

ALDO



Deliberazione n. _____ 34

del 27 MARZO 2017

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio di Igiene Ambientale - Promozione raccolta differenziata - Approvazione
convenzione con i consorzi di Filiera.

L'anno duemidiciassette addì ventisette del mese di Marzo
alle ore 19.00 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	BONELLI	Luigi Salvatore	x		SINDACO - Presidente
2	GEMMELLARO	Francesca	x		Vice Sindaco - Presidente
3	CASTELLO	Giuseppe Mario		x	Assessore
4	ZAPPIA	Ferdinando		x	Assessore
5	BONOMO	Graziano Ivan	x		Assessore

Presiede il Sig. dott. Luigi Bonelli Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del 3 Settore, avente per oggetto: "Servizio di Igiene Ambientale – promozione raccolta differenziata – Approvazione convenzione con i consorzi di filiera";

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma I° della legge 142/90 recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta del Dirigente del 3 Settore, avente per oggetto: "Servizio di Igiene Ambientale – promozione raccolta differenziata – Approvazione convenzione con i consorzi di filiera", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella proposta.

Proposta di deliberazione di GC nr del

Oggetto: servizio di igiene ambientale - promozione raccolta differenziata - approvazione convenzione con i consorzi di filiera

la Giunta Comunale

Premesso che:

- la legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare, l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, ha riconfermato gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25;

- ai sensi della succitata complessiva delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.O. N 6 denominato "Enna Provincia";

- all'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti" SRR;

Ricordato, però, che l'art 5 della LR 9/10, come modificato dalla LR 3/2013, consente ai Comuni la delimitazione di aree ottimali di raccolta (ARO), all'interno dell'ambito territoriale di riferimento (ATO), al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale, quale perimetro territoriale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;

Ricordato come, ai sensi dell'art 5 L.R. 9/10 come modificato dall'art 1 comma 2 ter LR 3/13, i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, sul territorio della propria ARO, previa redazione di un piano di intervento che descriva le modalità di organizzazione del servizio in conformità ai principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza;

Ricordato che il Comune di Nicosia si è avvalso della facoltà di gestire il servizio con la formula dell'ARO, che comprende solo il territorio comunale, redigendo, approvando ed inviando alla Regione, che con proprio decreto ha approvato, il piano d'intervento, sulla base del quale, in seguito a gara ad evidenza pubblica celebrata dall'Urega, a far data dal 1.11.2015 ha avviato il servizio con affidamento alla ditta ATI Multiecoplast di Torrenova;

Dato Atto che

- l'art 9, comma 1, capoverso 2, della direttiva 2008/98/CE testualmente recita: *Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico ed al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti;*

- l'art 178, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, testualmente recita: *Per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;*

- l'art 205, commi 1 e 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, testualmente recita: *"In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:*

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

Richiamate le diverse ordinanze emanate in tale materia negli ultimi anni dal Presidente della Regione Siciliana per l'avvio e l'entrata a regime della raccolta differenziata, con l'obbligo di raggiungere determinate percentuali annue, pena l'applicazione della cosiddetta eco tassa ai comuni inadempienti;

Preso atto che in data 1.04.2014 l'ANCI ed il CONAI in rappresentanza dei Consorzi di filiera – CoNal, COREPLA, COMIECO – hanno sottoscritto l'accordo quadro di cui all'art 224 c 5 del D.Lgs. 152/06, finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori, pubbliche amministrazioni per il periodo 1.04.2014 – 31.03.2019, e che in data 1.1.2015 è entrato in vigore l'allegato tecnico relativo alla gestione dei rifiuti da imballaggio;

Evidenziato come l'attuazione dell'accordo quadro e dei relativi allegati avviene mediante la stipula di apposita convenzione tra ente locale ed i vari consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o recupero di ciascuna tipologia di rifiuto raccolto sul territorio comunale;

Considerato come il piano di intervento adottato dal Comune contiene misure e modalità per promuovere ed attuare sistemi di raccolta che consentano di aumentare i livelli di raccolta differenziata per raggiungere le percentuali fissate dalle norme;

Atteso come l'avvio a regime della raccolta differenziata, con il sistema del porta a porta, come previsto dal piano d'intervento, adottato dal Comune, presupponga la stipula di convenzioni con i consorzi di filiera per l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti sul territorio comunale;

Atteso come, ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. m) della Legge della Regione Siciliana 8 aprile 2010, n. 9, «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», pubblicata sulla GURS n. 18 del 12 aprile 2010, i comuni promuovono attività educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno della raccolta differenziata;

Viste le bozze di convenzione, che disciplinano i rapporti tra le parti, allegate e parte integranti della presente da stipulare tra il Comune e: COREPLA (consorzio nazionale per la raccolta, riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica), COREVE (Consorzio recupero vetro), COMIECO (consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base di cellulosa) con i relativi allegati tecnici;

Atteso come dalla stipula della convenzione non derivano oneri diretti per il bilancio dell'Ente poiché il recupero del materiale da rifiuto mediante la consegna ai consorzi di filiera comporta un corrispettivo per il Comune che attualmente è difficile da quantificare poiché dipende dalla quantità e qualità di rifiuti avviati al recupero e/o riciclo, oltre naturalmente al contenimento del costo di trasporto e conferimento in discarica;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente responsabile del settore Tecnico ex art 49 del D.Lgs. 267/00 e 147 bis stesso decreto in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, le bozze di convenzione ed i relativi allegati da stipulare con i consorzi di filiera - Coreve, COREPLA, COMIECO per la disciplina dei rapporti tra i Consorzi ed il Comune per l'avvio al recupero e riciclo dei prodotti da imballaggio;
2. di delegare il rappresentante legale dell'Ente alla sottoscrizione delle convenzioni per conto e nell'interesse del Comune;
3. di dare atto che dalla stipula delle convenzioni non derivano oneri diretti per il bilancio dell'Ente poiché il recupero del materiale da rifiuto mediante la consegna ai consorzi di filiera comporta un corrispettivo per il Comune che attualmente è difficile da quantificare poiché dipende dalla quantità e qualità di rifiuti avviati al recupero e/o riciclo;
4. di dare atto altresì che l'avvio al recupero e o riciclo dei rifiuti comporto un contenimento dei costi di conferimento in discarica;
5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per consentire l'immediato avvio dei rapporti con i Consorzi;



Il dirigente del 3° Settore
Ing. Antonino Testa Camillo

**CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGI INCARTA E CARTONE¹ PROVENIENTI DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA**

tra

COMIECO, CONSOZIO NAZIONALE PER IL RECUPERO ED IL RICICLO DEGLI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA, P.Iva 12303950153, con sede a Milano in Via Pompeo Litta, 5, in persona del Direttore Generale Carlo Montalbetti, C.F. 97207800158 nel proseguo anche solo “**Convenzionante**” o “**COMIECO**”

-da una parte-

e
Comune di Nicosia, titolare *pro tempore* delle funzioni di governo del servizio rifiuti, codice convenzione, 4155, con sede a Nicosia(EN), in Piazza Garibaldi, P.Iva 00100280866 in persona del legale rappresentante dott. Luigi Salvatore Bonelli, Sindaco del Comune di Nicosia C.F. 00100280866 nel prosieguo anche solo “**Convenzionato**”

- dall'altra parte-

(di seguito collettivamente “**Parti**”)

Premesso che

- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “**Accordo Quadro**”) di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” (nel proseguo anche solo “**T.U.A.**”), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo

¹ Aggiungere le frazioni merceologiche similari se in convenzione

“Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e COMIECO relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;

- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) prevalgono queste ultime.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi a base cellulosica nonché – in caso di scelta in tal senso da parte del Convenzionato – delle frazioni merceologiche simili – conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato Tecnico (allegato “A”). ?
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

6

Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
 - ² fino al _____ e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;
 - oppure
 - per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 –Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i seguenti dati³:
 - "dati standard" (allegato "B");
 - "dati aggiuntivi" (allegato "C");
2. L'iniziale adesione all'opzione "Comunicazione dati standard" non osta ad una successiva adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'allegato "D". Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

² Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell'AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).

³Barrare l'opzione prescelta.

Articolo 5 - Titolarietà degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 6– Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 7 –Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione



anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 – “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

Art. 9- Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 - Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO COMIECO – Ufficio Sud

Indirizzo:

Via delle Fratte , 5

84080Pellezzano (SA)

Tel: 089566836; Fax: 089 568240

e-mail: ufficiosud@comieco.org

Pec: convenzioni.sud@pec.comieco.org

CONVENZIONATO

Denominazione: Comune di Nicosia

6

Referente: sig.ra Maria ProettoRuolo:

Indirizzo: Piazza Garibaldi

94014 Nicosia (EN)

Tel: 0935672320-316; Fax: 0935638114

e-mail: utc.dirigente@comunenicosia.gov.it; utc.ufficiodeldirigente@comunenicosia.gov.it;

Pec:

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 - Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 – “*La Governance dell'Accordo*”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 12 – Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull'utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
 - a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
 - b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
 - c. - adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);

6

- d. - servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- e. - gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.

Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.

SEZIONE II

Art. 13 – Definizioni e modalità di convenzionamento

1. Per le definizioni, qualora non specificato nella presente sezione, si fa rinvio all'Accordo Quadro, all'Allegato Tecnico ed al modello di delega.
2. In riferimento alle opzioni di convenzionamento previste dall'art. 2 dell'Allegato Tecnico, il Convenzionato dichiara di scegliere la seguente opzione:⁴

3. La modalità di convenzionamento e la quantità da gestire in Convenzione possono essere modificate nel rispetto delle scadenze temporali riportate all'art. 2 dell' Allegato Tecnico.

Art. 14 – Specificazione delle obbligazioni a carico del Convenzionato

1. Il Convenzionato si impegna a svolgere con la massima diligenza e professionalità le attività di propria competenza, così come previste e disciplinate dalle presente Convenzione e dai suoi allegati.
-

⁴ Riportare solo l'opzione scelta.

2. Il Convenzionato è tenuto a comunicare a Comieco, tramite l'area web riservata e/o pec, i dati e le informazioni elencati nelle schede "Dettaglio Comuni" (allegato "E") e "Scheda Convenzioni" (allegato "F"). In particolare è fatto obbligo al Convenzionato di comunicare a Comieco i dati e le informazioni relativi a:

- a) quantità previsionali di raccolta per tipologia e per bacino come definito in Convenzione (nel caso di opzione I è indicata la raccolta differenziata congiunta lorda e la resa di separazione degli imballaggi);
- b) sistemi di raccolta adottati con particolare riferimento alle quantità di raccolta selettiva e di raccolta selettiva comunale di prossimità;
- c) composizione del bacino di raccolta;
- d) quantità di raccolta non gestite in Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai punti a), b), c) devono essere effettuate dal Convenzionato all'atto della stipula della Convenzione e, successivamente, in occasione di ogni variazione del bacino di raccolta o delle modalità di raccolta. La comunicazione di cui alla lettera d) deve essere effettuata, di norma, entro 5 giorni lavorativi dalla fine del mese.

La mancata o non tempestiva comunicazione configura inadempimento contrattuale ed attribuisce a Comieco, previa apposita comunicazione scritta al Convenzionato, la facoltà di sospendere i pagamenti di cui al successivo art. 17.

3. Ai fini del conferimento in Piattaforma è fatto obbligo al Convenzionato di utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risulti:

- a) la tipologia di raccolta in Convenzione (congiunta, selettiva, selettiva comunale di prossimità) con l'indicazione dei quantitativi per singolo bacino;
- b) origine del rifiuto (comune o, se non coincidente, bacino di provenienza del rifiuto come definito in Convenzione);
- c) data del conferimento;
- d) dati identificativi della Piattaforma di conferimento.

Dal documento di trasporto deve altresì risultare:

- 1) il codice CER 200101 nel caso di convenzione per l'avvio a riciclo del materiale proveniente dalla raccolta congiunta;
- 2) il codice CER 150101 nel caso di convenzione per l'avvio a riciclo del materiale proveniente dalla raccolta selettiva.

6

4. Il Convenzionato è reso edotto che, sui dati da esso comunicati, Comieco effettuerà controlli incrociati con i dati provenienti dalle Piattaforme e dai destinatari per il riciclo individuati da Comieco, e che i pagamenti da parte di Comieco sono condizionati agli esiti di tali controlli incrociati. In caso di difformità nei dati ricevuti, Comieco si riserva di sospendere i pagamenti dovuti al Convenzionato fino al completamento delle relative verifiche.
5. Il Convenzionato è reso edotto che la Piattaforma, quando individuata da Comieco, all'atto del conferimento è tenuta ad applicare quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 del Documento Audit e Qualità relativamente alle verifiche qualitative del materiale; il Documento Audit e Qualità forma parte integrante ed essenziale dell'Allegato Tecnico, ed è quindi vincolante per le Parti della presente Convenzione. Resta inteso che le difformità accertate dalla Piattaforma devono essere tempestivamente comunicate al Convenzionato per una verifica in contraddittorio.
6. Qualora il Convenzionato operi anche come Piattaforma di conferimento, sarà altresì suo obbligo svolgere - direttamente o tramite soggetto terzo non firmatario della Convenzione - i servizi aggiuntivi disciplinati con Comieco ai sensi del successivo art. 15

Art. 15 – Individuazione e gestione delle Piattaforme

1. Le Piattaforme, individuate secondo quanto previsto dagli artt. 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 dell'Allegato Tecnico, sono indicate nella "Scheda Convenzione" (allegato "F"). Di norma l'individuazione si estende per tutta la durata della Convenzione, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.2.1 dell'Allegato Tecnico.
2. Il conferimento del materiale in Convenzione presso Piattaforme diverse da quella individuate nella "Scheda convenzione" come disponibile nell'area web riservata, nonché il conferimento di materiale effettuato nel mancato rispetto della ripartizione quantitativa dei flussi tra due o più Piattaforme, configura inadempimento contrattuale ed attribuisce a Comieco la facoltà di sospendere i pagamenti di cui al successivo art. 17.
3. Le Piattaforme individuate devono possedere i requisiti previsti dall'allegato 1 dell'Allegato Tecnico e devono assicurare che le attività di rispettiva competenza vengano svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente.
4. Qualora il Convenzionato operi anche come Piattaforma di conferimento, con apposito contratto Comieco e il Convenzionato disciplinano il servizio di pressatura e l'etichettatura del materiale secondo le specifiche fornite dal Consorzio, ovvero l'erogazione dei servizi aggiuntivi per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02, ovvero 1.04-1.05, conformi alla norma



UNI EN 643 pressato in balle, o comunque conformi per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.

5. Nel caso di Piattaforma individuata da Comieco, il Convenzionato si impegna a riconoscere alla Piattaforma - direttamente o tramite Comieco - gli oneri economici per la gestione delle frazioni estranee in attuazione di quanto previsto dalle Tabelle di cui all'art. 2 del Documento Audit e Qualità annesso all'Allegato Tecnico.

Art. 16 – Specificazione delle funzioni e degli obblighi di Comieco

1. Comieco è tenuto a svolgere, direttamente o indirettamente, le necessarie attività affinché le Piattaforme e il destinatario per il riciclo individuati da Comieco agiscano in conformità degli accordi assunti con la presente Convenzione e/o con altro ulteriore apposito accordo.
2. Nei limiti di quanto sopra specificato e ai fini della stipula della Convenzione, Comieco si impegna a comunicare alle parti interessate le Piattaforme più vicine ai punti di raccolta e rispondenti ai requisiti previsti dall'Allegato Tecnico, nonché nuove o diverse Piattaforme, qualora insorgano oggettivi ostacoli al conferimento presso quelle originariamente individuate ovvero ove emergano verificabili esigenze tecniche e tecnologiche per la corretta e migliore esecuzione della Convenzione. In tali casi Comieco si atterrà ai criteri di individuazione delle Piattaforme di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato Tecnico.
3. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, Comieco, in collaborazione con i Convenzionati, realizza attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato Tecnico.

Art. 17 – Fatturazione e pagamenti

1. Il Convenzionato emette fattura con cadenza mensile nei confronti di Comieco, i pagamenti devono avvenire in conformità a quanto riportato all'art. 7 dell'Allegato Tecnico.
2. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione ed in particolare nei casi di cui ai precedenti artt. 14, commi 2 e 4, nonché 15, comma 2, in attesa degli esiti delle verifiche previste dal Documento Audit e Qualità, Comieco potrà sospendere i pagamenti, dandone motivata comunicazione scritta al Convenzionato entro la scadenza del termine di pagamento della fattura cui la comunicazione si riferisce. Rimane salvo quanto previsto dal successivo art. 19.
3. La maggiorazione del corrispettivo prevista dall'art. 5, secondo cpv, dell'Allegato Tecnico, per le quantità di raccolta selettiva comunale di prossimità, è condizionato al rispetto delle comunicazioni previste al precedente art. 14, comma 3,

6

nonché all'indicazione specifica in fattura delle quantità come riportate nei documenti di trasporto.

Art. 18 - Inadempimenti e penali del Convenzionato

1. Il Convenzionato che conferisce materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti non urbani è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% del controvalore di un anno di corrispettivo, sulla base delle quantità indicate nella "Scheda convenzione" (allegato "F"). E' fatto salvo il maggior danno.
2. Nel caso di mancata comunicazione o aggiornamento dei quantitativi previsionali, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3.3.1, terzo cpv, dell'Allegato Tecnico, trova applicazione la penale ivi prevista secondo le seguenti modalità:
 - in caso di conferimenti mensili e trimestrali superiori di oltre il 20% al dato previsionale mensile definito in Convenzione, Comieco non eroga il corrispettivo per la quota di materiale conferito in eccedenza rispetto al dato previsionale mensile. Qualora la difformità rispetto al dato previsionale venga recuperata entro i due mesi successivi al primo mese di scostamento, la penale non verrà applicata da Comieco;
 - in caso di conferimenti mensili e trimestrali inferiori di oltre il 20% al dato previsionale mensile definito in Convenzione, Comieco trattiene al Convenzionato una somma pari al corrispettivo previsto dalla Convenzione applicato alla differenza tra il quantitativo effettivamente conferito ed il quantitativo previsionale atteso. Qualora la difformità rispetto al dato previsionale venga recuperata entro i due mesi successivi al primo mese di scostamento, la penale non verrà applicata da Comieco.

La penale verrà applicata al raggiungimento del quantitativo di scostamento di 5 tonnellate ovvero di 1 carico utile (25 t) nel caso in cui il Convenzionato provveda alla gestione della Piattaforma.
3. Nel caso in cui il Convenzionato abbia scelto di conferire in Convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, verrà applicata una penale con le modalità di cui al comma precedente nei seguenti casi:
 - a) qualora il quantitativo effettivamente conferito nel mese precedente si discosti, in eccesso o in difetto, in misura superiore al 5% rispetto alla ripartizione mensile comunicata dal Convenzionato;
 - b) qualora il quantitativo annuale effettivamente conferito si discosti in misura superiore al 5% rispetto al quantitativo annuo comunicato dal Convenzionato;
 - c) qualora il Convenzionato non abbia comunicato a Comieco di voler conferire in Convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio in presenza di conferimenti



mensili difformi per almeno un trimestre (sia in eccesso che in difetto) di oltre il 5% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile.

4. Nel caso di immotivato blocco dei conferimenti, Comieco trattiene dai pagamenti dovuti al Convenzionato una somma pari al corrispettivo previsto dalla Convenzione per il materiale non conferito.
5. Nei casi di inadempimento a quanto previsto agli artt. 14.2, e 15.2 della presente Convenzione, nonché nel caso in cui il Convenzionato ometta di evidenziare la presenza di sistemi di raccolta non protetti dalla pioggia e/o le relative quantità (art. 3 del Documento Audit e Qualità), sarà inoltre facoltà di Comieco recedere dalla Convenzione senza ulteriore obbligo di avviso, dandone comunicazione a CONAI. In tal caso Comieco avrà altresì facoltà di agire a tutela dei propri interessi e di quelli dei destinatari per il riciclo individuati da Comieco per gli eventuali danni subiti o subendi a causa dell'inadempimento del Convenzionato.

Art. 19 – Inadempimenti e penali del Convenzionante

1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di Comieco, qualora il Consorzio non abbia preventivamente comunicato ai sensi dell'articolo 17.2 eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.

Art. 20 - Cessione e modifiche della Convenzione

1. Nessuna Parti delle potrà cedere la Convenzione o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell'altra Parte.

Art. 21 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



Le Parti dichiarano che il testo della Convenzione è stato discusso e definito in contraddittorio in ogni sua parte.

Milano, 1 aprile 2015

Montalberti

Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica

Convenzionato

12/15

6

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI AI FINE DELLA CONVENZIONE
COMIECO - AREA RICICLO E RECUPERO (fax: Nord: 02 54050222 -
Centro: 06 68392021 - Sud: 089 568240)**

DATI PROPONENTE CONVENZIONE:	
Comune/Consorzio/Gestore <small>(che si propone come convenzionato)</small>	
Via	
Comune	
Cap	
Provincia	
Regione	
P.IVA / C.F.	
Tel.	
Fax	
E-mail	
Persona di riferimento	
E-mail persona di riferimento	

DATI BACINO DI RACCOLTA:	
Denominazione <small>(in caso di singolo Comune indicare il nome del Comune)</small>	
Regione e Provincia	
Abitanti totali	
N. Comuni serviti	
Raccolta congiunta – CER 200101 (ton) <small>(anno precedente)</small>	
Raccolta selettiva – CER 150101 (ton) <small>(anno precedente)</small>	
Raccolta congiunta – CER 200101 (ton) <small>(anno in corso)</small>	
Raccolta selettiva – CER 150101 (ton) <small>(anno in corso)</small>	
Gestore servizio di raccolta	
Scadenza contratto gestore	
Piattaforma/e di conferimento <small>(da concordare con Comieco, come indicato in Convenzione)</small>	

1. Modalità di convenzionamento			
Opzione 1 (solo imballaggi)	<input type="checkbox"/>	a. Imballaggio da raccolta congiunta e raccolta selettiva	<input type="checkbox"/>
		b. Raccolta selettiva	<input type="checkbox"/>
Opzione 2 (imballaggi e fms)	<input type="checkbox"/>	a. Raccolta congiunta	<input type="checkbox"/>
		b. Raccolta congiunta e raccolta selettiva	<input type="checkbox"/>

2. Comuni in Convenzione			
Elenco Comuni	Deleghe		
	sì	no	Scadenza
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Raccolta in Convenzione:												
totale <input type="checkbox"/>						parziale <input type="checkbox"/>						
Quantità previsionali congiunta - CER 200101 (ton)												
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot*
Quantità previsionali selettiva - CER 150101 (ton)												
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot*

* Le quantità previsionali vanno ripartite per mese nel caso di convenzionamento parziale, altrimenti è sufficiente inserire il totale e la quantità mensile di riferimento sarà calcolata come Tot/12 (valutare convenzionati con comuni turistici)

4. Misurazione quantità e documento di trasporto		
Punto di misurazione delle quantità	IN <input type="checkbox"/>	OUT* <input type="checkbox"/>
Documento di trasporto	FIR <input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

* inserire OUT in caso di contratto di selezione del rifiuto conferito con la piattaforma

5. Modalità di raccolta						
Mono congiunta <input type="checkbox"/>	PaP cassonetti condominiali ¹ <input type="checkbox"/>	PaP ciglio strada ³ <input type="checkbox"/>	PaP ciglio strada sacco ¹ <input type="checkbox"/>	Contenitori stradali ¹ <input type="checkbox"/>	Isola ecologica cassoni aperti ² <input type="checkbox"/>	Isola ecologica cassoni chiusi ¹ <input type="checkbox"/>
Mono selettiva <input type="checkbox"/>	PaP con contenitori ⁴ <input type="checkbox"/>	PaP ciglio strada ⁶ <input type="checkbox"/>	Contenitori stradali ⁴ <input type="checkbox"/>		Isola ecologica cassoni aperti ⁵ <input type="checkbox"/>	Isola ecologica cassoni chiusi ⁴ <input type="checkbox"/>
Multi materiale <input type="checkbox"/>	PaP cassonetti condominiali <input type="checkbox"/>	PaP ciglio strada sacco <input type="checkbox"/>	Contenitori stradali <input type="checkbox"/>		Isola ecologica cassoni aperti <input type="checkbox"/>	Isola ecologica cassoni chiusi <input type="checkbox"/>
Poliaccoppiati <input type="checkbox"/>	Con raccolta congiunta <input type="checkbox"/>		Raccolta dedicata <input type="checkbox"/>		Multi materiale <input type="checkbox"/>	Isola ecologica <input type="checkbox"/>

	Raccolta congiunta				Raccolta selettiva			
Mono materiale	Attrezzature				Attrezzature			
	Numero				Numero			
	Capacità (mc)				Capacità (mc)			
	Frequenza				Frequenza			
	Altro				Altro			
Multi materiale	Attrezzature				Note:			
	Numero							
	Capacità (mc)							
	Frequenza							
	Altro							

6. Sistemi di raccolta per applicazione riduzione forfettaria acqua*			
	Previsionale congiunta (%)	Previsionale selettiva (%)	Calo forfettario (%)
Raccolta congiunta sistema protetto ¹			0
Raccolta congiunta sistema non protetto ²			5
Raccolta congiunta sistema non protetto marciapiede ³			3
Raccolta selettiva sistema protetto ⁴			0
Raccolta selettiva sistema non protetto ⁵			3
Raccolta selettiva sistema non protetto marciapiede ⁶			1

*considerare le modalità di raccolta al punto 5 e riportare, in base ai numeri in apice, le percentuali stimate per ogni tipologia di raccolta

7. Qualità		
Raccolta con sacchi di plastica: accordo con la piattaforma per la loro rimozione	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Accordo con la piattaforma per la selezione dei rifiuti conferiti	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Stazioni di trasferimento (CCR o isola ecologica)	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Attività di preselezione in stazioni di trasferimento	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

8. Calendario conferimenti in piattaforma					
Raccolta congiunta			Raccolta selettiva		
giorni	fascia oraria*	Nr scarichi al giorno	giorni	fascia oraria*	Nr scarichi al giorno
Lunedì			Lunedì		
Martedì			Martedì		
Mercoledì			Mercoledì		
Giovedì			Giovedì		
Venerdì			Venerdì		
Sabato			Sabato		
Domenica			Domenica		
Note:			Note:		

* inserire l'effettiva fascia oraria in cui avvengono gli scarichi (ad es. 8.00-12.00 o 7.30-10.30 o 14.00-15.30 ecc ...)

Note:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ALLEGATO TECNICO CARTA

Il presente allegato tecnico, ai sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro, ha per oggetto la disciplina dei rifiuti da imballaggio di origine cellulosica proveniente da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché le frazioni merceologiche similari.

I soggetti interessati al presente allegato tecnico sono:

- 1) Il Consorzio Nazionale Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica d'ora in poi COMIECO
- 2) Il Comune o il soggetto individuato dallo stesso e delegato con specifica delega d'ora in poi Convenzionato.

ART. 2 – CONVENZIONI

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente allegato è fatto obbligo ai soggetti interessati indicati nel precedente articolo 1 di sottoscrivere specifiche convenzioni secondo lo schema tipo comprensivo di condizioni generali. La convenzione, sottoscritta dal Convenzionato e da COMIECO, indica il o i bacini di raccolta, le modalità di servizio, le quantità previsionali, la piattaforma (una o più) presso cui il convenzionato dovrà conferire il materiale raccolto, e punto per il ritiro e avvio a riciclo. L'ambito di applicazione della convenzione è necessariamente riferito all'intero Comune, indipendentemente dalle modalità di raccolta attuate e/o dal numero dei soggetti gestori del servizio.

In caso di convenzione sovra comunale ai fini della gestione della convenzione il bacino di riferimento, definito d'intesa tra le parti, è costituito dai comuni appartenenti alla stessa provincia. Il testo della convenzione unitamente agli allegati ed ogni successiva modifica è pubblicato nell'area riservata ai convenzionati sul sito internet di COMIECO. Il Convenzionato, attraverso l'accesso all'area riservata, prende visione dei testi e delle modifiche apportate, che si intendono accettate salvo il diritto del Convenzionato di comunicare per iscritto a COMIECO eventuali osservazioni entro (7) giorni dall'invio della mail di segnalazione da parte di COMIECO.

Presupposti per la stipula della convenzione sono la disponibilità del materiale raccolto e la capacità effettiva di fare fronte agli impegni previsti dalla convenzione stessa.

I Comuni nella definizione dei contratti di appalto e di servizio per la gestione dei rifiuti o nell'adeguamento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici devono prevedere l'applicazione dei contenuti del presente allegato.

Si individuano due opzioni di convenzionamento:

OPZIONE 1)

Convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:

- 1a) raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
- 1b) raccolta selettiva;

OPZIONE 2): convenzione per l'avvio a riciclaggio della:

- 2a) raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.)
- 2b) raccolta congiunta e raccolta selettiva

Il convenzionato ha comunque la facoltà di recedere dalla convenzione o modificare l'opzione di convenzionamento dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni a COMIECO, nel rispetto delle scadenze temporali di seguito indicate:

- 1) entro il 30 settembre 2014 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
- 2) entro il 30 settembre 2015 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
- 3) entro il 30 settembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
- 4) entro il 30 settembre 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018 fino al termine di scadenza del presente Allegato.

I convenzionati che hanno esercitato il recesso, entro le medesime scadenze temporali possono sottoscrivere nuovamente la convenzione comunicando l'opzione di convenzionamento prescelta.

Inoltre il Convenzionato, previa comunicazione a COMIECO entro le scadenze temporali sopra elencate, ha la facoltà di conferire in convenzione solo quota parte della raccolta effettuata sul territorio.

Ai sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro, la scelta dei Comuni o loro delegati di commercializzare le frazioni merceologiche simili con separazione a proprie spese delle frazioni di rifiuto di imballaggio ovvero di conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, manleva COMIECO da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle frazioni simili destinate al mercato per tutto il periodo di validità dell'opzione esercitata.

La convenzione può essere stipulata secondo le due seguenti modalità:

convenzione in ingresso (c.d. "IN"): il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del conferimento della raccolta presso la piattaforma individuata in convenzione;

convenzione in uscita (c.d. "OUT"): il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale pressato conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del ritiro, a valle delle operazioni di piattaforma svolte a cura del convenzionato, da parte del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 - RACCOLTA

Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosici così come definita al successivo art. 6.

Al fine di garantire a COMIECO la piena disponibilità del materiale conferito in funzione degli obblighi di ritiro e avvio a recupero e riciclaggio, le parti concordano che COMIECO acquisisce la proprietà del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione o, nel caso di convenzioni stipulate secondo la modalità "out", a valle delle attività di lavorazione al momento del ritiro.

COMIECO riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico del materiale conferito, nonché all'avvio a riciclaggio del medesimo presso

un destinatario per il riciclo individuato da COMIECO attraverso una o più piattaforme di riferimento che potranno essere modificate nel corso della convenzione secondo quanto previsto al successivo art. 3.2.1.

3.2 - PIATTAFORME

3.2.1 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI MODIFICA DELLE PIATTAFORME

Le parti concordano sulla necessità che tutte le piattaforme rispettino i requisiti di cui all'Allegato 1 al fine di potere garantire le specifiche qualitative richieste per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.

L'individuazione delle piattaforme, nell'ambito di raccolta, viene effettuata in relazione al criterio di prossimità, tenuto conto delle quantità autorizzate.

Le piattaforme individuate in convenzione possono essere modificate previa comunicazione all'altra parte con almeno 12 mesi di preavviso.

Il preavviso di 12 mesi è ridotto a 6 mesi nel caso in cui l'individuazione della piattaforma di cui al successivo art. 3.2.2 avvenga tramite gara a cui possano partecipare anche le piattaforme già in convenzione. Nel caso di cambio di opzione, il preavviso è disciplinato dalla tempistica di cui al precedente art. 2. Fermo il rispetto dei criteri di individuazione, le piattaforme dovranno essere modificate con preavviso ridotto a 30 giorni, qualora non garantiscano le specifiche qualitative ovvero il regolare avvio a riciclo della raccolta. E' fatta salva la sostituzione temporanea o definitiva per cause di forza maggiore. In presenza di problematiche inerenti l'applicazione della convenzione, le parti si impegnano a convocare un incontro entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione.

3.2.2 - PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO INDIVIDUATA E ORGANIZZATA DAL CONVENZIONATO

Nel caso in cui il Convenzionato provveda, direttamente o tramite terzi, all'organizzazione della piattaforma e cioè nei seguenti casi:

- raccolta multi materiale,
- raccolta congiunta previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.),

le parti convengono che ai fini del corrispettivo di cui all'art. 5 le operazioni di pesatura del materiale e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di piattaforma (convenzione c.d. "OUT"). E' inoltre fatto obbligo al convenzionato di garantire la pressatura e l'etichettatura del materiale secondo le specifiche fornite dal Consorzio.

Nel caso di gestione della piattaforma tramite terzi COMIECO resta estraneo ai rapporti tra il convenzionato e il soggetto terzo.

Le convenzioni specifiche disciplineranno i servizi aggiuntivi resi a COMIECO ovvero al destinatario per il riciclo individuato da COMIECO per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02, ovvero 1.04-1.05, conformi alla norma UNI EN 643 pressato in balle, o comunque conformi per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.

Le parti potranno applicare localmente il contenuto del presente paragrafo anche in casi diversi da quelli citati (a titolo esemplificativo e non esaustivo convenzioni in opzione 1b,

convenzioni dove il convenzionato disponga la pulizia della raccolta prima del conferimento)

3.2.3 - PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO INDIVIDUATA DA COMIECO

COMIECO individua le piattaforme in convenzione presso le quali conferire il materiale raccolto, per la trasformazione in materia prima secondaria a propria cura ovvero del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO. Nel caso in cui la piattaforma fosse necessariamente ubicata oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per i conferimenti da isole minori, le parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito.

I convenzionati prendono atto che, con riferimento alla quota della raccolta allocata attraverso le Aste, al momento dell'aggiudicazione della singola Asta, l'aggiudicatario avrà la facoltà di indicare la piattaforma per il ritiro del Materiale. In tale eventualità COMIECO comunicherà al Convenzionato la piattaforma prescelta dal soggetto aggiudicatario dell'Asta nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 1.

3.3 - DATI E COMUNICAZIONI

3.3.1 - COMUNICAZIONE DEI QUANTITATIVI PREVISIONALI

Al fine di garantire una corretta gestione dei materiali raccolti ed il conseguente avvio a riciclo è fatto obbligo al convenzionato di comunicare a COMIECO annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una stima previsionale dei quantitativi mensili per ciascun flusso di raccolta, in relazione al bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato e della stagionalità dei conferimenti.

Il convenzionato si impegna ad aggiornare il quantitativo previsionale sulla base dei conferimenti effettuati e nel caso di modifica del sistema di raccolta o della composizione del bacino.

Nel caso in cui il convenzionato non comunichi l'aggiornamento del quantitativo previsionale, in presenza di conferimenti mensili e trimestrali difforni (sia in eccesso che in difetto non recuperati nei due mesi successivi al primo mese di scostamento) di oltre il 20% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile comunicato dal convenzionato, COMIECO ha diritto a rivalersi sul Convenzionato attraverso l'applicazione di una penale applicata a ogni singolo flusso di raccolta previsionale comunicata.

La penale verrà applicata al raggiungimento del quantitativo di scostamento di 5 tonnellate ovvero di 1 carico utile (25 t) nel caso in cui il convenzionato provveda alla gestione della piattaforma.

Il convenzionato può comunicare a COMIECO di voler conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio. In tal caso il convenzionato assume un impegno sul quantitativo annuo gestito in convenzione che COMIECO si impegna ad avviare a riciclo, ripartito sulla base di dodici mesi con scostamenti mensili non superiori al 5% rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti nel mese, resta fermo l'obbligo del rispetto del quantitativo fisso annuo comunicato a COMIECO con scostamenti non superiori al 5%.

Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare a COMIECO, con cadenza mensile e con modalità informatiche da definire nella convenzione tipo, i dati relativi alle quantità non gestite in convenzione.

Il convenzionato si impegna inoltre a fornire alla Banca dati ANCI CONAI tutte le informazioni previste dall'allegato 2 A e B

ART. 4 - MODALITA' ED OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata che i Comuni implementano nei propri territori sono progettate tenendo conto anche del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COMIECO ai sensi dell'art. 223, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 220, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali.

Ai soli fini della determinazione del corrispettivo le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta differenziata standard così composto:

- 51% stradale e centro di raccolta comunale;
- 49% porta a porta;

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5.

Sulla base del tenore di imballaggio riscontrabile e delle utenze servite (abitazioni, uffici, piccola distribuzione e attività commerciali) si evidenziano due diverse categorie di raccolta:

- a) raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 32% in peso per l'anno 2014, 33% per l'anno 2015, 34% per l'anno 2016 e 35% a partire dal 2017, fatta salva una verifica delle evidenze delle analisi merceologiche da effettuare nel secondo semestre 2016;
- b) raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio cellulosico: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%.

Le parti convengono sull'opportunità di potenziare la raccolta degli imballaggi cellulosici secondo una progressione di crescita bilanciata rispetto alle tipologie di utenti serviti.

In particolare si individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e selettiva di 2,8.

Ai fini applicativi, si prende come riferimento il dato quantitativo annuale complessivo di raccolta congiunta (RC) e selettiva (RS) raggiunto al 31 dicembre di ciascun anno dai Convenzionati nei bacini di raccolta come individuati d'intesa tra le parti in convenzione.

Si possono verificare i seguenti casi:

A) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5.

B) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore o uguale a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità di RS registrata al 31/12/2013 e aggiornata entro il 31 dicembre di ciascun anno della variazione dell'immesso al consumo di imballaggio sul mercato nazionale e ridotta annualmente di un tasso pari al 20%. Per la quantità di RS eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5.

Tuttavia, i corrispettivi previsti all'art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita sulla base di analisi merceologiche effettuate d'intesa con COMIECO secondo la procedura prevista dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

C) Ai convenzionati che si avvalgono della opzione di convenzionamento 1a) di cui al precedente art. 2, viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità pari alla somma delle quantità di imballaggi nella raccolta congiunta applicate le percentuali di cui al presente articolo e la quantità di raccolta selettiva che garantisce che il rapporto RC\RS non sia inferiore a 2,8. Per la quantità eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5.

Nell'ambito degli accordi territoriali di cui al capitolo 7 dell'Accordo Quadro, possono essere definiti accordi integrativi nelle aree di emergenza o previa valutazione di particolari modalità di attuazione del servizio di raccolta e delle tipologie di utenze servite. In particolare, con riferimento a quanto previsto alla lettera C), potranno essere effettuate analisi merceologiche della raccolta congiunta e una valutazione dei flussi di raccolta al fine di verificare la quantità di imballaggio complessiva. I risultati del monitoraggio saranno oggetto di valutazione congiunta delle parti entro il prossimo 31/12/2014.

Per favorire lo sviluppo del sistema bilanciato di raccolta differenziata ed in particolare della raccolta con resa sotto la media presso le famiglie, COMIECO prevede un programma d'investimento in attrezzature a beneficio dei comuni convenzionati. COMIECO potrà attivare un bando con il supporto operativo di Ancitel Energia e Ambiente. La valutazione delle richieste sarà affidata ad una Commissione Tecnica paritetica ANCI-COMIECO. Nel caso di finanziamento le convenzioni locali saranno integrate e definiranno il periodo minimo di ritorno dell'investimento.

ART. 5 – CORRISPETTIVI

Al convenzionato viene riconosciuto un corrispettivo per i maggiori oneri del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da:

- i. raccolta selettiva;
- ii. raccolta selettiva comunale di prossimità inclusa quella effettuata presso centro di raccolta comunale.
- iii. raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato
- iv. raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita annualmente secondo le percentuali indicate al precedente art.4.

Per l'anno 2014, a far data dalla sottoscrizione dell'accordo il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico è pari a 96,5 €/t maggiorato di 2,5 euro/t per le

sole quantità indicate al predente punto (ii) ed evidenziate tramite il documento di trasporto, rivalutati di anno in anno secondo quanto previsto al capitolo 6 - corrispettivi dell'Accordo ANCI CONAI.

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s. così come indicata al precedente punto (iv), oltre al corrispettivo per la quota di imballaggio convenzionalmente previsto, per le f.m.s. verrà riconosciuto l'ulteriore corrispettivo di 13 €/t.

Qualora la quotazione media della tipologia di carta da macero 1.01 riportata alla riga 120 del bollettino della Camera di Commercio di Milano relativa al mese precedente sia superiore al valore di 33 €/t nel 2014, 32 €/t nel 2015, 31 €/t nel 2016, 30 €/t dal 2017, il corrispettivo di 13 €/t viene incrementato di un importo pari alla differenza tra il predetto valore e la quotazione riportata.

Con riferimento alla raccolta delle f.m.s., la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto ai sensi del presente allegato, sarà a carico dei singoli Comuni.

ART. 6 - STANDARD QUALITATIVI E PROCEDURA DI VERIFICA

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente allegato, COMIECO, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma secondo le procedure previste dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico. Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo per la raccolta degli imballaggi e per le f.m.s., e degli oneri di smaltimento, si applica quanto previsto dalle tabelle 1 e 2 riportate dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

ART. 7 - FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile nei confronti di COMIECO ovvero nei confronti dei soggetti individuati da COMIECO per il riciclo del materiale e indicati al Convenzionato.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da COMIECO, entro il predetto termine di 60 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di materiale conferiti dal Convenzionato. In caso di rettifiche dei dati quantitativi e/o qualitativi verranno effettuati conguagli periodici.

Nel caso di fatturazione on line il Convenzionato provvederà ad emettere fattura utilizzando il sito web COMIECO – area riservata/convenzioni – cosiddetta "fatturazione web".

ART. 8 - CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E ACCORDI PER LA FORMAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, COMIECO realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti e/o i gestori convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di

informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica. Tali interventi, in conformità a quanto previsto dal capitolo 7 dell'Accordo Quadro, saranno correlati al servizio di raccolta attivato in convenzione e finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

Su richiesta dei Comuni possono essere avviate campagne locali di formazione ed informazione finalizzate a massimizzare le raccolte differenziate. Il Convenzionato promuove inoltre, direttamente o attraverso il Comune, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

Inoltre COMIECO e ANCI, in collaborazione con le associazioni di categoria del settore, concordano sull'opportunità di promuovere intese per la formazione degli operatori della raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno idonei accordi utilizzando anche l'esperienza e la struttura formativa in capo a COMIECO.

Al fine della valutazione degli obiettivi di raccolta degli imballaggi cellulosici, COMIECO d'intesa con il convenzionato potrà attivare campagne merceologiche conoscitive del rifiuto indifferenziato.

Resta inteso che si considerano attività di comunicazione locale le azioni sul territorio proposte da COMIECO per iscritto ai Comuni o gestori convenzionati per le quali alternativamente siano stati :

- prodotti materiali di comunicazione ad hoc con presenza del logo del Comune
- i Comuni abbiano emesso qualsiasi provvedimento amministrativo funzionale alla realizzazione dell'evento
- accettati (anche con comportamento di silenzio assenso) i regolamenti delle manifestazioni proposte dal Consorzio.

ART. 9 - MONITORAGGIO

Annualmente le Parti, nell'ambito dei comitati di cui al capitolo 8 dell'Accordo Quadro, si impegnano a verificare congiuntamente l'applicazione del presente allegato al fine di facilitarne l'attuazione.

ART.10 - RICHIAMI LEGGE 231/01

COMIECO ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, disponibile pubblicamente sul sito www.comieco.org. I Convenzionati si impegnano al rispetto dei requisiti previsti dal Modello in oggetto, con particolare riferimento a quelli applicabili in quanto riferibili ai rapporti con il Consorzio.

GLOSSARIO

I termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:

- a. "Accordo Quadro": l'accordo di programma quadro sottoscritto da ANCI e CONAI in data _____ ai sensi dell'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, volto a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni;
- b. "Allegato Tecnico": strumento attuativo dell'Accordo Quadro sottoscritto da ANCI e Comieco in data _____, relativo agli imballaggi cellulosici e frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
- c. "Comieco": il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica istituito ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come abrogato e sostituito dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modificazioni,
- d. "Convenzione": contratto attraverso il quale Comieco e Convenzionato disciplinano le modalità di applicazione dell'Allegato Tecnico. Formano parte integrante della convenzione la "Convenzione Locale" con gli allegati "Dettaglio comuni" e "Scheda Convenzione" e le "Condizioni Generali";
- e. "Convenzione IN": convenzione in cui il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito è all'atto del conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione;
- f. "Convenzione OUT": convenzione in cui il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito è all'atto del ritiro da parte del destinatario per il riciclo individuato da Comieco, a valle delle operazioni di piattaforma svolte a cura del convenzionato;
- g. "Convenzionati": i Comuni, anche organizzati nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, i Gestori del servizio di raccolta dei rifiuti (questi ultimi in quanto aventi titolo in base a specifica delega del Comune) o gli altri soggetti (es., autorità o società d'ambito) legittimati alla stipula, che hanno sottoscritto la Convenzione;
- h. "Delega": l'atto con il quale il gestore del servizio è autorizzato, alla stipula della Convenzione con Comieco così come previsto dall'art. XX dell'Accordo Quadro;
- i. "Gestori": i soggetti delegati dai Comuni che effettuano il servizio di Raccolta differenziata di Rifiuti di imballaggio e f.m.s;
- j. "Bacino": l'area territoriale, composta da uno o più comuni appartenenti alla stessa provincia;
- k. "Piattaforme": Il luogo individuato ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato Tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1, per il conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti cellulosici, così come dettagliatamente indicati nella "Scheda convenzione";
- l. "Ambito di raccolta": è l'ambito all'interno del quale individuare la piattaforma e comprende il territorio del comune o dei comuni previsti in convenzione esteso ai fini del conferimento ad un raggio di 30 km dal confine del comune o dei comuni. Il raggio è ridotto a 20 km dal confine comunale nel caso di città metropolitane e può essere aumentato nel caso in cui non fosse presente alcuna o solo una piattaforma;
- m. "destinatario per il riciclo individuato da Comieco": i soggetti che Comieco incarica del riciclo della raccolta proveniente dalle convenzioni locali;

- n. "Raccolta differenziata congiunta": la raccolta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta (frazione merceologica simile) in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio, variabile annualmente come indicato all'art.4 dell'Allegato Tecnico, e identificata dal codice CER 200101;
- o. "Raccolta differenziata selettiva": la raccolta di soli rifiuti di imballaggio cellulosici in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%, identificata dal codice CER 150101;
- p. "Raccolta selettiva comunale": la raccolta di prossimità, compresa quella effettuata presso i centri di raccolta, con esclusione di quella effettuata con attrezzatura di grande capacità, di soli rifiuti di imballaggio cellulosici in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%, identificata dal codice CER 150101;
- q. "Frazioni merceologiche simili (f.m.s.)": i materiali cellulosici, diversi dall'imballaggio, oggetto di raccolta differenziata;
- r. "Frazioni estranee": i rifiuti non cellulosici. Non s'intendono frazioni estranee le parti, anche merceologicamente diverse, comunque facenti parte dell'imballaggio all'origine;
- s. "Riciclaggio" o "Riciclo": le attività di recupero di materia, come definite all'art. 218, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 152/2006;
- t. "Rifiuti di imballaggio": ogni imballaggio come definito ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
- u. "Rifiuti urbani": i rifiuti quali previsti all'art. 184 comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- v. "Smaltimento": le operazioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. g), D.Lgs. 152/2006;
- w. "Materia prima secondaria": le sostanze o materie come definite dall'art. 183, comma 1, lett. q), D.Lgs. 152/2006.

ALLEGATO 1 PIATTAFORME

Requisiti:

- Autorizzazione allo svolgimento delle attività di recupero R3 e R13 di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 (da disciplinare periodo di rinnovo);
- Dotazioni tecniche (pesatura con bilico certificato, pressa, mezzi per movimentazione e carico mezzi);
- Attività di deposito delle mps nell'attesa dell'avvio a riciclo con capacità di stiva minima di 150 presse per un periodo di almeno 7 giorni. Il numero delle presse è ridotto a 50 per le piattaforme con flusso previsionale mensile non superiore a 50 t/mese;
- Certificazione ISO 9001, rilasciata da ente accreditato Accredia o da ente di accreditamento estero partecipante agli accordi EA MLA (European co-operation for Accreditation Multi Lateral Agreement);
- Registrazione EMAS o in alternativa certificazione ISO 14001, rilasciata da ente accreditato Accredia o da ente di accreditamento estero partecipante agli accordi EA MLA (European co-operation for Accreditation Multi Lateral Agreement);
- Dimostrazione di capacità finanziaria in proporzione ai volumi di raccolta in convenzione da trattare;
- Polizza di assicurazione sugli incendi a garanzia dei volumi trattati da convenzione Comieco;
- Dichiarazione dell'utilizzo di una procedura adeguata per garantire la conformità delle mps alla normativa vigente;
- Connessione internet e utilizzo di software per la trasmissione a Comieco dei dati entro il quinto giorno lavorativo del mese secondo le procedure definite da Comieco

Allo scopo di permettere il corretto svolgimento delle attività di analisi merceologiche, le piattaforme operanti nei circuiti convenzionali devono garantire il possesso delle seguenti caratteristiche:

- 1) area dedicata allo stoccaggio dei campioni da analizzare e all'esecuzione delle analisi (successivamente alla miscelazione e prelievo del campione), al coperto, non soggetta ad eventi atmosferici, con pavimenti livellati senza crepe o avvallamenti, illuminata;
- 2) presenza di attrezzature per la miscelazione del materiale da analizzare;
- 3) presenza di rete internet wi-fi (entro il 2015);

- 4) presenza di un responsabile di riferimento per la piattaforma di supporto e disponibile al momento del campionamento e delle analisi;
- 5) presenza di un sistema di etichettatura sistematica di tutte le presse di materiale lavorato con l'indicazione minima dei seguenti dati: ragione sociale della piattaforma, convenzionato e bacino di riferimento per il materiale pressato, tipologia di macero, data di pressatura, numero di lotto nel caso in cui il materiale sia oggetto di asta.

La mancanza di una o più caratteristiche permetterà a Comieco di sospendere la piattaforma dai circuiti convenzionali. La sospensione terminerà nel momento in cui la piattaforma fornirà evidenza del rispetto di tutti i punti di cui sopra.

ALLEGATO 2

ALLEGATO 2-A “Dati convenzionati”

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale
SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione
Numero iscrizione REA
Provincia
Comune
Via
N. civico C.A.P. num telefonico .../..... Totale addetti unità locale

SEDE LEGALE (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale
Provincia Cod provincia ...
Comune
Via
N. civico C.A.P. num telefonico .../.....

REFERENTE

Ruolo Referente
Nome Cognome
Provincia Cod provincia ...
Comune
Via N. civico C.A.P.
num telefonico .../..... Cell Fax .../..... Email

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Fillera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (€)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

NOTE:

- la "Sezione 2" viene compilata solo dai Comuni convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune / Comuni delegante /i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune;
- le singole voci delle tabelle in "Sezione 1" e in "Sezione 2" potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc).

1. AUDIT SUL RISPETTO DEI REQUISITI CONTRATTUALI

Allo scopo di verificare il rispetto dei requisiti contrattuali derivanti dall'Accordo Anci-Conai, dal relativo ATC, dalle Condizioni Generali, e dagli ulteriori documenti contrattuali correlati, Comieco ha la facoltà di effettuare controlli (riguardanti anche materiale a base cellulosica non in convenzione, se necessario per la verifica del rispetto della convenzione stessa) che potranno avvenire anche per mezzo di specifici sopralluoghi (audit) presso gli uffici e gli impianti dei Convenzionati, delle piattaforme e dei destinatari per il riciclo individuati da Comieco, ad opera di ispettori incaricati dal Consorzio. In via prioritaria tali audit sono realizzati presso le piattaforme. In via subordinata, gli audit potranno essere svolti presso il Convenzionato, in caso di necessità di acquisire ulteriori elementi non riscontrabili presso le piattaforme. A titolo esemplificativo la documentazione oggetto dell'audit è la seguente: formulari, documenti di trasporto, registri di carico e scarico, fatture verso Comieco e verso le piattaforme o le cartiere.

I soggetti ospitanti l'audit sono tenuti a fornire adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti, nonché, se necessario, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Al termine di ogni audit, Comieco o la società di audit da esso incaricata emetterà un rapporto finale contenente gli esiti delle verifiche e, se presenti, l'elenco delle eventuali non conformità rilevate.

I Convenzionati e Comieco si accordano sulle modalità di risoluzione delle non conformità rilevate. Alla scadenza dei tempi concordati per la chiusura delle non conformità, nel caso in cui queste siano imputabili al Convenzionato e che non siano state chiuse, il Consorzio avrà facoltà di sospendere il pagamento di ogni corrispettivo dovuto al Convenzionato stesso, con riferimento ai bacini oggetto di audit.

2. STANDARD QUALITATIVI DELLA RACCOLTA

Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine. Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applicano i risultati delle ultime analisi merceologiche effettuate sulla base di quanto previsto dalle tabelle relative alle fasce di qualità in vigore.

Tabella 1 - Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

fasce qualitative	limiti	corrispettivo riconosciuto	note
1° fascia - selettiva	f.e. ≤ 1,5%	100% (*)	-
2° fascia - selettiva	1,5% < f.e. ≤ 4%	75% (*)	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - selettiva	f.e. > 4%	50% (*)	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia - selettiva	f.e. + f.m.s. > 10%		La piattaforma deve respingere il carico. in caso di f.e > 15%.
4° fascia (CAT. A)	f.e. < 1,5%	35%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia (CAT. B)	1,5% < f.e. ≤ 4%	25%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia (CAT. C)	4% < f.e. ≤ 10%	15%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia (CAT. D)	f.e. > 10%	0%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)

Note: (*) corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%
 (**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee (costo per trasporto e smaltimento delle f.e.) sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e la piattaforma.

Tabella 2 - Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

fasce qualitative	limiti	corrispettivo riconosciuto (*)	note
1° fascia - congiunta	f.e. ≤ 3%	100%	-
2° fascia - congiunta	3% < f.e. ≤ 6%	75%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - congiunta	6% < f.e. ≤ 10%	50%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
4° fascia - congiunta	f.e. > 10%	0%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**). La piattaforma deve respingere il carico. in caso di f.e > 15%.

Note: (*) il corrispettivo si applica alla quota di imballaggio presente nella raccolta congiunta, come definito da Allegato Tecnico. La riduzione di corrispettivo prevista per le Fasce 2, 3, 4 si applica anche al corrispettivo relativo alla f.m.s. definito da Allegato Tecnico.
 (**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee (costo per trasporto e smaltimento delle f.e.) sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e la piattaforma.

Allo scopo di evitare differenti interpretazioni sulla corretta classificazione di alcune frazioni merceologiche, le parti concordano la suddivisione riportata in Tabella 3, fatte salve eventuali future modifiche derivanti dall'emanazione di norme nazionali o comunitarie.

Tabella 3 – Classificazione di alcune tipologie di rifiuto a base cellulosica

Classificazione Tipologia rifiuto	Carta grafica / Altro materiale cellulosico	Imballaggio in cartone ondulato	Imballaggio in cartoncino teso	Altro imballaggio cellulosico	Imballaggio in poliaccoppiato	Altro rifiuto pesato
anime cartone (esclusi supporti tecnici industriali)				x		x se contaminato
espositori in cartone				x		x se contaminato
tabelloni	x					x se contaminato
Poliaccoppiati non a prevalenza carta						x
Poliaccoppiati senza indicazione della composizione						frazione neutra non conteggiata
carta salumaio				x		x se contaminato
sacchetti spesa				x		x se contaminato
pacchetti sigarette			x			x se contaminato
contenitori pacchetti sigarette			x se scatola	x se carta da imballo		x se contaminato
bicchieri carta				x		x se contaminato
vassoi cartoncino			x			x se contaminato
interfaldia (es. materiale cellulosico sopra i bancali)			x			x se contaminato
scatole pizza		x				x se contaminato
contenitori altri cibi da asporto			x			x se contaminato
sacchi per il cemento				x		x se contaminato
Carta chimica (es: scontrini e ricevute, carta carbone)						x
Supporto tecnico (es: striscia di supporto di etichette a prevalenza film plastico)						x
Carta da parati						x
Raccoglitori o faldoni vuoti in materiale cellulosico	x					x se con parte metallica o contenenti cartelline in plastica
Biglietti lotterie (es: Superenalotto, gratta e vinci)	x					
Buste per lettera	x					
Carta fotografica						x
Carta forno						x

Attrezzature per la raccolta

Al fine di massimizzare il riciclo del materiale cellulosico e minimizzare la presenza di frazioni estranee, possono essere utilizzate attrezzature di raccolta:

- 1) a svuotamento (es. cassonetti, campane, bidoncini) con feritoie adatte per la raccolta di carta e imballaggi cellulosici corredate da indicazioni per il conferimento dei soli materiali cellulosici;
- 2) attrezzature a perdere conferite con la raccolta (es. sacchi, scatole) costituite esclusivamente di materiale merceologicamente omogeneo alla raccolta.

In caso di utilizzo di attrezzature a perdere di materiale merceologicamente non omogeneo (es: sacchi in plastica, bioplastiche, ecc.) per la raccolta, il convenzionato è obbligato a darne comunicazione a Comieco e la convenzione prevederà la misurazione delle quantità di raccolta sul materiale conferito al destinatario per il riciclo (nel seguito "Convenzione OUT"). Inoltre, in questo caso il Convenzionato è vincolato all'asporto delle attrezzature sopraccitate prima del conferimento al destinatario per il riciclo.

Qualora il convenzionato intenda introdurre l'utilizzo di sacchi per la raccolta in materiale merceologicamente omogeneo, Comieco si impegna a sensibilizzare gli utenti all'utilizzo di contenitori in materiale cellulosico per il conferimento della raccolta differenziata nonché a promuovere accordi tra i convenzionati e i produttori di sacchi e scatole in materiale cellulosico per favorire la sostituzione dei contenitori a perdere in materiale merceologicamente non omogeneo. Tali accordi sono mirati a garantire la sostituzione senza oneri aggiuntivi tenuto conto anche dei mancati costi di eliminazione del sacco.

In assenza di comunicazione, la presenza di attrezzature a perdere di materiale merceologicamente non omogeneo come attrezzatura per la raccolta, rilevata in sede di analisi qualitative in ingresso in piattaforma (il campione selezionato per l'analisi deve contenere in peso almeno il 50% tra attrezzatura e materiale ivi contenuto), comporta la seguente classificazione d'ufficio:

- 4° fascia per la raccolta congiunta;
- 4° fascia (CAT. D) per la raccolta selettiva;

e il successivo passaggio di convenzione a Convenzione OUT. La classificazione d'ufficio rimarrà valida fino alla modifica della convenzione a Convenzione OUT (primo giorno del mese di decorrenza).

3. RIDUZIONE DEI PESI DELLA RACCOLTA PER CARICHI BAGNATI

La riduzione dei pesi del materiale conferito a seguito di contatto con la pioggia è direttamente influenzato dalla metodologia di raccolta adottata.

Tabella 4 – Riduzione forfettaria del peso della raccolta per carichi bagnati

SISTEMA DI RACCOLTA	Raccolta selettiva	Raccolta congiunta
Bidoncino	n.a.	0%
Cassonetto	0%	0%
Marcia piede	1%	3%
Gabbia / Cassone aperto non protetti	3%	5%
Isola ecologica con cassoni aperti non protetta	3%	5%

3.1 Conferimenti tramite sistemi di raccolta non protetti dalla pioggia

Nel caso di convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito in piattaforma (nel seguito "Convenzione IN"), relativamente ai sistemi di raccolta previsti dalla Tabella 4, è stabilita una riduzione forfettaria e sistematica del peso della raccolta effettuata, secondo quanto riportato nella tabella stessa. Il peso ridotto per carichi bagnati è da utilizzarsi come riferimento per il solo riconoscimento dei corrispettivi da parte del Consorzio. Metodologie di raccolta non contemplate in Tabella 4 si intendono associate alla tipologia "gabbia/cassone aperto", se effettuate con contenitori aperti alla sommità. Se effettuate con contenitori chiusi alla sommità sono ricondotte al successivo punto 3.2.

3.2 Conferimenti tramite sistemi di raccolta protetti dalla pioggia

Nel caso di Convenzioni IN, per i casi di raccolta tramite sistemi protetti (es: bidoncino, cassonetto, container chiusi) non sono effettuati cali forfettari. Nel caso in cui, nonostante l'utilizzo di tali sistemi di raccolta, la piattaforma ricevesse un carico saturo d'acqua, è possibile la respinta del carico ovvero la riduzione del peso accettato da parte della piattaforma stessa, previa segnalazione al Convenzionato (in copia a Comieco) allo scopo di permettere una verifica del carico in contraddittorio. Al ripetersi di tale segnalazione Comieco si riserva l'attivazione di un audit specifico, d'intesa con il Convenzionato, allo scopo di verificare le cause che le hanno generate.

3.3 Sistemi di raccolta riconosciuti economicamente sui flussi in uscita dalle piattaforme

Nel caso di Convenzioni OUT, nel caso di conferimenti di materiale pressato la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabilita tra il convenzionato ed il destinatario per il riciclo individuato da Comieco sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti. Nel caso di conferimenti di materiale sfuso la riduzione del peso è applicata secondo gli stessi criteri esposti nei punti 3.1 e 3.2, previsti per i casi di convenzioni riconosciute economicamente sulla base degli ingressi in piattaforma.

4. PROCEDURA DI VERIFICA QUALITATIVA IN INGRESSO IN PIATTAFORMA

Allo scopo di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente documento, Comieco, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma. La procedura di verifica si riferisce ai flussi di materiale relativi ai rifiuti di imballaggio a base cellulosica provenienti da raccolta differenziata in regime di privativa comunale, nonché alle frazioni merceologiche similari (sulla base delle convenzioni stipulate a livello locale).

I Convenzionati che risultano essere anche titolari degli impianti presso i quali sono svolte le analisi merceologiche sono tenuti a fornire una adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti nonché, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

4.1 Punto di effettuazione delle analisi

Le analisi qualitative sono effettuate generalmente in piattaforma. In caso di esistenza di centro di trasferta a monte della piattaforma destinataria dei conferimenti, d'accordo con il Convenzionato è facoltà del Consorzio prevedere che le analisi qualitative si svolgano presso il centro stesso invece che presso la piattaforma finale.

Nel caso di pianificazione di analisi presso impianti ritenuti temporaneamente non idonei per lo svolgimento dei controlli in sicurezza, il Convenzionato dovrà garantire la possibilità di effettuare i conferimenti oggetto di analisi presso un diverso impianto, preventivamente individuato in accordo con il Consorzio.

4.2 Programmazione ed effettuazione delle analisi

Nel caso di Convenzioni OUT, non è prevista una pianificazione preliminare delle analisi in quanto il Convenzionato risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile al destinatario per il riciclo individuato da Comieco come mps classificate come 1.02 e 1.04 - 1.05 a norma UNI EN 643 (ultima versione disponibile). Gli eventuali contenziosi sono gestiti come da successivo capitolo specifico.

Nel caso di Convenzioni IN, Comieco pianifica all'inizio dell'anno una serie di campagne di analisi merceologiche, da effettuare a spese del Consorzio, la cui frequenza cambia in funzione del quantitativo di raccolta previsto per l'anno in corso, secondo la tabella sotto riportata (Tabella 5). Salvo specifici ed oggettivi vincoli operativi, per ogni campagna prevista Comieco programma un numero di analisi (ovvero di singole campionature associate a distinti conferimenti) come da Tabella 5, colonna "N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco". Le singole campagne di analisi sono pianificate per bacino e per tipologia di conferimento. In assenza di conferimenti, in contrasto con quanto previsto dal calendario dei conferimenti di cui nel seguito del testo, è sufficiente che Comieco realizzi il numero minimo di 1 analisi per rendere valido il risultato di una campagna di analisi.

Tabella 5 – Frequenza delle campagne di analisi e numero di analisi per campagna

Raccolta per bacino [t/anno] <i>Dato basato sulle previsioni di raccolta dichiarate al Consorzio</i>	RACCOLTA SELETTIVA / IMBALLAGGI PREVIA SEPARAZIONE F.M.S.			RACCOLTA CONGIUNTA		
	Frequenza delle campagne di analisi	N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco	N. massimo di analisi per campagna incluse le analisi pianificate da Comieco	Frequenza delle campagne di analisi	N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco	N. massimo di analisi per campagna incluse le analisi pianificate da Comieco
> 15.000	trimestrale	8	12	trimestrale	8	12
11.000 – 15.000	trimestrale	6	9	trimestrale	6	9
6.000 - 11.000	semestrale	4	7	semestrale	4	7
3.000 - 6.000	semestrale	2	6	semestrale	2	6
< 3.000 (fino al 80% del gestito)	semestrale	1	3	semestrale	1	3
< 3.000 (sotto al 80% del gestito)	Pianificazione facoltativa da parte del Consorzio o su richiesta (come da successivo capitolo 4.5)	1	3	Pianificazione facoltativa da parte del Consorzio o su richiesta (come da successivo capitolo 4.5)	1	3

La programmazione puntuale delle analisi è effettuata sulla base di un calendario dei conferimenti che ogni Convenzionato deve trasmettere a Comieco con il preciso riferimento dei giorni, delle fasce orarie e della tipologia di raccolta che viene conferita ad ogni piattaforma, con riferimento ad ogni bacino. Il calendario conferimenti è inserito nell'area web riservata (del sito www.comieco.org) messa a disposizione dal Consorzio ed è responsabilità del Convenzionato mantenere aggiornate le informazioni ivi riportate, direttamente nell'area web riservata o tramite comunicazione al riferimento indicato da Comieco. L'assenza di trasmissione al Consorzio di tale calendario conferimenti di fatto impedisce a Comieco di pianificare correttamente i controlli e pertanto potrà comportare da parte del Consorzio stesso la classificazione d'ufficio del materiale raccolto in 3° fascia qualitativa (come da Tabelle 1 e 2), ferma restando la possibilità da parte del Consorzio di effettuare comunque le analisi qualitative sulla raccolta stessa. In caso di tale classificazione d'ufficio, il caricamento del calendario da parte del Convenzionato comporterà il ripristino della fascia qualitativa attiva prima del provvedimento d'ufficio, a partire dal trimestre entro il quale è avvenuto il corretto caricamento del calendario.

Nel caso di convenzioni con bacini le cui previsionsali di raccolta sono maggiori di 6000 t / anno (per tipologia di raccolta e bacino) e se sono presenti differenti sistemi di raccolta (es: raccolta stradale, porta a porta, ecc.), nel caso in cui il Convenzionato indicherà nel calendario conferimenti la distinzione delle informazioni per singolo sistema di raccolta (per piattaforma e bacino: numero medio di conferimenti, giorni e fasce orarie di conferimento), Comieco effettuerà le analisi merceologiche di cui alla Tabella 5 ripartendole in funzione dei diversi sistemi di raccolta dichiarati. I risultati delle analisi così condotte sono utilizzati per la determinazione della fascia qualitativa a livello di bacino. Resta inteso che tale modalità di analisi è applicabile solo nel caso in cui il sistema di raccolta sia deducibile in modo univoco dal FIR (o documento equivalente) in sede di campionamento.

La correttezza del calendario conferimenti trasmesso a Comieco può essere verificata da Comieco stesso tramite gli audit di cui al precedente capitolo 1.

Si prevede la sospensione delle analisi nelle festività nazionali, nella settimana di Pasqua (dal lunedì precedente la domenica di Pasqua al lunedì di Pasquetta), nella settimana del 15 agosto e successiva, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Non è prevista alcuna sospensione durante le festività locali, salvo diversa esplicita richiesta che il Convenzionato deve effettuare al Consorzio almeno una settimana prima delle festività stesse.

4.3 Modalità operative

4.3.1 Individuazione del carico

Senza alcuna comunicazione preliminare al convenzionato, il carico in ingresso in piattaforma, oggetto di verifica, è individuato dagli ispettori incaricati sulla base del formulario o del documento di trasporto, previa informazione all'autista del mezzo prima dello scarico del materiale, ed è stoccato in area sgombra, con tutte le cautele per la conservazione ed identificazione. L'assenza del formulario o del documento di trasporto impedisce a tutti gli effetti di considerare il conferimento come associabile ad un soggetto in convenzione e pertanto il materiale in ingresso non è considerato utilizzabile per le analisi. Un eventuale errore di CER o di classificazione del macero deve essere segnalato tempestivamente prima dell'effettuazione del campione, da parte della Piattaforma. Una volta iniziata l'attività di campionamento non è più possibile rettificare il riferimento al CER o alla classificazione del macero oggetto di analisi.

In sede di individuazione del carico potrà essere richiesta al Convenzionato o alla piattaforma opportuna documentazione che attesti la provenienza del campione (copia del formulario o del documento di trasporto).

4.3.2 Prelievo del campione

Scelto il carico oggetto di verifica, gli ispettori incaricati effettuano il campione che per essere rappresentativo si assume non sia inferiore al 5% in peso dell'intero conferimento. E' accettato che il campione sia inferiore al 5% del conferimento nel caso in cui il campione stesso pesi almeno 200 Kg. Il campione deve essere prelevato in punti diversi della massa del materiale conferito. Il prelievo di norma deve avvenire tramite il metodo della quartatura o, in subordine, tramite una miscelazione di almeno 2 prelievi differenti provenienti da diverse zone del conferimento complessivo. La prima modalità operativa è da preferire, sebbene realizzabile solo se sussistono le necessarie condizioni operative (adeguati spazi in piattaforma, disponibilità di appropriati mezzi sull'impianto, ecc.).

4.3.3 Segregazione del campione

Una volta prelevato, gli ispettori incaricati isolano il campione in modo tale da identificarlo in maniera univoca, confinandolo e delimitandolo in modo da prevenire qualunque manipolazione.

4.3.4 Avviso al Convenzionato

Successivamente alla segregazione del campione, il Convenzionato è reso informato sul fatto che è presente in piattaforma del proprio materiale in attesa di essere verificato. In particolare, Comieco o gli ispettori incaricati stabiliranno e comunicheranno per e-mail al referente del Convenzionato (come definito nel successivo capitolo Comunicazioni) la data e l'ora prevista per l'effettuazione delle analisi, che potranno essere programmate non prima di 48 ore successivamente alla comunicazione di cui sopra. In caso di esplicita autorizzazione da parte del Convenzionato, le analisi potranno essere realizzate anche prima delle 48 ore previste.

4.3.5 Esecuzione dell'analisi

Una volta individuato il campione, l'analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) carta grafica; B) OCC (imballaggi in cartone ondulato); C) imballaggi in cartoncino teso; D) altro imballaggio cellulosico; E) imballaggio in poliaccoppiato (es: Tetra Pak); F) altro rifiuto.

I risultati delle analisi sono riportati nella scheda di registrazione allegata al presente documento, compilabile dagli ispettori incaricati in forma cartacea oppure in forma digitale.

4.4 Gestione dei risultati

I risultati delle analisi qualitative condotte in un trimestre sono utilizzati per calcolare un risultato complessivo medio (media aritmetica dei risultati delle singole analisi) della qualità del materiale esaminato, con riferimento allo specifico bacino e alla specifica tipologia di raccolta. Sulla base delle precedenti tabelle 1 e 2 il risultato medio del trimestre determina gli eventuali provvedimenti economici per il trimestre stesso e per i successivi trimestri fino alla realizzazione di ulteriori analisi.

I risultati delle analisi merceologiche si applicano a tutto il bacino di riferimento del carico pervenuto.

4.4.1 Comunicazione dei risultati

I risultati delle singole analisi realizzate, i report delle analisi e la conseguente classificazione del materiale sono resi disponibili entro 10 giorni lavorativi ai convenzionati tramite l'utilizzo dell'area web riservata (www.comieco.org), messa a disposizione dal Consorzio. Per i casi di risultati "fuori specifica", entro 10 giorni lavorativi Comieco invierà specifica comunicazione ai Convenzionati tramite PEC, agli indirizzi e-mail di riferimento, secondo le regole definite dal successivo capitolo 8 "Comunicazioni". Le medesime informazioni sono rese disponibili entro 10 giorni lavorativi alle piattaforme e ai destinatari per il riciclo individuati da Comieco interessati dal flusso di materiale analizzato, tramite e-mail o tramite le specifiche aree web riservate (www.comieco.org).

4.5 Analisi Integrative e aggiuntive

4.5.1 Analisi integrative richieste dal Convenzionato

Il Convenzionato, a seguito di una classificazione in diversa fascia del proprio materiale, entro il trimestre o entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di fuori specifica (questa seconda possibilità da prevedersi nel caso in cui la comunicazione di fuori specifica pervenisse a meno di 10 giorni lavorativi dalla fine del trimestre), potrà richiedere a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") di realizzare a proprie spese ulteriori analisi (analisi integrative), specificandone l'esatto numero, da aggiungere a quelle della campagna già realizzata. Il numero massimo di analisi integrative che potrà essere richiesto è dato dalla differenza tra il numero massimo delle analisi previste per ogni campagna (Tabella 5, colonna "n. massimo di analisi per campagna") e quelle già realizzate per la campagna stessa. Comieco non è tenuto a inviare alcuna comunicazione preventiva al Convenzionato per l'indicazione del periodo di effettuazione delle analisi integrative, stabilendo che tali analisi saranno comunque realizzate entro il trimestre o entro 1 mese dalla richiesta se la richiesta stessa fosse effettuata dopo il primo giorno dell'ultimo mese del trimestre. I risultati delle analisi integrative contribuiranno a fare media con quelle già realizzate dal Consorzio per

la determinazione del risultato definitivo del trimestre, anche se condotte nel trimestre successivo. Le analisi integrative sono effettuate sulla base del calendario conferimenti a disposizione del Consorzio. Resta ferma la comunicazione da parte degli ispettori al Convenzionato in merito all'avvenuto campionamento secondo quanto stabilito nella sezione "4.3.4 – Avviso al convenzionato". Comieco non accetterà la richiesta di analisi integrative in caso di assenza del calendario conferimenti caricato correttamente nell'area web riservata (www.comieco.org).

Se le analisi integrative dovessero andare a vuoto a causa di mancati conferimenti da parte del Convenzionato, in contrasto con quanto previsto dal calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, la campagna di analisi si riterrà chiusa e saranno confermati i provvedimenti già comunicati.

Comieco fatturerà al Convenzionato le analisi integrative al corrispettivo standard di Euro 200,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 220,00 + IVA per l'anno 2018. La comunicazione dei risultati delle analisi integrative seguono le medesime modalità previste alla precedente sezione 4.4.1

4.5.2 Analisi aggiuntive richieste dal Convenzionato

Entro il primo mese del trimestre, il Convenzionato per il quale non sia prevista inizialmente alcuna campagna di analisi per il trimestre stesso (es: convenzionati con programmazione semestrale che abbiano avuto le analisi nel trimestre precedente, convenzionati con previsionale di raccolta per il bacino < 3.000 t / anno sotto al 80% del gestito totale: ultima riga della Tabella 5) potrà richiedere a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") l'effettuazione di una campagna aggiuntiva di analisi a proprie spese. La campagna di analisi sarà condotta in accordo ai punti 4.2 (Programmazione ed effettuazione delle analisi), 4.3 (Modalità operative), 4.4 (Gestione dei risultati), 4.6 (Analisi a vuoto e relativi provvedimenti).

Comieco non accetterà la richiesta di analisi aggiuntive in caso di assenza del calendario conferimenti caricato correttamente nell'area web riservata (www.comieco.org).

Comieco fatturerà al Convenzionato le analisi aggiuntive effettuate al corrispettivo standard di Euro 200,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 220,00 + IVA per l'anno 2018. A seguito della campagna aggiuntiva di analisi, resta ferma la possibilità per il Convenzionato di richiedere le analisi integrative come da punto 4.5.1.

4.5.3 Analisi aggiuntive richieste dalla Piattaforma

Entro il primo mese del trimestre, la Piattaforma potrà richiedere a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") l'effettuazione di una campagna aggiuntiva di analisi per quei Convenzionati per i quali non sia prevista inizialmente alcuna campagna di analisi per il trimestre stesso (es: convenzionati con programmazione semestrale che abbiano avuto le analisi nel trimestre precedente, convenzionati con previsionale di raccolta per il bacino < 3.000 t / anno sotto al 80% del gestito totale: ultima riga della Tabella 5). La campagna di analisi sarà condotta in accordo ai punti 4.2 (Programmazione ed effettuazione delle analisi), 4.3 (Modalità operative), 4.4 (Gestione dei risultati), 4.6 (Analisi a vuoto e relativi provvedimenti).

A seguito di effettuazione della campagna aggiuntiva di analisi, resta ferma la possibilità per il Convenzionato e per la Piattaforma di richiedere le analisi integrative come da punto 4.5.1.

Le analisi aggiuntive saranno fatturate da Comieco ai richiedenti al corrispettivo standard di Euro 200,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 220,00 + IVA per l'anno 2018.

4.5.4 Analisi aggiuntive previste da Comieco

Comieco ha la facoltà effettuare una campagna aggiuntiva di analisi per i Convenzionati per i quali non sia prevista inizialmente alcuna campagna di analisi (es: convenzionati con programmazione semestrale che abbiano avuto le analisi nel trimestre precedente, convenzionati con previsionale di raccolta per il bacino < 3.000 t / anno sotto al 80% del gestito totale: ultima riga della Tabella 5). La campagna di analisi sarà condotta in accordo ai precedenti punti 4.2 (Programmazione ed effettuazione delle analisi), 4.3 (Modalità operative), 4.4 (Gestione dei risultati), 4.6 (Analisi a vuoto e relativi provvedimenti).

A seguito della campagna aggiuntiva di analisi, resta ferma la possibilità per il Convenzionato di richiedere le analisi integrative come da punto 4.5.1.

4.6 Analisi a vuoto e relativi provvedimenti

Se nel giorno previsto per le analisi in piattaforma non pervengono conferimenti da parte del Convenzionato, in contrasto con quanto previsto dal calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, e in assenza di preventiva comunicazione da parte del Convenzionato (almeno entro il giorno prima delle analisi) il materiale oggetto di analisi sarà classificato d'ufficio con qualità di 3° fascia con riferimento sia alla raccolta selettiva che alla raccolta congiunta come da tabelle 1 e 2, salvo casi in cui sia pendente un provvedimento di maggiore penalizzazione che sarebbe confermato. Comieco invia al Convenzionato una specifica comunicazione per e-mail o tramite l'area web riservata (www.comieco.org) con il riferimento all'analisi andata a vuoto e agli effetti sull'applicazione dei corrispettivi.

A fronte di un provvedimento emesso d'ufficio, il Convenzionato potrà richiedere una nuova campagna di analisi da sostenere a proprie spese secondo le stesse modalità previste per le analisi integrative. La media dei soli risultati di tali analisi determinerà la fascia qualitativa di riferimento sostituendosi al risultato emesso d'ufficio.

I relativi risultati avranno validità con decorrenza dal trimestre all'interno del quale la richiesta è stata effettuata.

Comieco fatturerà al Convenzionato 1 analisi a vuoto per ogni giorno e per ogni tipologia di raccolta non esaminata a causa di un errato calendario conferimenti dichiarato al Consorzio. Le analisi a vuoto saranno fatturate al corrispettivo standard di Euro 160,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 180,00 + IVA per l'anno 2018.

4.7 Analisi conoscitive supplementari

Senza dovere rispettare i requisiti previsti dai precedenti punti, da 4.1 a 4.6, Comieco può realizzare campagne di analisi qualitative supplementari allo scopo di indagine e di approfondimento dell'andamento qualitativo della raccolta. Tali analisi, eseguibili sul materiale in convenzione sia presso le piattaforme sia presso i destinatari per il riciclo individuati da Comieco, non sono tenute in conto per quanto riguarda il riconoscimento dei corrispettivi economici da parte di Comieco al Convenzionato.

5. PROCEDURA DI VERIFICA QUALITATIVA DEL MATERIALE SELEZIONATO

5.1 Responsabilità e verifiche sulla qualità del materiale selezionato

Nel caso di Convenzioni OUT, il Convenzionato risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile al destinatario per il riciclo individuato da Comieco come mps classificate come 1.02 e 1.04 - 1.05 a norma UNI EN 643 (ultima versione disponibile).

Nel caso in cui il materiale ritirato risultasse difforme dallo standard richiesto ovvero in presenza di materiale contenuto in attrezzature a perdere di materiale merceologicamente non omogeneo (es: sacchi in plastica, bioplastiche, ecc.), il destinatario può contattare immediatamente il Convenzionato per trovare un accordo diretto in merito alla gestione del conferimento in oggetto (di norma respinta del carico). Nel caso in cui non ci sia accordo con il Convenzionato, il destinatario del macero inoltra una comunicazione via e-mail a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") in copia conoscenza al Convenzionato entro 48 ore dal ricevimento del conferimento in oggetto, per attivare una procedura di verifica in contraddittorio. In questo caso, il destinatario del macero deve accantonare il materiale ritenuto fuori standard allo scopo di fare eseguire da parte di Comieco una campagna di analisi merceologiche. Il materiale accantonato dovrà essere segregato in modo da evitare alterazioni o deterioramenti, mantenendo integra l'etichettatura originale su ogni singola pressa. Il mancato rispetto dei tempi di segnalazione o dei requisiti di segregazione del materiale precluderà ogni richiesta di risarcimento o di sostituzione del materiale lavorato.

Reclami o contestazioni riguardanti un singolo ritiro di materiale non esonerano il Convenzionato dall'obbligo di conferire l'eventuale restante quantità di materiale entro i limiti degli impegni assunti nell'ambito degli accordi contrattuali vigenti.

5.1.1 Effettuazione delle analisi

Le analisi per verificare la conformità del materiale oggetto di contestazione sono effettuate da Comieco tramite ispettori incaricati presso un'area messa a disposizione dal soggetto ricevente il macero, su territorio italiano, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di verifica in contraddittorio. La data di analisi è definita da Comieco in funzione della disponibilità degli ispettori ed è comunicata da Comieco stesso agli interessati.

E' responsabilità del soggetto ospitante le analisi garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza con riferimento allo svolgimento delle analisi merceologiche e mettere a disposizione le aree e gli adeguati mezzi necessari per le verifiche.

5.1.2 Selezione del campione

Per ogni conferimento contestato (totale delle presse scaricate da un singolo mezzo di trasporto), Comieco direttamente o tramite società terza incaricata, effettua 2 analisi qualitative. Ogni analisi è fatta su un campione rappresentativo, ottenuto da due presse, una scelta dal soggetto ricevente il macero e una dal Convenzionato. In assenza di indicazioni da una o da entrambe le parti il campione è scelto dall'ispettore incaricato.

Il campione complessivo per singola analisi deve essere pari ad almeno 200 Kg, ottenuto dal prelievo della parte centrale delle presse individuate per l'analisi. Una volta individuato il campione, la singola analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) Imballaggio in carta/cartone e frazioni merceologiche similari; B) frazione estranea.

5.1.3 Comunicazione dei risultati delle analisi

I risultati delle analisi sono comunicati come da precedente punto 4.4.1.

5.1.4 Gestione dei risultati di analisi

La frazione estranea associata al conferimento è data dalla media dei risultati delle due analisi qualitative. Nel caso in cui da tale risultato finale risulti che il materiale sia fuori standard il Convenzionato deve farsi carico del ritiro di tutto il materiale consegnato oggetto di contestazione, allo scopo di rilavorarlo e renderlo a specifica.

5.1.5 Costi per le analisi

Le analisi saranno fatturate da Comieco al corrispettivo standard di Euro 160,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 180,00 + IVA per l'anno 2018.

I costi delle analisi da riconoscere a Comieco, saranno a carico del Convenzionato nel caso in cui il risultato evidenziasse una situazione di fuori standard, saranno a carico del destinatario del macero nel caso contrario. Nel caso in cui le analisi fornissero un risultato finale a standard, a compensazione delle spese di trasferta sostenute per assistere ai controlli dal personale o da delegato del Convenzionato, a quest'ultimo deve essere riconosciuto dal destinatario del macero un contributo pari a quello riportato nella della Tabella 6, variabile in funzione della distanza esistente tra il luogo delle analisi individuato dal destinatario del macero e la sede del Convenzionato.

Tabella 6 – Spese di trasferta

Distanza	Importo forfettario (IVA esclusa) riconosciuto dal destinatario del macero al Convenzionato a compensazione delle spese di trasferta, in caso di analisi con risultati a specifica
< 100 Km	100 Euro
100 Km – 300 Km	200 Euro
300 Km – 600 Km	450 Euro
> 600 Km	600 Euro

Nota: il Convenzionato ha il diritto di richiedere il riconoscimento degli importi indicati nella presente tabella esclusivamente nel caso in cui il proprio personale, ovvero suo delegato, avesse sostenuto la trasferta per seguire le analisi sul materiale oggetto di contestazione. Gli importi riportati in tabella si intendono forfettari ovvero indipendenti dal numero di referenti del Convenzionato che hanno presenziato alle analisi.

5.2 Responsabilità e verifiche sulla classificazione del materiale selezionato

Nel caso di Convenzioni OUT, il Convenzionato risponde della corretta classificazione ai sensi della norma UNI EN 643 (ultima versione disponibile) del materiale lavorato e reso disponibile.

Nel caso in cui il materiale ritirato dal destinatario del macero risultasse classificato in modo errato (1.02 al posto di 1.04 o 1.05 e viceversa), il destinatario stesso può contattare immediatamente il Convenzionato per trovare un accordo diretto in merito alla gestione del conferimento in oggetto (es: respinta del carico o rettifica alla classificazione del materiale consegnato). In caso di contestazione resta facoltà del Convenzionato ritirare il materiale con costo di trasporto a suo carico.

Nel caso in cui non ci sia accordo con il Convenzionato, il destinatario per il riciclo inoltra una comunicazione via e-mail a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") in copia conoscenza al Convenzionato entro 48 ore dal ricevimento del conferimento in oggetto, per attivare una procedura di verifica in contraddittorio. In questo caso, il destinatario del macero deve accantonare il materiale ritenuto fuori standard allo scopo di fare eseguire da parte di Comieco una campagna di analisi merceologiche. Il materiale accantonato dovrà essere segregato in modo da evitare alterazioni o deterioramenti, mantenendo integra l'etichettatura originale su ogni singola pressa. Il mancato rispetto dei tempi di segnalazione o dei requisiti di segregazione del materiale precluderà ogni richiesta di risarcimento o di sostituzione del materiale lavorato.

Reclami o contestazioni riguardanti un singolo ritiro di materiale non esonerano il Convenzionato dall'obbligo di conferire l'eventuale restante quantità di materiale entro i limiti degli impegni assunti nell'ambito degli accordi contrattuali vigenti.

5.2.1 Effettuazione delle analisi

Le analisi per verificare la conformità del materiale oggetto di contestazione sono effettuate da Comieco tramite ispettori incaricati presso un'area messa a disposizione dal soggetto ricevente il macero, su territorio italiano, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di verifica in contraddittorio. La data di analisi è definita da Comieco in funzione della disponibilità degli ispettori ed è comunicata da Comieco agli interessati.

E' responsabilità del soggetto ospitante le analisi garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza con riferimento allo svolgimento delle analisi merceologiche e mettere a disposizione le aree e gli adeguati mezzi necessari per le verifiche.

5.2.2 Selezione del campione

Per ogni conferimento contestato (totale delle presse scaricate da un singolo mezzo di trasporto), Comieco direttamente o tramite società terza incaricata, effettua 2 analisi qualitative. Ogni analisi è fatta su un campione rappresentativo, ottenuto da due presse, una scelta dal soggetto ricevente il macero e una dal Convenzionato. In assenza di indicazioni da una o da entrambe le parti il campione è scelto dall'ispettore incaricato.

Il campione complessivo per singola analisi deve essere pari ad almeno 200 Kg, ottenuto dal prelievo della parte centrale delle presse individuate per l'analisi. Una volta individuato il campione, la singola analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) Imballaggio in carta/cartone e frazioni merceologiche similari; B) frazione estranea.

5.2.3 Comunicazione dei risultati delle analisi

I risultati delle analisi sono comunicati come da precedente punto 4.4.1.

5.2.4 Gestione dei risultati di analisi

La frazione estranea associata al conferimento è data dalla media dei risultati delle due analisi qualitative. I valori così calcolati sono confrontati con i limiti della Tabella 7, per determinare gli interventi da attuare come definito nella tabella stessa.

Tabella 7 – Classificazione del macero contestato

Esito delle analisi	Interventi da attuare sul conferimento oggetto di contestazione
f.e. a standard mps Imballaggio totale ≥ 90%	Materiale da classificare come 1.04 o 1.05.
f.e. a standard mps Imballaggio totale < 90%	Materiale da classificare come 1.02.
f.e. fuori standard mps	Si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 5.1 "Responsabilità sulla qualità del materiale selezionato"

5.2.5 Costi per le analisi

Le analisi saranno fatturate da Comieco al corrispettivo standard di Euro 160,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 180,00 + IVA per l'anno 2018.

I costi delle analisi da riconoscere a Comieco saranno a carico del Convenzionato nel caso in cui il risultato evidenziasse una situazione di fuori standard o di errata classificazione del materiale, saranno a carico del destinatario del macero nel caso contrario. Nel caso in cui le analisi fornissero un risultato finale che non determina la modifica di classificazione del materiale oggetto di contestazione, a compensazione delle spese di trasferta sostenute per assistere ai controlli dal personale o da delegato del Convenzionato, a quest'ultimo deve essere riconosciuto dal destinatario del macero un contributo pari a quello riportato nella precedente Tabella 6, variabile in funzione della distanza esistente tra il luogo delle analisi individuato dal destinatario del macero e la sede del Convenzionato.

5.3 Analisi conoscitive supplementari

Senza dovere rispettare i requisiti previsti dai precedenti punti, sezioni 5.1 e 5.2, Comieco può realizzare campagne di analisi qualitative supplementari allo scopo di indagine e di approfondimento dell'andamento qualitativo del materiale lavorato dalle piattaforme. Tali analisi, eseguibili sul materiale in convenzione sia presso le piattaforme sia presso i destinatari per il riciclo individuati da Comieco, non sono tenute in conto per quanto riguarda il riconoscimento dei corrispettivi economici da parte di Comieco al Convenzionato.

6. PRESENZA DI IMBALLAGGIO NEL MATERIALE LAVORATO

Per le Convenzioni OUT è previsto che Comieco possa effettuare delle campagne di analisi qualitative, il cui numero è definito dalla Tabella 5 (colonna "N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco"), sia sul rifiuto in ingresso in piattaforma (secondo le medesime modalità operative di cui ai capitoli 4.3, 4.4.1, 4.6), sia sul materiale lavorato e a disposizione del destinatario per il riciclo individuato da Comieco all'interno dello stesso trimestre.

Per le analisi da condurre presso il destinatario per il riciclo individuato da Comieco, in particolare valgono le seguenti modalità operative:

- 1) Le analisi sono effettuate da Comieco tramite ispettori incaricati presso un'area messa a disposizione dal soggetto ricevente il macero, su territorio italiano. La data di analisi è definita da Comieco in funzione della disponibilità degli ispettori ed è comunicata da Comieco stesso agli interessati, almeno 48 prima dell'effettuazione delle analisi.
- 2) E' responsabilità del soggetto ospitante le analisi garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza con riferimento allo svolgimento delle analisi merceologiche e mettere a disposizione le aree e gli adeguati mezzi necessari per le verifiche.
- 3) Ogni analisi è fatta su un campione rappresentativo, ottenuto da due presse, una scelta dal soggetto ricevente il macero e una dal Convenzionato. In assenza di indicazioni da una o da entrambe le parti il campione è scelto dall'ispettore incaricato. Il campione complessivo per singola analisi deve essere pari ad almeno 200 Kg, ottenuto dal prelievo della parte centrale delle presse individuate per l'analisi. Una volta individuato il campione, la singola analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) Imballaggio in carta/ cartone e frazioni merceologiche similari; B) frazione estranea.
- 4) I risultati delle analisi sono comunicati come da precedente punto 4.4.1.

Se dalle campagne di analisi risultasse una percentuale di imballaggio nel materiale in uscita dalla piattaforma inferiore del 5% rispetto alla medesima percentuale media rilevata sui conferimenti in ingresso in piattaforma, il corrispettivo riconosciuto al Convenzionato sarà decurtato di una percentuale pari allo scostamento rilevato rispetto al 5%. Il provvedimento avrà effetto fino a nuova campagna di analisi.

7. ANALISI SUL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

A livello di bacino, per fini conoscitivi, Comieco può realizzare campagne di analisi sul rifiuto indifferenziato dei Convenzionati in ingresso all'impianto di smaltimento, previo accordo con il Convenzionato stesso.

8. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni effettuate da Comieco al Convenzionato, inerenti gli audit (capitolo 1) sono destinate ai riferimenti indicati dal Convenzionato stesso nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio (www.comieco.org).

Tutte le comunicazioni effettuate da Comieco al Convenzionato, inerenti alle analisi qualità (capitoli da 2 a 7) sono destinate ai riferimenti indicati dal Convenzionato stesso nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio (www.comieco.org).

I riferimenti di cui sopra sono inseriti nelle aree web riservate a cura del Convenzionato. L'assenza dei suddetti riferimenti esonera il Consorzio dall'obbligo di comunicazione ferma restando la validità dei provvedimenti e delle procedure in atto. La presenza di riferimenti errati manleva Comieco dalla mancata ricezione della comunicazione da parte del Convenzionato, ferma restando la validità di quanto riportato nella comunicazione stessa.

Analogamente, tutte le comunicazioni effettuate dal Convenzionato a Comieco, ovvero le comunicazioni citate nei precedenti capitoli, devono essere destinate ai riferimenti che Comieco stesso indicherà nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio (www.comieco.org).

L'errata comunicazione da parte dei Convenzionati rispetto ai riferimenti indicati nell'area web riservata solleva il Consorzio da ogni impegno inerente ai contenuti della comunicazione stessa.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ALLEGATO TECNICO CARTA

Il presente allegato tecnico, ai sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro, ha per oggetto la disciplina dei rifiuti da imballaggio di origine cellulosica proveniente da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché le frazioni merceologiche similari.

I soggetti interessati al presente allegato tecnico sono:

- 1) Il Consorzio Nazionale Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica d'ora in poi COMIECO
- 2) Il Comune o il soggetto individuato dallo stesso e delegato con specifica delega d'ora in poi Convenzionato.

ART. 2 – CONVENZIONI

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente allegato è fatto obbligo ai soggetti interessati indicati nel precedente articolo 1 di sottoscrivere specifiche convenzioni secondo lo schema tipo comprensivo di condizioni generali. La convenzione, sottoscritta dal Convenzionato e da COMIECO, indica il o i bacini di raccolta, le modalità di servizio, le quantità previsionali, la piattaforma (una o più) presso cui il convenzionato dovrà conferire il materiale raccolto, e punto per il ritiro e avvio a riciclo. L'ambito di applicazione della convenzione è necessariamente riferito all'intero Comune, indipendentemente dalle modalità di raccolta attuate e/o dal numero dei soggetti gestori del servizio.

In caso di convenzione sovra comunale ai fini della gestione della convenzione il bacino di riferimento, definito d'intesa tra le parti, è costituito dai comuni appartenenti alla stessa provincia. Il testo della convenzione unitamente agli allegati ed ogni successiva modifica è pubblicato nell'area riservata ai convenzionati sul sito internet di COMIECO. Il Convenzionato, attraverso l'accesso all'area riservata, prende visione dei testi e delle modifiche apportate, che si intendono accettate salvo il diritto del Convenzionato di comunicare per iscritto a COMIECO eventuali osservazioni entro (7) giorni dall'invio della mail di segnalazione da parte di COMIECO.

Presupposti per la stipula della convenzione sono la disponibilità del materiale raccolto e la capacità effettiva di fare fronte agli impegni previsti dalla convenzione stessa.

I Comuni nella definizione dei contratti di appalto e di servizio per la gestione dei rifiuti o nell'adeguamento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici devono prevedere l'applicazione dei contenuti del presente allegato.

Si individuano due opzioni di convenzionamento:

OPZIONE 1)

Convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:

- 1a) raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
- 1b) raccolta selettiva;

OPZIONE 2): convenzione per l'avvio a riciclaggio della:

- 2a) raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.)
- 2b) raccolta congiunta e raccolta selettiva

Il convenzionato ha comunque la facoltà di recedere dalla convenzione o modificare l'opzione di convenzionamento dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni a COMIECO, nel rispetto delle scadenze temporali di seguito indicate:

- 1) entro il 30 settembre 2014 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
- 2) entro il 30 settembre 2015 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
- 3) entro il 30 settembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
- 4) entro il 30 settembre 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018 fino al termine di scadenza del presente Allegato.

I convenzionati che hanno esercitato il recesso, entro le medesime scadenze temporali possono sottoscrivere nuovamente la convenzione comunicando l'opzione di convenzionamento prescelta.

Inoltre il Convenzionato, previa comunicazione a COMIECO entro le scadenze temporali sopra elencate, ha la facoltà di conferire in convenzione solo quota parte della raccolta effettuata sul territorio.

Ai sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro, la scelta dei Comuni o loro delegati di commercializzare le frazioni merceologiche simili con separazione a proprie spese delle frazioni di rifiuto di imballaggio ovvero di conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, manleva COMIECO da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle frazioni simili destinate al mercato per tutto il periodo di validità dell'opzione esercitata.

La convenzione può essere stipulata secondo le due seguenti modalità:

convenzione in ingresso (c.d. "IN"): il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del conferimento della raccolta presso la piattaforma individuata in convenzione;

convenzione in uscita (c.d. "OUT"): il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale pressato conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del ritiro, a valle delle operazioni di piattaforma svolte a cura del convenzionato, da parte del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 - RACCOLTA

Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosici così come definita al successivo art. 6.

Al fine di garantire a COMIECO la piena disponibilità del materiale conferito in funzione degli obblighi di ritiro e avvio a recupero e riciclaggio, le parti concordano che COMIECO acquisisce la proprietà del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione o, nel caso di convenzioni stipulate secondo la modalità "out", a valle delle attività di lavorazione al momento del ritiro.

COMIECO riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico del materiale conferito, nonché all'avvio a riciclaggio del medesimo presso

un destinatario per il riciclo individuato da COMIECO attraverso una o più piattaforme di riferimento che potranno essere modificate nel corso della convenzione secondo quanto previsto al successivo art. 3.2.1.

3.2 - PIATTAFORME

3.2.1 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI MODIFICA DELLE PIATTAFORME

Le parti concordano sulla necessità che tutte le piattaforme rispettino i requisiti di cui all'Allegato 1 al fine di potere garantire le specifiche qualitative richieste per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.

L'individuazione delle piattaforme, nell'ambito di raccolta, viene effettuata in relazione al criterio di prossimità, tenuto conto delle quantità autorizzate.

Le piattaforme individuate in convenzione possono essere modificate previa comunicazione all'altra parte con almeno 12 mesi di preavviso.

Il preavviso di 12 mesi è ridotto a 6 mesi nel caso in cui l'individuazione della piattaforma di cui al successivo art. 3.2.2 avvenga tramite gara a cui possano partecipare anche le piattaforme già in convenzione. Nel caso di cambio di opzione, il preavviso è disciplinato dalla tempistica di cui al precedente art. 2. Fermo il rispetto dei criteri di individuazione, le piattaforme dovranno essere modificate con preavviso ridotto a 30 giorni, qualora non garantiscano le specifiche qualitative ovvero il regolare avvio a riciclo della raccolta. E' fatta salva la sostituzione temporanea o definitiva per cause di forza maggiore. In presenza di problematiche inerenti l'applicazione della convenzione, le parti si impegnano a convocare un incontro entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione.

3.2.2 - PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO INDIVIDUATA E ORGANIZZATA DAL CONVENZIONATO

Nel caso in cui il Convenzionato provveda, direttamente o tramite terzi, all'organizzazione della piattaforma e cioè nei seguenti casi:

- raccolta multi materiale,
- raccolta congiunta previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.),

le parti convengono che ai fini del corrispettivo di cui all'art. 5 le operazioni di pesatura del materiale e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di piattaforma (convenzione c.d. "OUT"). E' inoltre fatto obbligo al convenzionato di garantire la pressatura e l'etichettatura del materiale secondo le specifiche fornite dal Consorzio.

Nel caso di gestione della piattaforma tramite terzi COMIECO resta estraneo ai rapporti tra il convenzionato e il soggetto terzo.

Le convenzioni specifiche disciplineranno i servizi aggiuntivi resi a COMIECO ovvero al destinatario per il riciclo individuato da COMIECO per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02, ovvero 1.04-1.05, conformi alla norma UNI EN 643 pressato in balle, o comunque conformi per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.

Le parti potranno applicare localmente il contenuto del presente paragrafo anche in casi diversi da quelli citati (a titolo esemplificativo e non esaustivo convenzioni in opzione 1b,

convenzioni dove il convenzionato disponga la pulizia della raccolta prima del conferimento)

3.2.3 - PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO INDIVIDUATA DA COMIECO

COMIECO individua le piattaforme in convenzione presso le quali conferire il materiale raccolto, per la trasformazione in materia prima secondaria a propria cura ovvero del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO. Nel caso in cui la piattaforma fosse necessariamente ubicata oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per i conferimenti da isole minori, le parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito.

I convenzionati prendono atto che, con riferimento alla quota della raccolta allocata attraverso le Aste, al momento dell'aggiudicazione della singola Asta, l'aggiudicatario avrà la facoltà di indicare la piattaforma per il ritiro del Materiale. In tale eventualità COMIECO comunicherà al Convenzionato la piattaforma prescelta dal soggetto aggiudicatario dell'Asta nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 1.

3.3 - DATI E COMUNICAZIONI

3.3.1 - COMUNICAZIONE DEI QUANTITATIVI PREVISIONALI

Al fine di garantire una corretta gestione dei materiali raccolti ed il conseguente avvio a riciclo è fatto obbligo al convenzionato di comunicare a COMIECO annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una stima previsionale dei quantitativi mensili per ciascun flusso di raccolta, in relazione al bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato e della stagionalità dei conferimenti.

Il convenzionato si impegna ad aggiornare il quantitativo previsionale sulla base dei conferimenti effettuati e nel caso di modifica del sistema di raccolta o della composizione del bacino.

Nel caso in cui il convenzionato non comunichi l'aggiornamento del quantitativo previsionale, in presenza di conferimenti mensili e trimestrali difformi (sia in eccesso che in difetto non recuperati nei due mesi successivi al primo mese di scostamento) di oltre il 20% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile comunicato dal convenzionato, COMIECO ha diritto a rivalersi sul Convenzionato attraverso l'applicazione di una penale applicata a ogni singolo flusso di raccolta previsionale comunicata.

La penale verrà applicata al raggiungimento del quantitativo di scostamento di 5 tonnellate ovvero di 1 carico utile (25 t) nel caso in cui il convenzionato provveda alla gestione della piattaforma.

Il convenzionato può comunicare a COMIECO di voler conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio. In tal caso il convenzionato assume un impegno sul quantitativo annuo gestito in convenzione che COMIECO si impegna ad avviare a riciclo, ripartito sulla base di dodici mesi con scostamenti mensili non superiori al 5% rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti nel mese, resta fermo l'obbligo del rispetto del quantitativo fisso annuo comunicato a COMIECO con scostamenti non superiori al 5%.

Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare a COMIECO, con cadenza mensile e con modalità informatiche da definire nella convenzione tipo, i dati relativi alle quantità non gestite in convenzione.

Il convenzionato si impegna inoltre a fornire alla Banca dati ANCI CONAI tutte le informazioni previste dall'allegato 2 A e B

ART. 4 - MODALITA' ED OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata che i Comuni implementano nei propri territori sono progettate tenendo conto anche del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COMIECO ai sensi dell'art. 223, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 220, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali.

Ai soli fini della determinazione del corrispettivo le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta differenziata standard così composto:

- 51% stradale e centro di raccolta comunale;
- 49% porta a porta;

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5.

Sulla base del tenore di imballaggio riscontrabile e delle utenze servite (abitazioni, uffici, piccola distribuzione e attività commerciali) si evidenziano due diverse categorie di raccolta:

- a) raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 32% in peso per l'anno 2014, 33% per l'anno 2015, 34% per l'anno 2016 e 35% a partire dal 2017, fatta salva una verifica delle evidenze delle analisi merceologiche da effettuare nel secondo semestre 2016;
- b) raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio cellulosico: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%.

Le parti convengono sull'opportunità di potenziare la raccolta degli imballaggi cellulosici secondo una progressione di crescita bilanciata rispetto alle tipologie di utenti serviti.

In particolare si individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e selettiva di 2,8.

Ai fini applicativi, si prende come riferimento il dato quantitativo annuale complessivo di raccolta congiunta (RC) e selettiva (RS) raggiunto al 31 dicembre di ciascun anno dai Convenzionati nei bacini di raccolta come individuati d'intesa tra le parti in convenzione.

Si possono verificare i seguenti casi:

A) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5.

B) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore o uguale a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità di RS registrata al 31/12/2013 e aggiornata entro il 31 dicembre di ciascun anno della variazione dell'immesso al consumo di imballaggio sul mercato nazionale e ridotta annualmente di un tasso pari al 20%. Per la quantità di RS eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5.

Tuttavia, i corrispettivi previsti all'art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita sulla base di analisi merceologiche effettuate d'intesa con COMIECO secondo la procedura prevista dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

C) Ai convenzionati che si avvalgono della opzione di convenzionamento 1a) di cui al precedente art. 2, viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità pari alla somma delle quantità di imballaggi nella raccolta congiunta applicate le percentuali di cui al presente articolo e la quantità di raccolta selettiva che garantisce che il rapporto RC/RS non sia inferiore a 2,8. Per la quantità eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5.

Nell'ambito degli accordi territoriali di cui al capitolo 7 dell'Accordo Quadro, possono essere definiti accordi integrativi nelle aree di emergenza o previa valutazione di particolari modalità di attuazione del servizio di raccolta e delle tipologie di utenze servite. In particolare, con riferimento a quanto previsto alla lettera C), potranno essere effettuate analisi merceologiche della raccolta congiunta e una valutazione dei flussi di raccolta al fine di verificare la quantità di imballaggio complessiva. I risultati del monitoraggio saranno oggetto di valutazione congiunta delle parti entro il prossimo 31/12/2014.

Per favorire lo sviluppo del sistema bilanciato di raccolta differenziata ed in particolare della raccolta con resa sotto la media presso le famiglie, COMIECO prevede un programma d'investimento in attrezzature a beneficio dei comuni convenzionati. COMIECO potrà attivare un bando con il supporto operativo di Ancitel Energia e Ambiente. La valutazione delle richieste sarà affidata ad una Commissione Tecnica paritetica ANCI-COMIECO. Nel caso di finanziamento le convenzioni locali saranno integrate e definiranno il periodo minimo di ritorno dell'investimento.

ART. 5 – CORRISPETTIVI

Al convenzionato viene riconosciuto un corrispettivo per i maggiori oneri del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da:

- i. raccolta selettiva;
- ii. raccolta selettiva comunale di prossimità inclusa quella effettuata presso centro di raccolta comunale.
- iii. raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato
- iv. raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita annualmente secondo le percentuali indicate al precedente art.4.

Per l'anno 2014, a far data dalla sottoscrizione dell'accordo il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico è pari a 96,5 €/t maggiorato di 2,5 euro/t per le

sole quantità indicate al precedente punto (ii) ed evidenziate tramite il documento di trasporto, rivalutati di anno in anno secondo quanto previsto al capitolo 6 - corrispettivi dell'Accordo ANCI CONAI.

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s. così come indicata al precedente punto (iv), oltre al corrispettivo per la quota di imballaggio convenzionalmente previsto, per le f.m.s. verrà riconosciuto l'ulteriore corrispettivo di 13 €/t.

Qualora la quotazione media della tipologia di carta da macero 1.01 riportata alla riga 120 del bollettino della Camera di Commercio di Milano relativa al mese precedente sia superiore al valore di 33 €/t nel 2014, 32 €/t nel 2015, 31 €/t nel 2016, 30 €/t dal 2017, il corrispettivo di 13 €/t viene incrementato di un importo pari alla differenza tra il predetto valore e la quotazione riportata.

Con riferimento alla raccolta delle f.m.s., la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto ai sensi del presente allegato, sarà a carico dei singoli Comuni.

ART. 6 - STANDARD QUALITATIVI E PROCEDURA DI VERIFICA

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente allegato, COMIECO, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma secondo le procedure previste dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico. Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo per la raccolta degli imballaggi e per le f.m.s., e degli oneri di smaltimento, si applica quanto previsto dalle tabelle 1 e 2 riportate dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

ART. 7 - FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile nei confronti di COMIECO ovvero nei confronti dei soggetti individuati da COMIECO per il riciclo del materiale e indicati al Convenzionato.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da COMIECO, entro il predetto termine di 60 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di materiale conferiti dal Convenzionato. In caso di rettifiche dei dati quantitativi e/o qualitativi verranno effettuati congruagli periodici.

Nel caso di fatturazione on line il Convenzionato provvederà ad emettere fattura utilizzando il sito web COMIECO – area riservata/convenzioni – cosiddetta "fatturazione web".

ART. 8 - CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E ACCORDI PER LA FORMAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, COMIECO realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti e/o i gestori convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di

informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica. Tali interventi, in conformità a quanto previsto dal capitolo 7 dell'Accordo Quadro, saranno correlati al servizio di raccolta attivato in convenzione e finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

Su richiesta dei Comuni possono essere avviate campagne locali di formazione ed informazione finalizzate a massimizzare le raccolte differenziate. Il Convenzionato promuove inoltre, direttamente o attraverso il Comune, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

Inoltre COMIECO e ANCI, in collaborazione con le associazioni di categoria del settore, concordano sull'opportunità di promuovere intese per la formazione degli operatori della raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno idonei accordi utilizzando anche l'esperienza e la struttura formativa in capo a COMIECO.

Al fine della valutazione degli obiettivi di raccolta degli imballaggi cellulosici, COMIECO d'intesa con il convenzionato potrà attivare campagne merceologiche conoscitive del rifiuto indifferenziato.

Resta inteso che si considerano attività di comunicazione locale le azioni sul territorio proposte da COMIECO per iscritto ai Comuni o gestori convenzionati per le quali alternativamente siano stati :

- prodotti materiali di comunicazione ad hoc con presenza del logo del Comune
- i Comuni abbiano emesso qualsiasi provvedimento amministrativo funzionale alla realizzazione dell'evento
- accettati (anche con comportamento di silenzio assenso) i regolamenti delle manifestazioni proposte dal Consorzio.

ART. 9 - MONITORAGGIO

Annualmente le Parti, nell'ambito dei comitati di cui al capitolo 8 dell'Accordo Quadro, si impegnano a verificare congiuntamente l'applicazione del presente allegato al fine di facilitarne l'attuazione.

ART.10 - RICHIAMI LEGGE 231/01

COMIECO ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, disponibile pubblicamente sul sito www.comieco.org. I Convenzionati si impegnano al rispetto dei requisiti previsti dal Modello in oggetto, con particolare riferimento a quelli applicabili in quanto riferibili ai rapporti con il Consorzio.

ALLEGATO 1 PIATTAFORME

Requisiti:

- Autorizzazione allo svolgimento delle attività di recupero R3 e R13 di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 (da disciplinare periodo di rinnovo);
- Dotazioni tecniche (pesatura con bilico certificato, pressa, mezzi per movimentazione e carico mezzi);
- Attività di deposito delle mps nell'attesa dell'avvio a riciclo con capacità di stiva minima di 150 presse per un periodo di almeno 7 giorni. Il numero delle presse è ridotto a 50 per le piattaforme con flusso previsionale mensile non superiore a 50 t/mese;
- Certificazione ISO 9001, rilasciata da ente accreditato Accredia o da ente di accreditamento estero partecipante agli accordi EA MLA (European co-operation for Accreditation Multi Lateral Agreement);
- Registrazione EMAS o in alternativa certificazione ISO 14001, rilasciata da ente accreditato Accredia o da ente di accreditamento estero partecipante agli accordi EA MLA (European co-operation for Accreditation Multi Lateral Agreement);
- Dimostrazione di capacità finanziaria in proporzione ai volumi di raccolta in convenzione da trattare;
- Polizza di assicurazione sugli incendi a garanzia dei volumi trattati da convenzione Comieco;
- Dichiarazione dell' utilizzo di una procedura adeguata per garantire la conformità delle mps alla normativa vigente;
- Connessione internet e utilizzo di software per la trasmissione a Comieco dei dati entro il quinto giorno lavorativo del mese secondo le procedure definite da Comieco

Allo scopo di permettere il corretto svolgimento delle attività di analisi merceologiche, le piattaforme operanti nei circuiti convenzionali devono garantire il possesso delle seguenti caratteristiche:

- 1) area dedicata allo stoccaggio dei campioni da analizzare e all'esecuzione delle analisi (successivamente alla miscelazione e prelievo del campione), al coperto, non soggetta ad eventi atmosferici, con pavimenti livellati senza crepe o avvallamenti, illuminata;
- 2) presenza di attrezzature per la miscelazione del materiale da analizzare;
- 3) presenza di rete internet wi-fi (entro il 2015);

- 4) presenza di un responsabile di riferimento per la piattaforma di supporto e disponibile al momento del campionamento e delle analisi;
- 5) presenza di un sistema di etichettatura sistematica di tutte le presse di materiale lavorato con l'indicazione minima dei seguenti dati: ragione sociale della piattaforma, convenzionato e bacino di riferimento per il materiale pressato, tipologia di macero, data di pressatura, numero di lotto nel caso in cui il materiale sia oggetto di asta.

La mancanza di una o più caratteristiche permetterà a Comieco di sospendere la piattaforma dai circuiti convenzionali. La sospensione terminerà nel momento in cui la piattaforma fornirà evidenza del rispetto di tutti i punti di cui sopra.

ALLEGATO 2

ALLEGATO 2-A "Dati convenzionati"

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale
SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione
Numero iscrizione REA
Provincia
Comune
Via
N. civico C.A.P. num telefonico .../..... Totale addetti unità locale

SEDE LEGALE (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale
Provincia Cod provincia ...
Comune
Via
N. civico C.A.P. num telefonico .../.....

REFERENTE

Ruolo Referente
Nome Cognome
Provincia Cod provincia ...
Comune
Via N. civico C.A.P.
num telefonico .../..... Cell Fax .../..... Email

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (€)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

NOTE:

- la "Sezione 2" viene compilata solo dai Comuni convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune / Comuni delegante /i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune;
- le singole voci delle tabelle in "Sezione 1" e in "Sezione 2" potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc).

1. AUDIT SUL RISPETTO DEI REQUISITI CONTRATTUALI

Allo scopo di verificare il rispetto dei requisiti contrattuali derivanti dall'Accordo Anci-Conai, dal relativo ATC, dalle Condizioni Generali, e dagli ulteriori documenti contrattuali correlati, Comieco ha la facoltà di effettuare controlli (riguardanti anche materiale a base cellulosa non in convenzione, se necessario per la verifica del rispetto della convenzione stessa) che potranno avvenire anche per mezzo di specifici sopralluoghi (audit) presso gli uffici e gli impianti dei Convenzionati, delle piattaforme e dei destinatari per il riciclo individuati da Comieco, ad opera di ispettori incaricati dal Consorzio. In via prioritaria tali audit sono realizzati presso le piattaforme. In via subordinata, gli audit potranno essere svolti presso il Convenzionato, in caso di necessità di acquisire ulteriori elementi non riscontrabili presso le piattaforme. A titolo esemplificativo la documentazione oggetto dell'audit è la seguente: formulari, documenti di trasporto, registri di carico e scarico, fatture verso Comieco e verso le piattaforme o le cartiere.

I soggetti ospitanti l'audit sono tenuti a fornire adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti, nonché, se necessario, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Al termine di ogni audit, Comieco o la società di audit da esso incaricata emetterà un rapporto finale contenente gli esiti delle verifiche e, se presenti, l'elenco delle eventuali non conformità rilevate.

I Convenzionati e Comieco si accordano sulle modalità di risoluzione delle non conformità rilevate. Alla scadenza dei tempi concordati per la chiusura delle non conformità, nel caso in cui queste siano imputabili al Convenzionato e che non siano state chiuse, il Consorzio avrà facoltà di sospendere il pagamento di ogni corrispettivo dovuto al Convenzionato stesso, con riferimento ai bacini oggetto di audit.

2. STANDARD QUALITATIVI DELLA RACCOLTA

Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosi. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine. Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applicano i risultati delle ultime analisi merceologiche effettuate sulla base di quanto previsto dalle tabelle relative alle fasce di qualità in vigore.

Tabella 1 - Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

fasce qualitative	limiti	corrispettivo riconosciuto	note
1° fascia - selettiva	f.e. ≤ 1,5%	100% (*)	-
2° fascia - selettiva	1,5% < f.e. ≤ 4%	75% (*)	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - selettiva	f.e. > 4%	50% (*)	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia - selettiva	f.e. + f.m.s. > 10%		La piattaforma deve respingere il carico. in caso di f.e. > 15%.
4° fascia (CAT. A)	f.e. < 1,5%	35%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia (CAT. B)	1,5% < f.e. ≤ 4%	25%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia (CAT. C)	4% < f.e. ≤ 10%	15%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia (CAT. D)	f.e. > 10%	0%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)

Note: (*) corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%
 (**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee (costo per trasporto e smaltimento delle f.e.) sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e la piattaforma.

Tabella 2 - Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

fasce qualitative	limiti	corrispettivo riconosciuto (*)	note
1° fascia - congiunta	f.e. ≤ 3%	100%	-
2° fascia - congiunta	3% < f.e. ≤ 6%	75%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - congiunta	6% < f.e. ≤ 10%	50%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
4° fascia - congiunta	f.e. > 10%	0%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**). La piattaforma deve respingere il carico. in caso di f.e. > 15%.

Note: (*) il corrispettivo si applica alla quota di imballaggio presente nella raccolta congiunta, come definito da Allegato Tecnico. La riduzione di corrispettivo prevista per le Fasce 2, 3, 4 si applica anche al corrispettivo relativo alla f.m.s. definito da Allegato Tecnico.
 (**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee (costo per trasporto e smaltimento delle f.e.) sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e la piattaforma.

Allo scopo di evitare differenti interpretazioni sulla corretta classificazione di alcune frazioni merceologiche, le parti concordano la suddivisione riportata in Tabella 3, fatte salve eventuali future modifiche derivanti dall'emanazione di norme nazionali o comunitarie.

Tabella 3 – Classificazione di alcune tipologie di rifiuto a base cellulosica

Classificazione Tipologia rifiuto	Carta grafica / Altro materiale cellulosico	Imballaggio in cartone ondulato	Imballaggio in cartoncino teso	Altro imballaggio cellulosico	Imballaggio in poliaccoppiato	Altro rifiuto pesato
anime cartone (esclusi supporti tecnici industriali)				x		x se contaminato
espositori in cartone				x		x se contaminato
tabelloni	x					x se contaminato
Poliaccoppiati non a prevalenza carta						x
Poliaccoppiati senza indicazione della composizione						frazione neutra non conteggiata
carta salumaio				x		x se contaminato
sacchetti spesa				x		x se contaminato
pacchetti sigarette			x			x se contaminato
contenitori pacchetti sigarette			x se scatola	x se carta da imballo		x se contaminato
bicchieri carta				x		x se contaminato
vassoi cartoncino			x			x se contaminato
interfaldia (es. materiale cellulosico sopra i bancali)			x			x se contaminato
scatole pizza		x				x se contaminato
contenitori altri cibi da asporto			x			x se contaminato
sacchi per il cemento				x		x se contaminato
Carta chimica (es: scontrini e ricevute, carta carbone)						x
Supporto tecnico (es: striscia di supporto di etichette a prevalenza film plastico)						x
Carta da parati						x
Raccoglitori o faldoni vuoti in materiale cellulosico	x					x se con parte metallica o contenenti cartelline in plastica
Biglietti lotterie (es: Superenalotto, gratta e vinci)	x					
Buste per lettera	x					
Carta fotografica						x
Carta fono						x

Attrezzature per la raccolta

Al fine di massimizzare il riciclo del materiale celluloso e minimizzare la presenza di frazioni estranee, possono essere utilizzate attrezzature di raccolta:

- 1) a svuotamento (es. cassonetti, campane, bidoncini) con feritoie adatte per la raccolta di carta e imballaggi cellulostici corredate da indicazioni per il conferimento dei soli materiali cellulostici;
- 2) attrezzature a perdere conferite con la raccolta (es. sacchi, scatole) costituite esclusivamente di materiale merceologicamente omogeneo alla raccolta.

In caso di utilizzo di attrezzature a perdere di materiale merceologicamente non omogeneo (es: sacchi in plastica, bioplastiche, ecc.) per la raccolta, il convenzionato è obbligato a darne comunicazione a Comieco e la convenzione prevederà la misurazione delle quantità di raccolta sul materiale conferito al destinatario per il riciclo (nel seguito "Convenzione OUT"). Inoltre, in questo caso il Convenzionato è vincolato all'asporto delle attrezzature sopracitate prima del conferimento al destinatario per il riciclo.

Qualora il convenzionato intenda introdurre l'utilizzo di sacchi per la raccolta in materiale merceologicamente omogeneo, Comieco si impegna a sensibilizzare gli utenti all'utilizzo di contenitori in materiale cellulostico per il conferimento della raccolta differenziata nonché a promuovere accordi tra i convenzionati e i produttori di sacchi e scatole in materiale cellulostico per favorire la sostituzione dei contenitori a perdere in materiale merceologicamente non omogeneo. Tali accordi sono mirati a garantire la sostituzione senza oneri aggiuntivi tenuto conto anche dei mancati costi di eliminazione del sacco.

In assenza di comunicazione, la presenza di attrezzature a perdere di materiale merceologicamente non omogeneo come attrezzatura per la raccolta, rilevata in sede di analisi qualitative in ingresso in piattaforma (il campione selezionato per l'analisi deve contenere in peso almeno il 50% tra attrezzatura e materiale ivi contenuto), comporta la seguente classificazione d'ufficio:

- 4° fascia per la raccolta congiunta;
- 4° fascia (CAT. D) per la raccolta selettiva;

e il successivo passaggio di convenzione a Convenzione OUT. La classificazione d'ufficio rimarrà valida fino alla modifica della convenzione a Convenzione OUT (primo giorno del mese di decorrenza).

3. RIDUZIONE DEI PESI DELLA RACCOLTA PER CARICHI BAGNATI

La riduzione dei pesi del materiale conferito a seguito di contatto con la pioggia è direttamente influenzato dalla metodologia di raccolta adottata.

Tabella 4 – Riduzione forfettaria del peso della raccolta per carichi bagnati

SISTEMA DI RACCOLTA	Raccolta selettiva	Raccolta congiunta
Bidoncino	n.a.	0%
Cassonetto	0%	0%
Marciapiede	1%	3%
Gabbia / Cassone aperto non protetti	3%	5%
Isola ecologica con cassoni aperti non protetta	3%	5%

3.1 Conferimenti tramite sistemi di raccolta non protetti dalla pioggia

Nel caso di convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito in piattaforma (nel seguito "Convenzione IN"), relativamente ai sistemi di raccolta previsti dalla Tabella 4, è stabilita una riduzione forfettaria e sistematica del peso della raccolta effettuata, secondo quanto riportato nella tabella stessa. Il peso ridotto per carichi bagnati è da utilizzarsi come riferimento per il solo riconoscimento dei corrispettivi da parte del Consorzio. Metodologie di raccolta non contemplate in Tabella 4 si intendono associate alla tipologia "gabbia/cassone aperto", se effettuate con contenitori aperti alla sommità. Se effettuate con contenitori chiusi alla sommità sono ricondotte al successivo punto 3.2.

3.2 Conferimenti tramite sistemi di raccolta protetti dalla pioggia

Nel caso di Convenzioni IN, per i casi di raccolta tramite sistemi protetti (es: bidoncino, cassonetto, container chiusi) non sono effettuati cali forfettari. Nel caso in cui, nonostante l'utilizzo di tali sistemi di raccolta, la piattaforma ricevesse un carico saturo d'acqua, è possibile la respinta del carico ovvero la riduzione del peso accettato da parte della piattaforma stessa, previa segnalazione al Convenzionato (in copia a Comieco) allo scopo di permettere una verifica del carico in contraddittorio. Al ripetersi di tale segnalazione Comieco si riserva l'attivazione di un audit specifico, d'intesa con il Convenzionato, allo scopo di verificare le cause che le hanno generate.

3.3 Sistemi di raccolta riconosciuti economicamente sui flussi in uscita dalle piattaforme

Nel caso di Convenzioni OUT, nel caso di conferimenti di materiale pressato la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabilita tra il convenzionato ed il destinatario per il riciclo individuato da Comieco sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti. Nel caso di conferimenti di materiale sfuso la riduzione del peso è applicata secondo gli stessi criteri esposti nei punti 3.1 e 3.2, previsti per i casi di convenzioni riconosciute economicamente sulla base degli ingressi in piattaforma.

4. PROCEDURA DI VERIFICA QUALITATIVA IN INGRESSO IN PIATTAFORMA

Allo scopo di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente documento, Comieco, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma. La procedura di verifica si riferisce ai flussi di materiale relativi ai rifiuti di imballaggio a base cellulosa provenienti da raccolta differenziata in regime di privativa comunale, nonché alle frazioni merceologiche similari (sulla base delle convenzioni stipulate a livello locale).

I Convenzionati che risultano essere anche titolari degli impianti presso i quali sono svolte le analisi merceologiche sono tenuti a fornire una adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti nonché, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

4.1 Punto di effettuazione delle analisi

Le analisi qualitative sono effettuate generalmente in piattaforma. In caso di esistenza di centro di trasferta a monte della piattaforma destinataria dei conferimenti, d'accordo con il Convenzionato è facoltà del Consorzio prevedere che le analisi qualitative si svolgano presso il centro stesso invece che presso la piattaforma finale.

Nel caso di pianificazione di analisi presso impianti ritenuti temporaneamente non idonei per lo svolgimento dei controlli in sicurezza, il Convenzionato dovrà garantire la possibilità di effettuare i conferimenti oggetto di analisi presso un diverso impianto, preventivamente individuato in accordo con il Consorzio.

4.2 Programmazione ed effettuazione delle analisi

Nel caso di Convenzioni OUT, non è prevista una pianificazione preliminare delle analisi in quanto il Convenzionato risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile al destinatario per il riciclo individuato da Comieco come mps classificate come 1.02 e 1.04 - 1.05 a norma UNI EN 643 (ultima versione disponibile). Gli eventuali contenziosi sono gestiti come da successivo capitolo specifico.

Nel caso di Convenzioni IN, Comieco pianifica all'inizio dell'anno una serie di campagne di analisi merceologiche, da effettuare a spese del Consorzio, la cui frequenza cambia in funzione del quantitativo di raccolta previsto per l'anno in corso, secondo la tabella sotto riportata (Tabella 5). Salvo specifici ed oggettivi vincoli operativi, per ogni campagna prevista Comieco programma un numero di analisi (ovvero di singole campionature associate a distinti conferimenti) come da Tabella 5, colonna "N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco". Le singole campagne di analisi sono pianificate per bacino e per tipologia di conferimento. In assenza di conferimenti, in contrasto con quanto previsto dal calendario dei conferimenti di cui nel seguito del testo, è sufficiente che Comieco realizzi il numero minimo di 1 analisi per rendere valido il risultato di una campagna di analisi.

Tabella 5 – Frequenza delle campagne di analisi e numero di analisi per campagna

Raccolta per bacino [t/anno] <i>Dato basato sulle previsioni di raccolta dichiarate al Consorzio</i>	RACCOLTA SELETTIVA / IMBALLAGGI PREVIA SEPARAZIONE F.M.S.			RACCOLTA CONGIUNTA		
	Frequenza delle campagne di analisi	N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco	N. massimo di analisi per campagna incluse le analisi pianificate da Comieco	Frequenza delle campagne di analisi	N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco	N. massimo di analisi per campagna incluse le analisi pianificate da Comieco
> 15.000	trimestrale	8	12	trimestrale	8	12
11.000 – 15.000	trimestrale	6	9	trimestrale	6	9
6.000 - 11.000	semestrale	4	7	semestrale	4	7
3.000 - 6.000	semestrale	2	6	semestrale	2	6
< 3.000 (fino al 80% del gestito)	semestrale	1	3	semestrale	1	3
< 3.000 (sotto al 80% del gestito)	Pianificazione facoltativa da parte del Consorzio o su richiesta (come da successivo capitolo 4.5)	1	3	Pianificazione facoltativa da parte del Consorzio o su richiesta (come da successivo capitolo 4.5)	1	3

La programmazione puntuale delle analisi è effettuata sulla base di un calendario dei conferimenti che ogni Convenzionato deve trasmettere a Comieco con il preciso riferimento dei giorni, delle fasce orarie e della tipologia di raccolta che viene conferita ad ogni piattaforma, con riferimento ad ogni bacino. Il calendario conferimenti è inserito nell'area web riservata (del sito www.comieco.org) messa a disposizione dal Consorzio ed è responsabilità del Convenzionato mantenere aggiornate le informazioni ivi riportate, direttamente nell'area web riservata o tramite comunicazione al riferimento indicato da Comieco. L'assenza di trasmissione al Consorzio di tale calendario conferimenti di fatto impedisce a Comieco di pianificare correttamente i controlli e pertanto potrà comportare da parte del Consorzio stesso la classificazione d'ufficio del materiale raccolto in 3° fascia qualitativa (come da Tabelle 1 e 2), ferma restando la possibilità da parte del Consorzio di effettuare comunque le analisi qualitative sulla raccolta stessa. In caso di tale classificazione d'ufficio, il caricamento del calendario da parte del Convenzionato comporterà il ripristino della fascia qualitativa attiva prima del provvedimento d'ufficio, a partire dal trimestre entro il quale è avvenuto il corretto caricamento del calendario.

Nel caso di convenzioni con bacini le cui previsioni di raccolta sono maggiori di 6000 t / anno (per tipologia di raccolta e bacino) e se sono presenti differenti sistemi di raccolta (es: raccolta stradale, porta a porta, ecc.), nel caso in cui il Convenzionato indicherà nel calendario conferimenti la distinzione delle informazioni per singolo sistema di raccolta (per piattaforma e bacino: numero medio di conferimenti, giorni e fasce orarie di conferimento), Comieco effettuerà le analisi merceologiche di cui alla Tabella 5 ripartendole in funzione dei diversi sistemi di raccolta dichiarati. I risultati delle analisi così condotte sono utilizzati per la determinazione della fascia qualitativa a livello di bacino. Resta inteso che tale modalità di analisi è applicabile solo nel caso in cui il sistema di raccolta sia deducibile in modo univoco dal FIR (o documento equivalente) in sede di campionamento.

La correttezza del calendario conferimenti trasmesso a Comieco può essere verificata da Comieco stesso tramite gli audit di cui al precedente capitolo 1.

Si prevede la sospensione delle analisi nelle festività nazionali, nella settimana di Pasqua (dal lunedì precedente la domenica di Pasqua al lunedì di Pasquetta), nella settimana del 15 agosto e successiva, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Non è prevista alcuna sospensione durante le festività locali, salvo diversa esplicita richiesta che il Convenzionato deve effettuare al Consorzio almeno una settimana prima delle festività stesse.

4.3 Modalità operative

4.3.1 Individuazione del carico

Senza alcuna comunicazione preliminare al convenzionato, il carico in ingresso in piattaforma, oggetto di verifica, è individuato dagli ispettori incaricati sulla base del formulario o del documento di trasporto, previa informazione all'autista del mezzo prima dello scarico del materiale, ed è stoccato in area sgombra, con tutte le cautele per la conservazione ed identificazione. L'assenza del formulario o del documento di trasporto impedisce a tutti gli effetti di considerare il conferimento come associabile ad un soggetto in convenzione e pertanto il materiale in ingresso non è considerato utilizzabile per le analisi. Un eventuale errore di CER o di classificazione del macero deve essere segnalato tempestivamente prima dell'effettuazione del campione, da parte della Piattaforma. Una volta iniziata l'attività di campionamento non è più possibile rettificare il riferimento al CER o alla classificazione del macero oggetto di analisi.

In sede di individuazione del carico potrà essere richiesta al Convenzionato o alla piattaforma opportuna documentazione che attesti la provenienza del campione (copia del formulario o del documento di trasporto).

4.3.2 Prelievo del campione

Scelto il carico oggetto di verifica, gli ispettori incaricati effettuano il campione che per essere rappresentativo si assume non sia inferiore al 5% in peso dell'intero conferimento. E' accettato che il campione sia inferiore al 5% del conferimento nel caso in cui il campione stesso pesi almeno 200 Kg. Il campione deve essere prelevato in punti diversi della massa del materiale conferito. Il prelievo di norma deve avvenire tramite il metodo della quartatura o, in subordine, tramite una miscelazione di almeno 2 prelievi differenti provenienti da diverse zone del conferimento complessivo. La prima modalità operativa è da preferire, sebbene realizzabile solo se sussistono le necessarie condizioni operative (adeguati spazi in piattaforma, disponibilità di appropriati mezzi sull'impianto, ecc.).

4.3.3 Segregazione del campione

Una volta prelevato, gli ispettori incaricati isolano il campione in modo tale da identificarlo in maniera univoca, confinandolo e delimitandolo in modo da prevenire qualunque manipolazione.

4.3.4 Avviso al Convenzionato

Successivamente alla segregazione del campione, il Convenzionato è reso informato sul fatto che è presente in piattaforma del proprio materiale in attesa di essere verificato. In particolare, Comieco o gli ispettori incaricati stabiliranno e comunicheranno per e-mail al referente del Convenzionato (come definito nel successivo capitolo Comunicazioni) la data e l'ora prevista per l'effettuazione delle analisi, che potranno essere programmate non prima di 48 ore successivamente alla comunicazione di cui sopra. In caso di esplicita autorizzazione da parte del Convenzionato, le analisi potranno essere realizzate anche prima delle 48 ore previste.

4.3.5 Esecuzione dell'analisi

Una volta individuato il campione, l'analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) carta grafica; B) OCC (imballaggi in cartone ondulato); C) imballaggi in cartoncino teso; D) altro imballaggio cellulosico; E) imballaggio in poliaccoppiato (es: Tetra Pak); F) altro rifiuto.

I risultati delle analisi sono riportati nella scheda di registrazione allegata al presente documento, compilabile dagli ispettori incaricati in forma cartacea oppure in forma digitale.

4.4 Gestione dei risultati

I risultati delle analisi qualitative condotte in un trimestre sono utilizzati per calcolare un risultato complessivo medio (media aritmetica dei risultati delle singole analisi) della qualità del materiale esaminato, con riferimento allo specifico bacino e alla specifica tipologia di raccolta. Sulla base delle precedenti tabelle 1 e 2 il risultato medio del trimestre determina gli eventuali provvedimenti economici per il trimestre stesso e per i successivi trimestri fino alla realizzazione di ulteriori analisi.

I risultati delle analisi merceologiche si applicano a tutto il bacino di riferimento del carico pervenuto.

4.4.1 Comunicazione dei risultati

I risultati delle singole analisi realizzate, i report delle analisi e la conseguente classificazione del materiale sono resi disponibili entro 10 giorni lavorativi ai convenzionati tramite l'utilizzo dell'area web riservata (www.comieco.org), messa a disposizione dal Consorzio. Per i casi di risultati "fuori specifica", entro 10 giorni lavorativi Comieco invierà specifica comunicazione ai Convenzionati tramite PEC, agli indirizzi e-mail di riferimento, secondo le regole definite dal successivo capitolo 8 "Comunicazioni". Le medesime informazioni sono rese disponibili entro 10 giorni lavorativi alle piattaforme e ai destinatari per il riciclo individuati da Comieco interessati dal flusso di materiale analizzato, tramite e-mail o tramite le specifiche aree web riservate (www.comieco.org).

4.5 Analisi integrative e aggiuntive

4.5.1 Analisi integrative richieste dal Convenzionato

Il Convenzionato, a seguito di una classificazione in diversa fascia del proprio materiale, entro il trimestre o entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di fuori specifica (questa seconda possibilità da prevedersi nel caso in cui la comunicazione di fuori specifica pervenisse a meno di 10 giorni lavorativi dalla fine del trimestre), potrà richiedere a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") di realizzare a proprie spese ulteriori analisi (analisi integrative), specificandone l'esatto numero, da aggiungere a quelle della campagna già realizzata. Il numero massimo di analisi integrative che potrà essere richiesto è dato dalla differenza tra il numero massimo delle analisi previste per ogni campagna (Tabella 5, colonna "n. massimo di analisi per campagna") e quelle già realizzate per la campagna stessa. Comieco non è tenuto a inviare alcuna comunicazione preventiva al Convenzionato per l'indicazione del periodo di effettuazione delle analisi integrative, stabilendo che tali analisi saranno comunque realizzate entro il trimestre o entro 1 mese dalla richiesta se la richiesta stessa fosse effettuata dopo il primo giorno dell'ultimo mese del trimestre. I risultati delle analisi integrative contribuiranno a fare media con quelle già realizzate dal Consorzio per

la determinazione del risultato definitivo del trimestre, anche se condotte nel trimestre successivo. Le analisi integrative sono effettuate sulla base del calendario conferimenti a disposizione del Consorzio. Resta ferma la comunicazione da parte degli ispettori al Convenzionato in merito all'avvenuto campionamento secondo quanto stabilito nella sezione "4.3.4 – Avviso al convenzionato". Comieco non accetterà la richiesta di analisi integrative in caso di assenza del calendario conferimenti caricato correttamente nell'area web riservata (www.comieco.org).

Se le analisi integrative dovessero andare a vuoto a causa di mancati conferimenti da parte del Convenzionato, in contrasto con quanto previsto dal calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, la campagna di analisi si riterrà chiusa e saranno confermati i provvedimenti già comunicati.

Comieco fatturerà al Convenzionato le analisi integrative al corrispettivo standard di Euro 200,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 220,00 + IVA per l'anno 2018. La comunicazione dei risultati delle analisi integrative seguono le medesime modalità previste alla precedente sezione 4.4.1

4.5.2 Analisi aggiuntive richieste dal Convenzionato

Entro il primo mese del trimestre, il Convenzionato per il quale non sia prevista inizialmente alcuna campagna di analisi per il trimestre stesso (es: convenzionati con programmazione semestrale che abbiano avuto le analisi nel trimestre precedente, convenzionati con previsionale di raccolta per il bacino < 3.000 t / anno sotto al 80% del gestito totale: ultima riga della Tabella 5) potrà richiedere a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") l'effettuazione di una campagna aggiuntiva di analisi a proprie spese. La campagna di analisi sarà condotta in accordo ai punti 4.2 (Programmazione ed effettuazione delle analisi), 4.3 (Modalità operative), 4.4 (Gestione dei risultati), 4.6 (Analisi a vuoto e relativi provvedimenti).

Comieco non accetterà la richiesta di analisi aggiuntive in caso di assenza del calendario conferimenti caricato correttamente nell'area web riservata (www.comieco.org).

Comieco fatturerà al Convenzionato le analisi aggiuntive effettuate al corrispettivo standard di Euro 200,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 220,00 + IVA per l'anno 2018. A seguito della campagna aggiuntiva di analisi, resta ferma la possibilità per il Convenzionato di richiedere le analisi integrative come da punto 4.5.1.

4.5.3 Analisi aggiuntive richieste dalla Piattaforma

Entro il primo mese del trimestre, la Piattaforma potrà richiedere a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") l'effettuazione di una campagna aggiuntiva di analisi per quei Convenzionati per i quali non sia prevista inizialmente alcuna campagna di analisi per il trimestre stesso (es: convenzionati con programmazione semestrale che abbiano avuto le analisi nel trimestre precedente, convenzionati con previsionale di raccolta per il bacino < 3.000 t / anno sotto al 80% del gestito totale: ultima riga della Tabella 5). La campagna di analisi sarà condotta in accordo ai punti 4.2 (Programmazione ed effettuazione delle analisi), 4.3 (Modalità operative), 4.4 (Gestione dei risultati), 4.6 (Analisi a vuoto e relativi provvedimenti).

A seguito di effettuazione della campagna aggiuntiva di analisi, resta ferma la possibilità per il Convenzionato e per la Piattaforma di richiedere le analisi integrative come da punto 4.5.1.

Le analisi aggiuntive saranno fatturate da Comieco ai richiedenti al corrispettivo standard di Euro 200,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 220,00 + IVA per l'anno 2018.

4.5.4 Analisi aggiuntive previste da Comieco

Comieco ha la facoltà effettuare una campagna aggiuntiva di analisi per i Convenzionati per i quali non sia prevista inizialmente alcuna campagna di analisi (es: convenzionati con programmazione semestrale che abbiano avuto le analisi nel trimestre precedente, convenzionati con previsionale di raccolta per il bacino < 3.000 t / anno sotto al 80% del gestito totale: ultima riga della Tabella 5). La campagna di analisi sarà condotta in accordo ai precedenti punti 4.2 (Programmazione ed effettuazione delle analisi), 4.3 (Modalità operative), 4.4 (Gestione dei risultati), 4.6 (Analisi a vuoto e relativi provvedimenti).

A seguito della campagna aggiuntiva di analisi, resta ferma la possibilità per il Convenzionato di richiedere le analisi integrative come da punto 4.5.1.

4.6 Analisi a vuoto e relativi provvedimenti

Se nel giorno previsto per le analisi in piattaforma non pervengono conferimenti da parte del Convenzionato, in contrasto con quanto previsto dal calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, e in assenza di preventiva comunicazione da parte del Convenzionato (almeno entro il giorno prima delle analisi) il materiale oggetto di analisi sarà classificato d'ufficio con qualità di 3° fascia con riferimento sia alla raccolta selettiva che alla raccolta congiunta come da tabelle 1 e 2, salvo casi in cui sia pendente un provvedimento di maggiore penalizzazione che sarebbe confermato. Comieco invia al Convenzionato una specifica comunicazione per e-mail o tramite l'area web riservata (www.comieco.org) con il riferimento all'analisi andata a vuoto e agli effetti sull'applicazione dei corrispettivi.

A fronte di un provvedimento emesso d'ufficio, il Convenzionato potrà richiedere una nuova campagna di analisi da sostenere a proprie spese secondo le stesse modalità previste per le analisi integrative. La media dei soli risultati di tali analisi determinerà la fascia qualitativa di riferimento sostituendosi al risultato emesso d'ufficio.

I relativi risultati avranno validità con decorrenza dal trimestre all'interno del quale la richiesta è stata effettuata.

Comieco fatturerà al Convenzionato 1 analisi a vuoto per ogni giorno e per ogni tipologia di raccolta non esaminata a causa di un errato calendario conferimenti dichiarato al Consorzio. Le analisi a vuoto saranno fatturate al corrispettivo standard di Euro 160,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 180,00 + IVA per l'anno 2018.

4.7 Analisi conoscitive supplementari

Senza dovere rispettare i requisiti previsti dai precedenti punti, da 4.1 a 4.6, Comieco può realizzare campagne di analisi qualitative supplementari allo scopo di indagine e di approfondimento dell'andamento qualitativo della raccolta. Tali analisi, eseguibili sul materiale in convenzione sia presso le piattaforme sia presso i destinatari per il riciclo individuati da Comieco, non sono tenute in conto per quanto riguarda il riconoscimento dei corrispettivi economici da parte di Comieco al Convenzionato.

5. PROCEDURA DI VERIFICA QUALITATIVA DEL MATERIALE SELEZIONATO

5.1 Responsabilità e verifiche sulla qualità del materiale selezionato

Nel caso di Convenzioni OUT, il Convenzionato risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile al destinatario per il riciclo individuato da Comieco come mps classificate come 1.02 e 1.04 - 1.05 a norma UNI EN 643 (ultima versione disponibile).

Nel caso in cui il materiale ritirato risultasse difforme dallo standard richiesto ovvero in presenza di materiale contenuto in attrezzature a perdere di materiale merceologicamente non omogeneo (es: sacchi in plastica, bioplastiche, ecc.), il destinatario può contattare immediatamente il Convenzionato per trovare un accordo diretto in merito alla gestione del conferimento in oggetto (di norma respinta del carico). Nel caso in cui non ci sia accordo con il Convenzionato, il destinatario del macero inoltra una comunicazione via e-mail a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") in copia conoscenza al Convenzionato entro 48 ore dal ricevimento del conferimento in oggetto, per attivare una procedura di verifica in contraddittorio. In questo caso, il destinatario del macero deve accantonare il materiale ritenuto fuori standard allo scopo di fare eseguire da parte di Comieco una campagna di analisi merceologiche. Il materiale accantonato dovrà essere segregato in modo da evitare alterazioni o deterioramenti, mantenendo integra l'etichettatura originale su ogni singola pressa. Il mancato rispetto dei tempi di segnalazione o dei requisiti di segregazione del materiale precluderà ogni richiesta di risarcimento o di sostituzione del materiale lavorato.

Reclami o contestazioni riguardanti un singolo ritiro di materiale non esonerano il Convenzionato dall'obbligo di conferire l'eventuale restante quantità di materiale entro i limiti degli impegni assunti nell'ambito degli accordi contrattuali vigenti.

5.1.1 Effettuazione delle analisi

Le analisi per verificare la conformità del materiale oggetto di contestazione sono effettuate da Comieco tramite ispettori incaricati presso un'area messa a disposizione dal soggetto ricevente il macero, su territorio italiano, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di verifica in contraddittorio. La data di analisi è definita da Comieco in funzione della disponibilità degli ispettori ed è comunicata da Comieco stesso agli interessati.

E' responsabilità del soggetto ospitante le analisi garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza con riferimento allo svolgimento delle analisi merceologiche e mettere a disposizione le aree e gli adeguati mezzi necessari per le verifiche.

5.1.2 Selezione del campione

Per ogni conferimento contestato (totale delle presse scaricate da un singolo mezzo di trasporto), Comieco direttamente o tramite società terza incaricata, effettua 2 analisi qualitative. Ogni analisi è fatta su un campione rappresentativo, ottenuto da due presse, una scelta dal soggetto ricevente il macero e una dal Convenzionato. In assenza di indicazioni da una o da entrambe le parti il campione è scelto dall'ispettore incaricato.

Il campione complessivo per singola analisi deve essere pari ad almeno 200 Kg, ottenuto dal prelievo della parte centrale delle presse individuate per l'analisi. Una volta individuato il campione, la singola analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) Imballaggio in carta/cartone e frazioni merceologiche similari; B) frazione estranea.

5.1.3 Comunicazione dei risultati delle analisi

I risultati delle analisi sono comunicati come da precedente punto 4.4.1.

5.1.4 Gestione dei risultati di analisi

La frazione estranea associata al conferimento è data dalla media dei risultati delle due analisi qualitative. Nel caso in cui da tale risultato finale risulti che il materiale sia fuori standard il Convenzionato deve farsi carico del ritiro di tutto il materiale consegnato oggetto di contestazione, allo scopo di rilavorarlo e renderlo a specifica.

5.1.5 Costi per le analisi

Le analisi saranno fatturate da Comieco al corrispettivo standard di Euro 160,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 180,00 + IVA per l'anno 2018.

I costi delle analisi da riconoscere a Comieco, saranno a carico del Convenzionato nel caso in cui il risultato evidenziasse una situazione di fuori standard, saranno a carico del destinatario del macero nel caso contrario. Nel caso in cui le analisi fornissero un risultato finale a standard, a compensazione delle spese di trasferta sostenute per assistere ai controlli dal personale o da delegato del Convenzionato, a quest'ultimo deve essere riconosciuto dal destinatario del macero un contributo pari a quello riportato nella della Tabella 6, variabile in funzione della distanza esistente tra il luogo delle analisi individuato dal destinatario del macero e la sede del Convenzionato.

Tabella 6 – Spese di trasferta

Distanza	Importo forfettario (IVA esclusa) riconosciuto dal destinatario del macero al Convenzionato a compensazione delle spese di trasferta, in caso di analisi con risultati a specifica
< 100 Km	100 Euro
100 Km – 300 Km	200 Euro
300 Km – 600 Km	450 Euro
> 600 Km	600 Euro

Nota: il Convenzionato ha il diritto di richiedere il riconoscimento degli importi indicati nella presente tabella esclusivamente nel caso in cui il proprio personale, ovvero suo delegato, avesse sostenuto la trasferta per seguire le analisi sul materiale oggetto di contestazione. Gli importi riportati in tabella si intendono forfettari ovvero indipendenti dal numero di referenti del Convenzionato che hanno presenziato alle analisi.

5.2 Responsabilità e verifiche sulla classificazione del materiale selezionato

Nel caso di Convenzioni OUT, il Convenzionato risponde della corretta classificazione ai sensi della norma UNI EN 643 (ultima versione disponibile) del materiale lavorato e reso disponibile.

Nel caso in cui il materiale ritirato dal destinatario del macero risultasse classificato in modo errato (1.02 al posto di 1.04 o 1.05 e viceversa), il destinatario stesso può contattare immediatamente il Convenzionato per trovare un accordo diretto in merito alla gestione del conferimento in oggetto (es: respinta del carico o rettifica alla classificazione del materiale consegnato). In caso di contestazione resta facoltà del Convenzionato ritirare il materiale con costo di trasporto a suo carico.

Nel caso in cui non ci sia accordo con il Convenzionato, il destinatario per il riciclo inoltra una comunicazione via e-mail a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") in copia conoscenza al Convenzionato entro 48 ore dal ricevimento del conferimento in oggetto, per attivare una procedura di verifica in contraddittorio. In questo caso, il destinatario del macero deve accantonare il materiale ritenuto fuori standard allo scopo di fare eseguire da parte di Comieco una campagna di analisi merceologiche. Il materiale accantonato dovrà essere segregato in modo da evitare alterazioni o deterioramenti, mantenendo integra l'etichettatura originale su ogni singola pressa. Il mancato rispetto dei tempi di segnalazione o dei requisiti di segregazione del materiale precluderà ogni richiesta di risarcimento o di sostituzione del materiale lavorato.

Reclami o contestazioni riguardanti un singolo ritiro di materiale non esonerano il Convenzionato dall'obbligo di conferire l'eventuale restante quantità di materiale entro i limiti degli impegni assunti nell'ambito degli accordi contrattuali vigenti.

5.2.1 Effettuazione delle analisi

Le analisi per verificare la conformità del materiale oggetto di contestazione sono effettuate da Comieco tramite ispettori incaricati presso un'area messa a disposizione dal soggetto ricevente il macero, su territorio italiano, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di verifica in contraddittorio. La data di analisi è definita da Comieco in funzione della disponibilità degli ispettori ed è comunicata da Comieco agli interessati.

E' responsabilità del soggetto ospitante le analisi garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza con riferimento allo svolgimento delle analisi merceologiche e mettere a disposizione le aree e gli adeguati mezzi necessari per le verifiche.

5.2.2 Selezione del campione

Per ogni conferimento contestato (totale delle presse scaricate da un singolo mezzo di trasporto), Comieco direttamente o tramite società terza incaricata, effettua 2 analisi qualitative. Ogni analisi è fatta su un campione rappresentativo, ottenuto da due presse, una scelta dal soggetto ricevente il macero e una dal Convenzionato. In assenza di indicazioni da una o da entrambe le parti il campione è scelto dall'ispettore incaricato.

Il campione complessivo per singola analisi deve essere pari ad almeno 200 Kg, ottenuto dal prelievo della parte centrale delle presse individuate per l'analisi. Una volta individuato il campione, la singola analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) Imballaggio in carta/cartone e frazioni merceologiche similari; B) frazione estranea.

5.2.3 Comunicazione dei risultati delle analisi

I risultati delle analisi sono comunicati come da precedente punto 4.4.1.

5.2.4 Gestione dei risultati di analisi

La frazione estranea associata al conferimento è data dalla media dei risultati delle due analisi qualitative. I valori così calcolati sono confrontati con i limiti della Tabella 7, per determinare gli interventi da attuare come definito nella tabella stessa.

Tabella 7 – Classificazione del macero contestato

Esito delle analisi	Interventi da attuare sul conferimento oggetto di contestazione
f.e. a standard mps Imballaggio totale $\geq 90\%$	Materiale da classificare come 1.04 o 1.05.
f.e. a standard mps Imballaggio totale $< 90\%$	Materiale da classificare come 1.02.
f.e. fuori standard mps	Si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 5.1 "Responsabilità sulla qualità del materiale selezionato"

5.2.5 Costi per le analisi

Le analisi saranno fatturate da Comieco al corrispettivo standard di Euro 160,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 180,00 + IVA per l'anno 2018.

I costi delle analisi da riconoscere a Comieco saranno a carico del Convenzionato nel caso in cui il risultato evidenziasse una situazione di fuori standard o di errata classificazione del materiale, saranno a carico del destinatario del macero nel caso contrario. Nel caso in cui le analisi fornissero un risultato finale che non determina la modifica di classificazione del materiale oggetto di contestazione, a compensazione delle spese di trasferta sostenute per assistere ai controlli dal personale o da delegato del Convenzionato, a quest'ultimo deve essere riconosciuto dal destinatario del macero un contributo pari a quello riportato nella precedente Tabella 6, variabile in funzione della distanza esistente tra il luogo delle analisi individuato dal destinatario del macero e la sede del Convenzionato.

5.3 Analisi conoscitive supplementari

Senza dovere rispettare i requisiti previsti dai precedenti punti, sezioni 5.1 e 5.2, Comieco può realizzare campagne di analisi qualitative supplementari allo scopo di indagine e di approfondimento dell'andamento qualitativo del materiale lavorato dalle piattaforme. Tali analisi, eseguibili sul materiale in convenzione sia presso le piattaforme sia presso i destinatari per il riciclo individuati da Comieco, non sono tenute in conto per quanto riguarda il riconoscimento dei corrispettivi economici da parte di Comieco al Convenzionato.

6. PRESENZA DI IMBALLAGGIO NEL MATERIALE LAVORATO

Per le Convenzioni OUT è previsto che Comieco possa effettuare delle campagne di analisi qualitative, il cui numero è definito dalla Tabella 5 (colonna "N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco"), sia sul rifiuto in ingresso in piattaforma (secondo le medesime modalità operative di cui ai capitoli 4.3, 4.4.1, 4.6), sia sul materiale lavorato e a disposizione del destinatario per il riciclo individuato da Comieco all'interno dello stesso trimestre.

Per le analisi da condurre presso il destinatario per il riciclo individuato da Comieco, in particolare valgono le seguenti modalità operative:

- 1) Le analisi sono effettuate da Comieco tramite ispettori incaricati presso un'area messa a disposizione dal soggetto ricevente il macero, su territorio italiano. La data di analisi è definita da Comieco in funzione della disponibilità degli ispettori ed è comunicata da Comieco stesso agli interessati, almeno 48 prima dell'effettuazione delle analisi.
- 2) E' responsabilità del soggetto ospitante le analisi garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza con riferimento allo svolgimento delle analisi merceologiche e mettere a disposizione le aree e gli adeguati mezzi necessari per le verifiche.
- 3) Ogni analisi è fatta su un campione rappresentativo, ottenuto da due presse, una scelta dal soggetto ricevente il macero e una dal Convenzionato. In assenza di indicazioni da una o da entrambe le parti il campione è scelto dall'ispettore incaricato. Il campione complessivo per singola analisi deve essere pari ad almeno 200 Kg, ottenuto dal prelievo della parte centrale delle presse individuate per l'analisi. Una volta individuato il campione, la singola analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) Imballaggio in carta/ cartone e frazioni merceologiche similari; B) frazione estranea.
- 4) I risultati delle analisi sono comunicati come da precedente punto 4.4.1.

Se dalle campagne di analisi risultasse una percentuale di imballaggio nel materiale in uscita dalla piattaforma inferiore del 5% rispetto alla medesima percentuale media rilevata sui conferimenti in ingresso in piattaforma, il corrispettivo riconosciuto al Convenzionato sarà decurtato di una percentuale pari allo scostamento rilevato rispetto al 5%. Il provvedimento avrà effetto fino a nuova campagna di analisi.

7. ANALISI SUL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

A livello di bacino, per fini conoscitivi, Comieco può realizzare campagne di analisi sul rifiuto indifferenziato dei Convenzionati in ingresso all'impianto di smaltimento, previo accordo con il Convenzionato stesso.

8. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni effettuate da Comieco al Convenzionato, inerenti gli audit (capitolo 1) sono destinate ai riferimenti indicati dal Convenzionato stesso nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio (www.comieco.org).

Tutte le comunicazioni effettuate da Comieco al Convenzionato, inerenti alle analisi qualità (capitoli da 2 a 7) sono destinate ai riferimenti indicati dal Convenzionato stesso nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio (www.comieco.org).

I riferimenti di cui sopra sono inseriti nelle aree web riservate a cura del Convenzionato. L'assenza dei suddetti riferimenti esonera il Consorzio dall'obbligo di comunicazione ferma restando la validità dei provvedimenti e delle procedure in atto. La presenza di riferimenti errati manleva Comieco dalla mancata ricezione della comunicazione da parte del Convenzionato, ferma restando la validità di quanto riportato nella comunicazione stessa.

Analogamente, tutte le comunicazioni effettuate dal Convenzionato a Comieco, ovvero le comunicazioni citate nei precedenti capitoli, devono essere destinate ai riferimenti che Comieco stesso indicherà nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio (www.comieco.org).

L'errata comunicazione da parte dei Convenzionati rispetto ai riferimenti indicati nell'area web riservata solleva il Consorzio da ogni impegno inerente ai contenuti della comunicazione stessa.

GLOSSARIO

I termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:

- a. "Accordo Quadro": l'accordo di programma quadro sottoscritto da ANCI e CONAI in data _____ ai sensi dell'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, volto a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni;
- b. "Allegato Tecnico": strumento attuativo dell'Accordo Quadro sottoscritto da ANCI e Comieco in data _____, relativo agli imballaggi cellulosici e frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
- c. "Comieco": il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica istituito ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come abrogato e sostituito dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modificazioni;
- d. "Convenzione": contratto attraverso il quale Comieco e Convenzionato disciplinano le modalità di applicazione dell'Allegato Tecnico. Formano parte integrante della convenzione la "Convenzione Locale" con gli allegati "Dettaglio comuni" e "Scheda Convenzione" e le "Condizioni Generali";
- e. "Convenzione IN": convenzione in cui il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito è all'atto del conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione;
- f. "Convenzione OUT": convenzione in cui il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito è all'atto del ritiro da parte del destinatario per il riciclo individuato da Comieco, a valle delle operazioni di piattaforma svolte a cura del convenzionato;
- g. "Convenzionati": i Comuni, anche organizzati nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, i Gestori del servizio di raccolta dei rifiuti (questi ultimi in quanto aventi titolo in base a specifica delega del Comune) o gli altri soggetti (es., autorità o società d'ambito) legittimati alla stipula, che hanno sottoscritto la Convenzione;
- h. "Delega": l'atto con il quale il gestore del servizio è autorizzato, alla stipula della Convenzione con Comieco così come previsto dall'art. XX dell'Accordo Quadro;
- i. "Gestori": i soggetti delegati dai Comuni che effettuano il servizio di Raccolta differenziata di Rifiuti di imballaggio e f.m.s;
- j. "Bacino": l'area territoriale, composta da uno o più comuni appartenenti alla stessa provincia;
- k. "Piattaforme": Il luogo individuato ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato Tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1, per il conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti cellulosici, così come dettagliatamente indicati nella "Scheda convenzione";
- l. "Ambito di raccolta": è l'ambito all'interno del quale individuare la piattaforma e comprende il territorio del comune o dei comuni previsti in convenzione esteso ai fini del conferimento ad un raggio di 30 km dal confine del comune o dei comuni. Il raggio è ridotto a 20 km dal confine comunale nel caso di città metropolitane e può essere aumentato nel caso in cui non fosse presente alcuna o solo una piattaforma;
- m. "destinatario per il riciclo individuato da Comieco": i soggetti che Comieco incarica del riciclo della raccolta proveniente dalle convenzioni locali;

- n. "Raccolta differenziata congiunta": la raccolta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta (frazione merceologica simile) in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio, variabile annualmente come indicato all'art.4 dell'Allegato Tecnico, e identificata dal codice CER 200101;
- o. "Raccolta differenziata selettiva": la raccolta di soli rifiuti di imballaggio cellulosici in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%, identificata dal codice CER 150101;
- p. "Raccolta selettiva comunale": la raccolta di prossimità, compresa quella effettuata presso i centri di raccolta, con esclusione di quella effettuata con attrezzatura di grande capacità, di soli rifiuti di imballaggio cellulosici in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%, identificata dal codice CER 150101;
- q. "Frazioni merceologiche simili (f.m.s.)": i materiali cellulosici, diversi dall'imballaggio, oggetto di raccolta differenziata;
- r. "Frazioni estranee": i rifiuti non cellulosici. Non s'intendono frazioni estranee le parti, anche merceologicamente diverse, comunque facenti parte dell'imballaggio all'origine;
- s. "Riciclaggio" o "Riciclo": le attività di recupero di materia, come definite all'art. 218, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 152/2006;
- t. "Rifiuti di imballaggio": ogni imballaggio come definito ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
- u. "Rifiuti urbani": i rifiuti quali previsti all'art. 184 comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- v. "Smaltimento": le operazioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. g), D.Lgs. 152/2006;
- w. "Materia prima secondaria": le sostanze o materie come definite dall'art. 183, comma 1, lett. q), D.Lgs. 152/2006.

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI AI FINE DELLA CONVENZIONE
COMIECO - AREA RICICLO E RECUPERO (fax: Nord: 02 54050222 -
Centro: 06 68392021 - Sud: 089 568240)**

DATI PROPONENTE CONVENZIONE:	
Comune/Consorzio/Gestore <small>(che si propone come convenzionato)</small>	
Via	
Comune	
Cap	
Provincia	
Regione	
P.IVA / C.F.	
Tel.	
Fax	
E-mail	
Persona di riferimento	
E-mail persona di riferimento	

DATI BACINO DI RACCOLTA:	
Denominazione <small>(in caso di singolo Comune indicare il nome del Comune)</small>	
Regione e Provincia	
Abitanti totali	
N. Comuni serviti	
Raccolta congiunta – CER 200101 (ton) <small>(anno precedente)</small>	
Raccolta selettiva – CER 150101 (ton) <small>(anno precedente)</small>	
Raccolta congiunta – CER 200101 (ton) <small>(anno in corso)</small>	
Raccolta selettiva – CER 150101 (ton) <small>(anno in corso)</small>	
Gestore servizio di raccolta	
Scadenza contratto gestore	
Piattaforma/e di conferimento <small>(da concordare con Comieco, come indicato in Convenzione)</small>	



comieco

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

1. Modalità di convenzionamento			
Opzione 1 (solo imballaggi)	<input type="checkbox"/>	a. Imballaggio da raccolta congiunta e raccolta selettiva	<input type="checkbox"/>
		b. Raccolta selettiva	<input type="checkbox"/>
Opzione 2 (imballaggi e fms)	<input type="checkbox"/>	a. Raccolta congiunta	<input type="checkbox"/>
		b. Raccolta congiunta e raccolta selettiva	<input type="checkbox"/>

2. Comuni in Convenzione			
Elenco Comuni	Deleghe		
	sì	no	Scadenza
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Raccolta in Convenzione:												
totale <input type="checkbox"/>							parziale <input type="checkbox"/>					
Quantità previsionali congiunta - CER 200101 (ton)												
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot*
Quantità previsionali selettiva - CER 150101 (ton)												
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot*

* Le quantità previsionali vanno ripartite per mese nel caso di convenzionamento parziale, altrimenti è sufficiente inserire il totale e la quantità mensile di riferimento sarà calcolata come Tot/12 (valutare convenzionati con comuni turistici)

4. Misurazione quantità e documento di trasporto		
Punto di misurazione delle quantità	IN <input type="checkbox"/>	OUT* <input type="checkbox"/>
Documento di trasporto	FIR <input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

* inserire OUT in caso di contratto di selezione del rifiuto conferito con la piattaforma

5. Modalità di raccolta						
Mono congiunta <input type="checkbox"/>	PaP cassonetti condominiali ¹ <input type="checkbox"/>	PaP ciglio strada ³ <input type="checkbox"/>	PaP ciglio strada sacco ¹ <input type="checkbox"/>	Contenitori stradali ¹ <input type="checkbox"/>	Isola ecologica cassoni aperti ² <input type="checkbox"/>	Isola ecologica cassoni chiusi ¹ <input type="checkbox"/>
Mono selettiva <input type="checkbox"/>	PaP con contenitori ⁴ <input type="checkbox"/>	PaP ciglio strada ⁶ <input type="checkbox"/>	Contenitori stradali ⁴ <input type="checkbox"/>	Isola ecologica cassoni aperti ⁵ <input type="checkbox"/>	Isola ecologica cassoni chiusi ⁴ <input type="checkbox"/>	
Multi materiale <input type="checkbox"/>	PaP cassonetti condominiali <input type="checkbox"/>	PaP ciglio strada sacco <input type="checkbox"/>	Contenitori stradali <input type="checkbox"/>	Isola ecologica cassoni aperti <input type="checkbox"/>	Isola ecologica cassoni chiusi <input type="checkbox"/>	
Poliaccoppiati <input type="checkbox"/>	Con raccolta congiunta <input type="checkbox"/>		Raccolta dedicata <input type="checkbox"/>	Multi materiale <input type="checkbox"/>	Isola ecologica <input type="checkbox"/>	

	Raccolta congiunta				Raccolta selettiva			
Mono materiale	Attrezzature				Attrezzature			
	Numero				Numero			
	Capacità (mc)				Capacità (mc)			
	Frequenza				Frequenza			
	Altro				Altro			
Multi materiale	Attrezzature				Note:			
	Numero							
	Capacità (mc)							
	Frequenza							
	Altro							

6. Sistemi di raccolta per applicazione riduzione forfettaria acqua*			
	Previsionale congiunta (%)	Previsionale selettiva (%)	Calo forfettario (%)
Raccolta congiunta sistema protetto ¹			0
Raccolta congiunta sistema non protetto ²			5
Raccolta congiunta sistema non protetto marciapiede ³			3
Raccolta selettiva sistema protetto ⁴			0
Raccolta selettiva sistema non protetto ⁵			3
Raccolta selettiva sistema non protetto marciapiede ⁶			1

*considerare le modalità di raccolta al punto 5 e riportare, in base ai numeri in apice, le percentuali stimate per ogni tipologia di raccolta

7. Qualità		
Raccolta con sacchi di plastica: accordo con la piattaforma per la loro rimozione	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Accordo con la piattaforma per la selezione dei rifiuti conferiti	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Stazioni di trasferimento (CCR o isola ecologica)	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Attività di preselezione in stazioni di trasferimento	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

8. Calendario conferimenti in piattaforma					
Raccolta congiunta			Raccolta selettiva		
giorni	fascia oraria*	Nr scarichi al giorno	giorni	fascia oraria*	Nr scarichi al giorno
Lunedì			Lunedì		
Martedì			Martedì		
Mercoledì			Mercoledì		
Giovedì			Giovedì		
Venerdì			Venerdì		
Sabato			Sabato		
Domenica			Domenica		
Note:			Note:		

* inserire l'effettiva fascia oraria in cui avvengono gli scarichi (ad es. 8.00-12.00 o 7.30-10.30 o 14.00-15.30 ecc ...)

Note:

facsimile fattura RD periodicità mensile

valido dal 01/04/2015

Comieco
Via Pompeo Litta, 5
20122 Milano (MI)

P.I. 12303950153

Fattura n°:

Cod. Convenzionato: Cod. Convenzione:		Periodo raccolta: mese		Causale: servizio raccolta differenziata		
Condizioni di pagamento: 60 GG data fattura fine mese				Scadenza:		
Banca di Appoggio:						
Bacino: indicare un solo bacino						
Piattaforma di conferimento materiale	Tipo Raccolta	Qta Raccolta	Qta imballaggio	% (1)	Corrispettivo Anci-Comieco €/Ton	IMPORTO
indicare la piattaforma	raccolta congiunta imballaggio	ton			96,68 (2)	
	raccolta congiunta F.M.S.	ton			(3)	
	raccolta selettiva	ton			96,68 (2)	
	raccolta selettiva comunale prossimità	ton			2,50 (2)	

NOTE:

- (1) % imballaggio 1° aprile - 31 dicembre 2014: 32%
1° gennaio-31 dicembre 2015: 33%
1° gennaio-31 dicembre 2016: 34%
dal 1° gennaio 2017: 35%

Imponibile	Iva (10%)	Totale Fattura

(2) salvo aggiornamenti e provvedimenti

(3) vedi mensilmente Area Riservata Convenzionati

PROPOSTA FATTURAZIONE WEB

Egregi Signori,

per quanto attiene alla gestione dei Vs. rapporti contrattuali con lo scrivente Consorzio Vi proponiamo **di adottare il metodo di invio telematico delle fatture.**

Le Vostre fatture per l'addebito dei corrispettivi del servizio di raccolta differenziata verrebbero **create** e **trasmesse** con modalità telematica, attraverso il sito internet di Comieco (www.comieco.org).

Vantaggi

La **riduzione dei termini di pagamento** e dei **tempi-costi di spedizione**, dovuti ad una **gestione amministrativa più rapida**, sia in fase di compilazione da parte dell'emittente perché tutte le informazioni necessarie sono predefinite ad eccezione dei dati quantitativi e di identificazione della fattura, che in fase di controllo da parte del Consorzio.

Utilizzando tale modalità la periodicità di emissione delle fatture diviene **mensile** ed il **pagamento a 60 gg. data fattura fine mese.**

Contatti

L'Area Amministrativa è a disposizione nella persona della Rag.ra Claudia Brambilla (tel.02/55024.224 - e-mail brambilla@comieco.org) per eventuali chiarimenti.

Aspetti tecnico-normativi

La condizione per usufruire di tale possibilità risiede nel fatto che le fatture emesse, in duplice esemplare (art. 21 del DPR 633/72), siano, dal soggetto emittente, stampate e registrate ai sensi dell'articolo 23 del DPR 633/72, e da Comieco stampate e registrate ai sensi dell'articolo 25 del DPR 633/72. Per duplice esemplare si intendono due copie perfettamente identiche di uno stesso documento, nel senso che entrambe debbono contenere le stesse scritture, dati, cifre, somme ecc.

Qualora foste interessati alla fatturazione secondo la modalità sopra indicata, Vi sarà inviata un'apposita lettera che dovrà essere restituita debitamente timbrata e sottoscritta dal Vs. legale rappresentante, o da persona appositamente delegata. La sottoscrizione vale quale accettazione di quanto sopra indicato, anche ai fini della modifica della convenzione in essere, nonchè ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005 dell'Agenzia delle Entrate.

Attiriamo la Vs. attenzione sul fatto che l'accettazione della modalità di fatturazione qui indicata implica la rinuncia – da parte Vs. – al ricorso alla tradizionale modalità di fatturazione cartacea. In caso di scelta della modalità telematica, eventuali fatture emesse in forma cartacea non potranno essere prese in considerazione, e non saranno comunque opponibili allo scrivente Consorzio.

Vi segnaliamo inoltre che inviando una richiesta all'indirizzo e-mail fatturazione@comieco.org è possibile attivare la modalità DEMO FATTURAZIONE.

Area Amministrativa



Sede:
via Pompeo Litta 5, 20122 Milano, Italia
T +39 02 55024.1 F +39 02 54050240
REA 1541728/Milano
www.comieco.org

Ufficio di Roma:
via Tomacelli 132, 00186 Roma, Italia
T +39 06 681030.1 F +39 06 68392021
REA 981401/Roma
info@comieco.org

Registro delle imprese di Milano
e codice Fiscale 97207800158
Partita Iva 12303950153



N. Convenzione: 1378

ORIGINALE PER IL CONVENZIONATO

CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA Tra

COREPLA, CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA, P.Iva 12295820158, con sede a Milano in via del vecchio Politecnico, 3, nella persona di Massimo Paravidino nella sua qualità di Direttore Generale, munito degli opportuni poteri, nel proseguo anche solo "Convenzionante" o "COREPLA"

-da una parte-

e

il **COMUNE DI NICOSIA** con sede a 94014 NICOSIA - EN - ITALIA, in PIAZZA GARIBALDI, P.Iva in persona del legale rappresentante Lugi Salvatore Bonelli, nel proseguo anche solo "Convenzionato"

-dall'altra parte-

(di seguito collettivamente "Parti")

Premesso che

- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo "Accordo Quadro") di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (nel proseguo anche solo "T.U.A."), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 gennaio 2015 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo "Allegato Tecnico") sottoscritto da ANCI, CONAI e COREPLA relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica per il periodo 01.01.2015 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato "A"), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l'attuazione dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse, l'Accordo Quadro, l'Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell'Allegato Tecnico (allegato "A") prevalgono queste ultime.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell'Allegato Tecnico (allegato "A").
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Quadro o dell'Allegato Tecnico

COREPLA

Consorzio Nazionale
per la raccolta,
il riciclaggio e il recupero
degli imballaggi in plastica

Sede legale e operativa
Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
T +39 02 7605411
F +39 02 76054320

Uffici di Roma
Via Tomacelli, 137
00186 Roma
T +39 02 7605411
F +39 02 76054727

Registro Imprese di Milano
n. 12295820158
REA 1544271
Codice Fiscale e P.IVA
12295820158

Certificato n. 504 LPA 01150 90012008
Certificato n. 126 LNR 01150 140012004
Registrazione IMAS II - 001070
Certificato n. 18 85 CHSAS 180012002
Certificato n. 925 IS0/IEC 770012013





(allegato "A") saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
- per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 - Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i seguenti dati:
- "dati standard" (allegato "B");
2. L'iniziale adesione all'opzione "Comunicazione dati standard" non osta ad una successiva adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'allegato "D". Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi



1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 6 - Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 7 - Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolve di diritto (art. 1353c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con

COREPLA Consorzio Nazionale per lo smaltimento delle imballaggi e il recupero della materia plastica	Sede Legale e operativa Via del Vascello Polacco, 3 20121 Adeno T +39 02 7605411 F +39 02 76054320	Uffici di Roma Via Tompa, 132 00186 Roma T +39 02 7605411 F +39 02 76054222	Registro Imprese di Milano n. 1229520158 AEA 1544271 Codice Fiscale e P. IVA 1229520158	Certificazioni: ISO 14001:2004 Certificato n. 126 (R) EN ISO 14001:2004 Registrazione EMAS II - 001020 Certificazione n. 1825 OHSAS 18001:2007 Certificazione n. 925 ISO/IEC 27001:2013	 
---	--	---	---	--	---



conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 - "Corrispettivi"), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 - Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO COREPLA

Indirizzo:

Via Del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano

Tel: 02760541; Fax: 0276054218;

e-mail: raccolta@corepla.it

Pec: raccolta@pec.corepla.it

CONVENZIONATO

Denominazione: COMUNE DI NICOSIA

Referente: Luigi Salvatore Bonelli Ruolo: Sindaco

Indirizzo:

PIAZZA GARIBALDI
94014 NICOSIA - EN - ITALIA

Tel: ; Fax: ;

e-mail: utc.ufficiodeldirigente@comunenicosia.gov.it

Pec: utc.dirigente@pec.comunenicosia.gov.it

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 - Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 - "La Governance dell'Accordo") prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 12 - Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice"), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati

COREPLA Consorzio Mastianese per la raccolta e riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica	<u>Sede legale e operativa:</u> Via del Vecchio Politecnico, 3 20121 Milano T +39 02 7605411 F +39 02 76054320	<u>Uffici di Roma:</u> Via Trionfali, 132 00186 Roma T +39 02 7605411 F +39 02 76054322	<u>Registro Imprese di Milano:</u> n. 17293820158 REA 1544971 <u>Codice fiscale e P.IVA:</u> 17293820154	<u>Certificato n. 504 LPA DI ISO 9001:2008</u> <u>Certificato n. 136 LPA DI ISO 14001:2004</u> <u>Registrazione DNAS IT - 001070</u> <u>Certificazione 18 ES CHEAS 18001:2007</u> <u>Certificazione 925 ISO/IEC 27001:2013</u>
--	--	---	--	--





sull'utilizzo dei loro dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:

- a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
- b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
- d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- e. gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.

Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.

SEZIONE II

Articolo 13 - Conferimenti in assenza di Convenzione

In mancanza di stipula della Convenzione in relazione ai rifiuti di imballaggi in plastica raccolti sul territorio di un Comune, COREPLA non consente il conferimento dei rifiuti raccolti in quel Comune al CSS. Nel caso in cui si riscontri che lo stesso sia invece avvenuto, per tutti i quantitativi conferiti precedentemente al mese di stipula della Convenzione o di richiesta da parte del Convenzionato di aggiornamento della stessa in relazione a tale Comune, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.

Articolo 14 - Adempimenti per la stipula della Convenzione

1. Per la stipula della Convenzione, il richiedente deve comunicare a COREPLA i dati previsti nel modulo denominato "richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione COREPLA" (nel seguito allegato "E").

In caso di delega o subdelega devono essere rispettate le specifiche previsioni contenute nell'Accordo Quadro (Capitolo 6) e nel Modello di delega ad esso allegato.

Le Parti precisano ed accettano che la delega per la sottoscrizione della presente Convenzione, come prescritto in apposita nota del citato Modello di delega, possa essere rilasciata esclusivamente al soggetto affidatario del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica. Non sono pertanto delegabili soggetti quali, a titolo esemplificativo, i CSS e CC ove non provvedano anche al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica.

Le Parti precisano e convengono altresì che l'eventuale subdelega, da rilasciarsi in conformità al modello allegato (allegato "F"), possa essere rilasciata ad ogni soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio dei comuni oggetto di subdelega. Il CC e il CSS che ricevano tali rifiuti sono pertanto inclusi fra i soggetti subdelegabili. Non sono in ogni caso subdelegabili i meri intermediari di rifiuti.

Contestualmente alla presentazione di delega o subdelega dovranno essere presentate a COREPLA da parte dei soggetti delegati o subdelegati evidenze documentali che giustifichino, all'atto della stipula della convenzione, il possesso dei requisiti previsti.

COREPLA non procede a stipulare la Convenzione in mancanza di delega o subdelega, nel caso in cui siano state rilasciate con modalità differenti da quanto previsto rispettivamente nel capitolo 6 dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI o nell'Allegato Sub-Delega e nel caso in cui non siano state presentate le evidenze documentali descritte nel precedente capoverso.

La delega e la sub-delega hanno durata minima di un anno. In assenza di una data di scadenza, la delega e la sub-delega si intendono valide, ai fini della Convenzione, per un anno dal mese di trasmissione. In ogni caso è fatta salva la facoltà di revoca prima del decorso della durata minima di un anno e prima della scadenza, da presentarsi conformemente all'Allegato denominato Revoca (Allegato "G") alla presente Convenzione da parte del delegante o del subdelegante.

COREPLA non procede ad inserire in una Convenzione un Comune precedentemente inserito in altra Convenzione senza previo ricevimento della revoca della delega o della subdelega al precedente Convenzionato con le modalità prescritte nell'Allegato G.

In caso di variazione dei dati comunicati con l'Allegato E, il Convenzionato deve darne pronta comunicazione scritta a COREPLA, qualora la modifica sia relativa a uno o più nuovi comuni da inserire in Convenzione a seguito del

COREPLA

Consorzio Nazionale
per la raccolta,
il riciclaggio e il recupero
degli imballaggi in plastica

Sede legale e operativa
Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
T +39 02 76034.1
F +39 02 76034.370

Uffici di Roma
Via Immacoli, 132
00186 Roma
T +39 02 76034.1
F +39 02 76034.227

Registro Imprese di Milano
n. 12293820158
REA 1341771
Codice Fiscale e P. IVA
12293820158

Certificato n. 504 UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 17618 UNI ISO 14001:2004
Registrazione EMAS III - 001020
Certificato n. 1885 CEI SAS 18001:2007
Certificato n. 925 ISO/IEC 27001:2013





ricevimento di nuova delega o subdelega, andrà contestualmente ripresentato anche l'Allegato E per i nuovi Comuni. In assenza della sopracitata documentazione COREPLA non procederà all'aggiornamento della Convenzione. Inoltre, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato per eventuali conferimenti di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei conferimenti stessi. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.

In caso di trasferimento dell'azienda del Convenzionato ad altro soggetto a qualsiasi titolo intervenuta, le deleghe e le subdeleghe si intenderanno trasferite al cessionario e COREPLA ne darà comunicazione ai deleganti e ai subdeleganti. Salvo diverso avviso dei soggetti deleganti o subdeleganti da far pervenire a COREPLA entro 15 gg dal ricevimento di tale comunicazione, COREPLA provvederà a stipulare una nuova Convenzione con il cessionario; verranno di conseguenza creati dei nuovi Bacini (come definiti al successivo art.18) con attribuzione delle medie mobili iniziali ai sensi dell'Allegato I dell'Allegato Tecnico.

Qualora le comunicazioni inerenti i trasferimenti d'azienda non vengano trasmesse a COREPLA contestualmente ai trasferimenti stessi, le quantità conferite precedentemente alla ricezione della comunicazione da parte di COREPLA ed i relativi processi di fatturazione e pagamento verranno contabilizzate ed effettuati con riferimento al soggetto precedentemente convenzionato senza rettifiche retroattive da parte di COREPLA.

Articolo 15 - Flussi di raccolta

1. Il Convenzionato al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare i flussi previsti all'art. 4 dell'Allegato Tecnico (di seguito i "Flussi").

Il Convenzionato può richiedere a COREPLA l'attivazione o la revoca di uno o più Flussi, anche successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.

In relazione alla raccolta attivata sul territorio di ciascun Comune compreso nella Convenzione sarà possibile attivare:

- un Flusso B;
- un Flusso C;
- fino a due Flussi tra A, D multimateriale leggero e D multimateriale pesante. Sarà possibile attivare contemporaneamente Flussi di tipologia diversa solo qualora sia garantita la tracciabilità del rifiuto (ad es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le diverse raccolte per le quali si chiede l'attivazione del relativo Flusso).

In relazione alla raccolta sul territorio di un Comune con meno di 100.000 abitanti, per ciascun Flusso attivato è possibile delegare un solo soggetto. Ciascun delegato può subdelegare un solo soggetto per tutti i Flussi di raccolta, salvo che i subdelegati non effettuino direttamente la raccolta o siano impianti di primo destino. In tal ultimo caso resta inteso che qualora presso l'impianto di primo destino vengano convogliati più Flussi, gli stessi o non vengono subdelegati o vengono tutti subdelegati a tale impianto restando preclusa la possibilità di subdelegare il gestore dell'impianto di primo destino per solo alcuni dei Flussi.

Per Comuni con oltre 100.000 abitanti o per capoluoghi di Provincia è invece possibile delegare/subdelegare per ciascun Flusso anche più soggetti sempre che sia garantita la tracciabilità del rifiuto oggetto di subdelega sulla base dei seguenti criteri:

- aree geografiche oggetto di delega o subdelega chiaramente definite (quartieri/settori di raccolta);
- lotti oggetto di delega o subdelega differenziata descritti univocamente nel capitolato di gara/affidamento.

Articolo 16 - Tipologia di servizio raccolta

Le frazioni oggetto della raccolta devono essere esplicitamente e preventivamente individuate e comunicate agli utenti.

2. E' facoltà di COREPLA, in mancanza di evidenza documentale in merito all'effettiva attivazione delle tipologie di raccolta comunicate, non procedere all'attivazione del Flusso richiesto o alla modifica del Flusso precedentemente attivato.

Articolo 17 - Piattaforme di conferimento

1. Le piattaforme di conferimento sono di tre tipologie:

- a. Centro di Selezione (anche solo "CSS");
- b. Centro Comprensoriale (anche solo "CC");
- c. Centro di riciclo/recupero diretto o centro di selezione e riciclo (anche solo "RIC/CSR").

2. Il CSS è una piattaforma che effettua per conto di COREPLA la selezione polimerica, dimensionale e per colore del materiale.

3. Il RIC/CSR è un impianto presso cui COREPLA può far conferire direttamente flussi di materiale che, per la loro composizione e per specifiche valutazioni tecnico-logistiche, non necessitano del processo di selezione presso un CSS. Il RIC/CSR è equiparato, ai fini della Convenzione, al CSS.

4. Salvo il caso di materiale pressato con ritiro a cura di COREPLA, il materiale si considera conferito dal Convenzionato

COREPLA

Comerzia Nazionale
per la raccolta
di riciclaggio e il recupero
degli imballaggi plastici

Sede Legale e operativa
Via del Vascello Polveraccio, 3
00121 Milano
T +39 02 760541
F +39 02 76054330

Ufficio Roma
Via Tomacelli, 132
00188 Roma
T +39 02 760541
F +39 02 76054272

Registro Imprese di Milano
A. 12295820180
REA 1544271
Codice Fiscale e P.IVA
12295820180

Certificato n. 504 UNI EN ISO 9001:2009
Certificato n. 126 UNI EN ISO 14001:2004
Registrazione EMAS II - 001020
Certificato n. 18 AS ON SAS 18001:2007
Certificato n. 925 ISO/IEC 17001:2015





- a COREPLA ad avvenuto completamento dello scarico dell'automezzo nell'area a tal fine attrezzata presso il CSS.
5. Qualora il Convenzionato, prima del conferimento a CSS, faccia transitare il materiale presso piattaforme di trasferta che non effettuano la pressatura, non dovrà essere effettuato nessun trattamento che modifichi la composizione del materiale (ad es. eliminazione della frazione estranea, separazione del multimateriale).
 6. Il CC è una piattaforma individuata dal Convenzionato e definita all'articolo 5 dell'Allegato Tecnico. Il Convenzionato che conferisce a CSS dopo transito da CC o piattaforma di trasferta, deve garantire a COREPLA o ai terzi incaricati da COREPLA l'accesso a tali piattaforme, previa comunicazione di COREPLA con un preavviso di 24 ore (un giorno lavorativo) alla piattaforma medesima ed al Convenzionato stesso che avrà facoltà di presenziare. Presso le piattaforme di primo conferimento (CC o piattaforma di trasferta) potranno essere effettuati sopralluoghi e/o verifiche documentali (registri di carico/scarico, formulari, trattamenti registrati etc.) relativi ai flussi riconducibili alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (CER 150102, 150106, 191204, 191210, 191212, 200139).
 7. Dandone preventiva informazione ai Convenzionati per consentirne una eventuale presenza, potranno essere effettuate analisi sul materiale conferito dai Convenzionati presso tali piattaforme al fine di verificare la congruità fra i rifiuti di imballaggi in plastica conferiti in ingresso presso le piattaforme con i rifiuti di imballaggi in plastica successivamente conferiti a CSS.
 8. In ogni caso, a richiesta di COREPLA, il Convenzionato è tenuto a fornire la documentazione relativa ai conferimenti effettuati in ingresso al CC o alla piattaforma di trasferta.
 9. Qualora il conferimento della raccolta avvenga presso un CC ed il successivo trasporto a CSS avvenga a cura di COREPLA, come previsto all'art. 6.2.b dell'Allegato Tecnico, il materiale si considera conferito a COREPLA ad avvenuto completamento del carico dell'automezzo presso il CC; per quanto riguarda la fatturazione farà fede la quantità riscontrata e la data di scarico presso il CSS.
 10. Nel caso in cui la piattaforma individuata dal Convenzionato sia un CC, nella Convenzione potranno essere indicati due CSS (uno come principale e uno come sussidiario) come destinatari finali del materiale.

Articolo 18 - Bacino di raccolta

1. Nel trasmettere la Convenzione verranno altresì inviati al Convenzionato uno o più allegati sintetici ciascuno denominato "Bacino". Ogni Bacino è identificato, per uno o più Comuni inseriti in Convenzione, dai seguenti dati:
 - a. Piattaforma finale di conferimento (CSS);
 - b. Tipologia di Raccolta;
 - c. Tipologia di Flusso;
 - d. Estremi del CC in caso di materiale pressato.
2. Il Bacino potrà subire revisioni nel corso della durata della Convenzione (ad es. revoca di un Comune o aggiunta di un nuovo Comune). Tali revisioni saranno tempestivamente trasmesse da COREPLA al Convenzionato.
3. Il Bacino è quindi l'abbinamento univoco tra uno o più Comuni inseriti nella medesima Convenzione, una Piattaforma di conferimento, una Tipologia di Raccolta, una Tipologia di Flusso ed eventualmente un CC.
4. Qualora il Convenzionato abbia richiesto, per gli stessi Comuni, l'attivazione di una sola Tipologia di Raccolta e di una sola Tipologia di Flusso, la Convenzione prevedrà un solo Bacino, a prescindere dal numero di comuni.
5. Qualora il materiale transiti da un CC, indipendentemente dalla Tipologia di Raccolta il Bacino sarà unico, ad esclusione del caso di attivazione di più Flussi (A, B o C).
6. In uno stesso Bacino multimateriale possono essere compresi solo Comuni ove la raccolta è composta dalle stesse frazioni di imballaggio.
7. COREPLA e il Convenzionato possono concordare l'attivazione di più Bacini, anche qualora la Piattaforma di conferimento, la Tipologia di Raccolta e la Tipologia di Flusso siano le medesime, nel caso in cui in uno dei Bacini da attivare sia compreso un capoluogo di provincia.
8. Per un medesimo Convenzionato ed un determinato Flusso, la raccolta di un Comune dovrà essere riferita ad un unico Bacino e quindi COREPLA procederà ad inserire il Comune in un solo Bacino; tuttavia, nel caso di Comuni con un numero di abitanti superiore a 50.000, può essere concordata con COREPLA l'attivazione di più Bacini per lo stesso Comune nei casi in cui sia garantita la tracciabilità del rifiuto (es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le raccolte per le quali si chiede l'attivazione di un Bacino dedicato).
9. Nel caso di Comuni situati su isole minori che beneficino del relativo corrispettivo per prestazione aggiuntiva prevista all'art. 6.2 lettera e dell'Allegato Tecnico, questi devono sempre formare un Bacino a sé stante.
10. COREPLA trasmetterà al Convenzionato, unitamente alla descrizione riepilogativa di ogni Bacino, il relativo numero di Bacino di identificazione univoca dello stesso, da utilizzarsi per i conferimenti del Bacino stesso. Il Convenzionato dovrà indicare sul documento di consegna del materiale il numero del Bacino cui si riferisce il conferimento stesso.

Articolo 19 - Corrispettivi di raccolta

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 dell'Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:
 - a. tutti i corrispettivi di raccolta di cui all'art. 6.1 e all'art.6.2 dell'Allegato Tecnico si intendono al netto dell'IVA;

COREPLA	Sede Legale e operativa	Ufficio di Roma	Registro Imprese di Milano	Codice Fiscale
Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica	Via del Vecchio Palatino, 3 20121 Milano T +39 02 7605411 F +39 02 76054370	Via Tomacelli, 132 00186 Roma T +39 02 7605411 F +39 02 76054377	n. 32295820158 REA 1544273 Codice Fiscale e P. IVA 12791670158	3041881150 9001 9008 Codice Univ. 176188 01460 14001-3004 Registrazione IMAS II - 001010 Certificato n. 1835 02/845 18001 2007 Certificato n. 925 15/01/15 27601 2012





b. il corrispettivo del Flusso B viene adottato, oltre che per i Bacini di Flusso B anche per Bacini di Flusso A o di Flusso C o di Flusso D, qualora la media mobile del periodo di riferimento superi il 20% di Traccianti rispetto agli imballaggi in plastica conferiti;

c. per i conferimenti di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea da Traccianti comporta automaticamente la classificazione dell'intero carico come appartenente al Flusso B (vedi Allegato tecnico 6.1.3), fermo restando che, ai fini della determinazione del corrispettivo spettante per il periodo di riferimento, fa fede il valore percentuale di Traccianti risultante dalla media mobile mensile;

d. nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi Flusso, per materiale contenente frazioni estranee in misura superiore al limite massimo previsto. In tal caso non sono dovuti neppure i corrispettivi delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico;

e. tutti i corrispettivi di cui all'art. 6.1 dell'Allegato Tecnico e tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico sono riconosciuti da COREPLA esclusivamente al Convenzionato.

Articolo 20 - Verifiche di qualità

1. Fermo restando quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e nell'Allegato I dello stesso Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:

a. I Bacini attivi al 31.12.14 verranno automaticamente prorogati allineando la frequenza analisi in base alle tabelle 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 1 del sopracitato Allegato I. Il mese di gennaio 2015 sarà valorizzato con la media mobile mensile in base alla frequenza di analisi valida per ciascun Bacino a partire dall'1.1.2015, come previsto alla lettera a) del paragrafo 3 del sopracitato Allegato I.

b. Qualora si rendesse necessario effettuare una correzione relativamente all'imputazione di un formulario che implichi variazioni di quantità relative ad un periodo ormai chiuso (ad esempio per riallocazione su un Bacino di quantità precedentemente attribuite ad un diverso Bacino per errore in fase di registrazione del formulario) questa verrà effettuata senza che venga ricalcolata la media mobile delle analisi effettuate per i Bacini che hanno subito variazioni di quantità.

c. Qualora un carico sia stato conferito contaminato da insetti o animali o carogne o materiali pericolosi o putrescenti o maleodoranti in concentrazione tale da far venir meno le condizioni igienico sanitarie minime necessarie per l'effettuazione delle analisi garantendo la salute e la sicurezza dell'operatore oppure il CSS ritenga che il codice CER riportato sul formulario o su altro documento di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, si procede come di seguito descritto:

1) Se l'evenienza viene riscontrata prima dello scarico o in fase di scarico si procede al respingimento del carico e in caso di trasporti di materiale pressato effettuato a cura di COREPLA o da terzi per conto di COREPLA vengono riaddebitati al Convenzionato i costi di trasporto dal CSS al CC di provenienza. Qualora inoltre il carico sia oggetto di campionamento viene attribuita al relativo bacino un'analisi fittizia con i seguenti valori:

- il 51% di frazione estranea e 49% imballaggi per il monomateriale e il multimateriale leggero;
- 51% di frazione estranea e 32% imballaggi per il multi pesante.

Il CSS dovrà dare evidenza delle motivazioni del respingimento del carico riportando quanto riscontrato nel report di respingimento di cui all'Allegato H.

2) Qualora l'evenienza si verifichi in fase di analisi, per i soli carichi conferiti pressati, al relativo bacino verrà attribuita un'analisi fittizia con il 70% di frazione estranea ed il 30% di imballaggi.

In entrambi i casi, tali analisi fittizie contribuiranno esclusivamente alla media mobile mensile del mese in cui si verifica l'evento e non saranno considerate nella media mobile dei mesi successivi.

d. Per i bacini multimateriale in essere al 31/12/14, sino al 31/12/2016 in caso di cambiamento della tipologia di raccolta conferita sfusa a CSS da multimateriale pesante a multimateriale leggero o monomateriale con conferimento sfuso a CSS, eventuali frazioni di carta o vetro riscontrate nei primi 6 mesi di attivazione della nuova tipologia di raccolta saranno considerate frazione neutra e pertanto non incideranno sul limite massimo di frazione estranea in ingresso al CSS.

Nei casi in cui sussistano le precedenti condizioni verrà attivato un Bacino temporaneo per ogni Convenzionato (unico per Convenzionato nel caso in cui per i medesimi Comuni il CSS di conferimento e la tipologia di conferimento siano gli stessi). Per Convenzioni stipulate a fronte di delega da parte di più Comuni a tale Bacino temporaneo verrà di volta in volta attribuito per la durata di 6 mesi il Comune in cui avviene il cambiamento di raccolta; viceversa per Convenzioni dirette con i Comuni o stipulate a fronte di delega da parte di un unico Comune il Bacino transitorio stesso avrà una durata di sei mesi.

Qualora un bacino multimateriale pesante con conferimento diretto a CSS attivasse un passaggio al conferimento monomateriale a CSS con transito da CC non sarà invece applicato il transitorio sopra descritto.

Articolo 21 - Conferimenti fuori specifica

1. Qualora il carico sottoposto ad analisi aggiuntiva evidenzia una presenza di frazioni estranee superiore ai limiti previsti nell'Allegato Tecnico all'art. 6.1.4 (cd. carico fuori specifica), si applica quanto in esso previsto.

2. La facoltà di COREPLA di sospendere i ritiri a seguito del superamento per oltre due volte consecutive dei limiti di

COREPLA Convenzione Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica	Sede legale e operativa Via del Vecchio Politecnico, 3 20121 Milano T +39 02 76034.1 F +39 02 76034.270	Uffici di Banca Via Tomacelli, 132 00185 Roma T +39 01 76054.1 F +39 02 76054.277	Registri imprese di Milano n. 13293870158 REA 1344271 Codice Fiscale n. P. IVA 12295820158	Certificazioni ISO 14001 (D.L. 90/1/2008) Certificato n. 1261281N150 14001/2008 Registrazione EMAS II - 001020 Certificato n. 18 85 0845 18001/2007 Certificato n. 975190/ICC 37001/0112
---	--	--	---	--





soglia, prevista dall'Allegato Tecnico all'art. 6.1.5, non si applica ai conferimenti multimateriale.

Articolo 22 - Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato

1. Il Convenzionato ha la facoltà di scegliere l'impianto di pressatura (CC) a cui conferire il materiale. Tuttavia, COREPLA non garantisce il ritiro di materiale presso CC che non possano inviare a CSS il materiale con codici attività di recupero coerenti con le attività di recupero effettuate dai CSS.
2. La richiesta di ritiro di un carico di materiale pressato deve essere effettuata attraverso il portale Area Riservata Logistica accessibile dal sito COREPLA.
3. Dovrà essere inserita nel portale anche la data di disponibilità del carico, che dovrà essere successiva alla data di inserimento della richiesta, ed il/i Bacino/i di riferimento del materiale che verrà conferito con il carico; la data di disponibilità comunicata dovrà essere coerente con lo stoccaggio, le quantità prodotte, la tempistica e gli orari di carico.
4. Dovrà essere garantita una fascia oraria di disponibilità al carico presso il CC di almeno 8 ore e l'inizio delle operazioni di carico entro le due ore successive all'arrivo del mezzo.
5. COREPLA provvede a predisporre i buoni di ritiro del materiale con data ultima ritiro entro 8 giorni lavorativi a far data dalla data di disponibilità comunicata, trasmettendone copia al CC.
6. Qualora il trasportatore dovesse addebitare a COREPLA un costo per ore di sosta superiori a due, il costo sarà riaddebitato al Convenzionato.
7. Qualora il trasportatore si presentasse al carico e il materiale non fosse disponibile, COREPLA potrà riaddebitare al Convenzionato il costo del trasporto A/R.
8. Qualora il materiale risultasse contaminato ed il trasportatore dovesse documentare di aver sostenuto costi di bonifica del mezzo, questi ultimi saranno riaddebitati al Convenzionato.
9. I predetti costi dovranno essere addebitati da COREPLA entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 23 - Penali a carico di COREPLA

1. Qualora COREPLA ritirasse il materiale con un ritardo compreso tra 8 e 16 giorni lavorativi rispetto alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro, il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 7% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive).
2. Dopo il 16° giorno lavorativo di ritardo il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 15% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive) a cui si aggiunge, dopo il 21° giorno lavorativo di ritardo, la facoltà di inviare il carico a proprie spese - previa comunicazione a COREPLA - al CSS più vicino riaddebitando a COREPLA i relativi costi maggiorati del 10% sulla base delle tariffe applicate dai fornitori COREPLA.
3. Le predette penali dovranno essere addebitate dal Convenzionato entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 24 - Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento

1. Il Convenzionato deve conferire il materiale esclusivamente presso la Piattaforma prevista nella Convenzione per ogni specifico Bacino.
2. Per carichi conferiti sfusi, sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto, ove consentito dalla normativa, ovvero sulla bolletina di pesata in ingresso all'impianto, il Convenzionato dovrà indicare il numero di Bacino. In mancanza di tale indicazione non viene autorizzato lo scarico del materiale presso il CSS.
3. Per carichi conferiti sfusi dal Convenzionato che, ove consentito dalla normativa vigente, vengono conferiti senza FIR, il CSS provvede a registrare lo scarico creando un numero così formato:
 - a. numero pesata;
 - b. codice CSS;
 - c. data del conferimento.Il numero così ottenuto viene trascritto a cura del CSS sul documento di conferimento e, ai fini della Convenzione in essere con COREPLA, costituisce l'identificativo del conferimento. Tale numero deve essere citato dal Convenzionato nella fattura e viene utilizzato da COREPLA in fase di convocazione di analisi merceologica e in eventuali ulteriori comunicazioni fra le parti.
4. Nel caso di carichi pressati tutte le balle dovranno essere etichettate in maniera certa e stabile con etichette in plastica o plastificate riportanti gli estremi del CC e della Tipologia di Flusso.
5. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) il CC dovrà indicare oltre ai numeri di Bacino, anche il peso in kg per ciascun Bacino.

COREPLA

Comitato Nazionale
per la raccolta
e riciclaggio e recupero
dei imballaggi plastici

Sede Legale e operativa:
Via del Vaccaro Polveroso, 3
00121 Roma
T +39 02 76054.1
F +39 02 76054.120

Ufficio Roma
Via Tomassini, 132
00186 Roma
T +39 02 76054.1
F +39 02 76054.132

Registro Imprese di Roma
n. 12295820158
REA 1544271
Codice Fiscale e P.IVA
12295820158

Certificato n. 554 UNI EN ISO 7001:2008
Certificato n. 12618-01N ISO 14001:2004
Registrazione IMAS n. 001020
Certificato n. 1835 CISA 13001:2007
Certificato n. 925150/RC 17001:2013





6. In mancanza di tali dati, COREPLA non autorizza il carico presso il CC né lo scarico presso il CSS.
7. In caso di conferimento riferibile a più Bacini l'eventuale differenza tra peso dichiarato e peso riscontrato è attribuita al Bacino con il peso dichiarato maggiore.
8. COREPLA garantisce la disponibilità allo scarico presso i CSS per almeno 8 ore lavorative dal lunedì al venerdì e che gli scarichi avvengano in base all'ordine di presentazione al CSS.
In ogni caso, qualora il materiale provenga da CC, da impianti intermedi di trasferimento oppure a seguito di trasbordo effettuato con modalità diverse da quelle previste all'art. 6.2.a dell'Allegato Tecnico, il conferimento a CSS può avvenire dal lunedì al venerdì non prima delle 7.00 e non oltre le 19.00. Quanto sopra ad eccezione dei seguenti giorni e del successivo qualora lo stesso cada di sabato: 6 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre sempre che i CSS siano aperti per il conferimento.

Articolo 25 - Fatturazione e pagamenti

1. Fermo restando quanto previsto nell'Allegato "A" in ordine a fatturazione e pagamenti, le Parti precisano quanto segue.
2. Il Convenzionato, in presenza di conferimenti, deve provvedere ad emettere fattura mensile nei confronti di COREPLA, e comunque entro due mesi dal conferimento a CSS; la fattura dovrà essere inviata esclusivamente in formato digitale all'indirizzo e-mail fatturefornitori@corepla.it.
3. La quantità del materiale consegnato da prendere in considerazione agli effetti di cui al presente articolo è quella riscontrata tramite pesata presso il CSS nel mese.
4. COREPLA pubblicherà, per singolo Convenzionato sul portale Raccolta la prefattura del mese. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato stesso provvederà a contattare COREPLA prima di emettere la fattura per i chiarimenti del caso.
5. E' espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di COREPLA, ivi inclusi i mandati irrevocabili all'incasso.
6. COREPLA, nel mese successivo al mese di conferimento della raccolta (es. alla fine del mese di luglio per il materiale conferito a giugno), provvede ad emettere fattura relativamente ai costi di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea ove previsto che avrà scadenza a 60 giorni data fine mese fattura.
7. I pagamenti delle fatture vengono effettuati da COREPLA a 90 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario fatte salve eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da COREPLA.
8. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di COREPLA o del Convenzionato sono dovuti interessi di mora nella misura dell'Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 26 - Codice di comportamento. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

1. COREPLA si è dotato di un Codice di Comportamento, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno del Consorzio e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito www.corepla.it, di cui invita a prendere visione. L'adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi di Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA.
2. Pertanto, con la sottoscrizione della Convenzione, il Convenzionato assume l'obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del rapporto contrattuale nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi.

COREPLA

Consorzio Nazionale
per la raccolta,
il riciclaggio e il recupero
degli imballaggi in plastica

Sede legale e operativa
Via del Varesio Palazzina, 3
00121 Milano
T +39 02 76054 1
F +39 02 76054 370

Ufficio Roma
Via Tomioli, 127
00186 Roma
T +39 01 76054 1
F +39 02 76054 227

Registra Imprese di Milano
A 12795820158
REA 1544371
Codice Fiscale e P.IVA
12795820158

Certificato n. 501 UNI EN ISO 9001:2004
Certificato n. 126188 UNI ISO 14001:2004
Registrazione EMAS II - 091020
Certificato n. 18 ES ONAS 16001:2007
Certificato n. 925 IEC/IEC 77001:2013





Articolo 27 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Milano, 08 FEBBRAIO 2017

Il Convenzionante

Il Convenzionato

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni di cui agli artt. 1 ("Premesse e allegati), 6 (Recesso), 11 (Controversie) della Sezione I e agli artt. 13 (Conferimenti in assenza di Convenzione), 14 (Adempimenti per la stipula della Convenzione), 15 (Flussi di raccolta), 17 (Piattaforme di conferimento), 19 (Corrispettivi di raccolta), 20 (Verifiche di qualità), 22 (Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato), 23 (Penali a carico di Corepla), 24 (Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento), 25 (Fatturazione e pagamenti), della Sezione II

Il Convenzionante

Il Convenzionato

COREPLA

Convenzione Nazionale
con la raccolta
di tecnologia e di recupero
degli imballaggi in plastica

Sede Legale e operativa
Via del Varesino Politecnico, 3
20131 Milano
T +39 02 76034 1
F +39 02 76034 310

Ufficio di Roma
Via Tomacelli, 132
00188 Roma
T +39 07 76034 1
F +39 07 76034 277

Regione Inps di Milano
n. 12295829158
REA 1344271
Codice Fiscale e P. IVA
12795820158

Certificata ISO EN 14001 2004
Certificata ISO 14001 2004
Registrazione EMAS II - 091020
Certificata ISO 9001:2007
Certificata ISO IEC 27001:2013





Convenzionato Comune Di Nicosia

Bacino n° 1378014 Rev. 300 Data decorrenza dal 06-Feb-2017

Tipologia gestione Semplificata

Tipologia flusso A Raccolta di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica

Tipo conferimento Monomateriale pressato a centro di selezione

Descr. della revisione : Nuovo Bacino

Piattaforma di Conferimento

Tipologia	Centro Comprensoriale
Denominazione sociale	Cc Niem
Localita'	TORRENOVA (ME)
Indirizzo	Contrada da Piano Stinco
Telefono	3351209625
Centro prevalente	Css Ecorek

Analisi di Qualità

Frequenza minima	1/quadrimestre
Frequenza massima	3/quadrimestre
Invio medio analisi e revisioni alla mail PEC	utc.dirigente@pec.comunenicosia.gov.it
Convocazioni analisi a mezzo mail PEC	utc.dirigente@pec.comunenicosia.gov.it
Persona a cui indirizzare le comunicazioni	Camillo Antonino Testa

Corrispettivi Aggiuntivi

Ai sensi dell' articolo 6.2.b, sarà riconosciuto il corrispettivo aggiuntivo previsto per carichi di almeno 17000 kg resi pressati.

Provincia Prevalente Enna

I dati del presente bacino possono essere scaricati dal Portale Raccolta, accedendo dal sito www.corepla.it nell'AREA RISERVATA - raccolta. Per informazioni scrivere a raccolta@corepla.it.

Comuni Serviti

Provincia	Comune	Km	Decorrenza delega	Scadenza delega
EN	Nicosia	92,8	06-Feb-2017	31-Mar-2019

Qualsiasi variazione dei dati sopra riportati dovranno essere comunicati a Corepla, come pure eventuali errori da Voi riscontrati. In mancanza di Vs. segnalazioni i dati contenuti si intenderanno confermati.



Dettaglio Prot.Arrivo 2017/00003669

DATI OBBLIGATORI REG. DA ANNA,PIRRI SEZIONE ANNO 2017 NUMERO 00003669 ARRIVO DATA REG. 14-02-2017 ORA REG. 10:45:33 OGGETTO INVIO CONVENZIONE 1378 - COMUNE DI NICOSIA	DATI ACCESSORI TIPO MEZZO 10-pec TIPO DOCUMENTO 2-INFORMATICO DATA LETTERA ***** NUM. LETTERA ***** DATA RICEZIONE 09-02-2017 ORA RICEZIONE 11:44 ANNO CARTEGGIO ***** NUMERO CARTEGGIO ***** URGENTE *****
---	--

ANNOTAZIONI ANNOTAZIONI DI REGISTRAZIONE *****	DESTINATARI OBBLIGATORI UFFICI SINDACO III° SETTORE: URBANISTICA - S. TECNOLOGICI - SUAP E COMMERCIO III° SETTORE: URBANISTICA - S. TECNOLOGICI - SUAP E COMMERCIO[ASS. SINGOLA] CO: ANTONINO.TESTACAMILL SINDACO[ASS. SINGOLA] CO: LUIGI.BONELLI
---	---

MITTENTI CONFERMATI
 MITTENTI
 40213-COREPLA CONSORZIO PER IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA (raccolta@pec.corepla.it)

A ALLEGATI E CLASSIFICAZIONE

NUM. ALLEGATI 4

Tipo	File	Descrizione Classificazione	Funzioni
Documento principale	Allegati.pdf (70,62 KB)		
Allegato 1	Originale_per_il_convenzionato.pdf (2,03 MB)		
Allegato 2	Originale_da_ritrasmettere_a_Corepla.pdf (1,90 MB)		

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN PLASTICA (ACCORDO ANCI – COREPLA)

1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

Il presente Allegato Tecnico, costituisce specificazione e strumento di attuazione dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI e ne recepisce integralmente principi, indirizzi ed impegni.

L'Allegato disciplina la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza urbana o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico ed il successivo conferimento ai Centri di Selezione operanti per COREPLA (nel seguito i "CSS").

L'Allegato Tecnico ha validità di cinque anni; come previsto al capitolo 6 dell'Accordo Quadro, entro il primo ottobre 2016 le parti procederanno alla verifica di congruità dei corrispettivi e delle modalità applicative del presente Allegato Tecnico sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Comitato di Verifica ed approvata dal Comitato di Coordinamento.

2. CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato Tecnico attraverso la stipula di convenzioni locali tra COREPLA e i Comuni o i gestori del servizio da essi delegati (d'ora in poi: i "Convenzionati").

Le convenzioni sono di due tipologie:

- a) Per i conferimenti monomateriale si applica solo la Convenzione "SEMPLIFICATA", così come disciplinata agli artt. 5 e 6;
- b) Per i conferimenti di raccolta multimateriale direttamente a CSS si applica solo la Convenzione "ORDINARIA" così come disciplinata agli artt. 5 e 6.

Eventuali deroghe alle previste modalità di convenzione per la raccolta multimateriale conferita direttamente a CSS verranno autorizzate nella forma di accordi volontari ai sensi del successivo art. 9.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti si impegnano al rispetto degli obblighi definiti al capitolo 7 dell'Accordo Quadro.

Il Convenzionato si impegna all'organizzazione della raccolta, alla sua gestione e al conferimento di tutte le tipologie di rifiuti di imballaggio in plastica raccolti di competenza di COREPLA alla piattaforma definita con COREPLA stesso. Il Convenzionato ha peraltro facoltà di non conferire a COREPLA i rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da circuiti di raccolta non domestica (i cd. "Traccianti" di cui al successivo art. 4), non attivando il flusso B.

COREPLA, direttamente o tramite terzi, si impegna al ritiro di tutti i rifiuti di imballaggio in plastica raccolti e conferiti presso la piattaforma definita, in base alle tipologie di flusso di raccolta e alle modalità di cui al successivo art. 4, che possono essere modificate, in accordo tra COREPLA e Convenzionato, nel corso della durata della Convenzione. COREPLA si impegna a riconoscere i corrispettivi previsti per le diverse tipologie di flusso e di cui al successivo art. 6.

Il Convenzionato e COREPLA si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili a valutare al meglio l'andamento della raccolta. In particolare, il Convenzionato deve dichiarare, all'atto della richiesta di Convenzione, le tipologie di flussi di raccolta che ha attivato o che intende attivare e le modalità di raccolta adottate in ciascun comune compreso nella Convenzione richiesta. Ogni variazione intervenuta



successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni deve essere comunicata immediatamente a COREPLA. E' parimenti obbligo del Convenzionato comunicare immediatamente a COREPLA anche ogni variazione intervenuta nel corso della durata della Convenzione rispetto ai comuni compresi nella Convenzione (ivi incluse quelle relative alla cessazione e/o aggiunta e/o rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa e l'esatta attribuzione dei flussi di rifiuti di imballaggi in plastica conferiti, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi.

COREPLA rende tempestivamente disponibili al Convenzionato, con le modalità di cui alla lettera f, art. 4 dell'Allegato 1 al presente Allegato Tecnico, i risultati di tutte le analisi effettuate sui flussi in ingresso e comunica tempestivamente al Convenzionato stesso le variazioni e le eventuali criticità relative al CSS di destinazione ed ogni altra informazione che gli possa risultare utile per la corretta gestione della convenzione.

Il Convenzionato promuove inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui al successivo art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e dei rifiuti di imballaggi in plastica conferiti.

4. MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica di cui alla normativa vigente.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le Parti hanno assunto come riferimento la modifica strutturale del sistema di raccolta differenziata con un progressivo aumento della raccolta di prossimità (PaP) rispetto alla raccolta Stradale.

Il servizio di raccolta differenziata deve essere svolto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il corrispettivo riconosciuto da COREPLA è in ogni caso quello di cui al successivo art. 6. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali, ovvero nei comuni, sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui alla normativa vigente.

Il Convenzionato, previa comunicazione a COREPLA, al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare uno o più dei seguenti flussi di conferimento a CSS dei rifiuti di imballaggio in plastica cui corrispondono i relativi parametri qualitativi e i corrispettivi di cui al successivo art. 6.1:

- a. FLUSSO A: conferimento monomateriale di provenienza urbana;
- b. FLUSSO B: conferimento monomateriale di provenienza non domestica comunque conferita al servizio pubblico, con significativa presenza di Traccianti come definiti nel seguito;
- c. FLUSSO C: conferimento monomateriale di provenienza urbana finalizzata al conferimento dei soli CPL come definiti nel seguito;
- d. FLUSSO D: conferimento multimateriale di provenienza urbana.

Il Convenzionato, previa comunicazione a COREPLA, può variare, nel corso della durata della Convenzione, i flussi attivati.



Nel pieno rispetto delle prerogative assegnate dalla normativa vigente ai singoli comuni, le parti si danno reciprocamente atto che il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti da attività economiche (industriali, artigianali, commerciali e dei servizi), effettuato nell'ambito del servizio pubblico, comporta, in funzione delle diverse modalità operative di raccolta, costi diversi da quelli relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti dalle utenze domestiche.

Riguardo al FLUSSO B), stante l'elevato numero di tipologie di imballaggi in plastica che potenzialmente possono provenire da utenze non domestiche, al fine di fissare criteri convenzionali oggettivi e verificabili, le Parti individuano di comune accordo quali traccianti della provenienza da circuiti di raccolta di rifiuti di imballaggio in plastica di origine non domestica le seguenti tipologie di imballaggi (nel seguito i "Traccianti"):

1. film d'imballaggio e altri imballaggi flessibili di dimensione superiore al formato A2 (42x59,4 cm) con esclusione degli shopper e degli imballaggi secondari per confezioni da sei bottiglie di acqua minerale e bibite;
2. imballaggi in polistirolo espanso (con esclusione delle vaschette per alimenti e degli imballaggi di dimensione inferiore al formato A2 di piccoli elettrodomestici);
3. reggette, big-bags, seminiere, imballaggi rigidi di capienza superiore ai 20 litri.

Tali tipologie di imballaggi (Traccianti) saranno oggetto, con frequenza biennale, di esame ed eventuale revisione ed integrazione a cura del Comitato di Verifica di cui al capitolo 8 dell'Accordo Quadro.

Le Parti si danno atto che le modalità operative che consentono di conferire rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica con una elevata percentuale di contenitori in plastica per liquidi (bottiglie in PET e flaconi di HDPE/PP di capacità non inferiore a 0,33 l e non superiore a 5 l, nel seguito, cumulativamente, i "CPL"), caratterizzati da una elevata riciclabilità, comportano costi diversi da quelle che prevedono il conferimento di tutti i rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica.

Le Parti si danno altresì atto che la raccolta multimateriale comporta costi diversi da quella monomateriale, in funzione delle diverse modalità tecnico-operative.

Nel seguito i rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sono anche denominati il "materiale".

5. PIATTAFORME DI CONFERIMENTO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

In coerenza con l'Accordo Quadro (Cap. 3) le parti concordano che ai fini del conferimento agli impianti di destinazione della raccolta differenziata debbano essere privilegiati quelli prossimi al luogo della raccolta salvaguardando le regole di mercato e della libera concorrenza, di conseguenza le piattaforme di conferimento del materiale raccolto sono definite in accordo ai seguenti criteri.

5.1 Conferimento monomateriale

Qualora il Convenzionato conferisca al CSS una raccolta monomateriale si procede alla stipula di una Convenzione "SEMPLIFICATA", che prevede il pagamento del corrispettivo per i soli imballaggi in plastica al netto dei costi sostenuti da COREPLA per la separazione e l'avvio a recupero della frazione estranea.

Il materiale sfuso è conferito al CSS più vicino senza oneri per il Convenzionato, salvo problemi logistici e/o impiantistici di tale CSS.

Qualora il CSS individuato da COREPLA per il conferimento sia ubicato ad una distanza maggiore di 25 km dal centro geografico dell'ambito di raccolta, COREPLA riconosce al Convenzionato per materiale conferito sfuso il corrispettivo aggiuntivo di cui all'art. 6 ove dovuto.

Il Convenzionato, per esigenze legate esclusivamente al suo sistema operativo-logistico, può procedere alla pressatura ed eventuale preselezione del materiale. Il Convenzionato effettua tale operazione presso una

piattaforma da lui individuata che viene definita Centro Comprensoriale (di seguito CC)

Il CC è gestito dal Convenzionato o da un terzo operante per conto del Convenzionato. Il materiale in uscita dal CC viene conferito al/ai CSS individuato da COREPLA. COREPLA rende disponibili sul proprio sito internet i criteri per l'assegnazione ai vari CSS del materiale pressato in uscita dai CC.

Il materiale in uscita da CC posti entro 25 km dal CSS più vicino, salvo documentati (al/i Convenzionato/i) problemi logistici e/o impiantistici, viene conferito a tale CSS.

I corrispettivi aggiuntivi sono definiti all'art. 6. Qualora la distanza fra CC e CSS fosse non superiore a 5 km nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto e il trasporto deve essere effettuato dal Convenzionato.

5.2 Raccolta multimateriale

5.2.1 Raccolta multimateriale conferita a CSS

Il Convenzionato può conferire la raccolta multimateriale sfusa direttamente a un CSS da lui individuato senza la preliminare separazione delle diverse frazioni presso un CC.

In tal caso, il Convenzionato concorda con il CSS il corrispettivo per la selezione degli imballaggi di pertinenza delle altre filiere previste nella raccolta multimateriale e per la separazione e l'avvio a recupero della frazione estranea (di seguito anche FE).

Le condizioni di conferimento sono di seguito riportate:

- a. il multimateriale deve essere conferito sfuso;
- b. qualora il CSS sia ubicato ad una distanza maggiore di 25 km dal centro geografico dell'ambito di raccolta COREPLA riconosce al Convenzionato il corrispettivo aggiuntivo di cui all'art. 6 ove dovuto.

Di seguito sono riportate le tipologie di multimateriale conferibili direttamente a CSS sino alla data del 31.12.2016. Dopo tale data, salvo proroga, le tipologie di multimateriale comprendenti la frazione carta o la frazione vetro non potranno più essere conferite direttamente a CSS.

COREPLA è disponibile a valutare, sempre che si rendano parimenti disponibili anche gli altri Consorzi di Filiera interessati, la propria compartecipazione a forme di intervento volte ad agevolare e sostenere la transizione dal multimateriale pesante verso altre tipologie di raccolta.

La possibilità di prorogare tale scadenza sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato di Verifica e del Comitato di Coordinamento contestualmente alla verifica di congruità dei corrispettivi e delle modalità applicative di cui all'articolo 1 del presente Allegato Tecnico.

Tipologia Multimateriale	Imballaggi in Plastica	Imballaggi in Acciaio e/o in Alluminio comprensivi di eventuali fms	Cartoni per bevande	Imballaggi in Vetro	Frazione completa di carta/cartone (con o senza Cartoni per bevande)
1. leggero	SI	SI	-	-	-
2. leggero	SI	SI	SI	-	-
3. pesante	SI	-	-	SI	-
4. pesante	SI	SI	-	SI	-
5. pesante	SI	SI	SI	SI	-
6. pesante	SI	-	-	-	SI
7. pesante	SI	SI	-	-	SI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 4

Fms = frazioni merceologiche similari

In caso di cambiamento della tipologia della raccolta multimateriale da multimateriale pesante (con vetro o carta) a multimateriale leggero o monomateriale, eventuali frazioni di carta o vetro riscontrate nei primi 6 mesi dall'attivazione della nuova tipologia di raccolta sono considerate come frazione neutra e pertanto non incidono sul limite massimo di frazione estranea in ingresso a CSS.

5.2.2 Raccolta multimateriale conferita a CC

Il Convenzionato può far effettuare la separazione delle diverse frazioni che compongono la raccolta multimateriale e la pressatura dei rifiuti di imballaggi in plastica presso un CC. In tal caso, il materiale in uscita dal CC viene classificato come flusso monomateriale, come definito all'art. 4, e sottoposto alle condizioni tecniche ed economiche previste per la raccolta monomateriale.

6. CORRISPETTIVI E COSTI

6.1 Raccolta

Il corrispettivo di raccolta è riconosciuto solo sulla quota degli imballaggi in plastica conferiti a CSS, con le varianti di seguito riportate in funzione della tipologia di conferimento e di convenzionamento.

- A) Il conferimento di monomateriale prevede la possibilità della sottoscrizione della sola Convenzione "SEMPLIFICATA". Pertanto, al Convenzionato, vengono riconosciuti i corrispettivi spettanti per gli imballaggi in plastica e gli vengono riaddebitati i costi sostenuti da COREPLA per la separazione l'avvio a recupero della frazione estranea.

Per la Convenzione "SEMPLIFICATA" il costo riaddebitato da COREPLA è così composto:

- per la separazione della frazione estranea è pari al corrispettivo riconosciuto da COREPLA al CSS per tale separazione
 - per la gestione della frazione estranea è pari al costo effettivo sostenuto da COREPLA per singolo CSS nel mese di competenza;
- B) Il conferimento di multimateriale prevede la possibilità della sottoscrizione della sola Convenzione "ORDINARIA". Pertanto, al Convenzionato vengono riconosciuti i corrispettivi spettanti per gli imballaggi in plastica e non gli vengono riaddebitati i costi per l'avvio a recupero della frazione estranea in quanto a tale attività provvederà il Convenzionato o il CSS sulla base di accordi fra di loro.


Per quanto riguarda i conferimenti di multimateriale a CSS, il Convenzionato deve altresì concordare con il CSS da lui individuato il corrispettivo per la selezione degli imballaggi relativi alle altre filiere previste nella raccolta multimateriale e per la separazione della frazione estranea.

6.1.1 Corrispettivo netto di raccolta

Il corrispettivo netto di raccolta è così calcolato:

- a) conferimento monomateriale (Convenzione "SEMPLIFICATA"):

$$CN = Cu \times IC - (Cfes + Cfer) \times FE.$$



b) conferimento multimateriale con Convenzione "ORDINARIA":

$$CN = Cu \times IC.$$

Dove:

CN = Corrispettivo netto (€);

Cu = Corrispettivo unitario imballaggi in plastica (€/t);

IC = Quantità di imballaggi in plastica (t);

FE = Quantità di frazione estranea (t);

Cfes = Costo unitario di selezione della frazione estranea (€/t);

Cfer = Costo unitario di recupero della frazione estranea (€/t);

Di seguito sono riportati i prospetti per il calcolo dei corrispettivi di raccolta.

6.1.1.1. Corrispettivo imballaggi in plastica

Il corrispettivo unitario di raccolta, che si applica su tutti gli imballaggi in plastica conferiti, è differenziato per tipologia di conferimento e di flusso come da tabella che segue:

TIPOLOGIA DI FLUSSO	Cu: CORRISPETTIVO €/t
FLUSSO A	303
FLUSSO B	80
FLUSSO C	394
FLUSSO D	295

Tabella 1

Ai fini della determinazione dei quantitativi lordi conferiti, fa fede il peso riscontrato in ingresso al CSS (i formulari di trasporto devono riportare il/i numero/i i del/i bacino/i cui attribuire il/i quantitativo/i).

Il quantitativo di imballaggi in plastica conferiti (IC) nel mese, sia per il monomateriale che per il multimateriale, si ottiene moltiplicando la % di imballaggi (% IC) risultante dalla media mobile di riferimento delle analisi qualitative, come definita all'art. 3 dell'Allegato 1, per i quantitativi lordi conferiti nel mese (QL).

$$IC = (\% IC \times QL) / 100$$

6.1.1.2 Definizione della frazione estranea

Costituisce frazione estranea tutto ciò che non è imballaggio in plastica né è solidale all'origine con l'imballaggio in plastica.

Costituiscono altresì frazione estranea:

- i rifiuti di imballaggio in plastica da classificare come rifiuti pericolosi ai sensi della vigente normativa;

- i rifiuti di imballaggi di provenienza non domestica che abbiano contenuto prodotti pericolosi (di conseguenza, qualora la provenienza sia domestica tali rifiuti di imballaggi non sono considerati frazione estranea);
- i rifiuti di imballaggi in plastica non vuoti qualora presentino residui del contenuto di peso superiore al peso dello stesso imballaggio vuoto. Per le bottiglie d'acqua e bibite è tollerato un residuo del contenuto che non superi il 5% della capacità;
- i rifiuti ospedalieri anche di imballaggio e simili;
- le cassette per pesce di provenienza non domestica (ad es. pescherie) in quanto maleodoranti e con forte carica batterica caratteristiche incompatibili con i requisiti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in base alla vigente normativa in materia.

L'elenco che precede sarà oggetto di revisione ed eventuale integrazione con frequenza biennale e integrazione a cura del Comitato di Verifica di cui al capitolo 8 dell'Accordo Quadro.

Per il multimateriale non costituiscono frazione estranea le frazioni di imballaggio (incluse eventuali frazioni merceologiche similari) delle altre filiere oggetto della raccolta multimateriale.

La frazione estranea (FE) complessivamente conferita nel mese si ottiene moltiplicando la % di frazione estranea (%FE) risultante dalla media mobile di riferimento delle analisi qualitative, come definita all'art. 3 dell'Allegato 1, per i quantitativi lordi conferiti nel mese (QL):

$$FE = (\% FE \times QL) / 100$$

La gestione della frazione estranea verrà effettuata attraverso il recupero di materia quando economicamente compatibile e altrimenti attraverso il recupero energetico.

6.1.1.3 Costo complessivo della frazione estranea (Cfes + Cfer)

La frazione estranea in uscita dai CSS è quota parte dello scarto di selezione e comprende quindi anche imballaggi non selezionabili e/o non selezionati.

Il costo di separazione della frazione estranea (Cfes) che verrà riaddebitato da COREPLA al Convenzionato per conferimenti monomateriale sarà pari al corrispettivo riconosciuto da COREPLA al CSS per tale separazione. Le Parti si danno atto che al momento della sottoscrizione del presente Allegato Tecnico tale costo è pari a 104,74 €/t.

Il costo di gestione della frazione estranea (Cfer) che verrà riaddebitato da COREPLA al Convenzionato per conferimenti monomateriale sarà pari al costo effettivo sostenuto da COREPLA per il CSS di destino del materiale. Le Parti si danno atto che al momento della sottoscrizione del presente Allegato Tecnico il costo di avvio a recupero della frazione estranea, comprensivo dei costi dei trasporti, è compreso tra 90 e 130 €/t.

Costo complessivo di gestione della frazione estranea monomateriale = Cfes + Cfer

Tali costi sono soggetti ad aggiornamenti mensili da parte di COREPLA in fase di emissione della relativa fattura.

COREPLA, a richiesta, si impegna rendicontare tali costi la cui aderenza ai valori di mercato potrà essere oggetto di valutazione da parte del Comitato di Verifica. COREPLA, a richiesta, si rende disponibile a far sottoporre i costi sostenuti e riaddebitati ad audit da parte di primaria società di revisione con costi a carico di ANCI e/o del/dei Convenzionato/i.



Relativamente al Cfer si precisa quanto segue. Il Convenzionato ha la facoltà di proporre a COREPLA un impianto che applichi costi di recupero energetico della frazione estranea (Cfer) inferiori a quelli riasdebitati da COREPLA.

Qualora l'impianto rispetti i requisiti di accreditamento di cui all'Allegato 3, COREPLA propone al gestore di tale impianto la stipula di un contratto sulla base del testo standard utilizzato con i gestori degli altri impianti di recupero energetico operanti per COREPLA stesso.

L'impianto deve fra l'altro garantire:

- il conferimento ad impianto di recupero energetico finale che rispetti i parametri di efficienza previsti dall'Allegato C alla parte Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.e.i.;
- il ritiro continuativo franco CSS di almeno il 50% della frazione estranea prodotta dal CSS.

Considerando obiettivo comune la riduzione dei costi di separazione e gestione della frazione estranea, ANCI e COREPLA sono impegnati a definire, prima dell'entrata in vigore del presente Allegato Tecnico, le modalità e procedure tramite le quali viene assicurato l'allineamento con i migliori valori ottenibili sul mercato, ed infine le modalità attraverso le quali il Convenzionato può concretamente partecipare al miglioramento di tali valori.

6.1.2 Bilancio di massa e conguaglio Trimestrale

L'Allegato 2 disciplina l'effettuazione dei bilanci di massa periodici dei CSS. I bilanci di massa, relativi agli imballaggi in plastica e alla frazione estranea, sono volti a verificare la congruità delle rilevazioni sulla composizione merceologica del materiale conferito. Considerato che l'introduzione dei bilanci di massa costituisce una novità rispetto al precedente Allegato Tecnico, se ne concorda l'applicazione a regime a decorrere dal 1 gennaio 2016 a seguito di valutazioni tecniche da parte del Comitato di Verifica sull'andamento dell'anno 2015.

6.1.3 Limiti soglia di conformità del materiale conferito

I flussi di raccolta descritti al precedente paragrafo 4 sono caratterizzati da limiti di conformità come nel seguito descritti:

FLUSSO A)

Limite massimo percentuale di Traccianti: 20% in peso sul totale degli imballaggi in plastica conferiti.

Limite massimo percentuale di frazione estranea: 20% in peso sul quantitativo lordo conferito.

FLUSSO B)

Limite massimo percentuale di frazione estranea: 20% in peso sul quantitativo lordo conferito.

FLUSSO C)

Limite minimo percentuale di CPL > 90% in peso sul quantitativo lordo conferito.

Limite massimo percentuale di altre frazioni: 10% in peso sul quantitativo lordo conferito.

Qualora la percentuale di CPL risulti inferiore al limite minimo vengono applicate le condizioni tecnico-economiche previste per le altre tipologie di Flusso monomateriale.

Relativamente ai conferimenti di carichi di materiale pressato in balle di Flusso A o C, la presenza nel carico di almeno una palla formata in maniera omogenea da Traccianti determina la classificazione dell'intero carico come Flusso B, e viene assoggettato al relativo corrispettivo.



FLUSSO D)

Limite massimo percentuale di Traccianti: 20% in peso sul totale degli imballaggi in plastica conferiti.

Ai fini della valutazione del limite massimo di frazione estranea conferita, per il multimateriale leggero viene applicata la frazione estranea riparametrata plastica (FE_Imb plastica).

La frazione estranea riparametrata attribuisce pro quota la frazione estranea totale alle diverse frazioni che compongono la raccolta multimateriale: la frazione estranea totale viene attribuita percentualmente alle diverse frazioni di imballaggi che compongono la raccolta multimateriale in funzione del peso percentuale di ciascuna di queste ultime rilevato nel corso delle analisi qualitative.

La Frazione estranea riparametrata plastica (FE_Imb. Plastica) è determinata, al netto di eventuali frazioni neutre, sulla base della seguente formula:

$$\%FE_Imb\ plastica = \frac{imb.\ Plastica * \%FE_Totale}{Imb.\ plastica + altri\ imballaggi}$$

Dove:

- $\%FE_Totale = \frac{FE * 100}{Imb.\ plastica + altri\ imballaggi + FE}$
- FE = tutto ciò che non è imballaggio in plastica o in altri materiali oggetto della raccolta multimateriale attivata sul territorio dal convenzionato.

Limite massimo percentuale di frazione estranea riparametrata plastica per il multimateriale leggero: 22%.

Ai fini della valutazione del limite massimo di frazione estranea conferita per il multimateriale pesante - in considerazione dei differenti pesi specifici dei materiali che compongono il multimateriale pesante stesso - viene applicata, per una miglior rappresentatività, la frazione estranea totale (FE_Totale).

Limite massimo percentuale di frazione estranea totale per il multimateriale pesante: 13% in peso sul quantitativo lordo conferito.

6.1.4 Corrispettivi oltre soglia

6.1.4.1 Monomateriale

a) Conferimenti monomateriale sfuso:

Per le quantità di monomateriale conferite sfuse nel mese con %FE (media mobile di riferimento) superiore al 20% e non superiore al 30% nulla è corrisposto al Convenzionato e nulla gli viene riaddebitato; per le quantità conferite sfuse nel mese con %FE media mobile di riferimento superiore al 30% viene riaddebitato al Convenzionato il costo complessivo di gestione della frazione estranea per la quantità eccedente rispetto al 30% (ΔFE).

Di conseguenza, per il monomateriale sfuso per il calcolo del corrispettivo netto (CN) e dei riaddebiti si possono avere tre casi:

- con $\%FE \leq 20$
 $CN = Cu \times IC - (C_{fes} + C_{fer}) \times FE$
- con $\%FE > 20$ e ≤ 30
 $CN = 0$
- con $\%FE > 30$ (nessun corrispettivo, solo riaddebito)
 $CN = - (C_{fes} + C_{fer}) \times \Delta FE > 30$

b) Conferimenti monomateriale pressato:

Per le quantità conferite pressate nel mese con %FE (media mobile di riferimento) superiore al 20% viene riaddebitato al Convenzionato il costo complessivo di avvio a recupero della frazione estranea per la quantità eccedente rispetto al 20% (ΔFE).

Di conseguenza, per il monomateriale pressato per il calcolo del corrispettivo netto (CN) e dei riaddebiti si possono avere due casi:

- con $\%FE \leq 20$
 $CN = Cu \times IC - (Cfes + Cfer) \times FE$
- con $\%FE > 20$ (nessun corrispettivo, solo riaddebito)
 $CN = - (Cfes + Cfer) \times \Delta FE > 20$

6.1.4.2 Multimateriale

Non si provvede a nessun riaddebito di FE in quanto tale costo è già a carico del Convenzionato.

6.1.5 *Analisi qualitative*

Al fine di verificare l'effettiva congruità dei conferimenti con la tipologia di flusso dichiarato, le percentuali di frazione estranea, di imballaggi in plastica complessivi, di Traccianti, di CPL, nonché eventualmente di ulteriori frazioni specifiche presenti nei conferimenti stessi, COREPLA direttamente o tramite terzi designati da COREPLA stesso attraverso le procedure di cui all'allegato 4, provvede all'analisi qualitativa del materiale conferito secondo le modalità di cui all'Allegato 1 e al relativo metodo AQ14 "Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito".

Nel caso in cui dalla media mobile di riferimento delle analisi non risultino rispettati i parametri caratterizzanti la tipologia di flusso dichiarato relativamente alla presenza massima di Traccianti, i quantitativi conferiti, analogamente a quanto previsto rispetto alla presenza di frazione estranea, sono classificati ai fini dei corrispettivi nella tipologia di flusso effettivamente riscontrato.

Nel caso in cui due analisi qualitative consecutive effettuate sul medesimo bacino evidenzino il superamento del limite massimo di frazione estranea, COREPLA può sospendere per quindici giorni i conferimenti del bacino (divieto di conferire sfuso e pressato, blocco dei prelievi di carichi pressati). Qualora l'evento si dovesse ripetere per più di quattro volte consecutive sia sul materiale sfuso che pressato, il caso viene portato all'attenzione del Comitato di Verifica di cui al capitolo 8 dell'Accordo Quadro per le determinazioni del caso.

L'Allegato 4 verrà definito e sottoscritto entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico e regolerà l'affidamento da COREPLA a terzi del servizio di analisi e dei controlli di parte seconda.

Resta comunque sin da ora convenuto quanto segue:

- Entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico verrà nominata una commissione paritetica ANCI-COREPLA (max 6 componenti) per la definizione dei contenuti dell'Allegato 4 e cioè dei criteri e della procedura di qualifica degli ispettori, degli auditor di seconda parte e delle società di analisi e di audit.



- Il processo di qualifica e affidamento (definizione dei capitolati, pubblicazione, effettuazione degli esami e affidamento da parte di COREPLA dei servizi ai nuovi soggetti accreditati) dovrà concludersi entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'Allegato 4.

Le Parti si danno reciprocamente atto che sino a quando non sarà completato l'iter che verrà disciplinato nell'Allegato 4 le attività continueranno a svolgersi secondo le modalità in essere che sono note e conosciute alle Parti stesse.

Si conviene che nel mese di ottobre sarà concluso dalle parti l'esame e la sottoscrizione dell'Allegato 1 restando sin da ora inteso che per ogni analisi effettuata da COREPLA, entro cinque giorni dallo svolgimento della stessa, il Convenzionato avrà diritto a chiedere una controanalisi.

6.2 Prestazioni aggiuntive

COREPLA ed il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione delle seguenti prestazioni aggiuntive.

I corrispettivi per le prestazioni aggiuntive non sono dovuti qualora vengano superati i limiti di frazione estranea previsti al precedente art. 6.


COREPLA ed il Convenzionato, anche dall'esito delle sperimentazioni di cui al successivo art. 9 ed alle prescrizioni ivi definite, in funzione di specificità locali e/o impiantistiche, possono concordare l'organizzazione e la gestione di ulteriori prestazioni aggiuntive a condizioni tecnico-economiche da definire caso per caso.

Condizione applicabili a tutte le prestazioni aggiuntive:

- per il calcolo delle distanze si prende sempre in considerazione la distanza stradale più breve (come risultante da Google Maps);
- per i conferimenti sfusi si considera la distanza tra centro del Comune di raccolta e centro del Comune ove è ubicato il CSS o, nel caso di Convenzione che comprenda più comuni, la distanza media pesata sul numero degli abitanti tra i centri dei diversi comuni e il centro di quello in cui è ubicato il CSS;
- per i conferimenti pressati si considera la distanza tra il centro del comune in cui è ubicato il CC ed il centro del Comune ove è ubicato il CSS;
- anche in mancanza di variazioni negli elementi della convenzione che determinano il calcolo sopra citato, una volta all'anno si effettua un ricalcolo delle distanze per tenere conto di eventuali aggiornamenti dello stradario;
- si applicano solo alla quota imballaggi in plastica.

Condizione applicabili a tutte le prestazioni aggiuntive per materiale pressato:

- I pesi minimi si riferiscono anche a carichi con materiale di più Convenzionati;
- Il CSS di destino viene individuato da COREPLA;
- La densità massima delle balle è di 500 kg/mc;
- Le balle devono essere etichettate con gli estremi del CC e del flusso;
- Nello spazio "note" del formulario deve essere indicato il/i Convenzionato/i, il/i n. di bacino e il/i peso/i relativo/i.



a) Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso monomateriale o multimateriale a distanza superiore ai 25 km

Corrispettivo per ogni km eccedente i 25 km per un massimo di 50 km: 2,02 €/t

Condizioni:

- Il corrispettivo si applica esclusivamente al materiale conferito sfuso a CSS con mezzi operanti direttamente la raccolta eventualmente previo trasferimento diretto fra mezzi operanti direttamente la raccolta purchè effettuato nell'ambito del servizio sulla pubblica via o presso centri di raccolta comunali o intercomunali, e purchè non si tratti di impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti. In ogni caso il trasferimento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- nessuna operazione, oltre il trasferimento deve essere eseguita sul materiale;
- il trasferimento deve essere effettuato da mezzo a mezzo e senza utilizzo sistematico di attrezzature meccaniche salvo quelle in dotazione sui mezzi.

b) Corrispettivo per la pressatura per monomateriale da CC

Corrispettivo: 36 €/t

Condizioni:

- distanza fra CC e CSS: >25 km
- fino al 31.12.2016 peso minimo di ogni carico: 15 t
- dall'1.1.2017 peso minimo di ogni carico: 17 t
- trasporto a carico di COREPLA con autoarticolato di lunghezza pari ad almeno 13,60 m o equivalente
- ritiro: entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo inserita sul portale logistica di COREPLA
- il materiale si intende conferito dal Convenzionato a COREPLA al completamento delle operazioni di carico.

d) Corrispettivo forfettario per pressatura/trasporto per monomateriale da CC

Corrispettivo: 20 €/t

Condizioni:

- distanza fra CC e CSS: > 5 km e ≤25 km
- trasporto a carico del Convenzionato
- peso minimo di ogni carico: 11 t
- il materiale si intende conferito dal Convenzionato a COREPLA al completamento dello scarico presso il CSS.

e) Corrispettivo extra forfettario per trasporto via nave di materiale sia sfuso che pressato da isole minori

Per tutti i carichi sfusi e i carichi pressati: 30,36 €/t

6.3 Adeguamento dei corrispettivi

I corrispettivi di cui al presente Allegato vengono adeguati annualmente secondo quanto previsto al capitolo 6 dell'Accordo Quadro



7. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvede ad emettere fattura mensile nei confronti di COREPLA e comunque entro due mesi dal conferimento presso il CSS COREPLA del materiale in conformità alla prefattura che viene emessa da COREPLA e resa disponibile sul portale "Area riservata raccolta". In caso di discordanza fra la prefattura inviata da COREPLA e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato prima di emettere la fattura deve contattare COREPLA per i chiarimenti del caso. I pagamenti delle fatture vengono effettuati a 90 giorni data fattura fine mese. Con frequenza mensile COREPLA provvede alla fatturazione dei costi di separazione e avvio a recupero della frazione estranea ove dovuti. COREPLA può effettuare eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da COREPLA.

8. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, COREPLA realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni e/o con i Convenzionati attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica secondo le linee guida generali dell'Accordo Quadro. Tali interventi sono correlati alle tipologie di flusso di raccolta effettivamente attivate dal Convenzionato, così come riportate nella Convenzione.

9. ACCORDI VOLONTARI

Anche in conformità ed attuazione di quanto stabilito al capitolo 5 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che possono essere avviate sperimentazioni a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità tecnico-operative e condizioni economiche in parziale deroga a quanto stabilito nel presente Allegato, finalizzate ad ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata e fasi industriali di recupero e riciclo. Anche all'esito di tali sperimentazioni possono essere concordate ulteriori prestazioni aggiuntive a condizioni economiche da concordare tra COREPLA ed il Convenzionato. Saranno oggetto di Accordi Volontari anche le eventuali richieste di applicazione di convenzione "SEMPLIFICATA" per i conferimenti multimateriale ovvero di convenzione "ORDINARIA" per i conferimenti di monomateriale.

Tutte le proposte di Accordi Volontari relativi alle fasi di raccolta, saranno valutate dal Comitato di Verifica ed approvate dal Comitato di Coordinamento.

Gli Accordi Volontari relativi alle fasi di raccolta già in essere alla data di sottoscrizione del presente Allegato Tecnico saranno sottoposti alle determinazioni del Comitato di Coordinamento previa valutazione tecnica da parte del Comitato di Verifica.

10. INCENTIVAZIONE UTILIZZO MANUFATTI IN PLASTICA RICICLATA

Le Parti si danno reciprocamente atto dell'importanza della diffusione dell'utilizzo di manufatti in materiale riciclato ai fini della crescita sia della cultura ambientale sia di un mercato strutturato e maturo del prodotto riciclato che costituisce il naturale e necessario terminale della raccolta differenziata.

Al fine di contribuire alla pratica attuazione di tale principio e tenuto anche conto delle vigenti disposizioni normative in materia, le Parti si impegnano reciprocamente a valutare particolari modalità di valorizzazione da applicare in quelle situazioni in cui il Convenzionato dimostri di avviare autonomamente a riciclaggio, anche tramite terzi, quanto da lui raccolto per la realizzazione di manufatti da cedere alle Pubbliche Amministrazioni o comunque da immettere al consumo. A tal fine, COREPLA e il Convenzionato possono concordare anche specifiche iniziative locali nell'ambito degli accordi volontari di cui al precedente art. 9, con particolare riferimento alle frazioni di mix plastico.



11. IMBALLAGGI IN PLASTICA NON ASSOGGETTATI A CAC

Imballaggi di competenza di sistemi autonomi di gestione già riconosciuti o che dovessero essere riconosciuti nelle forme di legge nel corso del periodo di validità del presente Allegato Tecnico sono considerati frazione neutra, fatti salvi eventuali accordi fra i gestori dei sistemi autonomi e COREPLA e fatto salvo altresì quanto previsto dai decreti ministeriali di approvazione di detti sistemi autonomi.

12. OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI – CONAI

L’indicazione delle modalità, dell’oggetto e dei tempi in merito all’obbligo di comunicazione dei dati relativi all’attuazione del presente Allegato Tecnico alla Banca Dati ANCI – CONAI, è contenuta al Capitolo 6 dell’Accordo Quadro parte generale.

13. GESTIONE TRANSITORIA CONVENZIONI E DELEGHE




Ai sensi del Capitolo 10 dell’Accordo Quadro, le convenzioni sottoscritte in base al precedente Accordo Quadro ANCI-CONAI ed in vigore alla data del 31.12.2013 ed alle successive proroghe, si considerano automaticamente rinnovate, fatta salva per il Convenzionato la facoltà di recedere con decorrenza immediata, attraverso apposita comunicazione scritta da inviarsi entro 30 giorni

La tipologia di Convenzione prorogata per i conferimenti di monomateriale a CSS è l’unica prevista (quella “SEMPLIFICATA”) e per quelli di multimateriale a CSS è quella “ORDINARIA”.

I Convenzionati diversi dai Comuni e/ soggetti competenti per legge che alla data del 31.12.2013 ed alle successive proroghe, in base al precedente Accordo Quadro ANCI-CONAI, che avevano sottoscritto una Convenzione, hanno tempo fino al 30 giugno 2015, per presentare le nuove deleghe che devono essere conformi al modello allegato all’Accordo Quadro.

Al termine di tale periodo ed in assenza di deleghe conformi al modello sopra citato le Convenzioni in essere si intendono scadute. Su richiesta del Convenzionato, COREPLA, al solo fine di non bloccare le raccolte in essere, si rende disponibile a proseguire i ritiri senza corrispondere alcun corrispettivo fino alla definizione della delega da parte del Comune (nulla è retroattivamente dovuto per il materiale ritirato in tale intervallo di tempo).

La disciplina del presente allegato tecnico entra in vigore il 1° gennaio 2015.

PER ANCI	PER CONAI	PER COREPLA
PIERO FASSINO	ROBERTO DE SANTIS	GIORGIO QUAGLIUOLO
		

Roma, 6 ottobre 2014

Allegati:

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Metodo AQ14

ALLEGATO E

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO CONVENZIONE COREPLA
da compilare e inviare congiuntamente alla documentazione di eventuali deleghe/subdeleghe ricevute
1 di 2

NUOVA CONVENZIONE

INSERIMENTO COMUNE DINELLA CONVENZIONE IN ESSERE

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO via/cap/comune/provincia	
REFERENTE CONVENZIONE	
E-MAIL, TELEFONO E FAX	
P.IVA	
CODICE IBAN	
NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO DELLA CONVENZIONE	
REFERENTE TECNICO PER INVIO CONVOCAZIONI ANALISI	
INDIRIZZO PEC PER INVIO CONVOCAZIONI ANALISI	
SCELTA OPZIONE OBBLIGHI TRASMISSIONE DATI (Art. 4 Convenzione)	<input type="checkbox"/> dati standard (allegato B) oppure <input type="checkbox"/> dati aggiuntivi (allegato C)

ALLEGATO E

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO CONVENZIONE COREPLA
da compilare e inviare congiuntamente alla documentazione di eventuali deleghe/subdeleghe ricevute
2 di 2

Le informazioni riportate nelle sezioni 1 e 2 sono relative al/ai Comune/i di*:	
SEZ 1: MODALITA' CONFERIMENTO A CSS COREPLA	
TIPOLOGIA FLUSSO DI CONFERIMENTO A CSS COREPLA DA ATTIVARE (anche più scelte)	MONOMATERIALE A (raccolta di origine domestica) <input type="checkbox"/> B (raccolta di origine non domestica) <input type="checkbox"/> C (raccolta di soli contenitori in plastica per liquidi) <input type="checkbox"/> MULTIMATERIALE D-L (multimateriale leggero) <input type="checkbox"/> D-P (multimateriale pesante) <input type="checkbox"/>
FLUSSO PRESSATO A CSS: Centro Comprensoriale (CC) scelto	
FLUSSO MONOMATERIALE SFUSO A CSS: eventuale impianto di trasferimento intermedio	
FLUSSO MULTIMATERIALE A CSS: A) Centro di Selezione COREPLA (CSS) scelto B) eventuale impianto di trasferimento intermedio	A) B)

SEZ 2: MODALITA' DI RACCOLTA SUL TERRITORIO	
Tipologia di raccolta effettuata sul territorio comunale	<input type="checkbox"/> MONOMATERIALE <input type="checkbox"/> MULTIMATERIALE
In caso di raccolta multi materiale indicare le altre frazioni di imballaggi oltre la plastica oggetto di raccolta sul territorio comunale	<input type="checkbox"/> alluminio <input type="checkbox"/> acciaio <input type="checkbox"/> carta/cartone <input type="checkbox"/> vetro <input type="checkbox"/> legno <input type="checkbox"/> altro(specificare)
Produttore detentore indicato sui formulari/DDT di conferimento a CSS (solo per conferimento sfuso a CSS)	<input type="checkbox"/> COMUNE DI RACCOLTA <input type="checkbox"/> TERZI (ragione sociale)

* CONVENZIONAMENTO A SEGUITO DI DELEGA/SUBDELEGA

Nel caso di convenzionamento a seguito di delega da parte di più comuni/subdelega relativa a più comuni sarà necessario specificare l'elenco dei comuni a cui fanno riferimento le informazioni delle sezioni 1 e 2.
Qualora, ai fini di tali informazioni, i comuni presentino caratteristiche disomogenee trasmettere le sezioni 1 e 2 per gruppi di comuni omogenei (es: se un delegato ha ricevuto delega da 25 comuni con conferimento multi materiale diretto a CSS di cui 18 effettuano raccolta multi materiale leggera e 7 raccolta multi materiale pesante andranno compilati e trasmessi due moduli: uno relativo ai 18 comuni con raccolta multi leggera e uno relativo ai 7 comuni con raccolta multi pesante)

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO B

DATI CONVENZIONATI OPZIONE I

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta

Istat Comune	Codice CER	Descrizione CER	Kg
--------------	------------	-----------------	----

Sezione 3. Impianti di destinazione

Istat Comune Produttore	Codice CER	Descrizione Cer	Ragione sociale Impianto	Istat Comune Sede Impianto	Totale (kg)	Tipo operazione
-------------------------	------------	-----------------	--------------------------	----------------------------	-------------	-----------------

PA

Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.

Note:

- 1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all'inserimento dei dati per ciascun Comune.
- 2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
- 3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO C

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 2

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 2. Automezzi

Istat Comune	Targa	Tipo	Alimentazione	Codice CER	Km Anno	Giro (urbano/extrurbano/entrambi)
--------------	-------	------	---------------	------------	---------	-----------------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 3. Dati Movimenti CER

Nome CAMPO
Mese Riferimento
Istat Comune Produttore
Nome Impianto Destinazione
Istat Impianto Destinazione
Cer
Kg
DescrizioneRifiuto
Operazione
Operazione Descrizione
Unità Misura
Targa Automezzo

Trasmessi con cadenza mensile o semestrale

Parte 3 – Dati economici

Comune	Costo Totale servizio (€/anno)	Costo trattamento (€/anno)	Ricavi vendita (€/anno)
--------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Note:

- 1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
- 2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO D

DATI CONSORZI

I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l'apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Nome Consorzio	Codice Consorzio	Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Data Attivazione	Bacino	Nome Comune	CodiceIstat	Provincia

Parte 2 – Dati quantità e fatturati

Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Bacino	Mese Conferimento	Codice Articolo	Raccolta Differenziata Conferita (ton)	Ritirati di imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (euro iva escl.)	% frazione estranea	Sfuso Pressato	Mono Multi	Flusso

Parte 3 – Dati analisi di qualità

Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all'interno dei singoli allegati tecnici.

Note:

- 1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO E

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO CONVENZIONE COREPLA
da compilare e inviare congiuntamente alla documentazione di eventuali deleghe/subdeleghe ricevute
1 di 2

NUOVA CONVENZIONE

INSERIMENTO COMUNE DI NELLA CONVENZIONE IN ESSERE

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO via/cap/comune/provincia	
REFERENTE CONVENZIONE	
E-MAIL, TELEFONO E FAX	
P.IVA	
CODICE IBAN	
NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO DELLA CONVENZIONE	
REFERENTE TECNICO PER INVIO CONVOCAZIONI ANALISI	
INDIRIZZO PEC PER INVIO CONVOCAZIONI ANALISI	
SCELTA OPZIONE OBBLIGHI TRASMISSIONE DATI (Art. 4 Convenzione)	<input type="checkbox"/> dati standard (allegato B) oppure <input type="checkbox"/> dati aggiuntivi (allegato C)
Le informazioni riportate nelle sezioni 1 e 2 sono relative al/ai Comune/i di*:	
SEZ I: MODALITA' CONFERIMENTO A CSS COREPLA	
TIPOLOGIA FLUSSO DI CONFERIMENTO A CSS COREPLA DA ATTIVARE (anche più scelte)	MONOMATERIALE A (raccolta di origine domestica) <input type="checkbox"/> B (raccolta di origine non domestica) <input type="checkbox"/> C (raccolta di soli contenitori in plastica per liquidi) <input type="checkbox"/>
	MULTIMATERIALE D-L (multimateriale leggero) <input type="checkbox"/> D-P (multimateriale pesante) <input type="checkbox"/>
FLUSSO PRESSATO A CSS: Centro Comprensoriale (CC) scelto	
FLUSSO MONOMATERIALE SFUSO A CSS: eventuale impianto di trasferenza intermedio	
FLUSSO MULTIMATERIALE A CSS: A) Centro di Selezione COREPLA (CSS) scelto B) eventuale impianto di trasferenza intermedio	A) B)

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO CONVENZIONE COREPLA
da compilare e inviare congiuntamente alla documentazione di eventuali deleghe/subdeleghe ricevute
2 di 2

SEZ 2: MODALITA' DI RACCOLTA SUL TERRITORIO	
Tipologia di raccolta effettuata sul territorio comunale	<input type="checkbox"/> MONOMATERIALE <input type="checkbox"/> MULTIMATERIALE
In caso di raccolta multi materiale indicare le altre frazioni di imballaggi oltre la plastica oggetto di raccolta sul territorio comunale	<input type="checkbox"/> alluminio <input type="checkbox"/> acciaio <input type="checkbox"/> carta/cartone <input type="checkbox"/> vetro <input type="checkbox"/> legno <input type="checkbox"/> altro(specificare)
Produttore detentore indicato sui formulari/DDT di conferimento a CSS (solo per conferimento sfuso a CSS)	<input type="checkbox"/> COMUNE DI RACCOLTA <input type="checkbox"/> TERZI (ragione sociale)

* CONVENZIONAMENTO A SEGUITO DI DELEGA/SUBDELEGA

Nel caso di convenzionamento a seguito di delega da parte di più comuni/subdelega relativa a più comuni sarà necessario specificare l'elenco dei comuni a cui fanno riferimento le informazioni delle sezioni 1 e 2.

Qualora, ai fini di tali informazioni, i comuni presentino caratteristiche disomogenee trasmettere le sezioni 1 e 2 per gruppi di comuni omogenei (es: se un delegato ha ricevuto delega da 25 comuni con conferimento multi materiale diretto a CSS di cui 18 effettuano raccolta multi materiale leggera e 7 raccolta multi materiale pesante andranno compilati e trasmessi due moduli: uno relativo ai 18 comuni con raccolta multi leggera e uno relativo ai 7 comuni con raccolta multi pesante)

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO F SUBDELEGA

Facsimile subdelega

Da compilarsi da parte del soggetto delegante su carta intestata¹

Le subdeleghe non conformi al presente modello non saranno accettate.

Spett.le²

A MEZZO PEC O RACC A/R

E p.c. Spett.le
COREPLA

A MEZZO PEC O RACC A/R

E p.c. Spett.le³

Luogo, data

¹ Il delegante sarà il soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani a prescindere dalla forma di gestione prescelta (appalto/concessione a terzi, società mista, società in house).

² Il subdelegato sarà un soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio dei comuni oggetto di subdelega.

³ Indicare il/i Comune/i in forma singola o associata, o il/i soggetto/i che governa/no l'ambito ottimale che ha/hanno delegato il firmatario della presente subdelega.

Il subdelegato per poter procedere alla firma della Convenzione dovrà fornire a COREPLA, la documentazione di seguito indicata:

- nel caso in cui la presente subdelega sia stata inviata al/ai Comune/i in forma singola o associata, o al/ai soggetto/i che governa/no l'ambito ottimale a mezzo raccomandata A/R, copia del tagliando di ricevuta di ritorno della raccomandata;
- nel caso in cui la presente subdelega sia stata inviata al/ai Comune/i in forma singola o associata, o al/ai soggetto/i che governa/no l'ambito ottimale a mezzo PEC, copia del messaggio di avvenuta consegna della PEC.

In assenza della predetta documentazione, COREPLA non procede alla firma della Convenzione.

Oggetto: Subdelega per la sottoscrizione della Convenzione con COREPLA in conformità all'Accordo Quadro Anci-Conai sottoscritto in data 1 aprile 2014 e all'Allegato Tecnico Anci-COREPLA sottoscritto in data 6 ottobre 2014.

Con la presente Vi autorizziamo a sottoscrivere con COREPLA la Convenzione Attuativa del vigente Accordo Quadro ANCI/CONAI (nel proseguo "Convenzione") per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti in modo differenziato nell'ambito territoriale di nostra competenza a decorrere dal _____⁴ sino al _____⁵

Vi ricordiamo che con la sottoscrizione della Convenzione Voi assumerete tutti gli obblighi ed i diritti in essa previsti in capo al Convenzionato.

Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente subdelega, in particolare anche nell'ipotesi in cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flussi così come disciplinati nella Convenzione e/o rifiuterete di comunicarci i dati sui quantitativi di rifiuti conferiti al Consorzio di Filiera e/o sui corrispettivi percepiti: in tale ipotesi procederemo contestandoVi l'omissione e, in mancanza di Vs. idonee giustificazioni da fornirsi entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione e persistendo il Vs. inadempimento, provvederemo a comunicarVi la revoca della presente subdelega mediante pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed essa avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento.

Vi rammentiamo che l'esercizio di tale facoltà di revoca comporterà la risoluzione *ex art. 1353 c.c.* della Convenzione da Voi sottoscritta in forza della presente subdelega.

La presente subdelega non può essere oggetto di ulteriore subdelega.

Distinti saluti.

Il soggetto sub-delegante
(timbro e firma)

⁴ *Inserire una data posteriore a quella del presente documento.*

⁵ *Inserire la data di scadenza della Convenzione che il subdelegato viene legittimato a sottoscrivere. La durata della Convenzione dovrà essere pari ad almeno 12 mesi salvo che la scadenza della delega rilasciata dal/dai Comune/i, o dal/dai soggetto/i che governa/no l'ambito ottimale abbia un termine precedente.*

ALLEGATO G REVOCA

Fac – simile revoca delega/subdelega

Da compilarsi da parte del Comune/soggetto delegante su carta intestata

Le revoche non conformi al presente modello non saranno accettate.

Spett.
COREPLA
Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
Via pec o Raccomandata A/R

Spett.
(Denominazione delegato cessante)

Via pec o Raccomandata A/R

Spett:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

(da inserire in caso di revoca di subdelega)
Via pec o Raccomandata A/R

(Data)

Oggetto: Convenzione per la raccolta differenziata di rifiuti d'imballaggio in plastica

Con la presente comunichiamo la cessazione di validità, a decorrere dal _____ (la data indicata deve essere posteriore a quella del presente documento), della delega/subdelega attribuita a _____ (Delegato/Sub delegato cessante).

Contemporaneamente, con questa stessa comunichiamo (barrare la casella relativa alla soluzione prescelta):

1. la volontà di delegare/subdelegare un diverso soggetto per cui provvederemo ad inviarvi la necessaria documentazione.

Oppure

2. la volontà di stipulare direttamente convenzione con COREPLA, per cui provvederemo ad inviarvi la necessaria documentazione.

Distinti saluti.

Comune/soggetto delegante

(timbro e firma)

ALLEGATO H - RESPINGIMENTO CARICO IN INGRESSO
(da compilarsi ad esclusiva cura del Centro di Selezione COREPLA)

CSS	Data
convenzionato _____	
bacino n° _____	
produttore detentore _____	
Formulario n° _____ <i>(allegare copia formulario)</i>	
data FIR _____	
prima pesata _____ kg <i>(allegare copia talloncini di pesata)</i>	
tipologia di conferimento	sfuso <input type="checkbox"/>
	pressato <input type="checkbox"/>
Circostanza respingimento	non in fase di campionamento <input type="checkbox"/>
	in fase di campionamento (con avviso prima dello scarico) <input type="checkbox"/>
motivo del respingimento	codice CER errato <input type="checkbox"/>
	Carico contaminato/ Mancanza condizioni igienico/sanitarie <input type="checkbox"/>
	altro _____
<i>(trasmettere evidenze fotografiche via email a COREPLA)</i>	
Respingimento effettuato alla presenza dell'autista	
Sig: _____ (nome e cognome in stampatello)	firma _____
	Barrare nel caso l'autista si rifiuti di firmare <input type="checkbox"/>
Respingimento effettuato alla presenza dell'ispettore della Società	
Sig: _____ (nome e cognome in stampatello)	firma _____
	Barrare nel caso nessun ispettore sia presente al respingimento <input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; width: 40%; height: 40%; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%;"></div> </div> <p>timbre dell'impianto _____</p>	
Sig: _____ (nome e cognome in stampatello)	firma _____

PA

CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Tra

COREPLA, CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA, F.Iva 12295820158, con sede a Milano in via del vecchio Politecnico, 3, nella persona di Massimo Paravidino nella sua qualità di Direttore Generale, munito degli opportuni poteri, nel proseguo anche solo "Convenzionante" o "COREPLA"

-da una parte-

e

il **COMUNE DI NICOSIA** con sede a 94014 NICOSIA - EN - ITALIA, in PIAZZA GARIBALDI, P.Iva in persona del legale rappresentante Luigi Salvatore Bonelli, nel proseguo anche solo "Convenzionato"

-dall'altra parte-

(di seguito collettivamente "Parti")

Premesso che

- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo "Accordo Quadro") di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (nel proseguo anche solo "T.U.A."), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 gennaio 2015 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo "Allegato Tecnico") sottoscritto da ANCI, CONAI e COREPLA relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica per il periodo 01.01.2015 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato "A"), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l'attuazione dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I



Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le **premesse**, l'Accordo Quadro, l'Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della **presente** Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In **caso** di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell'Allegato Tecnico (allegato "A") **prevvalgono** queste ultime.

Articolo 2 - Oggetto

1. La **presente** Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica conferiti al servizio pubblico di **raccolta** differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei **corrispettivi** per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le **condizioni** tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la **verifica** delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i **corrispettivi** unitari e le modalità di pagamento sono **comunque** indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell'Allegato Tecnico (allegato "A").
3. Le **Parti** convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Quadro o dell'Allegato Tecnico

COREPLA	Sede Legale e operativa	Ufficio Torino	Regione Imprese di Milano	Certificato n. 508/03/01/250/900/12003
Consorzio Nazionale	via del Vecchio Politecnico 2	Via Formica, 137	n. 12295820158	Certificato n. 126/03/01/250/14001/20024
per la raccolta	20121 Milano	00100 Roma	REA 1544273	Registrazione IMAS 47 - 001070
di imballaggi e recupero	T. +39 02 76954 1	T. +39 02 76954 1	Collec. Fuzib e F. IVA	Certificato n. 18/55/01/55/10001/21007
dei rifiuti di imballaggio	F. +39 02 76954 328	F. +39 02 76954 327	0229350151	Certificato n. 935/03/01/55/27001/50103

 
--





(allegato "A") saranno automaticamente recepite nella presente Convenzione.

Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
 - per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 - Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i seguenti dati:
 - "dati standard" (allegato "B");
2. L'iniziale adesione all'opzione "Comunicazione dati standard" non osta ad una successiva adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'allegato "D". Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 6 - Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 7 - Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolve di diritto (art. 1353c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con

COREPLA

Consorzio Nazionale
per la raccolta,
il riciclaggio ed il recupero
delle imballagge di plastica

Indirizzo operativo
Via del Vesuvio, 11/12 ca. 3
20121 Milano
T. +39 02 760561
E. +39 02 76051320

Ufficio Clienti
Via Torricelli, 112
00186 Roma
T. +39 02 760241
E. +39 02 75054737

Registro Imprese di Roma
n. 12255310131
REA 1564271
Codice Fiscale 0106
12075620758

Partita IVA n. 09418410150 920110009
Cassa di Roma n. 12618410150 140010004
Sezione Imposta n. 0210250
Tassa di Sostituzione n. 187570045 102012057
Tassa di Bollo n. 925502700 170911013



A

conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 - "Corrispettivi"), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 - Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti

CONSORZIO COREPLA

Indirizzo:

Via Del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano

Tel: 02760541; Fax: 0276054218;

e-mail: raccolta@corepla.it

Pec: raccolta@pec.corepla.it

CONVENZIONATO

Denominazione: COMUNE DI NICOSIA

Referente: Luigi Salvatore Bonelli Ruolo: Sindaco

Indirizzo:

PIAZZA GARIBALDI
94014 NICOSIA - EN - ITALIA

Tel : Fax :

e-mail: ute.ufficiodeldirigente@comunenicosia.gov.it

Pec: ute.dirigente@pec.comunenicosia.gov.it

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 - Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 - "La Governance dell'Accordo") prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere si da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 12 - Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice"), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati

COREPLA

Consorzio Nazionale
per lo sviluppo
dell'artigianato e il recupero
degli antichi mestieri artigianali

Sede legale e operativa:
Via De' Vecchi Politecnici, 3
20121 Milano
Tel: 02760541
Fax: 0276054218

Sede di Roma:
Via Venezia, 133
00186 Roma
Tel: 06760541
Fax: 0676054218

Registro Imprese di Roma:
n. 0358755100
REA: 1544271
Codice Fiscale e P. IVA:
1527530100

Certificazioni: ISO 9001:2008
Certificazioni ISO 14001:2004
Egea 00174784511 - 201020
Certificazioni ISO 9001:2008
Certificazioni ISO 14001:2004



sull'utilizzo dei loro dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:

- a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
- b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
- d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- e. gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude ed ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.

Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi e erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.

SEZIONE II

Articolo 13 - Conferimenti in assenza di Convenzione

In mancanza di stipula della Convenzione in relazione ai rifiuti di imballaggi in plastica raccolti sul territorio di un Comune, COREPLA non consente il conferimento dei rifiuti raccolti in quel Comune al CSS. Nel caso in cui si riscontri che lo stesso sia invece avvenuto, per tutti i quantitativi conferiti precedentemente al mese di stipula della Convenzione o di richiesta da parte del Convenzionato di aggiornamento della stessa in relazione a tale Comune, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.

Articolo 14 - Adempimenti per la stipula della Convenzione

1. Per la stipula della Convenzione, il richiedente deve comunicare a COREPLA i dati previsti nel modulo denominato "richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione COREPLA" (nel seguito allegato "E").

In caso di delega o subdelega devono essere rispettate le specifiche previsioni contenute nell'Accordo Quadro (Capitolo 6) e nel Modello di delega ad esso allegato.

Le Parti precisano ed accettano che la delega per la sottoscrizione della presente Convenzione, come prescritto in apposita nota del citato Modello di delega, possa essere rilasciata esclusivamente al soggetto affidatario del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica. Non sono pertanto delegabili soggetti quali, a titolo esemplificativo, i CSS e CC ove non provvedano anche al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica.

Le Parti precisano e convengono altresì che l'eventuale subdelega, da rilasciarsi in conformità al modello allegato (allegato "F"), possa essere rilasciata ad ogni soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio di comuni oggetto di subdelega. Il CC e il CSS che ricevano tali rifiuti sono pertanto inclusi fra i soggetti subdelegabili. Non sono in ogni caso subdelegabili i meri intermediari di rifiuti.

Contestualmente alla presentazione di delega o subdelega dovranno essere presentate a COREPLA da parte dei soggetti delegati o subdelegati evidenze documentali che giustifichino, all'atto della stipula della convenzione, il possesso dei requisiti previsti.

COREPLA non procede a stipulare la Convenzione in mancanza di delega o subdelega, nel caso in cui siano state rilasciate con modalità differenti da quanto previsto rispettivamente nel capitolo 6 dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI o nell'Allegato Sub-Delega e nel caso in cui non siano state presentate le evidenze documentali descritte nel precedente capoverso.

La delega e la sub-delega hanno durata minima di un anno. In assenza di una data di scadenza, la delega e la sub-delega si intendono valide, ai fini della Convenzione, per un anno dal mese di trasmissione. In ogni caso è fatta salva la facoltà di revoca prima del decorso della durata minima di un anno e prima della scadenza, da presentarsi conformemente all'Allegato denominato Revoca (Allegato "G") alla presente Convenzione da parte del delegante o del subdelegante.

COREPLA non procede ad inserire in una Convenzione un Comune precedentemente inserito in altra Convenzione senza previa ricezione della revoca della delega o della subdelega al precedente Convenzionato con le modalità prescritte nell'Allegato G.

In caso di variazione dei dati comunicati con l'Allegato E, il Convenzionato deve darne pronta comunicazione scritta a COREPLA; qualora la modifica sia relativa a uno o più nuovi comuni da inserire in Convenzione a seguito del

COREPLA

Consorzio Nazionale
per lo sviluppo
dell'impiego e il recupero
degli imballaggi in plastica

Sede legale e operativa
Via del Mulino d'Alghero, 3
20121 Milano
T +39 02 7592241
F +39 02 76024220

Ufficio Clienti
Via Jerscott, 122
00184 Roma
T +39 06 765541
F +39 06 26664272

Registro Imprese di Milano
n. 1229120158
SIS 1544174
Codice Fiscale n. 07166
1229120158

Codice Fiscale n. 55438404150 95013010
Codice Fiscale n. 12618404150 1400172004
Registrazione EMAS n. 021020
Codice Fiscale n. 187609645 650011002
Codice Fiscale n. 925602450 270012011





ricevimento di nuova delega o subdelega, andrà contestualmente ripresentato anche l'Allegato E per i nuovi Comuni. In assenza della sopracitata documentazione COREPLA non procederà all'aggiornamento della Convenzione. Inoltre, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato per eventuali conferimenti di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei conferimenti stessi. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.

In caso di trasferimento dell'azienda del Convenzionato ad altro soggetto a qualsiasi titolo intervenuta, le deleghe e le subdeleghe si intenderanno trasferite al cessionario e COREPLA ne darà comunicazione ai deleganti e ai subdeleganti. Salvo diverso avviso dei soggetti deleganti o subdeleganti da far pervenire a COREPLA entro 15 gg dal ricevimento di tale comunicazione, COREPLA provvederà a stipulare una nuova Convenzione con il cessionario; verranno di conseguenza creati dei nuovi Bacini (come definiti al successivo art.18) con attribuzione delle medie mobili iniziali ai sensi dell'Allegato I dell'Allegato Tecnico.

Qualora le comunicazioni inerenti i trasferimenti d'azienda non vengano trasmesse a COREPLA contestualmente ai trasferimenti stessi, le quantità conferite precedentemente alla ricezione della comunicazione da parte di COREPLA ed i relativi processi di fatturazione e pagamento verranno contabilizzate ed effettuati con riferimento al soggetto precedentemente convenzionato senza rettifiche retroattive da parte di COREPLA.

Articolo 15 - Flussi di raccolta

1. Il Convenzionato al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare i flussi previsti all'art. 4 dell'Allegato Tecnico (di seguito i "Flussi").

Il Convenzionato può richiedere a COREPLA l'attivazione o la revoca di uno o più Flussi, anche successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.

In relazione alla raccolta attivata sul territorio di ciascun Comune compreso nella Convenzione sarà possibile attivare:

- un Flusso B;
- un Flusso C;
- fino a due Flussi tra A, D multimateriale leggero e D multimateriale pesante. Sarà possibile attivare contemporaneamente Flussi di tipologia diversa solo qualora sia garantita la tracciabilità del rifiuto (ad es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le diverse raccolte per le quali si chiede l'attivazione del relativo Flusso).

In relazione alla raccolta sul territorio di un Comune con meno di 100.000 abitanti, per ciascun Flusso attivato è possibile delegare un solo soggetto. Ciascun delegato può subdelegare un solo soggetto per tutti i Flussi di raccolta, salvo che i subdelegati non effettuino direttamente la raccolta o siano impianti di primo destino. In tal ultimo caso resta inteso che qualora presso l'impianto di primo destino vengano convogliati più Flussi, gli stessi o non vengono subdelegati o vengono tutti subdelegati a tale impianto restando preclusa la possibilità di subdelegare il gestore dell'impianto di primo destino per solo alcuni dei Flussi.

Per Comuni con oltre 100.000 abitanti o per capoluoghi di Provincia è invece possibile delegare/subdelegare per ciascun Flusso anche più soggetti sempre che sia garantita la tracciabilità del rifiuto oggetto di subdelega sulla base dei seguenti criteri:

- aree geografiche oggetto di delega o subdelega chiaramente definite (quartieri/settori di raccolta);
- lotti oggetto di delega o subdelega differenziata descritti univocamente nel capitolato di gara/affidamento.

Articolo 16 - Tipologia di servizio raccolta

Le frazioni oggetto della raccolta devono essere esplicitamente e preventivamente individuate e comunicate agli utenti.

2. E' facoltà di COREPLA, in mancanza di evidenza documentale in merito all'effettiva attivazione delle tipologia di raccolta comunicate, non procedere all'attivazione del Flusso richiesto o alla modifica del Flusso precedentemente attivato.

Articolo 17 - Piattaforme di conferimento

1. Le piattaforme di conferimento sono di tre tipologie:

- a. Centro di Selezione (anche solo "CSS");
- b. Centro Comprensoriale (anche solo "CC");
- c. Centro di riciclo/recupero diretto o centro di selezione e riciclo (anche solo "RIC/CSR").

2. Il CSS è una piattaforma che effettua per conto di COREPLA la selezione polimerica, dimensionale e per colore del materiale.

3. Il RIC/CSR è un impianto presso cui COREPLA può far conferire direttamente flussi di materiale che, per la loro composizione e per specifiche valutazioni tecnico-logistiche, non necessitano del processo di selezione presso un CSS. Il RIC/CSR è equiparato, ai fini della Convenzione, al CSS.

4. Salvo il caso di materiale pressato con ritiro a cura di COREPLA, il materiale si considera conferito dal Convenzionato

COREPLA

Consorzio Nazionale
per la raccolta
integrata e recupero
degli rifiuti urbani

Sede legale e operativa
Via del Vecchio stabilimento, 3
20121 Milano
T +39 02 7605411
F +39 02 76054229

Ufficio Presso
Via Tommajo, 122
00188 Roma
T +39 06 7605411
F +39 06 75954222

Registrazione d'Impresa
n. 1251620153
ISA 1341271
Codice Fiscale F. IVA
12725100159

Codifica + 504 02 0450 7901 2010
Codifica + 136 02 0150 1401 2004
Magazzini 0645 II - 021020
Codifica + 1109 20045 0001 2007
Codifica + 935 620102 7205 2013



- a COREPLA ad avvenuto completamento dello scarico dell'automezzo nell'area a tal fine attrezzata presso il CSS.
5. Qualora il Convenzionato, prima del conferimento a CSS, faccia transitare il materiale presso piattaforme di trasferimento che non effettuano la pressatura, non dovrà essere effettuato nessun trattamento che modifichi la composizione del materiale (ad es. eliminazione della frazione estranea, separazione del multimateriale).
 6. Il CC è una piattaforma individuata dal Convenzionato e definita all'articolo 5 dell'Allegato Tecnico. Il Convenzionato che conferisce a CSS dopo transito da CC o piattaforma di trasferimento, deve garantire a COREPLA o ai terzi incaricati da COREPLA l'accesso a tali piattaforme, previa comunicazione di COREPLA con un preavviso di 24 ore (un giorno lavorativo) alla piattaforma medesima ed al Convenzionato stesso che avrà facoltà di presenziare. Presso le piattaforme di primo conferimento (CC o piattaforma di trasferimento) potranno essere effettuati sopralluoghi e/o verifiche documentali (registri di carico/scarico, formulari, trattamenti registrati etc.) relativi ai flussi riconducibili alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (CER 150102, 150106, 191204, 191210, 191212, 200139).
 7. Dandone preventiva informazione ai Convenzionati per consentirne una eventuale presenza, potranno essere effettuate analisi sul materiale conferito dai Convenzionati presso tali piattaforme al fine di verificare la congruità fra i rifiuti di imballaggi in plastica conferiti in ingresso presso le piattaforme con i rifiuti di imballaggi in plastica successivamente conferiti a CSS.
 8. In ogni caso, a richiesta di COREPLA, il Convenzionato è tenuto a fornire la documentazione relativa ai conferimenti effettuati in ingresso al CC o alla piattaforma di trasferimento.
 9. Qualora il conferimento della raccolta avvenga presso un CC ed il successivo trasporto a CSS avvenga a cura di COREPLA, come previsto all'art. 6.2.b dell'Allegato Tecnico, il materiale si considera conferito a COREPLA ad avvenuto completamento del carico dell'automezzo presso il CC; per quanto riguarda la fatturazione farà fede la quantità riscontrata e la data di scarico presso il CSS.
 10. Nel caso in cui la piattaforma individuata dal Convenzionato sia un CC, nella Convenzione potranno essere indicati due CSS (uno come principale e uno come sussidiario) come destinatari finali del materiale.

Articolo 18 - Bacino di raccolta

1. Nel trasmettere la Convenzione verranno altresì inviati al Convenzionato uno o più allegati sintetici ciascuno denominato "Bacino". Ogni Bacino è identificato, per uno o più Comuni inseriti in Convenzione, dai seguenti dati:
 - a. Piattaforma finale di conferimento (CSS);
 - b. Tipologia di Raccolta;
 - c. Tipologia di Flusso;
 - d. Estremi del CC in caso di materiale pressato.
2. Il Bacino potrà subire revisioni nel corso della durata della Convenzione (ad es. revoca di un Comune o aggiunta di un nuovo Comune). Tali revisioni saranno tempestivamente trasmesse da COREPLA al Convenzionato.
3. Il Bacino è quindi l'abbinamento univoco tra uno o più Comuni inseriti nella medesima Convenzione, una Piattaforma di conferimento, una Tipologia di Raccolta, una Tipologia di Flusso ed eventualmente un CC.
4. Qualora il Convenzionato abbia richiesto, per gli stessi Comuni, l'attivazione di una sola Tipologia di Raccolta e di una sola Tipologia di Flusso, la Convenzione prevederà un solo Bacino, a prescindere dal numero di comuni.
5. Qualora il materiale transiti da un CC, indipendentemente dalla Tipologia di Raccolta il Bacino sarà unico, ad esclusione del caso di attivazione di più Flussi (A, B o C).
6. In uno stesso Bacino multimateriale possono essere compresi solo Comuni ove la raccolta è composta dalle stesse frazioni di imballaggio.
7. COREPLA e il Convenzionato possono concordare l'attivazione di più Bacini, anche qualora la Piattaforma di conferimento, la Tipologia di Raccolta e la Tipologia di Flusso siano le medesime, nel caso in cui in uno dei Bacini da attivare sia compreso un capoluogo di provincia.
8. Per un medesimo Convenzionato ed un determinato Flusso, la raccolta di un Comune dovrà essere riferita ad un unico Bacino e quindi COREPLA procederà ad inserire il Comune in un solo Bacino; tuttavia, nel caso di Comuni con un numero di abitanti superiore a 50.000, può essere concordata con COREPLA l'attivazione di più Bacini per lo stesso Comune nei casi in cui sia garantita la tracciabilità del rifiuto (es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le raccolte per le quali si chiede l'attivazione di un Bacino dedicato).
9. Nel caso di Comuni situati su isole minori che beneficiano del relativo corrispettivo per prestazione aggiuntiva prevista all'art. 6.2 lettera e dell'Allegato Tecnico, questi devono sempre formare un Bacino a sé stante.
10. COREPLA trasmetterà al Convenzionato, unitamente alla descrizione riepilogativa di ogni Bacino, il relativo numero di Bacino di identificazione univoca dello stesso, da utilizzarsi per i conferimenti del Bacino stesso. Il Convenzionato dovrà indicare sul documento di consegna del materiale il numero del Bacino cui si riferisce il conferimento stesso.

Articolo 19 - Corrispettivi di raccolta

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 dell'Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:
 - a. tutti i corrispettivi di raccolta di cui all'art. 6.1 e all'art.6.2 dell'Allegato Tecnico si intendono al netto dell'IVA;

COREPLA	Se la legge operativa	Ufficio Rete	Registro Imposte di Rete	Codice IVA n. 5041841045/0001000
Conferenza Intercomunale per il servizio di raccolta differenziata	Via del Vascio 1, Desio, 20131 Milano	Via Leonardo, 122 00186 Roma	n. 12425420153 RIA 1514571	Codice IVA n. 1264839105/140017004
Responsabile e Contabile	T. +39 02 7605411 F. +39 02 7602122	T. +39 02 7605411 F. +39 02 7605422	Codice IVA n. 7104123960150 1239620150	Registrazione IMAS II - 051020 Certificazioni IMAS I - 60012002 Certificazioni IMAS II - 60012002
				Codice IVA n. 9254039027/0012012





b. il corrispettivo del Flusso B viene adottato, oltre che per i Bacini di Flusso B anche per Bacini di Flusso A o di Flusso C o di Flusso D, qualora la media mobile del periodo di riferimento superi il 20% di Traccianti rispetto agli imballaggi in plastica conferiti;

c. per i conferimenti di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea da Traccianti comporta automaticamente la classificazione dell'intero carico come appartenente al Flusso B (vedi Allegato tecnico 6.1.3), fermo restando che, ai fini della determinazione del corrispettivo spettante per il periodo di riferimento, fa fede il valore percentuale di Traccianti risultante dalla media mobile mensile;

d. nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi Flusso, per materiale contenente frazioni estranee in misura superiore al limite massimo previsto. In tal caso non sono dovuti neppure i corrispettivi delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico;

e. tutti i corrispettivi di cui all'art. 6.1 dell'Allegato Tecnico e tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico sono riconosciuti da COREPLA esclusivamente al Convenzionato.

Articolo 20 - Verifiche di qualità

1. Fermo restando quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e nell'Allegato I dello stesso Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:

a. I Bacini attivi al 31.12.14 verranno automaticamente prorogati allineando la frequenza analisi in base alle tabelle 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 1 del sopracitato Allegato I. Il mese di gennaio 2015 sarà valorizzato con la media mobile mensile in base alla frequenza di analisi valida per ciascun Bacino a partire dall'1.1.2015, come previsto alla lettera a) del paragrafo 3 del sopracitato Allegato I.

b. Qualora si rendesse necessario effettuare una correzione relativamente all'imputazione di un formulario che implichi variazioni di quantità relative ad un periodo ormai chiuso (ad esempio per riallocazione su un Bacino di quantità precedentemente attribuite ad un diverso Bacino per errore in fase di registrazione del formulario) questa verrà effettuata senza che venga ricalcolata la media mobile delle analisi effettuate per i Bacini che hanno subito variazioni di quantità.

c. Qualora un carico sia stato conferito contaminato da insetti o animali o carogne o materiali pericolosi o putrescenti o maleodoranti in concentrazione tale da far venir meno le condizioni igienico sanitarie minime necessarie per l'effettuazione delle analisi garantendo la salute e la sicurezza dell'operatore oppure il CSS ritenga che il codice CER riportato sul formulario o su altro documento di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, si procede come di seguito descritto:

1) Se l'evenienza viene riscontrata prima dello scarico o in fase di scarico si procede al respingimento del carico e in caso di trasporti di materiale pressato effettuato a cura di COREPLA o da terzi per conto di COREPLA vengono raddoppiati al Convenzionato i costi di trasporto dal CSS al CC di provenienza. Qualora inoltre il carico sia oggetto di campionamento viene attribuita al relativo bacino un'analisi fittizia con i seguenti valori:

- il 51% di frazione estranea e 49% imballaggi per il monomateriale e il multimateriale leggero;
- 51% di frazione estranea e 32% imballaggi per il multi pesante.

Il CSS dovrà dare evidenza delle motivazioni del respingimento del carico riportando quanto riscontrato nel report di respingimento di cui all'Allegato H.

2) Qualora l'evenienza si verifichi in fase di analisi, per i soli carichi conferiti pressati, al relativo bacino verrà attribuita un'analisi fittizia con il 70% di frazione estranea ed il 30% di imballaggi.

In entrambi i casi, tali analisi fittizie contribuiranno esclusivamente alla media mobile mensile del mese in cui si verifica l'evento e non saranno considerate nella media mobile dei mesi successivi.

d. Per i bacini multimateriale in essere al 31/12/14, sino al 31/12/2016 in caso di cambiamento della tipologia di raccolta conferita sfusa a CSS da multimateriale pesante a multimateriale leggero o monomateriale con conferimento sfuso a CSS, eventuali frazioni di carta o vetro riscontrate nei primi 6 mesi di attivazione della nuova tipologia di raccolta saranno considerate frazione neutra e pertanto non incideranno sul limite massimo di frazione estranea in ingresso al CSS.



Nei casi in cui sussistano le precedenti condizioni verrà attivato un Bacino temporaneo per ogni Convenzionato (unico per Convenzionato nel caso in cui per i medesimi Comuni il CSS di conferimento e la tipologia di conferimento siano gli stessi). Per Convenzioni stipulate a fronte di delega da parte di più Comuni a tale Bacino temporaneo verrà di volta in volta attribuito per la durata di 6 mesi il Comune in cui avviene il cambiamento di raccolta; viceversa per Convenzioni dirette con i Comuni o stipulate a fronte di delega da parte di un unico Comune il Bacino transitorio stesso avrà una durata di sei mesi.

Qualora un bacino multimateriale pesante con conferimento diretto a CSS attivasse un passaggio al conferimento monomateriale a CSS con transito da CC non sarà invece applicato il transitorio sopra descritto.

Articolo 21 - Conferimenti fuori specifica

1. Qualora il carico sottoposto ad analisi aggiuntiva evidenzi una presenza di frazioni estranee superiore ai limiti previsti nell'Allegato Tecnico all'art. 6.1.4 (cd. carico fuori specifica), si applica quanto in esso previsto.

2. La facoltà di COREPLA di sospendere i ritiri a seguito del superamento per oltre due volte consecutive dei limiti di

COREPLA	Sede Legale e operativa	Ufficio Direzione	Registro Imprese di cui	Codice Fiscale	 
Consorzio Intercomunale per la raccolta differenziata e l'incenerimento	Via del Veneto, 122 20121 Milano E-mail: info@corepla.it E-mail: corepla@corepla.it	Via Lomelli, 122 00186 Roma E-mail: info@corepla.it E-mail: corepla@corepla.it	n. 0245502158 REA 1544271 Codice Fiscale 071094 12289020158	0245502158 Certificato 1261801450 1401 7902 Registrazione EMAS 11-00/100 Certificato 163504543 1601 2507 Certificato 1256046C 2001 1042	





soglia, prevista dall'Allegato Tecnico all'art. 6.1.5, non si applica ai conferimenti multimateriale.

Articolo 22 - Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato

1. Il Convenzionato ha la facoltà di scegliere l'impianto di pressatura (CC) a cui conferire il materiale. Tuttavia, COREPLA non garantisce il ritiro di materiale presso CC che non possano inviare a CSS il materiale con codici attività di recupero coerenti con le attività di recupero effettuate dai CSS.
2. La richiesta di ritiro di un carico di materiale pressato deve essere effettuata attraverso il portale Area Riservata Logistica accessibile dal sito COREPLA.
3. Dovrà essere inserita nel portale anche la data di disponibilità del carico, che dovrà essere successiva alla data di inserimento della richiesta, ed il/i Bacino/i di riferimento del materiale che verrà conferito con il carico; la data di disponibilità comunicata dovrà essere coerente con lo stoccaggio, le quantità prodotte, la tempistica e gli orari di carico.
4. Dovrà essere garantita una fascia oraria di disponibilità al carico presso il CC di almeno 8 ore e l'inizio delle operazioni di carico entro le due ore successive all'arrivo del mezzo.
5. COREPLA provvede a predisporre i buoni di ritiro del materiale con data ultima ritiro entro 8 giorni lavorativi a far data dalla data di disponibilità comunicata, trasmettendone copia al CC.
6. Qualora il trasportatore dovesse addebitare a COREPLA un costo per ore di sosta superiori a due, il costo sarà riaddebitato al Convenzionato.
7. Qualora il trasportatore si presentasse al carico e il materiale non fosse disponibile, COREPLA potrà riaddebitare al Convenzionato il costo del trasporto A/R.
8. Qualora il materiale risultasse contaminato ed il trasportatore dovesse documentare di aver sostenuto costi di bonifica del mezzo, questi ultimi saranno riaddebitati al Convenzionato.
9. I predetti costi dovranno essere addebitati da COREPLA entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 23 - Penali a carico di COREPLA

1. Qualora COREPLA ritirasse il materiale con un ritardo compreso tra 8 e 16 giorni lavorativi rispetto alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro, il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 7% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive).
2. Dopo il 16° giorno lavorativo di ritardo il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 15% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive) a cui si aggiunge, dopo il 21° giorno lavorativo di ritardo, la facoltà di inviare il carico a proprie spese - previa comunicazione a COREPLA - al CSS più vicino riaddebitando a COREPLA i relativi costi maggiorati del 10% sulla base delle tariffe applicate dai fornitori COREPLA.
3. Le predette penali dovranno essere addebitate dal Convenzionato entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 24 - Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento

1. Il Convenzionato deve conferire il materiale esclusivamente presso la Piattaforma prevista nella Convenzione per ogni specifico Bacino.
2. Per carichi conferiti sfusi, sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto, ove consentito dalla normativa, ovvero sulla bolletina di pesata in ingresso all'impianto, il Convenzionato dovrà indicare il numero di Bacino. In mancanza di tale indicazione non viene autorizzato lo scarico del materiale presso il CSS.
3. Per carichi conferiti sfusi dal Convenzionato che, ove consentito dalla normativa vigente, vengono conferiti senza FIR, il CSS provvede a registrare lo scarico creando un numero così formato:
 - a. numero pesata;
 - b. codice CSS;
 - c. data del conferimento.Il numero così ottenuto viene trascritto a cura del CSS sul documento di conferimento e, ai fini della Convenzione in essere con COREPLA, costituisce l'identificativo del conferimento. Tale numero deve essere citato dal Convenzionato nella fattura e viene utilizzato da COREPLA in fase di convocazione di analisi merceologica e in eventuali ulteriori comunicazioni fra le parti.
4. Nel caso di carichi pressati tutte le balle dovranno essere etichettate in maniera certa e stabile con etichette in plastica o plastificate riportanti gli estremi del CC e della Tipologia di Flusso.
5. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) il CC dovrà indicare oltre ai numeri di Bacino, anche il peso in kg per ciascun Bacino.

COREPLA

Comitato Nazionale
per la raccolta
dello scoppio e il recupero
della tecnologia obsoleta

Sede legale e operativa
Via del Pavullo (Padova) s.n.c. 3
30021 Mirano
Tel. +39 02 769241
Fax +39 02 76924222

Ufficio Roma
Via Lemmi, 132
00185 Roma
Tel. +39 02 769241
Tel. +39 02 291814792

Regione Toscana - Firenze
Via S. Maria, 152
50134 Firenze
Tel. +39 055 2701100
12295120110

Confiteria s. 30118 0454 22415001
Confiteria s. 02418 0450 14011204
Registrazione IMAS II - 011720
Confiteria s. 19 05 09545 107011027
Confiteria s. 93 052 002 270012012



A



6. In mancanza di tali dati, COREPLA non autorizza il carico presso il CC né lo scarico presso il CSS.
 7. In caso di conferimento riferibile a più Bacini l'eventuale differenza tra peso dichiarato e peso riscontrato è attribuita al Bacino con il peso dichiarato maggiore.
 8. COREPLA garantisce la disponibilità allo scarico presso i CSS per almeno 8 ore lavorative dal lunedì al venerdì e che gli scarichi avvengano in base all'ordine di presentazione al CSS.
- In ogni caso, qualora il materiale provenga da CC, da impianti intermedi di trasferimento oppure a seguito di trasbordo effettuato con modalità diverse da quelle previste all'art. 6.2.a dell'Allegato Tecnico, il conferimento a CSS può avvenire dal lunedì al venerdì non prima delle 7.00 e non oltre le 19.00. Quanto sopra ad eccezione dei seguenti giorni e del successivo qualora lo stesso cada di sabato: 6 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre sempre che i CSS siano aperti per il conferimento.

Articolo 25 - Fatturazione e pagamenti

1. Fermo restando quanto previsto nell'Allegato "A" in ordine a fatturazione e pagamenti, le Parti precisano quanto segue.
2. Il Convenzionato, in presenza di conferimenti, deve provvedere ad emettere fattura mensile nei confronti di COREPLA, e comunque entro due mesi dal conferimento a CSS; la fattura dovrà essere inviata esclusivamente in formato digitale all'indirizzo e-mail fatturefornitori@corepla.it.
3. La quantità del materiale consegnato da prendere in considerazione agli effetti di cui al presente articolo è quella riscontrata tramite pesata presso il CSS nel mese.
4. COREPLA pubblicherà, per singolo Convenzionato sul portale Raccolta la prefattura del mese. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato stesso provvederà a contattare COREPLA prima di emettere la fattura per i chiarimenti del caso.
5. E' espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di COREPLA, ivi inclusi i mandati irrevocabili all'incasso.
6. COREPLA, nel mese successivo al mese di conferimento della raccolta (es. alla fine del mese di luglio per il materiale conferito a giugno), provvede ad emettere fattura relativamente ai costi di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea ove previsto che avrà scadenza a 60 giorni data fine mese fattura.
7. I pagamenti delle fatture vengono effettuati da COREPLA a 90 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario fatte salve eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da COREPLA.
8. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di COREPLA o del Convenzionato sono dovuti interessi di mora nella misura dell'Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 26 - Codice di comportamento. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

1. COREPLA si è dotato di un Codice di Comportamento, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno del Consorzio e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito www.corepla.it, di cui invita a prendere visione. L'adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi di Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA.
2. Pertanto, con la sottoscrizione della Convenzione, il Convenzionato assume l'obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del rapporto contrattuale nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi.

COREPLA

Consorzio Nazionale
per l'Acquedotto
Tecologico e Ambientale
del Nord-Est dell'Italia

Via degli Alpini, 10
38100 Trento
T. +39 0461 260541
F. +39 0461 26054200

Ufficio Roma
Via Fieschi, 132
00185 Roma
T. +39 06 760541
F. +39 06 76054200

Registro Imprese di Roma
n. 0205620158
REA 1544271
Codice Fiscale P. IVA
0295320158

Certificato ISO 9001:2008
Certificato ISO 14001:2004
Certificato EMAS III - 051050
Certificato ISO 22000:2008
Certificato ISO 22000:2018





Articolo 27 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Milano, 08 FEBBRAIO 2017

Il Convenzionante

Il Convenzionato

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni di cui agli artt. 1 ("Premesse e allegati), 6 (Recesso), 11 (Controversie) della Sezione I e agli artt. 13 (Conferimenti in assenza di Convenzione), 14 (Adempimenti per la stipula della Convenzione), 15 (Flussi di raccolta), 17 (Piattaforme di conferimento), 19 (Corrispettivi di raccolta), 20 (Verifiche di qualità), 22 (Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato), 23 (Penali a carico di Corepla), 24 (Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento), 25 (Fatturazione e pagamenti), della Sezione II

Il Convenzionante

Il Convenzionato



Convenzionato Comune Di Nicosia**Bacino n° 1378014 Rev. 300 Data decorrenza dal 06-Feb-2017****Tipologia gestione** Semplificata**Tipologia flusso** A Raccolta di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica**Tipo conferimento** Monomateriale pressato a centro di selezione

Deser. della revisione : Nuovo Bacino

Piattaforma di Conferimento

Tipologia	Centro Comprensoriale
Denominazione sociale	Ce Niem
Localita'	TORRENOVA (ME)
Indirizzo	Contrada da Piano Stinco
Telefono	3351209625
Centro prevalente	Css Ecorek

Analisi di Qualità

Frequenza minima 1/quadrimestre

Frequenza massima 3/quadrimestre

- Invio medie analisi e revisioni alla mail PEC utc.dirigente@pec.comunenicosia.gov.itConvocazioni analisi a mezzo mail PEC utc.dirigente@pec.comunenicosia.gov.it

Persona a cui indirizzare le comunicazioni Camillo Antonino Testa

Corrispettivi Aggiuntivi

Ai sensi dell' articolo 6.2.b, sarà riconosciuto il corrispettivo aggiuntivo previsto per carichi di almeno 17000 kg resi pressati.

Provincia Prevalente Enna**I dati del presente bacino possono essere scaricati dal Portale Raccolta, accedendo dal sito www.corepla.it nell'AREA RISERVATA - raccolta. Per informazioni scrivere a raccolta@corepla.it.****Comuni Serviti**

Provincia	Comune	Km	Decorrenza delega	Scadenza delega
EN	Nicosia	92,8	06-Feb-2017	31-Mar-2019

Qualsiasi variazione dei dati sopra riportati dovranno essere comunicati a Corepla, come pure eventuali errori da Voi riscontrati. In mancanza di Vs. segnalazioni i dati contenuti si intenderanno confermati.

Data 08-Feb-2017

Pagina 1 di 1

COREPLA


Consorzio Nazionale di
per la raccolta
di imballaggio e il recupero
degli imballaggi in plastica

Isola Legale e operativa
Via del Vecchio Feltrinas, 3
20121 Milano
I - 02 760541
I - 39 02 7605422

Ufficio Roma
Via Torosoli, 132
00148 Roma
I - 06 52 760541
I - 06 52 7605422

Registro Imprese di Milano
n° 12295472139
REA 1244571
Codice Fiscale n° 12295472139

Carica n° 20110411029-001-0000
Certificato n° 12512919 SC 14801 2004
Registrazione EMAS II - 001020
Certificato n° 12 85 02825 13004 2007
Certificato n° 925150-000 27001 2013



400656623





CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Tra

COREPLA, CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA, P.Iva 12295820158, con sede a Milano in via del vecchio Politecnico, 3, nella persona di Massimo Paravidino nella sua qualità di Direttore Generale, munito degli opportuni poteri, nel proseguo anche solo "Convenzionante" o "COREPLA"

-da una parte-

e

il **COMUNE DI NICOSIA** con sede a 94014 NICOSIA - EN - ITALIA, in PIAZZA GARIBALDI, P.Iva in persona del legale rappresentante Luigi Salvatore Bonelli, nel proseguo anche solo "Convenzionato"

-dall'altra parte-

(di seguito collettivamente "Parti")

Premesso che

- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo "Accordo Quadro") di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (nel proseguo anche solo "T.U.A."), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 gennaio 2015 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo "Allegato Tecnico") sottoscritto da ANCI, CONAI e COREPLA relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica per il periodo 01.01.2015 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato "A"), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l'attuazione dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse, l'Accordo Quadro, l'Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell'Allegato Tecnico (allegato "A") prevalgono queste ultime.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell'Allegato Tecnico (allegato "A").
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Quadro o dell'Allegato Tecnico

COREPLA	Sede sociale e operativa	Off. di Roma	Registro Imprese di Milano	Codice Fiscale 0243820158
Consorzio Nazionale	Via del Vecchio Politecnico, 3	Via Tommaso, 132	+ 12295820158	Codice Fiscale 1264809150
per la raccolta	20121 Milano	00186 Roma	PIA 1514271	Registrazione INAS II - 031610
di imballaggi in	T +39 02 7605411	F +39 01 7605411	Sede legale P.IVA	Codice Fiscale 116529545
degli imballaggi	F +39 02 76054300	F +39 02 76054237	12295820158	Codice Fiscale 925827162





(allegato "A") saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
 - per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 - Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i seguenti dati:
 - "dati standard" (allegato "B");
2. L'iniziale adesione all'opzione "Comunicazione dati standard" non osta ad una successiva adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'allegato "D". Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 6 - Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 7 - Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di unciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con

COREPLA

Coordinatore Nazionale
per la raccolta
e il riciclaggio e il recupero
degli imballaggi plastici

Sede legale e operativa
Via del Nuovo Portico, 3
20133 Milano
Tel. +39 02 7695411
F. +39 02 76954229

Ufficio Ecom
via Isonzo, 112
00186 Roma
Tel. +39 02 7695411
F. +39 02 76954227

Regione Liguria - Genova
Via Isonzo, 112
16128 Genova
Tel. +39 010 571111
F. +39 010 571111

Regione Piemonte - Torino
Via Isonzo, 112
10128 Torino
Tel. +39 011 511111
F. +39 011 511111

Regione Lombardia - Milano
Via Isonzo, 112
20133 Milano
Tel. +39 02 7695411
F. +39 02 76954229

Regione Veneto - Venezia
Via Isonzo, 112
30133 Venezia
Tel. +39 041 521111
F. +39 041 521111





conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 - "Corrispettivi"), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 - Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO COREPLA

Indirizzo:
Via Del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
Tel: 02760541; Fax: 0276054218;
e-mail: raccolta@corepla.it
Pec: raccolta@pec.corepla.it

CONVENZIONATO

Denominazione: COMUNE DI NICOSIA
Referente: Luigi Salvatore Bonelli Ruolo: Sindaco
Indirizzo:
PIAZZA GARIBALDI
94014 NICOSIA - EN - ITALIA
Tel. ; Fax. :
e-mail: ute.ufficiodeldirigente@comunenicosia.gov.it
Pec: ute.dirigente@pec.comunenicosia.gov.it

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 - Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 - "La Governance dell'Accordo") prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 12 - Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice"), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati

COREPLA	<u>Sede legale operativa</u>	<u>Office di Roma</u>	<u>Registra Imprese di Roma</u>	<u>Sede Convegni</u> 504 0010500000000000
Consorzio Intercomunale per la raccolta delle rifiuti e l'ecologia degli enti della provincia di Latina	<u>Via dell'Industria, 3</u> 30131 Udine <u>Tel:</u> 0432 790551 <u>Fax:</u> 0432 790529	<u>Via Tommaso 122</u> 00186 Roma <u>Tel:</u> 06 760541 <u>Fax:</u> 06 760542	<u>n. 1220428154</u> <u>REA:</u> 1524221 <u>Codice fiscale:</u> 0166 1219503099	<u>Sede Convegni</u> 130 00105001400110004 <u>Registra Imprese</u> 0166 - 010120 <u>Codice fiscale:</u> 0115 00045 - 00012027 <u>Codice fiscale:</u> 920 001001100110113





sull'utilizzo dei loro dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:

- a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
- b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
- d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- e. gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.

Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.

SEZIONE II

Articolo 13 - Conferimenti in assenza di Convenzione

In mancanza di stipula della Convenzione in relazione ai rifiuti di imballaggi in plastica raccolti sul territorio di un Comune, COREPLA non consente il conferimento dei rifiuti raccolti in quel Comune al CSS. Nel caso in cui si riscontri che lo stesso sia invece avvenuto, per tutti i quantitativi conferiti precedentemente al mese di stipula della Convenzione o di richiesta da parte del Convenzionato di aggiornamento della stessa in relazione a tale Comune, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.

Articolo 14 - Adempimenti per la stipula della Convenzione

1. Per la stipula della Convenzione, il richiedente deve comunicare a COREPLA i dati previsti nel modulo denominato "richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione COREPLA" (nel seguito allegato "E").

In caso di delega o subdelega devono essere rispettate le specifiche previsioni contenute nell'Accordo Quadro (Capitolo 6) e nel Modello di delega ad esso allegato.

Le Parti precisano ed accettano che la delega per la sottoscrizione della presente Convenzione, come prescritto in apposita nota del citato Modello di delega, possa essere rilasciata esclusivamente al soggetto affidatario del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica. Non sono pertanto delegabili soggetti quali, a titolo esemplificativo, i CSS e CC ove non provvedano anche al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica.

Le Parti precisano e convengono altresì che l'eventuale subdelega, da rilasciarsi in conformità al modello allegato (allegato "F"), possa essere rilasciata ad ogni soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio dei comuni oggetto di subdelega. Il CC e il CSS che ricevano tali rifiuti sono pertanto inclusi fra i soggetti subdelegabili. Non sono in ogni caso subdelegabili i meri intermediari di rifiuti.

Contestualmente alla presentazione di delega o subdelega dovranno essere presentate a COREPLA da parte dei soggetti delegati o subdelegati evidenze documentali che giustifichino, all'atto della stipula della convenzione, il possesso dei requisiti previsti.

COREPLA non procede a stipulare la Convenzione in mancanza di delega o subdelega, nel caso in cui siano state rilasciate con modalità differenti da quanto previsto rispettivamente nel capitolo 6 dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI e nell'Allegato Sub-Delega e nel caso in cui non siano state presentate le evidenze documentali descritte nel precedente capoverso.

La delega e la sub-delega hanno durata minima di un anno. In assenza di una data di scadenza, la delega e la sub-delega si intendono valide, ai fini della Convenzione, per un anno dal mese di trasmissione. In ogni caso è fatta salva la facoltà di revoca prima del decorso della durata minima di un anno e prima della scadenza, da presentarsi conformemente all'Allegato denominato Revoca (Allegato "G") alla presente Convenzione da parte del delegante o del subdelegante.

COREPLA non procede ad inserire in una Convenzione un Comune precedentemente inserito in altra Convenzione senza previo ricevimento della revoca della delega o della subdelega al precedente Convenzionato con le modalità prescritte nell'Allegato G.

In caso di variazione dei dati comunicati con l'Allegato E, il Convenzionato deve darne pronta comunicazione scritta a COREPLA; qualora la modifica sia relativa a uno o più nuovi comuni da inserire in Convenzione a seguito del

COREPLA	Sede Legale e operativa	filiali di Roma	Segreteria Nazionale	Certificato n. 50428/01/000 0001/0004
Consorzio Nazionale per la raccolta, il trasporto e il trattamento degli imballaggi in plastica	Via del Vesuvio, 101/101bis, 00187 Roma	Via Jannuzzi, 152 00185 Roma	n. 12252428128 FAX 122442776	Certificato n. 10418/01/000 14921/0004
	T +39 06 7603411	T +39 06 7603411	Gestione Filiali - F.I.M.A.	Registrazione IMAS 17/001/001
	F +39 02 76034270	F +39 02 76034272	12395938158	Certificato n. 18 95-G-0445 10/01/2007
				Certificato n. 973 02/01/02 27001/2012



ricevimento di nuova delega o subdelega, andrà contestualmente ripresentato anche l'Allegato E per i nuovi Comuni. In assenza della sopracitata documentazione COREPLA non procederà all'aggiornamento della Convenzione. Inoltre, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato per eventuali conferimenti di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei conferimenti stessi. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.

In caso di trasferimento dell'azienda del Convenzionato ad altro soggetto a qualsiasi titolo intervenuta, le deleghe e le subdeleghe si intenderanno trasferite al cessionario e COREPLA ne darà comunicazione ai deleganti e ai subdeleganti. Salvo diverso avviso dei soggetti deleganti o subdeleganti da far pervenire a COREPLA entro 15 gg dal ricevimento di tale comunicazione, COREPLA provvederà a stipulare una nuova Convenzione con il cessionario; verranno di conseguenza creati dei nuovi Bacini (come definiti al successivo art.18) con attribuzione delle medie mobili iniziali ai sensi dell'Allegato I dell'Allegato Tecnico.

Qualora le comunicazioni inerenti i trasferimenti d'azienda non vengano trasmesse a COREPLA contestualmente ai trasferimenti stessi, le quantità conferite precedentemente alla ricezione della comunicazione da parte di COREPLA ed i relativi processi di fatturazione e pagamento verranno contabilizzate ed effettuati con riferimento al soggetto precedentemente convenzionato senza rettifiche retroattive da parte di COREPLA.

Articolo 15 - Flussi di raccolta

1. Il Convenzionato al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare i flussi previsti all'art. 4 dell'Allegato Tecnico (di seguito i "Flussi").

Il Convenzionato può richiedere a COREPLA l'attivazione o la revoca di uno o più Flussi, anche successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.

In relazione alla raccolta attivata sul territorio di ciascun Comune compreso nella Convenzione sarà possibile attivare:

- un Flusso B;
- un Flusso C;
- fino a due Flussi tra A, D multimateriale leggero e D multimateriale pesante. Sarà possibile attivare contemporaneamente Flussi di tipologia diversa solo qualora sia garantita la tracciabilità del rifiuto (ad es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le diverse raccolte per le quali si chiede l'attivazione del relativo Flusso).

In relazione alla raccolta sul territorio di un Comune con meno di 100.000 abitanti, per ciascun Flusso attivato è possibile delegare un solo soggetto. Ciascun delegato può subdelegare un solo soggetto per tutti i Flussi di raccolta, salvo che i subdelegati non effettuino direttamente la raccolta o siano impianti di primo destino. In tal ultimo caso resta inteso che qualora presso l'impianto di primo destino vengano convogliati più Flussi, gli stessi o non vengono subdelegati o vengono tutti subdelegati a tale impianto restando preclusa la possibilità di subdelegare il gestore dell'impianto di primo destino per solo alcuni dei Flussi.

Per Comuni con oltre 100.000 abitanti e per capoluoghi di Provincia è invece possibile delegare/subdelegare per ciascun Flusso anche più soggetti sempre che sia garantita la tracciabilità del rifiuto oggetto di subdelega sulla base dei seguenti criteri:

- aree geografiche oggetto di delega o subdelega chiaramente definite (quartieri/settori di raccolta);
- lotti oggetto di delega o subdelega differenziata descritti univocamente nel capitolato di gara/affidamento.

Articolo 16 - Tipologia di servizio raccolta

Le frazioni oggetto della raccolta devono essere esplicitamente e preventivamente individuate e comunicate agli utenti.

2. E' facoltà di COREPLA, in mancanza di evidenza documentale in merito all'effettiva attivazione delle tipologia di raccolta comunicate, non procedere all'attivazione del Flusso richiesto o alla modifica del Flusso precedentemente attivato.

Articolo 17 - Piattaforme di conferimento

1. Le piattaforme di conferimento sono di tre tipologie:

- a. Centro di Selezione (anche solo "CSS");
- b. Centro Comprensoriale (anche solo "CC");
- c. Centro di riciclo/recupero diretto o centro di selezione e riciclo (anche solo "RIC/CSR").

2. Il CSS è una piattaforma che effettua per conto di COREPLA la selezione polimerica, dimensionale e per colore del materiale.

3. Il RIC/CSR è un impianto presso cui COREPLA può far conferire direttamente flussi di materiale che, per la loro composizione e per specifiche valutazioni tecnico-logistiche, non necessitano del processo di selezione presso un CSS. Il RIC/CSR è equiparato, ai fini della Convenzione, al CSS.

4. Salvo il caso di materiale pressato con ritiro a cura di COREPLA, il materiale si considera conferito dal Convenzionato

COREPLA

Convenzione Nazionale
per la raccolta
dell'organico e l'ecopapa
della raccolta differenziata

Sede Legale e operativa
Via del Varesotto 127
00121 Roma
Tel. +39 07 2695111
Fax +39 07 26954329

Ufficio Roma
Via Tomacelli, 127
00186 Roma
Tel. +39 06 7695411
Fax +39 06 76954227

Sede Legale e operativa
Via Tomacelli, 127
00186 Roma
Tel. +39 06 7695411
Fax +39 06 76954227

Conferimento
Via Tomacelli, 127
00186 Roma
Tel. +39 06 7695411
Fax +39 06 76954227



a COREPLA ad avvenuto completamento dello scarico dell'automezzo nell'area a tal fine attrezzata presso il CSS.

5. Qualora il Convenzionato, prima del conferimento a CSS, faccia transitare il materiale presso piattaforme di trasferimento che non effettuano la pressatura, non dovrà essere effettuato nessun trattamento che modifichi la composizione del materiale (ad es. eliminazione della frazione estranea, separazione del multimateriale).

6. Il CC è una piattaforma individuata dal Convenzionato e definita all'articolo 5 dell'Allegato Tecnico. Il Convenzionato che conferisce a CSS dopo transito da CC o piattaforma di trasferimento, deve garantire a COREPLA o ai terzi incaricati da COREPLA l'accesso a tali piattaforme, previa comunicazione di COREPLA con un preavviso di 24 ore (un giorno lavorativo) alla piattaforma medesima ed al Convenzionato stesso che avrà facoltà di presenziare. Presso le piattaforme di primo conferimento (CC o piattaforma di trasferimento) potranno essere effettuati sopralluoghi e/o verifiche documentali (registri di carico/scarico, formulari, trattamenti registrati etc.) relativi ai flussi riconducibili alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (CER 150102, 150106, 191204, 191210, 191212, 200139).

7. Dandone preventiva informazione ai Convenzionati per consentirne una eventuale presenza, potranno essere effettuate analisi sul materiale conferito dai Convenzionati presso tali piattaforme al fine di verificare la congruità fra i rifiuti di imballaggi in plastica conferiti in ingresso presso le piattaforme con i rifiuti di imballaggi in plastica successivamente conferiti a CSS.

8. In ogni caso, a richiesta di COREPLA, il Convenzionato è tenuto a fornire la documentazione relativa ai conferimenti effettuati in ingresso al CC o alla piattaforma di trasferimento.

9. Qualora il conferimento della raccolta avvenga presso un CC ed il successivo trasporto a CSS avvenga a cura di COREPLA, come previsto all'art. 6.2.b dell'Allegato Tecnico, il materiale si considera conferito a COREPLA ad avvenuto completamento del carico dell'automezzo presso il CC; per quanto riguarda la fatturazione farà fede la quantità riscontrata e la data di scarico presso il CSS.

10. Nel caso in cui la piattaforma individuata dal Convenzionato sia un CC, nella Convenzione potranno essere indicati due CSS (uno come principale e uno come sussidiario) come destinatari finali del materiale.

Articolo 18 - Bacino di raccolta

1. Nel trasmettere la Convenzione verranno altresì inviati al Convenzionato uno o più allegati sintetici ciascuno denominato "Bacino". Ogni Bacino è identificato, per uno o più Comuni iscritti in Convenzione, dai seguenti dati:

- a. Piattaforma finale di conferimento (CSS);
- b. Tipologia di Raccolta;
- c. Tipologia di Flusso;
- d. Estremi del CC in caso di materiale pressato.

2. Il Bacino potrà subire revisioni nel corso della durata della Convenzione (ad es. revoca di un Comune o aggiunta di un nuovo Comune). Tali revisioni saranno tempestivamente trasmesse da COREPLA al Convenzionato.

3. Il Bacino è quindi l'abbinamento univoco tra uno o più Comuni iscritti nella medesima Convenzione, una Piattaforma di conferimento, una Tipologia di Raccolta, una Tipologia di Flusso ed eventualmente un CC.

4. Qualora il Convenzionato abbia richiesto, per gli stessi Comuni, l'attivazione di una sola Tipologia di Raccolta e di una sola Tipologia di Flusso, la Convenzione prevedrà un solo Bacino, a prescindere dal numero di comuni.

5. Qualora il materiale transiti da un CC, indipendentemente dalla Tipologia di Raccolta il Bacino sarà unico, ad esclusione del caso di attivazione di più Flussi (A, B o C).

6. In uno stesso Bacino multimateriale possono essere compresi solo Comuni ove la raccolta è composta dalle stesse frazioni di imballaggio.

7. COREPLA e il Convenzionato possono concordare l'attivazione di più Bacini, anche qualora la Piattaforma di conferimento, la Tipologia di Raccolta e la Tipologia di Flusso siano le medesime, nel caso in cui in uno dei Bacini da attivare sia compreso un capoluogo di provincia.

8. Per un medesimo Convenzionato ed un determinato Flusso, la raccolta di un Comune dovrà essere riferita ad un unico Bacino e quindi COREPLA procederà ad inserire il Comune in un solo Bacino; tuttavia, nel caso di Comuni con un numero di abitanti superiore a 50.000, può essere concordata con COREPLA l'attivazione di più Bacini per lo stesso Comune nei casi in cui sia garantita la tracciabilità del rifiuto (es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le raccolte per le quali si chiede l'attivazione di un Bacino dedicato).

9. Nel caso di Comuni situati su isole minori che beneficino del relativo corrispettivo per prestazione aggiuntiva prevista all'art. 6.2 lettera e dell'Allegato Tecnico, questi devono sempre formare un Bacino a sé stante.

10. COREPLA trasmetterà al Convenzionato, unitamente alla descrizione ricapitolativa di ogni Bacino, il relativo numero di Bacino di identificazione univoca dello stesso, da utilizzarsi per i conferimenti del Bacino stesso. Il Convenzionato dovrà indicare sul documento di consegna del materiale il numero del Bacino cui si riferisce il conferimento stesso.

Articolo 19 - Corrispettivi di raccolta

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 dell'Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:

a. tutti i corrispettivi di raccolta di cui all'art. 6.1 e all'art.6.2 dell'Allegato Tecnico si intendono al netto dell'IVA;

COREPLA

Consorzio Nazionale
per la raccolta
dell'Imballaggio e Avvicinamento
della frazione di plastica

Sede legale: questura
Via dell'Industria/Edilizia, n. 1
20121 Milano
Tel. 02 612 20234 - 5
Fax 02 60556320

Off. di base
Via Venezia, 112
00186 Roma
Tel. 06 769341
Fax 06 7693420

Regione Lazio - Roma
Via
00198 Roma
Tel. 06 4971
Colle Fiume e P. VA
02255 4155

Consorzio 024 8243 024 020 5900
Consorzio 026 0710 100 1400 200
Consorzio 049 011 001024
Consorzio 03 85 0945 4000 200
Consorzio 025 600 85 2400 200



- b. il corrispettivo del Flusso B viene adottato, oltre che per i Bacini di Flusso B anche per Bacini di Flusso A o di Flusso C o di Flusso D, qualora la media mobile del periodo di riferimento superi il 20% di Traccianti rispetto agli imballaggi in plastica conferiti;
- c. per i conferimenti di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea da Traccianti comporta automaticamente la classificazione dell'intero carico come appartenente al Flusso B (vedi Allegato tecnico 6.1.3), fermo restando che, ai fini della determinazione del corrispettivo spettante per il periodo di riferimento, fa fede il valore percentuale di Traccianti risultante dalla media mobile mensile;
- d. nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi Flusso, per materiale contenente frazioni estranee in misura superiore al limite massimo previsto. In tal caso non sono dovuti neppure i corrispettivi delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico;
- e. tutti i corrispettivi di cui all'art. 6.1 dell'Allegato Tecnico e tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico sono riconosciuti da COREPLA esclusivamente al Convenzionato.

Articolo 20 - Verifiche di qualità

1. Fermo restando quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e nell'Allegato I dello stesso Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:

a. I Bacini attivi al 31/12/14 verranno automaticamente prorogati allineando la frequenza analisi in base alle tabelle 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 1 del sopracitato Allegato I. Il mese di gennaio 2015 sarà valorizzato con la media mobile mensile in base alla frequenza di analisi valida per ciascun Bacino a partire dall'1.1.2015, come previsto alla lettera a) del paragrafo 3 del sopracitato Allegato I.

b. Qualora si rendesse necessario effettuare una correzione relativamente all'imputazione di un formulario che implichi variazioni di quantità relative ad un periodo ormai chiuso (ad esempio per riallocazione su un Bacino di quantità precedentemente attribuite ad un diverso Bacino per errore in fase di registrazione del formulario) questa verrà effettuata senza che venga ricalcolata la media mobile delle analisi effettuate per i Bacini che hanno subito variazioni di quantità.

c. Qualora un carico sia stato conferito contaminato da insetti o animali o carogne o materiali pericolosi o putrescenti o maleodoranti in concentrazione tale da far venir meno le condizioni igienico sanitarie minime necessarie per l'effettuazione delle analisi garantendo la salute e la sicurezza dell'operatore oppure il CSS ritenga che il codice CER riportato sul formulario o su altro documento di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, si procede come di seguito descritto:

1) Se l'evenienza viene riscontrata prima dello scarico o in fase di scarico si procede al respingimento del carico e in caso di trasporti di materiale pressato effettuato a cura di COREPLA o da terzi per conto di COREPLA vengono radddebitati al Convenzionato i costi di trasporto dal CSS al CC di provenienza. Qualora inoltre il carico sia oggetto di compimento viene attribuita al relativo bacino un'analisi fittizia con i seguenti valori:

- il 51% di frazione estranea e 49% imballaggi per il monomateriale e il multimateriale leggero;
- 51% di frazione estranea e 32% imballaggi per il multi pesante.

Il CSS dovrà dare evidenza delle motivazioni del respingimento del carico riportando quanto riscontrato nel report di respingimento di cui all'Allegato H.

2) Qualora l'evenienza si verifichi in fase di analisi, per i soli carichi conferiti pressati, al relativo bacino verrà attribuita un'analisi fittizia con il 70% di frazione estranea ed il 30% di imballaggi.

In entrambi i casi, tali analisi fittizie contribuiranno esclusivamente alla media mobile mensile del mese in cui si verifica l'evento e non saranno considerate nella media mobile dei mesi successivi.

d. Per i bacini multimateriale in essere al 31/12/14, sino al 31/12/2016 in caso di cambiamento della tipologia di raccolta conferita sfusa a CSS da multimateriale pesante a multimateriale leggero o monomateriale con conferimento sfuso a CSS, eventuali frazioni di carta o vetro riscontrate nei primi 6 mesi di attivazione della nuova tipologia di raccolta saranno considerate frazione neutra e pertanto non incideranno sul limite massimo di frazione estranea in ingresso al CSS.

Nei casi in cui sussistano le precedenti condizioni verrà attivato un Bacino temporaneo per ogni Convenzionato (unico per Convenzionato nel caso in cui per i medesimi Comuni il CSS di conferimento e la tipologia di conferimento siano gli stessi). Per Convenzioni stipulate a fronte di delega da parte di più Comuni a tale Bacino temporaneo verrà di volta in volta attribuita per la durata di 6 mesi il Comune in cui avviene il cambiamento di raccolta; viceversa per Convenzioni dirette con i Comuni o stipulate a fronte di delega da parte di un unico Comune il Bacino transitorio stesso avrà una durata di sei mesi.

Qualora un bacino multimateriale pesante con conferimento diretto a CSS attivasse un passaggio al conferimento monomateriale a CSS con transito da CC non sarà invece applicato il transitorio sopra descritto.

Articolo 21 - Conferimenti fuori specifica

1. Qualora il carico sottoposto ad analisi aggiuntiva evidenzia una presenza di frazioni estranee superiore ai limiti previsti nell'Allegato Tecnico all'art. 6.1.4 (cd. carico fuori specifica), si applica quanto in esso previsto.

2. La facoltà di COREPLA di sospendere i ritiri a seguito del superamento per oltre due volte consecutive dei limiti di

COREPLA	Sede Legale e operativa	Offici di Rete	Capitale Sociale di Milano	Contatti: 02 83 00 00 00 0001 2002
Consorzio Nazionale per la raccolta, trattamento e recupero degli imballaggi plastici	Via S. Andrea Feltrina, 2 20133 Milano T. +39 02 76041411 02 76041429	Via Fossola, 133 01018 Roma T. +39 06 7301611 T. +39 06 73016238	n. 1227320158 06 5142211 Sede Sociale P. IVA 0255420158	Contatti: 02 83 00 00 00 1400 1004 Contatti: 02 83 00 00 00 1400 1004 Fogliazione 06 42 11 00 00 00 Contatti: 06 35 00 44 11 00 11 00 00 Contatti: 02 83 00 00 00 1700 1013



soglia, prevista dall'Allegato Tecnico all'art. 6.1.5, non si applica ai conferimenti multimateriale.

Articolo 22 - Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato



1. Il Convenzionato ha la facoltà di scegliere l'impianto di pressatura (CC) a cui conferire il materiale. Tuttavia, COREPLA non garantisce il ritiro di materiale presso CC che non possano inviare a CSS il materiale con codici attività di recupero coerenti con le attività di recupero effettuate dai CSS.
2. La richiesta di ritiro di un carico di materiale pressato deve essere effettuata attraverso il portale Area Riservata Logistica accessibile dal sito COREPLA.
3. Dovrà essere inserita nel portale anche la data di disponibilità del carico, che dovrà essere successiva alla data di inserimento della richiesta, ed il/i Bacino/i di riferimento del materiale che verrà conferito con il carico; la data di disponibilità comunicata dovrà essere coerente con lo stoccaggio, le quantità prodotte, la tempistica e gli orari di carico.
4. Dovrà essere garantita una fascia oraria di disponibilità al carico presso il CC di almeno 8 ore e l'inizio delle operazioni di carico entro le due ore successive all'arrivo del mezzo.
5. COREPLA provvede a predisporre i buoni di ritiro del materiale con data ultima ritiro entro 8 giorni lavorativi a far data dalla data di disponibilità comunicata, trasmettendone copia al CC.
6. Qualora il trasportatore dovesse addebitare a COREPLA un costo per ore di sosta superiori a due, il costo sarà riaddebitato al Convenzionato.
7. Qualora il trasportatore si presentasse al carico e il materiale non fosse disponibile, COREPLA potrà riaddebitare al Convenzionato il costo del trasporto A/R.
8. Qualora il materiale risultasse contaminato ed il trasportatore dovesse documentare di aver sostenuto costi di bonifica del mezzo, questi ultimi saranno riaddebitati al Convenzionato.
9. I predetti costi dovranno essere addebitati da COREPLA entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 23 - Penali a carico di COREPLA

1. Qualora COREPLA ritrasse il materiale con un ritardo compreso fra 8 e 16 giorni lavorativi rispetto alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro, il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 7% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive).
2. Dopo il 16° giorno lavorativo di ritardo il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 15% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive) a cui si aggiunge, dopo il 21° giorno lavorativo di ritardo, la facoltà di inviare il carico a proprie spese - previa comunicazione a COREPLA - al CSS più vicino riaddebitando a COREPLA i relativi costi maggiorati del 10% sulla base delle tariffe applicate dai fornitori COREPLA.
3. Le predette penali dovranno essere addebitate dal Convenzionato entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 24 - Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento

1. Il Convenzionato deve conferire il materiale esclusivamente presso la Piattaforma prevista nella Convenzione per ogni specifico Bacino.
2. Per carichi conferiti sfusi, sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto, ove consentito dalla normativa, ovvero sulla bollettina di pesata in ingresso all'impianto, il Convenzionato dovrà indicare il numero di Bacino. In mancanza di tale indicazione non viene autorizzato lo scarico del materiale presso il CSS.
3. Per carichi conferiti sfusi dal Convenzionato che, ove consentito dalla normativa vigente, vengono conferiti senza FIR, il CSS provvede a registrare lo scarico creando un numero così formato:
 - a. numero pesata;
 - b. codice CSS;
 - c. data del conferimento.Il numero così ottenuto viene trascritto a cura del CSS sul documento di conferimento e, ai fini della Convenzione in essere con COREPLA, costituisce l'identificativo del conferimento. Tale numero deve essere citato dal Convenzionato nella fattura e viene utilizzato da COREPLA in fase di convocazione di analisi merceologica e in eventuali ulteriori comunicazioni fra le parti.
4. Nel caso di carichi pressati tutte le balle dovranno essere etichettate in maniera certa e stabile con etichette in plastica o plastificate riportanti gli estremi del CC e della Tipologia di Flusso.
5. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) il CC dovrà indicare oltre ai numeri di Bacino, anche il peso in kg per ciascun Bacino.

COREPLA Conferimento Rifiuti con l'azienda Energia e Ambiente della Regione Emilia-Romagna	Sede legale e operativa Via del Mulino/Adriatico, 3 40131 Modena Energia e Ambiente F +39 052 740541 F +39 052 74054270	Uffici di riferimento Via Isonzo, 122 00186 Roma F +39 02 740541 F +39 02 71054737	Regime Imponibilità n. 12392820154 REA 1244271 Codice Fiscale FIVA 120910420154	Codice IVA 00418020154 Codice IVA 00418020154 Registrazione IVA 010100 Codice IVA 18101940154 Codice IVA 92510210154	 
---	--	--	---	--	--





6. In mancanza di tali dati, COREPLA non autorizza il carico presso il CC né lo scarico presso il CSS.
7. In caso di conferimento riferibile a più Bacini l'eventuale differenza tra peso dichiarato e peso riscontrato è attribuita al Bacino con il peso dichiarato maggiore.
8. COREPLA garantisce la disponibilità allo scarico presso i CSS per almeno 8 ore lavorative dal lunedì al venerdì e che gli scarichi avvengano in base all'ordine di presentazione al CSS.
In ogni caso, qualora il materiale provenga da CC, da impianti intermedi di trasferimento oppure a seguito di trasbordo effettuato con modalità diverse da quelle previste all'art. 6.2.a dell'Allegato Tecnico, il conferimento a CSS può avvenire dal lunedì al venerdì non prima delle 7.00 e non oltre le 19.00. Quanto sopra ad eccezione dei seguenti giorni e del successivo qualora lo stesso cada di sabato: 6 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre sempre che i CSS siano aperti per il conferimento.

Articolo 25 - Fatturazione e pagamenti

1. Fermo restando quanto previsto nell'Allegato "A" in ordine a fatturazione e pagamenti, le Parti precisano quanto segue.
2. Il Convenzionato, in presenza di conferimenti, deve provvedere ad emettere fattura mensile nei confronti di COREPLA, e comunque entro due mesi dal conferimento a CSS; la fattura dovrà essere inviata esclusivamente in formato digitale all'indirizzo e-mail fatture@corepla.it.
3. La quantità del materiale consegnato da prendere in considerazione agli effetti di cui al presente articolo è quella riscontrata tramite pesata presso il CSS nel mese.
4. COREPLA pubblicherà, per singolo Convenzionato sul portale Raccolta la prefattura del mese. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato stesso provvederà a contattare COREPLA prima di emettere la fattura per i chiarimenti del caso.
5. E' espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di COREPLA, ivi inclusi i mandati irrevocabili all'incasso.
6. COREPLA, nel mese successivo al mese di conferimento della raccolta (es. alla fine del mese di luglio per il materiale conferito a giugno), provvede ad emettere fattura relativamente ai costi di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea ove previsto che avrà scadenza a 60 giorni data fine mese fattura.
7. I pagamenti delle fatture vengono effettuati da COREPLA a 90 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario fatte salve eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da COREPLA.
8. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di COREPLA o del Convenzionato sono dovuti interessi di mora nella misura dell'Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 26 - Codice di comportamento. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

1. COREPLA si è dotato di un Codice di Comportamento, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno del Consorzio e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito www.corepla.it, di cui invita a prendere visione. L'adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi di Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA.
2. Pertanto, con la sottoscrizione della Convenzione, il Convenzionato assume l'obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del rapporto contrattuale nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi.

COREPLA

Comune di Pinerolo
via Roma 100
10128 Pinerolo (TO)
Tel. +39 011 26534 320

Sede legale e operativa
Via del Vesuvio 24/A
10121 Milano
Tel. +39 02 74954 1
Fax +39 02 74954 220

Uffici di Roma
Via Torquato Tasso 139
00186 Roma
Tel. +39 06 74954 1
Fax +39 06 74954 222

Servizio Clienti e Affari
Tel. +39 02 74954 159
Fax +39 02 74954 171
E-mail: clienti@corepla.it
12395201510

Partita IVA n. 00418400159
Codice Fiscale n. 02418400159
Registrazione Imposta n. 02418400159
Certificazione n. 19/05/2004/5 10/20/ 2007
Certificazione n. 9/24/2010/27/04/2010



Articolo 27 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Milano, 08 FEBBRAIO 2017

Il Convenzionante

Il Convenzionato

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni di cui agli artt. 1 ("Premesse e allegati), 6 (Recesso), 11 (Controversie) della Sezione I e agli artt. 13 (Conferimenti in assenza di Convenzione), 14 (Adempimenti per la stipula della Convenzione), 15 (Flussi di raccolta), 17 (Piattaforme di conferimento), 19 (Corrispettivi di raccolta), 20 (Verifiche di qualità), 22 (Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato), 23 (Penali a carico di Corepla), 24 (Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento), 25 (Fatturazione e pagamenti), della Sezione II

Il Convenzionante

Il Convenzionato

COREPLA

Consorzio Nazionale
per la raccolta,
trattamento e recupero
degli imballaggi plastici

Sede legale e operativa
Via Feltrina, 122
00186 Roma
I - 06 7602241
E - 06 7602420

Off. Clienti
Via Tomacelli, 122
00186 Roma
I - 06 7602241
E - 06 7602420

Registro Imprese di Roma
n. 12725020129
R.I.A. 1544271
Codice Fiscale e P.IVA
02725020129

Certificato n. 00410848100 02012008
Certificato n. 12516481000 140812004
Psychosocial SWAN II - 001020
Certificato n. 1075-01045 100012007
Certificato n. 9251507000 170010013





Spett.le
Comune di Nicosia

09 Febbraio 2017

Oggetto: **PORTALE RACCOLTA COREPLA**

Vi informiamo che abbiamo attivato un Portale dedicato ai Convenzionati, nel quale ogni singolo Convenzionato potrà accedere ad una serie di dati ed informazioni tra i quali: situazione contabile, prefatture inviate, elenco e immagine dei FIR di conferimento, risultati delle analisi merceologiche, documentazione relativa al nuovo allegato Tecnico, comunicazioni inviate ai convenzionato ed altro ancora.

L'accesso al Portale dovrà avvenire attraverso il sito www.corepla.it, nell'Area Riservata "cliccando" su Raccolta, e, se è il primo accesso, "cliccare" su "[clicca qui per la prima registrazione](#)", compilare i campi richiesti ed inserire il seguente codice di attivazione **ZV2465**.

Riceverete nella vostra casella di posta un messaggio di conferma dell'avvenuto accreditamento. A questo punto potete inserire nell'Area Riservata il vostro username e la vostra password e potete accedere al Portale.

La navigazione all'interno del Portale è molto intuitiva, comunque, nel caso abbiate problemi di accesso o necessità di chiarimenti potete inviare una mail a raccolta@corepla.it

Augurandoci che il Portale possa diventare uno strumento di lavoro a Voi utile, inviamo distinti saluti.

Francesco Amore

(Responsabile Funzione Raccolta)

COREPLA

Consorzio Nazionale
per la raccolta,
il riciclaggio e il recupero
degli imballaggi in plastica

Sede Legale e operativa

Via del Vicesolo Politecnico, 3
20128 Milano
T +39 02 76054.1
F +39 02 76054.300

Uffici di Roma

Via Torricelli 132
00186 Roma
T +39 02 76054.1
F +39 02 76054.227

Registro Imprese di Milano

n. 12295320158
REA 1544271
Codice Fiscale e P. IVA
12295320158

Certificato n. 504 UNI EN ISO 9001:2008

Certificato n. 126 UNI EN ISO 14001:2004
Registrazione EMAS IT - 001020
Certificato n. 18 BS OHSAS 18001:2007
Certificato n. 925 ISO/IEC 27001:2013



Spett Le

Convenzionato

Con la presente siamo ad inviarVi la Convenzione Locale Tipo per il conferimento dei rifiuti di Imballaggi in Plastica provenienti da raccolta differenziata da sottoscrivere per l'attuazione dell'Accordo Quadro 2014-2019.

Tale convenzione dovrÃ essere controfirmata nella copia **ORIGINALE DA RESTITUIRE A COREPLA** e ritrasmessa a COREPLA via PEC all'indirizzo raccolta@pec.corepla.it oppure tramite Raccomandata A/R.

Qualora riscontriate errori nel testo (ad es. firmatario, opzione comunicazione dati a Banca Dati ANCI-CONAI, indirizzi etc.) Vi chiediamo di non procedere alla firma e di informarci tempestivamente via mail alla casella raccolta@pec.corepla.it in modo da recepire le vostre richieste e trasmetterVi la convenzione aggiornata per la firma da parte Vostra.

Francesco Amore
Responsabile Funzione Raccolta
COREPLA

Rimangono comunque a Vostra disposizione i referenti territoriali di seguito riportati

Per le regioni:

Campania, Sardegna e Trentino Alto Adige
Gabriella Canella Tel. 0276054266 E mail: canella@corepla.it

Per le regioni:

Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia
Andrea Civello Tel. 0276054325 E mail: civello@corepla.it

Per la regione:

Lombardia
Marco Fichicelli Tel. 0276054211 E mail: fichicelli@corepla.it

Per le regioni:

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto

Paola Lacrima Tel. 0276054220 E mail: lacrima@corepla.it

Per le regioni:

Abruzzo, Lazio e Umbria
Michela Lapi Tel. 0276054382 E mail: lapi@corepla.it

Spett.Le

Convenzionato

Con la presente siamo ad inviarVi la Convenzione Locale Tipo per il conferimento dei rifiuti di Imballaggi in Plastica provenienti da raccolta differenziata da sottoscrivere per l'attuazione dell'Accordo Quadro 2014-2019.

Tale convenzione dovrÃ essere controfirmata nella copia ORIGINALE DA RESTITUIRE A COREPLA e ritrasmessa a COREPLA via PEC all'indirizzo raccolta@pec.corepla.it oppure tramite Raccomandata A/R.

Qualora riscontriate errori nel testo (ad es. firmatario, opzione comunicazione dati a Banca Dati ANCI-CONAI, indirizzi etc.) Vi chiediamo di non procedere alla firma e di informarci tempestivamente via mail alla casella raccolta@pec.corepla.it in modo da recepire le vostre richieste e trasmetterVi la convenzione aggiornata per la firma da parte Vostra.

Francesco Amore
Responsabile Funzione Raccolta
COREPLA

Rimangono comunque a Vostra disposizione i referenti territoriali di seguito riportati

Per le regioni:
Campania, Sardegna e Trentino Alto Adige
Gabriella Canella Tel. 0276054266 E mail: canella@corepla.it

Per le regioni:
Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia
Andrea Civello Tel. 0276054325 E mail: civello@corepla.it

Per la regione:
Lombardia
Marco Fichicelli Tel. 0276054211 E mail: fichicelli@corepla.it

Per le regioni:
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto
Paola Lacrima Tel. 0276054220 E mail: lacrima@corepla.it

Per le regioni:
Abruzzo, Lazio e Umbria
Michela Lapi Tel. 0276054382 E mail: lapi@corepla.it

CONVENZIONE LOCALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN VETRO
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

tra

COREVE, CONSORZIO RECUPERO VETRO, P.Iva 05648781002, con sede a Milano P.zza G.D. Bande Nere, 9, in persona del Presidente Franco Grisan, nel proseguo anche solo **“Convenzionante”** o **“COREVE”**

da una parte

e

Nicosia, con sede a Enna, in Piazza Garibaldi 29, P.Iva 00100280866, in persona del Sindaco Salvatore Luigi Bonelli nel proseguo anche solo **“Convenzionato”**

- dall'altra parte

(di seguito collettivamente **“Parti”**)

Premesso che

- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo **“Accordo Quadro”**) di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante **“Norme in materia ambientale”** (nel proseguo anche solo **“T.U.A.”**), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo **“Allegato Tecnico”**) sottoscritto da ANCI, CONAI e COREVE relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in vetro per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato **“A”**), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l'attuazione dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, l'Accordo Quadro, l'Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell'Allegato Tecnico (allegato "A") prevalgono queste ultime.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in vetro conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell'Allegato Tecnico (allegato "A").
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Quadro o dell'Allegato Tecnico (allegato "A") saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i seguenti dati:
 - ⊖ "dati standard" (allegato "B");

- “dati aggiuntivi” (allegato “C”);
- 2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
- 3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
- 4. Il Convenzionante ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell’**allegato “D”**. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) e/o nella Sezione II.

Articolo 6 – Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II.

Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al

ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.

4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 – "Corrispettivi"), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 - Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO

Co.Re.Ve. – Consorzio Recupero Vetro

Indirizzo: P.za G. dalle Bande Nere, 9 – 20146 Milano

Tel: 02-48012961; Fax: 02-48012946;

Pec: consorziocoreve@pec.it

CONVENZIONATO

Denominazione: Nicosia

Ref. Amministrativo: Maria Protetto - Tel:0935/672320 - E-mail:
utc.ufficiodeldirigente@comunenicosa.gov.it

Ref. Tecnico: Michele Campione tel:0935/672316 m.campione@comunenicosa.gov.it

Indirizzo: Piazza Garibaldi 29 - Enna

Pec: protocollo@pec.comunenicosa.gov.it

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 - Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 – "La Governance dell'Accordo") prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 12 – Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice"), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull'utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
 - a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
 - b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
 - c. - adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati

(comunicazioni, fatture);

- d. - servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- e. - gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.

Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.

SEZIONE II

Articolo 13 - Dichiarazione del Convenzionato in merito alle modalità di raccolta e al luogo di consegna del materiale

1. Il Convenzionato, all'atto della presentazione della richiesta formale di sottoscrizione della presente Convenzione, deve consegnare il "Modulo per la dichiarazione a CoReVe dei dati e delle informazioni previste dall'ATV" (nel seguito "MODULO"), debitamente compilato in tutte le sue parti, che viene qui accluso quale allegato (allegato "E")
2. Il Convenzionato è tenuto a comunicare tempestivamente a CoReVe ogni variazione dei dati e delle informazioni precisate nel MODULO consegnato a CoReVe.
3. Dal MODULO si rileva che il Convenzionato si impegna a mettere a disposizione del CoReVe i rifiuti di imballaggio in vetro e metallo derivanti dalla raccolta differenziata congiunta effettuata nei Comuni indicati nel MODULO, aventi le caratteristiche qualitative precisate nell'ATV, per un quantitativo pari alle tonnellate dichiarate nel MODULO nel primo anno di validità della convenzione e per gli anni successivi, di regola, almeno pari al quantitativo conferito nell'anno precedente.

E che i suddetti rifiuti di imballaggio saranno resi caricati a cura del Convenzionato sugli autotreni inviati dal Mandatario presso la seguente piattaforma individuata dal convenzionato e indicata nel MODULO di dichiarazione dati: **Niem srl - Torrenova (ME)**. Il Convenzionato è consapevole che la messa in atto delle buone pratiche descritte nell'allegato 2 all'ATV concorre nel limitare la formazione della frazione fine;

conseguentemente ogni disattenzione del Convenzionato rispetto ai suggerimenti lì indicati concorre al superamento del valore di franchigia indicato nell'Allegati all'ATV con conseguente riduzione dei corrispettivi fino al loro annullamento. Comunque, nella/e piattaforma/e sopra riportata/e, il deposito dei rifiuti di imballaggio in vetro dovrà avvenire in uno spazio dedicato, con pavimentazione in cemento dotata di trattamento antiusura, di dimensioni adeguate rispetto al bacino di raccolta e comunque capace di contenere almeno 2 carichi utili (circa 60 tonnellate); il deposito deve inoltre permettere l'agevole accesso ed il carico dei mezzi pesanti (portata 30 ton) così da consentire che tutte le manovre avvengano in totale assenza di rischi per le persone e le cose.

Articolo 14 - Mandatari di CoReVe

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 9, il CoReVe potrà adempiere alle obbligazioni derivanti a suo carico dalla presente Convenzione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il ritiro del materiale e il pagamento del Corrispettivo) e, in generale, dare esecuzione alla presente Convenzione direttamente ovvero attraverso uno o più soggetti terzi (in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge) cui verrà attribuito un apposito mandato (nel seguito Mandatario). In tal caso, il CoReVe nella comunicazione prevista al seguente articolo 15 indicherà al Convenzionato la generalità del soggetto cui è stato attribuito il mandato, con espressa riserva di poter – a propria discrezione – sostituire tale soggetto ovvero affiancargli altro soggetto anch'esso titolare di apposito mandato dandone, in tal caso, apposita comunicazione al Convenzionato.
2. Le Parti convengono inoltre che per l'attività di presa in carico e trasporto dei Rifiuti di Imballaggio, il CoReVe o il Mandatario potrà avvalersi di apposite aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.

Articolo 15 - Comunicazione del Coreve al Convenzionato dei nominativi del mandatario e della società di analisi e del luogo di trattamento dei rifiuti di imballaggio conferiti dal Convenzionato

1. All'avvio della Convenzione, e successivamente nel caso di variazioni nel frattempo intervenute, CoReVe comunica al Convenzionato, tra l'altro:
 - a. la generalità del soggetto cui è stato attribuito il mandato;
 - b. i recapiti delle aziende di trattamento destinatarie del materiale presso le quali saranno inoltre effettuate le analisi a sorpresa per la determinazione della fascia qualitativa di appartenenza;
 - c. il nominativo delle Società di Analisi (nel seguito SA) incaricate dell'effettuazione dell'analisi, scelte da CoReVe sulla base di quanto stabilito nell'accordo Quadro e nell'Allegato Tecnico;
 - d. il corrispettivo che il Convenzionato dovrà riconoscere a CoReVe per le analisi merceologiche integrative

richieste dal Convenzionato stesso in applicazione di quanto previsto nell'Allegato 8 all'ATV.

Articolo 16 - Fatturazione dei corrispettivi

1. Il CoReVe, di norma entro il 10 del mese successivo, trasmette al Convenzionato, tramite Posta Elettronica (o altra forma di invio concordata per iscritto tra le parti) la bozza della fattura relativa ai quantitativi ritirati dal CoReVe nel mese precedente. La bozza di fattura riepilogherà i quantitativi ritirati nel mese precedente risultanti dai singoli formulari di trasporto e riporterà la fascia qualitativa così come risultante dai controlli effettuati ai sensi dell'Allegato Tecnico Vetro.
2. Eventuali correzioni da apportare alla predetta bozza di fattura devono essere comunicati dal Convenzionato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui fa riferimento la bozza di fattura stessa.
3. Il Convenzionato procederà all'emissione della fattura riproducendo la bozza di fattura sulla propria carta intestata, con cadenza mensile.
4. La fattura avrà scadenza 90 gg. data fattura fine mese, con pagamento a mezzo bonifico bancario.
5. Il pagamento sarà effettuato dal CoReVe nei termini sopra previsti.

Articolo 17 - Fatturazione eventuale contributo ai costi di trasporto qualora questo sia effettuato a cura e spese del Convenzionato

1. Qualora il trasporto sia effettuato direttamente dal Convenzionato (come previsto nella parte II punto C.2 dell'Allegato Tecnico), il Convenzionato provvederà a fatturare, con cadenza mensile, direttamente al Mandatario di CoReVe il contributo ai costi di trasporto per le prestazioni di consegna diretta dei rifiuti di imballaggio presso gli impianti di trattamento del rottame di vetro di cui si avvale il Mandatario stesso, sulla base degli importi riportati nella tabella in Allegato 4 all'Allegato Tecnico. La fattura avrà scadenza 90 gg. d.f. fine mese con pagamento a mezzo bonifico bancario. Il pagamento sarà effettuato dal Mandatario nei termini sopra previsti.

Articolo 18 - Penali a carico del Convenzionato previste dall'Allegato tecnico

1. Per l'attuazione, qualora ricorra il caso, di quanto previsto dall'Allegato Tecnico parte II punto A.1.7 (penale), punto A.1.8 (ingiustificata sospensione o riduzione dei conferimenti) e punto D.2.4 (ovvero trasporto al costo, oneri di smaltimento presso la discarica, penale per mancata consegna), il CoReVe procederà all'emissione della fattura con cadenza mensile e pagamento 90 gg. data fattura fine mese.
2. In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da CoReVe lo stesso potrà rivalersi sugli importi

dovuti al Convenzionato.

Articolo 19 - Penali a carico del Convenzionante:

1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di CoReVe, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
2. In caso di ritardato ritiro del materiale si applica quanto espressamente previsto nell'Allegato Tecnico (allegato "A").


Articolo 20 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Milano, 01 marzo 2017

Franco Grisan

Presidente del Consiglio di Amministrazione del Co.Re.Ve.



Salvatore Luigi Bonelli

Sindaco di Nicosia

ALLEGATO "B"

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 1

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta

Istat Comune	Codice CER	Descrizione CER	Kg
--------------	------------	-----------------	----

Sezione 3. Impianti di destinazione

Istat Comune Produttore	Codice CER	Descrizione Cer	Ragione sociale Impianto	Istat Comune Sede Impianto	Totale (kg)	Tipo operazione
-------------------------	------------	-----------------	--------------------------	----------------------------	-------------	-----------------

Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.

Note:

- 1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all'inserimento dei dati per ciascun Comune.
- 2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
- 3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.



ALLEGATO "C"

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 2

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
Trasmessi con <u>cadenza annuale</u>			

Sezione 2. Automezzi

Istat Comune	Targa	Tipo	Alimentazione	Codice CER	Km Anno	Giro (urbano/extraurbano/entrambi)
Trasmessi con <u>cadenza annuale</u>						

Sezione 3. Dati Movimenti CER

Nome CAMPO
Mese Riferimento
Istat Comune Produttore
Nome Impianto Destinazione
Istat Impianto Destinazione
Cer
Kg
Descrizione Rifiuto
Operazione
Operazione Descrizione
Unità Misura
Targa Automezzo

Trasmessi con cadenza mensile o semestrale

Parte 3 – Dati economici

Comune	Costo Totale servizio (€/anno)	Costo trattamento (€/anno)	Ricavi vendita (€/anno)
--------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Note:

- 1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
- 2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.



ALLEGATO "D"

DATI CONSORZI

I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l'apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Nome Consorzio	Codice Consorzio	Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Data Attivazione	Bacino	Nome Comune	Codice Istat	Provincia

Parte 2 – Dati quantità e fatturati

Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Bacino	Mese Conferimento	Codice Articolo	Raccolta Differenziata Conferita (ton)	Rifiuti di imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (euro iva escl.)	% frazione estranea	Sfuso Pressato	Mono Multi	Flusso

Parte 3 – Dati analisi di qualità

Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all'interno dei singoli allegati tecnici.

Note:

- 1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.



Modulo per la comunicazione dei dati a Coreve da parte del convenzionato ai sensi della parte II, lettera A dell'Allegato Tecnico Vetro all'A.Q. Anci-Conai

Mod. 19 Rev. 2
Data:
22/01/2016
Pag. 1 / 3

Avvertenza: il modulo deve essere compilato in ogni sua parte. La mancata compilazione di uno o più campi comporterà la sospensione dell'iter per l'avvio della convenzione.

Per chiarimenti / invio modulo: Tel 02-48012961 – segreteria.technica@coreve.it / consorziocoreve@pec.it

a) Anagrafica-Convenzionato

- a.1) Regione Sociale: **COMUNE DI NICOSIA**
a.2) Nome e Qualifica del Firmatario: **SALVATORE LUIGI BONELLI/ SINDACO DEL COMUNE DI NICOSIA**
a.3) Pec: **protocollo@pec.comunenicosia.gov.it**
a.4) Fax: **0935/638410**

b) Sede Legale

- b.1) Indirizzo (via,CAP, Comune, Provincia): **PIAZZA GARIBALDI, 29 - 94014 - NICOSIA (ENNA)**
b.2) P.Iva: **00100280866**
b.3) Codice Fiscale: **81002210862**

c) Sede Amministrativa

- c.1) Indirizzo (via,CAP, Comune, Provincia): **PIAZZA GARIBALDI - NICOSIA - ENNA**
c.2) Banca d'appoggio (nome istituto, filiale e prov): **TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA S.P.A. FILIALE DI NICOSIA**
c.3) Intestatario conto corrente (Cognome, Nome): **COMUNE DI NICOSIA**
c.4) Codice SWIFT (Codice Identificativo della Banca formato da 11 caratteri): **UNCRITMMXXX**
c.5) IBAN:

I T 2 2 R 0 2 0 0 8 8 3 6 7 0 0 0 3 0 0 7 2 9 4 3 3

d) Referente Amministrativo (per invio pre-fatture)

- d.1) Nome e Qualifica: **MARIA PROETTO**
d.2) Tel: **0935/672320**
d.3) Cellulare: **320/2784622**
d.4) E-mail: **utc.ufficiodeldirigente@comunenicosia.gov.it**

e) Referente Tecnico

- e.1) Nome e Qualifica: **MICHELE CAMPIONE GEOMETRA**
e.2) Tel: **0935/672316**
e.3) Cellulare: **349/4581579**
e.4) E-mail: **m.campione@comunenicosia.gov.it**


f) Modalità e tipologia di Raccolta del vetro (descrizione del sistema di raccolta)

Modalità di Raccolta del vetro	Resa del materiale	Codice Cer	Quantità annua ⁽¹⁾ (t.)	Tipologia di conferimento ⁽²⁾
f.1 <input type="checkbox"/> Monomateriale	tal quale	15 01 07		Stradale ___%
	<input type="checkbox"/> Vetro Preselezionato ⁽³⁾	19 12 05		Porta a Porta ___%
		15 01 07		Isola Ec. ___%

(1) indicare il dato Mud più recente o, se non disponibile, una stima accurata dei quantitativi annui attesi

(2) inserire la % in peso per ciascuna tipologia di conferimento

(3) nel caso il materiale sia sottoposto a selezione, riportare la stima dei quantitativi di vetro risultanti dalla cernita del materiale "tal quale" al netto degli scarti.

	Modulo per la comunicazione dei dati a Coreve da parte del convenzionato ai sensi della parte II, lettera A dell'Allegato Tecnico Vetro all'A.Q. Anci-Conai	Mod. 19 Rev. 2 Data: 22/01/2016 Pag. 2 / 3
---	--	---

Modalità di Raccolta del vetro		Resa del materiale	Codice Cer	Quantità annua ⁽¹⁾ (t.)	Tipologia di conferimento ⁽²⁾
f.2	<input checked="" type="checkbox"/> Congiunta vetro e metalli	tal quale	15 01 06	30	Stradale ___%
			15 01 07		Porta a Porta 80 %
		<input type="checkbox"/> Vetro Preselezionato ⁽³⁾	19 12 05		Isola Ec. 20 %
			15 01 07		

Modalità di Raccolta del vetro		Resa del materiale	Codice Cer	Quantità annua ⁽¹⁾ (t.)	Tipologia di conferimento ⁽²⁾
f.3	<input type="checkbox"/> Multi.Pesante (Plastica vetro e Metalli)	tal quale	15 01 06		Stradale ___%
			19 12 05		Porta a Porta ___%
		<input type="checkbox"/> Vetro Preselezionato ⁽³⁾	15.01.07		Isola Ec. ___%

g) Piattaforma di Ritiro (parte II, lettera C dell'allegato tecnico vetro all'A.Q. Anci-Conai)

g.1) Ragione Sociale: NIEM S.R.L

g.2) Indirizzo (via, CAP, Comune, Provincia): C/DA PIANO STINGO - 98070 - TORRENOVA - MESSINA

g.3) P.Iva: 03295690832

g.4) Codice Fiscale: 03295690832

g.5) Referente della Piattaforma: Piero Carbone

g.6) Tel: 347/6439717

g.7) Fax:

g.8) E-mail: niemsrl1@gmail.com

g.9) Giorni e orari di apertura per il ritiro del vetro: da lunedì a sabato - orario da concordare

h) Caratteristiche del deposito temporaneo previste dall'allegato 2 dell'Allegato Tecnico Vetro all'A.Q. Anci-Conai

h.1) Il deposito temporaneo è dimensionato in funzione della quantità di rifiuti d'imballaggio in vetro gestiti (in genere deve poter contenere almeno un quantitativo pari alla raccolta settimanale) con una superficie minima di 500 mq, riservata allo scarico degli automezzi di raccolta e al deposito temporaneo dei rifiuti d'imballaggio in vetro [si/no]: SI


h.2) Prospiciente l'area di deposito è disponibile uno spazio adeguato per l'accesso ed il carico dei mezzi pesanti inviati da CoReVe (Autotreni: mt L. 18,75 - larghezza 2,45; Autoarticolati: L. mt 16,50, larghezza 2,45) e tale che le manovre degli automezzi stessi siano eseguite senza rischi per la sicurezza del personale e senza compromettere la qualità del vetro [si/no]: SI

(1) indicare il dato Mud più recente o, se non disponibile, una stima accurata dei quantitativi annui attesi

(2) inserire la % in peso per ciascuna tipologia di conferimento

(3) nel caso il materiale sia sottoposto a selezione, riportare la stima dei quantitativi di vetro risultanti dalla cernita del materiale "tal quale" al netto degli scarti.



	<p align="center">Modulo per la comunicazione dei dati a Coreve da parte del convenzionato ai sensi della parte II, lettera A dell'Allegato Tecnico Vetro all'A.Q. Anci-Conai</p>	<p>Mod. 19 Rev. 2 Data: 22/01/2016 Pag. 3 / 3</p>
---	--	---

h.3) L'area di deposito è dotata di pavimentazione in cemento con trattamento anti usura [si/no]:
SI

h.4) L'area di deposito è delimitata lungo tre lati con muretti in cemento armato resistenti all'azione della pala [si/no]: SI

h.5) L'area di deposito del vetro e l'area di scarico degli automezzi sono ubicati sullo stesso piano [si/no]: SI

in caso negativo indicare:

- l'altezza del dislivello (mt):
- se il materiale è stoccato in una vasca interrata [si/no]:
- se il materiale è stoccato in cassoni [si/no]:
specificare nr cassoni: Capacità dei cassoni:
- se il materiale è stoccato a terra [si/no]:

h.6) La Piattaforma per il caricamento degli automezzi inviati da CoReVe dispone di una pala meccanica avente alzata non inferiore a 4,30 mt (ottenibile anche utilizzando rialzi, pedane anche mobili, etc.) [si/no]: SI

in caso negativo specificare la dotazione disponibile [descrizione]:

i) **Determinazione delle caratteristiche qualitative per l'individuazione del corrispettivo da riconoscere al convenzionato (Accertamenti merceologici a destino):**

i.1) Nome e Qualifica del Referente incaricato per le analisi merceologiche, previste ai sensi della parte II, lettera D dell'Allegato Tecnico Vetro all'A.Q. Anci-Conai, a cui sarà inviato l'avviso per lo svolgimento delle suddette analisi: **GEOMETRA Michele Campione**

i.2) Cellulare: **349/4581579**

i.3) E-mail: **m.campione@comunenicosia.gov.it**

i.4) Fax: **0935/638114**

j) **Bacino di Raccolta (comuni che conferiscono presso la piattaforma sopra riportata):**

j.1) Numero di comuni: Comune di Nicosia

j.2) elenco dei comuni in ordine alfabetico (*nome comune, provincia*): Comune di Nicosia

j.3) abitanti totali coperti: 13.762


Allegato A1: Deleghe dei comuni di cui al punto j).

Data di compilazione del presente modulo: 08 Febbraio 2017

Il convenzionato, consapevole delle disposizioni e delle penali previste nella parte II, lettera A dell'Allegato Tecnico Vetro all'A.Q. Anci-Conai, dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero e s'impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale sopravvenuta modifica ai dati di cui alla presente dichiarazione, inviando a Coreve, mediante pec o fax, un modulo aggiornato.

Firma del Legale Rappresentante
Dr. Luigi Salvatore Bonelli





CONSORZIO RECUPERO VETRO

Consorzio Recupero Vetro
P.zza G. D. Bande Nere, 9 - 20146 Milano
Tel 02 - 48 01 29 61
Fax 02 - 48 01 29 46

Dettaglio Prot.Arrivo 2017/00005590

DATI OBBLIGATORI

REG. DA ANTONELLA.BLANDO
 SEZIONE ANNO 2017 NUMERO 00005590
 ARRIVO DATA REG. 08-03-2017 ORA REG. 13:29:25
 OGGETTO SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE LOCALE
 COREVE PER IL RITIRO DEI RIFIUTI D'IMBALLAGGIO DI
 VETRO

DATI ACCESSORI

TIPO MEZZO 10-pec
 TIPO DOCUMENTO 2-INFORMATICO
 DATA LETTERA ***** NUM. LETTERA *****
 DATA RICEZIONE 07-03-2017 ORA RICEZIONE 15:31
 ANNO CARTEGGIO ***** NUMERO CARTEGGIO *****
 URGENTE *****

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI DI REGISTRAZIONE

DESTINATARI OBBLIGATORI










UFFICI
 SINDACO
 III° SETTORE: URBANISTICA - S. TECNOLOGICI - SUAP E
 COMMERCIO
 III° SETTORE: URBANISTICA - S. TECNOLOGICI - SUAP
 E COMMERCIO[ASS. SINGOLA]
 CO: ANTONINO.TESTACAMILL
 SINDACO[ASS. SINGOLA]
 CO: LUIGI.BONELLI

MITTENTI CONFERMATI

MITTENTI
 42747-CO.RE.VE. - CONSORZIO PER IL RECUPERO
 VETRO (coreveconvenzioni@pec.it)

A ALLEGATI E CLASSIFICAZIONE

NUM. ALLEGATI 2

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
 Documento principale	image001.png (47,30 KB)			 
 Allegato 1	987_Nicosia_-_Niem_srl_-_Convenzione_Corev e.pdf (2,99 MB)			 
 Allegato 2	testo_email.html (6,07 KB)			 

DETTAGLIO EMAIL

Visualizza PEC protocollata Visualizza ricevuta protocollazione

Chiudi


Spett.le Comune di Nicosia,

con la presente vi trasmettiamo, in allegato, il testo della convenzione locale per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio di vetro prevista ai sensi dell'Accordo Quadro Anci Conai 2014/2019.

Vi preghiamo di verificare la correttezza dei dati in essa riportati, con particolare riferimento all'Allegato E, corrispondente al modulo di comunicazione dei dati a Coreve, e di restituirci una copia della convenzione, da voi sottoscritta e siglata su ogni pagina al ns indirizzo pec, coreveconvenzioni@pec.it.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un vs cortese riscontro,

Vi porgiamo i più cordiali saluti.



Avviso di riservatezza

Chi ha ricevuto questa e-mail per errore è pregato di informarne immediatamente il mittente mediante la modalità "risposta" e di distruggere quanto ricevuto senza farne copia, compresi gli allegati, in quanto ogni suo utilizzo costituirebbe violazione di legge.

Accordo ANCI-CoReVe - Allegato Tecnico imballaggi di vetro

PARTE I – PRINCIPI E REGOLE GENERALI

A. Oggetto dell'Allegato

Il presente Allegato (di seguito, Allegato Tecnico) integra l'Accordo Quadro (di seguito Accordo Quadro) per la parte relativa alla gestione dei rifiuti da imballaggi in vetro. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Allegato, si applica quanto indicato nell'Accordo Quadro.

B. Attuazione dell'Accordo Quadro e dell'Allegato Tecnico

1. L'accordo Quadro e l'Allegato Tecnico trovano attuazione mediante la stipula di Convenzioni locali la cui durata non può essere superiore alla scadenza dell'Accordo Quadro, salvo eventuali proroghe di quest'ultimo
2. Così come previsto dall'Accordo Quadro, la Convenzione deve essere sottoscritta entro 90 giorni dalla richiesta del Comune e suo Delegato. Il Convenzionato si impegna a presentare a CoReVe non oltre 60 giorni dalla richiesta di convenzionamento la documentazione completa prevista dal modello di Convenzione locale attuativa del presente Allegato Tecnico
3. Le Convenzioni sono sottoscritte da CoReVe che per adempiere alle relative obbligazioni può avvalersi di una Società cui è attribuito un mandato con rappresentanza (il Coreve o la Società dallo stesso delegata saranno di seguito indicati indifferentemente come Convenzionante).
4. Il Convenzionante per le operazioni di gestione dei rifiuti previste dalle Convenzioni locali a proprio carico si avvale di aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.
5. I Comuni possono sottoscrivere le Convenzioni locali direttamente o attraverso il proprio gestore delegato. Il Capitolo 6 della parte Generale dell'Accordo Quadro disciplina il modello di delega da utilizzare e definisce la procedura per la sua

validazione. Il Comune o il gestore delegato che sottoscrivono la Convenzione locale saranno di seguito indicati indifferentemente come Convenzionato.

6. Le Convenzioni disciplinano la consegna da parte dei Convenzionati, dei rifiuti di imballaggio in vetro aventi le caratteristiche precisate nella Parte II e il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve degli stessi da parte del Convenzionante che si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi indicati nella Parte II.
7. Sono oggetto delle Convenzioni esclusivamente i rifiuti di imballaggi in vetro o i materiali costituiti all'origine da rifiuti di imballaggi di vetro. I rifiuti vetrosi costituiti da frazioni merceologiche simili ma diversi da quelli di imballaggio come sopra definiti sono esclusi dal presente Allegato Tecnico. Quale eccezione a questa regola è accettato che non costituiscano frazione estranea i soli ritagli di lastra di vetro, purché non accoppiati o retinati.
8. I corrispettivi riportati nella Parte II saranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.

C. Uscita/rientro dalle Convenzioni locali

1. Il Convenzionato, dallo scadere del primo anno di convenzionamento, potrà recedere con un periodo di preavviso non inferiore a 90 giorni.
2. I Convenzionati che hanno esercitato il recesso potranno sottoscrivere nuovamente la Convenzione decorsi dodici mesi dalla cessazione di quella precedente.

D. Comunicazione

1. Il Coreve implementerà azioni finalizzate a promuovere e ad incentivare lo sviluppo in quantità e qualità della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro, specialmente se attuata secondo lo schema del "monomateriale".
2. Queste iniziative si affiancheranno a quelle che saranno promosse dalla Commissione Tecnica nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'accordo con Coreve (vedi la successiva lettera E) e a quelle che saranno attuate da CONAI in collaborazione con Coreve utilizzando la disponibilità finanziaria prevista dall'Accordo Quadro.
3. Il Convenzionato, da parte sua, dovrà effettuare opportune azioni di comunicazione, in particolare per ottenere l'applicazione operativa dell'Allegato 2.

E Commissione Tecnica e utilizzo dell'incentivo CoReVe per il miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta

1. La Commissione Tecnica è composta da due esperti scelti dal CoReVe e due da ANCI

che sono nominati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro. Ha la missione di migliorare la qualità della raccolta al fine del riciclo e l'omogeneità dei comportamenti degli operatori, promuovendo azioni locali di comunicazione e di promozione. In particolare è chiamata ad individuare a:

- individuare azioni idonee a contrastare i conferimenti impropri ed in particolare quelli relativi ai vetri diversi da quelli di imballaggio (quali ad esempio: vetroceramica, pirex, vetro cristallo, schermi televisivi e di personal computer, display di telefonini e altre apparecchiature elettroniche, lampadine di ogni tipo, pannelli fotovoltaici, fibre di vetro, vetro opale e vetri artistici, retinato) emanando linee guida per i gestori della raccolta;
 - supportare azioni meritevoli per comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata dei rifiuti di contenitori di vetro, specialmente se attuate con il sistema del "monomateriale";
 - individuare linee guida da fornire ai Convenzionati per una corretta comunicazione locale.
2. Per finanziare queste attività CoReVe, in continuità con il precedente Allegato Tecnico, investirà risorse finanziarie in misura corrispondente a Euro 0,50 per ogni tonnellata di rottame di vetro ritirato in esecuzione delle Convenzioni locali, esclusi i quantitativi classificati in fascia E.
 3. Le mansioni di segreteria e istruttoria tecnica necessarie alla Commissione Tecnica sono svolte da Ancitel Energia Ambiente.

PARTE II – CONVENZIONI LOCALI

A Obblighi delle Parti, corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento

1. Le convenzioni locali sono sottoscritte:
 - a. da una parte, dal Convenzionato che si impegna a mettere a disposizione del Convenzionante i rifiuti di imballaggi in vetro relativi ad un definito bacino di raccolta aventi le caratteristiche qualitative precisate nell'Allegato 1, presso i luoghi e con le modalità definite nei successivi articoli; il Convenzionato si impegna inoltre a mettere in atto le raccomandazioni riportate nell'Allegato 2.
 - b. dall'altra parte, dal Convenzionante che si impegna a ritirare i rifiuti di imballaggi in vetro aventi le caratteristiche qualitative precisate nell'allegato, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, riconoscendo al Convenzionato i corrispettivi indicati nella tabella stessa.

2. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al Convenzionante, con le modalità indicate dal Convenzionante stesso, i dati e le informazioni relativi a:
 - a. la composizione del bacino di raccolta.
 - b. i sistemi e modalità di raccolta adottati;
 - c. le quantità previsionali di raccolta su base annua, paragonate a quelle dell'anno precedente risultanti dal MUD dei Comuni che compongono il bacino di raccolta;
3. Il Convenzionante per il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve dei rifiuti di imballaggi in vetro messi a disposizione del Convenzionato riconoscerà a quest'ultimo i corrispettivi previsti nell'Allegato 1, determinati in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti di imballaggi in vetro individuate seguendo le regole più oltre descritte.
4. Il corrispettivo da fatturare a carico del Convenzionante soggiacerà al regime IVA ordinario con aliquota agevolata del 10%, ai sensi dell'art. 127-sexdecies della tabella A parte III allegata al DPR 673/1972; il Convenzionato emetterà le fatture, relative ai quantitativi effettivamente ritirati, con cadenza mensile.
5. I pagamenti delle fatture saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese.
6. Il Convenzionato è tenuto a comunicare tempestivamente a CoReVe, secondo le modalità da quest'ultimo previste, ogni variazione dei dati e delle informazioni precisate al punto sopra 2. La mancata o non tempestiva comunicazione configura inadempimento contrattuale e determina automaticamente la sospensione dei pagamenti di cui al punto sopra 3, finché il Convenzionato non provvede all'aggiornamento dei dati e delle informazioni.
7. Qualora il Convenzionato conferisca materiale non proveniente dalla raccolta differenziata urbana o riveniente da territori di cui non è in possesso di delega conforme Coreve potrà applicare al Convenzionato stesso una penale pari al 10% di quanto da esso percepito negli ultimi dodici mesi con riferimento al bacino in questione.
8. Nel caso di ingiustificata sospensione o riduzione dei conferimenti da parte del Convenzionato, nella misura di oltre il 10% su base annua, CoReVe potrà trattenere dai pagamenti dovuti allo stesso una somma pari al corrispettivo previsto dalla convenzione moltiplicato per la quantità non conferite nel periodo in questione valutata pari a quella

conferita durante l'ultimo pari periodo precedente ovvero, in mancanza di questo riferimento, sulla base del numero di cittadini dei Comuni coinvolti e della raccolta per abitante attuata nella regione durante l'anno precedente.

B. Avvio del rinnovo dell'accordo Quadro

B.1 Corrispettivo iniziale (dal 1.4.14)

1. Dal 1.4.14, ai Convenzionati in essere saranno riconosciuti i corrispettivi iniziali calcolati come segue:
 - a. nel caso di convenzioni in essere al 1.4.14 che negli ultimi 12 mesi abbiano conferito più di 5.000 ton. su base annua, il corrispettivo iniziale sarà quello relativo alla fascia qualitativa risultante dalla media delle ultime tre analisi svolte prima del 1.4.14 riconsiderate alla luce delle nuove specifiche qualitative (il valore del fine < 10 mm sarà moltiplicato per due);
 - b. nel caso di convenzioni in essere al 1.4.14 che negli ultimi 12 mesi abbiano conferito meno di 5.000 ton. su base annua, il corrispettivo iniziale sarà quello relativo alla fascia qualitativa risultante dalla media delle ultime due analisi, riconsiderate alla luce delle nuove specifiche qualitative (il valore del fine < 10 mm sarà moltiplicato per due);
 - c. Nel caso di convenzionati che al 1.1.14 dispongono di una sola analisi, il corrispettivo iniziale sarà quello corrispondente alla fascia qualitativa dell'unica analisi disponibile, riconsiderata alla luce delle nuove specifiche qualitative (il valore del fine < 10 mm sarà moltiplicato per due)

B.2 Corrispettivi garantiti nel periodo 1.4.14 e 31.3.15 (nel seguito 1° anno), al netto della rivalutazione definita dall'Accordo Quadro

1. Nel 1° anno, il CoReVe garantirà un aumento globale del totale corrispettivi erogati su base annua per le convenzioni conformi allo schema di convenzione annesso all'Allegato Tecnico (nel seguito convenzioni tipo grezzo), riferito alle tonnellate del 2013, pari ai corrispettivi complessivamente versati per le convenzioni tipo grezzo nel 2013 incrementati del 21,55%. Non concorreranno alla formazione del suddetto aumento globale i corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi conferiti dai Convenzionati nel 1° anno.
2. Qualora l'entità complessiva dei corrispettivi incassati dai Convenzionati per le convenzioni tipo grezzo nel 1° anno (al netto dei corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi nel 1° anno) risultasse discostato all'interno di $\pm 1\%$ rispetto al monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55%, non si procederà ad

alcun conguaglio. Diversamente si procederà come indicato nei seguenti articoli.

B.2.1 Eventuali Conguagli a favore dei Convenzionati, 1° anno

1. La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 1° anno sarà ripartita in proporzione all'ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell'allegato 3.

B.2.2 Eventuali Conguagli a favore di CoReVe, 1° anno

1. La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 1° anno sarà ripartita in proporzione all'ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell'allegato 3.

B.3 Corrispettivi garantiti nel periodo 1.4.15 e 31.3.16 (nel seguito 2° anno) e corrispettivi definitivi dal 1.4.16 al 31.3.2019, al netto della rivalutazione definita dall'Accordo Quadro

1. Nel 2° anno, il CoReVe garantirà un aumento globale dei corrispettivi erogati su base annua per le convenzioni tipo grezzo, riferito alle tonnellate del 2013, pari ai corrispettivi complessivamente versati per le convenzioni tipo grezzo nel 2013 incrementati del 21,55%. Non concorreranno alla formazione del suddetto aumento globale i corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi conferiti dai Convenzionati nel 1° e 2° anno.
2. Qualora l'entità complessiva dei corrispettivi incassati dai Convenzionati per le convenzioni tipo grezzo nel 2° anno (al netto dei corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi nel 1° e 2° anno) risultasse discostato all'interno di $\pm 1\%$ rispetto al monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55%, non si procederà ad alcun conguaglio. Diversamente si procederà come indicato nei seguenti articoli.

B.3.1 Eventuali Conguagli a favore dei Convenzionati, 2° anno

La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 2° anno sarà ripartita in proporzione all'ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell'Allegato 3.

B.3.2 Eventuali Conguagli a favore di CoReVe, 2° anno

2. La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 2° anno sarà ripartita in proporzione all'ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell'Allegato 3.

B.3.3 Nuovi corrispettivi con decorrenza 1.4.2016

1. Nel caso l'entità complessiva dei corrispettivi incassati dai Convenzionati per le convenzioni tipo grezzo nel 2° anno (al netto dei corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi nel 1° e 2° anno) risultasse diverso rispetto al monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55%, i nuovi corrispettivi validi a partire dal 1.4.16 e fino al 5° anno saranno quelli riportati nell'allegato 1, incrementati o diminuiti del valore unitario per tonnellata per ciascuna fascia, risultante in applicazione dell'allegato 3 ed aumentati della rivalutazione definita dall'Accordo Quadro

C. Modalità di ritiro del materiale

C.1 Trasporto dei rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione dal Convenzionato eseguito dall'aggiudicatario dell'asta o dal titolare della convenzione assegnata, chiamati "mandatario Coreve"

1. Il Convenzionato individua e comunica al Convenzionante i luoghi (depositi temporanei e/o piazzole e/o piattaforme di stoccaggio, etc.) presso i quali quest'ultimo provvederà al ritiro dei rifiuti di imballaggi in vetro messi a disposizione del Convenzionato (di seguito piattaforme di ritiro).
2. Tali piattaforme di ritiro devono:
 - a. avere i requisiti tecnico-strutturali indicati nell'Allegato 2
 - b. disporre di mezzi idonei per il carico di autotreni con portata utile di circa 30 ton., sovraspondati.
 - c. Per ciascuna piattaforma di ritiro, il Convenzionato comunica:
 - i. l'indirizzo, i giorni della settimana e gli orari in cui sarà garantito l'accesso per il ritiro del vetro;
 - ii. l'elenco dei comuni conferenti
 - iii. il quantitativo annuale presunto che dovrà essere di almeno 30 tonnellate.
3. Il Convenzionato ha facoltà di sostituire e/o integrare a propria discrezione le piattaforme di ritiro, previa comunicazione scritta al Convenzionante inviata con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario, fatti salvi i casi di forza maggiore nei quali si procederà entro 24 ore dalla comunicazione.
4. I rifiuti di imballaggi in vetro saranno resi caricati sugli autotreni che operano per conto del Convenzionante. Gli oneri e la responsabilità per le operazioni di carico e per la gestione delle piattaforme di ritiro sono a carico del Convenzionato.

5. Sono a carico del Convenzionante tutti gli oneri successivi alla presa in carico dei rifiuti di imballaggio.
6. Il Convenzionante garantirà il ritiro dei rifiuti di imballaggi oggetto della convenzione entro 7 gg. lavorativi (sei giorni/settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo pari ad almeno 30 ton . Nel caso tale quantitativo non fosse garantito, saranno addebitati al Convenzionato in maniera proporzionale i maggiori oneri correlati al trasporto del materiale. Per i ritiri che avvengono dall'inizio dell'ottavo giorno sino alla fine del diciottesimo giorno lavorativo dalla comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare al Convenzionante una penale pari al 3% del corrispettivo previsto per le quantità non ritirate nei termini sopra indicati e senza giusta causa. La penale sarà pari al 6% nel caso di ritiro dall'inizio del diciannovesimo giorno alla fine del trentesimo giorno lavorativo . Trascorsi 30 giorni lavorativi verranno riconosciuti, oltre al corrispettivo, una penalità del 9% . In caso di ritardi nei ritiri che possano creare situazioni critiche per il regolare svolgimento della raccolta, CoReVe subentrerà al mandatario nell'esecuzione degli asporti, assicurando la regolarità dei ritiri stessi.

C.2 Trasporto effettuato a cura del Comune o del suo Delegato

1. Il Convenzionato che intenda consegnare direttamente il materiale presso gli impianti di trattamento del rottame di vetro di cui si avvale il mandatario di CoReVe, in precedenza resi noti da CoReVe, lo comunica al Coreve stesso con un preavviso di 30 gg e dovrà farsi carico del pagamento del trasporto salvo ottenere il contributo indicato al successivo Punto 2.
2. In alternativa ad un mezzo da 30 ton il Convenzionato potrà usare i mezzi scarrabili utilizzati per la raccolta differenziata stradale
In ogni caso, per il servizio di trasporto effettuato, il mandatario di CoReVe riconoscerà i corrispettivi riportati dell'Allegato 4.
3. Le modalità di fatturazione e di pagamento saranno quelle indicate al Capitolo A

D. Determinazione della fascia qualitativa e del relativo corrispettivo; verifica periodica della fascia qualitativa di appartenenza

Tutte le analisi per la determinazione della fascia qualitativa di appartenenza dei rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione dal Convenzionato saranno effettuate a sorpresa all'arrivo della merce alla destinazione stabilita dal Mandatario del CoReVe utilizzando il protocollo riportato nell'Allegato 5 e sono eseguite da società terze scelte secondo le modalità descritte nell'Allegato 7

I rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione dai Convenzionati saranno sottoposti a periodico accertamento qualitativo, con oneri a carico di CoReVe, secondo la frequenza di analisi riportata nell'Allegato 6. Su questa base la Società incaricata delle analisi chiederà a CoReVe l'approvazione di un programma mensile dei controlli che saranno sempre a sorpresa. Ulteriori controlli a sorpresa possono essere aggiunti su richiesta dei Mandatari di CoReVe.

D.1 Nuove Convenzioni e attribuzione della fascia di appartenenza

1. Di regola entro il mese di avvio della convenzione, CoReVe procederà alla determinazione della fascia qualitativa applicando il protocollo riportato nell'Allegato 8. Il corrispettivo riconosciuto sarà quello relativo alla fascia ottenuta in applicazione del suddetto protocollo, con decorrenza dalla data di attivazione della convenzione.

D.2 Convenzioni in essere, attribuzione e revisione del corrispettivo in base alla media mobile delle ultime analisi effettuate

1. Nel caso di Convenzionati che abbiano conferito negli ultimi 12 mesi più di 5.000 ton., il corrispettivo sarà quello risultante dalla media mobile tra i valori ottenuti dalle ultime tre analisi effettuate applicando il protocollo riportato nell'Allegato 8.
2. Nel caso di Convenzionati che abbiano conferito negli ultimi 12 mesi meno di 5.000 ton., il corrispettivo sarà quello risultante dalla media mobile tra i valori ottenuti dalle ultime due analisi effettuate applicando il protocollo riportato nell'Allegato 8.
3. In via transitoria, all'entrata in vigore del presente Allegato Tecnico, ai fini dei precedenti Punti 1 e 2, ed in assenza di un numero di analisi sufficienti eseguite secondo il presente documento, saranno utilizzate le analisi antecedenti, riconsiderate alla luce delle nuove specifiche qualitative (il valore del fine < 10 mm sarà moltiplicato per due). I nuovi corrispettivi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è concluso l'iter della procedura riportata nell'Allegato 8.
4. Nel caso il corrispettivo definito risultasse pari a zero per presenza di frazione fine < 10 mm superiore al 20%, il Convenzionato, fino alla eventuale efficacia della disdetta della convenzione di cui alla parte I o a modifica di fascia per effetto di nuove analisi, sarà tenuto comunque a proseguire nella consegna dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato.

In questo caso il mandatario di CoReVe addebiterà al Convenzionato:

- il trasporto al costo
- gli oneri per smaltimento presso la discarica abitualmente utilizzata dall'impianto di trattamento di destinazione, il cui costo è stato comunicato dal Coreve al

Convenzionato, all'atto dell'inclusione dell'impianto di trattamento tra i destinatari del materiale consegnato dal Convenzionato.

I tecnici di CoReVe e del Convenzionato si incontreranno nei tempi più brevi possibili per individuare le cause all'origine della non conformità e stabilire le iniziative da adottare per un rapido ripristino delle condizioni che permettano il riciclo dei rifiuti. Il Convenzionato, entro 7 giorni solari dalla comunicazione del Convenzionante di determinazione del vetro conferito fuori fascia con corrispettivo pari a zero, si riserva la possibilità di comunicare la propria volontà di interrompere i conferimenti.

In tale caso, dovrà fornire a CoReVe documentazione ufficiale attestante la tracciabilità dei flussi non conferiti. Coreve applicherà una penale pari a 10 €/ton per i quantitativi non conferiti valutati facendo riferimento alle quantità consegnate durante l'ultimo pari periodo precedente ovvero, in mancanza di questo riferimento, le quantità saranno determinate sulla base del numero di cittadini dei Comuni coinvolti e della raccolta per abitante attuata nella regione durante l'anno precedente.

Trascorso un mese, CoReVe eseguirà una nuova analisi utilizzando la procedura riportata nell'Allegato 8 e i risultati saranno valutati come previsto dal presente capitolo. Nel caso il corrispettivo risultasse nuovamente pari a zero, a distanza di un ulteriore mese, CoReVe provvederà ad eseguire una nuova analisi utilizzando la procedura riportata nell'Allegato 8 e i risultati saranno valutati come previsto dal presente capitolo. Nel caso anche a seguito di quest'ultima analisi, il corrispettivo risultasse pari a zero, la convenzione sarà da ritenersi decaduta.

E. Durata e rescissione della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino alla scadenza dell'Accordo Quadro. Il Convenzionato ha facoltà di rescindere la convenzione, sospendendo i conferimenti 90 gg dopo la comunicazione della rescissione.

F. Controversie

Ogni controversia derivante dallo svolgimento della presente convenzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle due parti ed il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri con funzioni di Presidente. In caso di disaccordo il Presidente sarà nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano su istanza della parte più diligente. Le parti accetteranno le decisioni del Collegio Arbitrale.

Allegato 1

CORRISPETTIVI

FASCE QUALITATIVE	FRAZIONE FINE	IMPURITA' TOTALI (%)	INFUSIBILI (%)	Corrispettivo €/t
	< 10 mm (misurata con maglia quadrata)	(1) + (2) + (3) + (4) + (5)	(3)	
A	Franchigia 14%	≤ 1	≤ 0,3	45,50
B	Dal 14% fino al 20% il corrispettivo della fascia si riduce del 50%.	≤ 2	≤ 0,4	42,00
C	Oltre IL 20% il corrispettiva sarà pari a zero e si procederà come indicato al punto D.2.	≤ 3	≤ 0,5	39,00
D		≤ 4	≤ 0,8	27,00
E *		≤ 6,5	≤ 1,5	5,00

* Oltre questi valori Coreve procede al ritiro addebitando i costi di smaltimento

(1) IMBALLAGGI METALLICI

(2) IMBALLAGGI NON METALLICI diversi da quelli di vetro

(3) INFUSIBILI – ceramica, porcellana e sassi

(4) ALTRE IMPURITA'

(5) VETRO ACCOPPIATO, RETINATO, CRT, VETRO CRISTALLO

Allegato2

RACCOMANDAZIONI:

- **NELLE FASI DI RACCOLTA;**
- **NELLA GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO E CARICAMENTO DEI MEZZI;**
- **SULLE CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO TEMPORANEO**

E' sconsigliato l'utilizzo di automezzi dotati di sistemi di compattazione ancorché limitati alla sola funzione di costipazione.

1. Per la vuotatura delle campane tradizionali occorre utilizzare automezzi ribaltabili, in genere 3 assi, dotati di idonea gru con doppio gancio, aventi sponde di mt 2,60 (massima altezza delle sponde per automezzi non ribassati), così da permettere il raggiungimento della massima portata senza ricorrere alla frantumazione del vetro avvalendosi del puntale della gru; operazione, quest'ultima vietata.
2. E' sconsigliato il travaso tra mezzi di raccolta satelliti e automezzi di supporto se autocompattatori
3. La documentazione informativa sulle corrette modalità di raccolta differenziata messa a disposizione dell'utenza deve dettagliare come e dove devono essere conferiti i materiali da incompatibili con la raccolta degli imballaggi in vetro. In particolare, i cittadini dovranno ricevere precise disposizioni su dove e come conferire gli oggetti in cristallo e in ceramica.
4. Il conferimento dei rifiuti di imballaggio di vetro negli appositi contenitori di raccolta deve avvenire attraverso aperture di diametro non superiore a 20 cm. I coperchi dei contenitori stradali non devono poter essere aperti dall'utenza.

Raccomandazioni nella fase di deposito

1. **Dimensioni e requisiti minimi dell'area utilizzata per il deposito temporaneo dei rifiuti di imballaggio in vetro**

Il deposito temporaneo deve essere dimensionato in funzione delle quantità di rifiuti di imballaggio in vetro gestiti (in genere deve poter contenere almeno un quantitativo pari alla raccolta settimanale) con una superficie minima di 500 mq, riservata allo scarico degli automezzi di raccolta e al deposito temporaneo dei rifiuti di imballaggio in vetro.

Prospiciente l'area di deposito dovrà essere disponibile uno spazio adeguato per l'accesso ed il carico dei mezzi pesanti inviati da CoReVe (Autotreni: mt 18,75 larghezza 2,45; Autoarticolati: L. mt 16,50 larghezza 2,45) e tale che le manovre degli automezzi stessi siano eseguite senza rischi per la sicurezza del personale e senza compromettere la qualità del vetro.

L'area deve essere:

- dotata di pavimentazione in cemento con trattamento anti usura (per proteggere la pavimentazione dall'azione della pala meccanica è buona norma annegare parzialmente nella pavimentazione stessa binari in acciaio installati nel senso di carico della pala ad un passo di 1-1.2 metri) ;
- delimitata lungo tre lati con muretti in c.a. resistenti all'azione della pala.

Il deposito temporaneo del vetro e l'area di scarico degli automezzi devono essere ubicati sullo stesso piano.

E' vietato l'utilizzo di vasche interrato come pure è sconsigliato lo scarico da rampe l'altezza delle quali deve essere comunque minimizzata e sempre inferiore a 3 metri.

2. E' possibile l'utilizzo di scarrabili, fermo restando che l'altezza di caduta del materiale sia la minima possibile (ovvero che la parte superiore della parete dello scarrabile sia posizionata in corrispondenza del piano di campagna dell'area di scarico degli automezzi). Gli scarrabili devono essere autoscaricanti ovvero poter essere scaricati senza l'utilizzo di ragni, polipi etc. In genere il loro utilizzo implica la consegna diretta f.co destino.
3. Il vetro una volta scaricato dagli automezzi di raccolta per quanto possibile non deve essere più movimentato fino al momento in cui si procede al caricamento dei mezzi inviati dal CoReVe (il Convenzionato e l'Aggiudicatario concordano anticipatamente e in forma scritta il calendario dei ritiri per il periodo successivo).
4. Per il carico degli automezzi inviati da CoReVe è obbligatorio l'utilizzo di una pala meccanica, avente alzata (ottenibile anche utilizzando rialzi, pedane anche mobili, etc.) non inferiore a 4,30 mt. La pala non deve salire con ruote o cingoli sui cumuli di materiale. E' vietato l'utilizzo di ragni, polipi etc. per il carico degli automezzi.
5. Il vetro deve essere caricato sugli automezzi inviati dal CoReVe senza favorire in alcun modo la frantumazione del materiale. Il carico si considera comunque completato una volta che i rifiuti di imballaggio di vetro abbiano raggiunto il limite superiore della parete del cassone dell'automezzo, indipendentemente dal peso effettivamente caricato che può essere anche inferiore alle 30 tonnellate. In via del tutto indicativa la capacità massima di carico è data dalla cubatura del cassone moltiplicata per il peso specifico

medio tipico del vetro nel cassone pari a 600 kg/mc. In tutti i casi devono essere sempre rispettati i limiti di carico e ingombro massimi previsti dalla normativa vigente sui trasporti.

6. Il personale addetto alla gestione del deposito deve contrastare e segnalare eventuali richieste ricevute dal trasportatore e/o dall'aggiudicatario per indurre la frantumazione del materiale nonché ogni violazione rispetto alle regole soprariportate che devono essere espone in corrispondenza dell'area di carico.

Allegato 3

CONGUAGLI

A favore del Convenzionato

- 1) $[\text{totale corrispettivi convenzioni grezzo 2013} * 1,2155] - [\text{totale corrispettivi convenzioni grezzo 1}^\circ \text{ anno} - \text{corrispettivi quantit\`a aggiuntive 1}^\circ \text{ anno (1)}] = [\text{importo da conguagliare}]$
- 2) $[\text{corrispettivi 1}^\circ \text{ anno fascia qualitativa X}] : [\text{totale corrispettivi 1}^\circ \text{ anno}] = [\text{incidenza corrispettivi fascia X}] \%$
- 3) $[\text{importo da conguagliare}] * [\text{incidenza corrispettivi fascia X}] \% = [\text{quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia}]$
- 4) $[\text{quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia}] / [\text{ton. rientranti nella fascia X nel 1}^\circ \text{ anno}] = [\text{importo unitario } \text{€}/\text{t da riconoscere ai Convenzionati per ogni ton. conferita a Coreve rientrante nella fascia}]$

A favore di CoReVe

- 5) $[\text{totale corrispettivi convenzioni grezzo 2013} * 1,2155] - [\text{totale corrispettivi convenzioni grezzo 1}^\circ \text{ anno} - \text{corrispettivi quantit\`a aggiuntive 1}^\circ \text{ anno (1)}] = [\text{importo da conguagliare}]$
- 6) $[\text{corrispettivi 1}^\circ \text{ anno fascia qualitativa X}] : [\text{totale corrispettivi 1}^\circ \text{ anno}] = [\text{incidenza corrispettivi fascia X}] \%$
- 7) $[\text{importo da conguagliare}] * [\text{incidenza corrispettivi fascia X}] \% = [\text{quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia}]$
- 8) $[\text{quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia}] / [\text{ton. rientranti nella fascia X nel 1}^\circ \text{ anno}] = [\text{importo unitario } \text{€}/\text{t da richiedere ai Convenzionati per ogni ton. conferita a Coreve rientrante nella fascia}]$

(1) *NOTA: [differenza q.t\`a 1° anno rispetto anno precedente] * [corrispettivo medio 1° anno]*

Allegato 4

CONTRIBUTI AL TRASPORTO EFFETTUATO DAL CONVENZIONATO O DA TERZI INCARICATI DALLO STESSO

Km	Km	€/t/km
	Fino a 50	0,165
Da 50	A 100	0,11
Da 100	a 150	0,088

Allegato 5

PROTOCOLLO DI ANALISI

Le analisi dei rifiuti di imballaggio in vetro forniti, che definiscono la fascia di appartenenza, saranno fatte all'arrivo a destinazione, secondo il protocollo sottoesposto. La garanzia del contraddittorio è data dalle riprese televisive di tutte le fasi, visibili in tempo reale e conservate per 7 giorni.

Se ritenuto opportuno dal Convenzionato, egli potrà anche inviare a carico suo un rappresentante per il controllo delle operazioni.

CoReVe riconoscerà un concorso spese forfettario, determinato in funzione della distanza tra il Comune in cui è ubicato il luogo di resa del materiale e il Comune in cui è ubicato l'impianto di trattamento, calcolato mediante il sito web via michelin.it, opzione "consigliato dalla via michelin". Tale contributo sarà pari ai chilometri risultanti moltiplicati per un quinto del prezzo al consumo della benzina verde rilevato dal sito del Ministero dello sviluppo economico e relativo al mese precedente quello dell'analisi al quale si aggiunge il rimborso dell'eventuale traghetto.

Il protocollo è così articolato:

A) Arrivo del carico

All'atto dell'arrivo dell'automezzo presso l'Impianto di Trattamento (IT), l'autotreno viene indirizzato all'area riservata alle analisi merceologiche dell'IT.

B) Allestimento dell'area per l'esecuzione delle analisi merceologiche

In detta area dovranno già essere presenti le seguenti attrezzature, delle quali in precedenza saranno stati verificati la conformità e il funzionamento i cui estremi di regolarità dovranno essere riportati successivamente nel report dell'analisi svolta:

1. gli strumenti necessari per l'analisi (es. tavolo, vaglio, telo, bilancia, ceste, cavalletti)
2. due telecamere connesse ad internet, una per la visione d'insieme e una per i dettagli, comprendenti il sistema di trasmissione audio, così come indicato nell'allegato A.

C) Scarico automezzo

Si procederà con lo scarico dell'autocarro (viene inquadrato da postazione PA in campo lungo e da postazione PB in dettaglio) (Fig.1); in particolare sono ripresi in dettaglio e contemporaneamente la targa dell'automezzo e il FIR, allo scopo di mostrare la corrispondenza tra gli stessi (Fig.1).

D) Presa del Campione

La SA posiziona 12 ceste (50 lt cadauna) di fronte al cumulo e procede al campionamento per mezzo di pala meccanica (viene inquadrato da PA in campo lungo e da PB in dettaglio – Fig.2).

Il campionamento viene effettuato prelevando in totale almeno 300 kg da tre zone non contigue e grosso modo equidistanti.

La SA provvederà ad istruire l'addetto al mezzo di movimentazione dell'IT sulle corrette modalità di prelievo del campione.

Il materiale prelevato verrà quindi rovesciato dalla minor altezza possibile nelle ceste predisposte le quali, una volta riempite, saranno trasportate (manualmente o mediante mezzo meccanico), sotto sorveglianza della SA, alla postazione di analisi. Durante il trasporto le ceste dovranno essere continuamente inquadrate (da PA in campo lungo e da PB in dettaglio – Fig.4).

E) Sigillatura e conservazione del campione; individuazione concordata della data e ora di inizio delle analisi

Il campione così prelevato sarà sigillato a cura della SA. Dal campione sigillato saranno effettuate inquadrature di insieme e di dettaglio (da PA in campo lungo e da PB in dettaglio – Fig. 4).

Il campione viene conservato fino all'esecuzione dell'analisi.

La SA concorda verbalmente con il Convenzionato il giorno e l'ora di esecuzione dell'analisi che potrà avvenire entro il terzo giorno lavorativo successivo al campionamento.

La SA conferma per iscritto al Convenzionato il giorno e l'ora concordati.

F) Verifica integrità del campione e inizio dell'analisi

Il giorno e l'ora pattuiti, la SA procede con l'analisi.

La SA effettua inquadrature d'insieme e di dettaglio del campione sigillato. Prima dell'inizio delle operazioni di analisi la SA e il Convenzionato, se presente, constatano l'integrità dei sigilli attestando, nel verbale, l'assenza di manomissioni. Diversamente, la SA dichiarerà il campione non conforme e non proseguirà con le procedure di analisi.

Il Convenzionato, se presente di persona o in diretta streaming, sceglie le ceste da sottoporre ad analisi fino al raggiungimento dell'aliquota prevista (300 kg).

In ogni caso tutto il materiale contenuto nelle ceste scelte sarà analizzato.

G) Cernita e pesatura delle frazioni cernite

La SA provvederà a posizionare la PB in maniera da inquadrare la bilancia, accertandosi che i soggetti collegati riescano a leggere il display. Quindi le ceste saranno pesate e i loro pesi saranno riportati su modulo cartaceo.

Successivamente la SA provvederà a posizionare la PB in maniera da inquadrare dall'alto il tavolo attrezzato con vaglio 10mm di luce a maglia quadrata e procedere all'analisi merceologica (Fig.6).

Il campione sarà vagliato e il sopra vaglio cernito. Saranno quindi individuate:

- le frazioni Infusibili
- le altre impurità
- la frazione sottovaglio 10 mm;

Si procederà anche ad individuare il vetro cristallo presente fra le altre impurità.

Come procedura transitoria riguardante la prima volta che il rinvenimento di vetro cristallo contenente piombo (come definito dalla Legge 827/73) porti al declassamento varrà quanto segue:

1. i frammenti sospetti saranno inviati a cura della SA ad un Laboratorio specializzato e certificato per la conferma analitica del risultato.
2. Qualora il risultato finale dell'analisi confermasse il declassamento, il Convenzionato potrà richiedere una seconda analisi.
3. Se anche questa seconda analisi, confermata dal Laboratorio sopra citato, indicasse la riduzione di fascia per il solo apporto dei frammenti di vetro cristallo contenuti piombo, il giudizio sarà sospeso e verrà demandato al Comitato di Verifica che deciderà in merito dopo avere valutato le iniziative adottate dal Convenzionato per informare correttamente l'utenza.
4. Nel caso in cui la seconda analisi comportasse il passaggio ad una fascia inferiore non dovuto alla presenza di frammenti di vetro cristallo contenuti piombo, si procederà come previsto al Capitolo D.

In tutti i casi successivi di declassamento per presenza di vetro cristallo contenente piombo varrà la procedura ordinaria con verifica dei frammenti da parte di Laboratorio specializzato.

Al termine della cernita, mentre la PA garantirà che rimangano integre le frazioni cernite la PB sarà spostata per inquadrare la bilancia ed SA si accerterà che i soggetti collegati riescano a leggere il display. Prima di eseguire ciascuna pesata, inquadrerà la singola frazione merceologica cernita (Fig.7)

I pesi rilevati saranno riportati su modulo cartaceo.

H) Verbalizzazione delle operazioni eseguite

Al termine dell'analisi la SA redigerà il verbale e lo invierà via e.mail alle parti che dovranno confermarlo sempre per e.mail.

I) Conservazione del video dell'analisi

Il video dell'analisi sarà disponibile presso il portale MAD accessibile con password di Coreve per 7 giorni dalla ripresa. Dopo tale periodo le immagini saranno distrutte.

L) Contestazione della procedura seguita


Se il verbale non venisse accettato per violazione della procedura, le parti congiuntamente esamineranno le analisi fatte durante i 7 giorni di disponibilità della registrazione.

Se la contestazione sarà ritenuta fondata dalle parti, l'intera analisi sarà annullata e verrà ripetuta. Se le parti non troveranno un accordo, il giudizio verrà sospeso fino alla decisione del Comitato di Verifica, come previsto dall'Accordo Quadro. Nelle more di pronunciamento del Comitato di verifica si applicherà in via provvisoria il risultato delle analisi, con riserva di modifica e conseguente conguaglio economico in caso di accoglimento del ricorso da parte del Comitato di verifica.

Tabella 1: Inquadratura delle postazioni durante le varie fasi dell'analisi merceologica

FASE	Postazione A (PA)	Postazione B (PB)
Scarico	Campo lungo	Area Scarico
Campionamento	Campo lungo	Ceste
Scelta ceste	Campo lungo	Ceste
Trasporto	Campo lungo	Ceste
Pesa ceste scelte	Campo lungo	Bilancia
Analisi	Campo lungo	Tavolo
Pesa frazioni merceologiche	Campo lungo	Bilancia

Tabella 2: Schema inquadrature



vedi file <Guida Utilizzo Portale MAD.pdf>

Allegato 6

FREQUENZA DELLE ANALISI

Ton. raccolte /anno	Frequenza analisi
>15.000	bimestrale
Da 5.000 a 15.000	trimestrale
Da 1.000 a 5.000	semestrale
<1.000	annuale

Allegato 7

SCELTA DELLE SOCIETA' DI CONTROLLO

1. Criteri di scelta
 - a. Competenza
 - b. Certificazione
 - c. Attrezzature
 - d. Conflitto d'interessi
 - e. Competitività economica
2. Numero di Società
 - a. Tenuto conto che al momento attuale i siti deputati al controllo sono 20 e le analisi previste saranno presumibilmente inferiore a 1.000, saranno utilizzate due società di controllo ad ognuna delle quali verrà attribuito un territorio.
3. durata dell'incarico: 2 anni rinnovabili

Allegato 8

PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DEFINITIVI IN CASO DI RICHIESTA DI ANALISI INTEGRATIVA

1. CoReVe procede alla determinazione della fascia qualitativa, mediante una prima analisi merceologica a sorpresa effettuata con oneri a carico dello stesso CoReVe.
2. Di norma entro 7 giorni lavorativi dall'esecuzione dell'analisi, il Convenzionato ha facoltà di chiedere a CoReVe l'effettuazione di un'analisi integrativa, con oneri a proprio carico.
3. Qualora il Convenzionato non chiedesse l'analisi integrativa la fascia definitiva sarà quella determinata dalla prima analisi
4. Se l'analisi integrativa evidenziasse l'appartenenza del materiale ad una fascia qualitativa superiore a quella determinata con la 1° analisi negativa, sarà fatta una terza e ultima analisi a sorpresa a spese del CoReVe.
5. Nel caso l'ultima analisi confermasse l'appartenenza del materiale ad una fascia superiore a quella determinata con la 1° analisi negativa, la fascia definitiva sarà determinata sulla base dei valori medi dell'analisi integrativa e dell'ultima analisi.
6. Se l'analisi integrativa o l'ultima analisi confermassero l'appartenenza del materiale ad una fascia uguale o inferiore a quella determinata con la 1° analisi negativa, la fascia definitiva sarà quella determinata sulla base dei valori medi delle due analisi negative

Addendum all'Allegato Tecnico Vetro

Tenuto conto che

- A. nel capitolo 5 della parte generale dell'AQ viene:
- precisato l'impegno di ANCI e di CONAI, a promuovere, nel corso del periodo regolato dallo stesso AQ, il passaggio della raccolta dal cosiddetto multipesante (ovvero di rifiuti di imballaggi in carta, vetro, plastica e metalli) al multileggero (ovvero dei rifiuti di imballaggi in plastica e metallo);
 - consentita l'eventuale continuazione della raccolta differenziata congiunta dei rifiuti di imballaggio in vetro e metallo (nel seguito raccolta congiunta);
 - demandato al Comitato di Verifica il controllo dell'attuazione del passaggio, relazionando al Comitato di Coordinamento in merito ai risultati raggiunti, affinché lo stesso possa valutarli e se del caso proporre ad ANCI e a CONAI eventuali correttivi al fine di raggiungere nel corso del quinquennio l'obiettivo prefissato.
- B. I Consorzi CiAI e Ricrea interpellati in merito dal CONAI si sono espressi positivamente sull'ipotesi del passaggio dalla raccolta congiunta alla raccolta del multileggero, auspicando un'accelerazione della conversione;
- C. nel 2013 il COREVE ha ritirato direttamente, in attuazione delle Convenzioni locali, poco più di 60.000 ton. provenienti dalla raccolta congiunta, considerando gli imballaggi metallici frazione neutra a partire dalla seconda fascia di qualità prevista dall'Allegato Tecnico allora vigente e conseguentemente riconoscendo ai Convenzionati normalmente un corrispettivo fino a Euro 18,73 per ogni tonnellata ritirata, corrispondente alla penultima fascia qualitativa prevista dall'Allegato Tecnico allora vigente
- D. il nuovo Allegato Tecnico Vetro non prevede la possibilità di considerare mai neutra la frazione imballaggi metallici, al fine della determinazione della fascia qualitativa e dei relativi corrispettivi da riconoscere al Convenzionato
- E. Al fine di permettere a detti convenzionati COREVE di mettere in atto il passaggio dalla raccolta congiunta a quella del multileggero, continuando a beneficiare per tutta la fase precedente l'avvio della conversione delle medesime condizioni in essere lo scorso anno ed in particolare a percepire il corrispettivo fino alla penultima fascia del presente Allegato Tecnico, pari a Euro 27 per tonnellata ritirata, considerando gli imballaggi metallici frazione neutra.

ANCI, CONAI e COREVE, nel seguito le PARTI,

Concordano quanto segue:

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 5 della Parte Generale dell'AQ, il COREVE nel primo semestre di validità del presente Allegato continuerà ad assicurare il ritiro dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata congiunta dei rifiuti di imballaggi in vetro e in metallo, considerando i metalli frazione neutra a partire dalla fascia D, alle seguenti condizioni:
 - il Convenzionato nella compilazione della documentazione prevista dal modello di Convenzione locale attuativa del presente Allegato Tecnico dovrà precisare che quanto conferito sarà derivante da raccolta congiunta di rifiuti di imballaggi in vetro e metallo.

- i corrispettivi riconosciuti al convenzionato saranno al più quelli previsti dalle fasce D ed E dell'Allegato 1;
 - per le sole fasce D ed E dell'Allegato 1, gli imballaggi metallici non concorreranno alla formazione del parametro "Impurità totali".
 - si applicheranno tutte le condizioni previste dalla Parte II del presente documento.
2. Il Presente Addendum ha validità dal 1.4.14 e avrà durata fino al 30.9.14 e potrà essere rinnovato con l'accordo delle Parti.



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
3° Settore -- 4° Servizio


Allegato alla Deliberazione
G.C n. 36 del 27-03-2017

OGGETTO: Servizio di Igiene Ambientale - promozione raccolta differenziata - approvazione convenzione con i consorzi di filiera.

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:



Nicosia li 21/03/2017



IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Ing. Antonio Testa Camillo



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno _____, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Il Responsabile della Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta esecutiva il 27-03-2017

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE